

REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE SECONDA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: € 160,00 - Parte I: € 40,00 - Parte II: € 80,00 - Parte III: € 40,00 - Parte IV: € 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di € 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione € 5,00 - Testo € 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale ~~AVELLINO~~
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DBC Avellino - n. 181/2005"

PARTE SECONDA

Atti di cui all'art. 4 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n. 32

SOMMARIO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1572

Comune di Monterosso al Mare (SP) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 - Hotel Suisse Bellevue.

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1588

Recepimento Accordo SR "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti".

pag. 10

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1592

Sistema regionale ECM: modalità per l'accreditamento provvisorio dei Provider. Recepimento documenti Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC): criteri per assegnazione dei crediti, Formazione sul campo, obiettivi formativi.

pag. 13

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1593

Aggiornamento annuale del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 3 della L. 353/2000 e revisione della mappatura del rischio statico degli incendi boschivi.

pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1595

Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative per la presentazione del Programma Operativo Annuale di assistenza tecnica in zootecnia.

pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1596

Definizione delle procedure per la semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 13/6/2011, n. 14.

pag. 26

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1597

Accordo per il credito 2013 - Ammissibilità delle operazioni agevolate ai sensi di normative regionale riguardanti il settore turistico.

pag. 32

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1599

DGR 1287/12. Bando per la riqualificazione urbana e l' ERS nei "piccoli comuni". Integrazione di risorse finalizzate all'esaurimento delle domande di contributo pervenute. Impegno di spesa per euro 153.537,68 a favore di Fi.L.S.E. S.p.A..

pag. 34

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1602

Art. 3 c.1 lett. g) l.r. n. 13/1999. Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero.

pag. 35

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N.

1606

Nomina delle Commissioni del Terzo Settore, sezioni delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali, ai sensi degli artt.19 e 20, l.r. 42/2012. pag. 43

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13.12.2013 N. 1615

Consorzio Interprovinciale di Difesa delle Produzioni Agricole - Collegio Sindacale - nomina membro regionale. pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1620

Riordino dei fondi di garanzia e approvazione di Convenzione con FILSE S.p.A per la gestione del fondo confidi Liguria, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/2004 come successivamente modificata. pag. 46

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1645

Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul "Piano di azioni nazionale per la salute mentale". pag. 47

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1648

Tavolo tecnico di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo nel comparto agroalimentare. Sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le istituzioni operanti in Provincia di Savona. pag. 48

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1650

Nomina Commissione regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Savona. pag. 52

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1652

Aggiornamento modalità di accesso e di gestione e proroga convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato ex art. 11 l.r. 31/07. pag. 54

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1653

Nomina Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di La Spezia. pag. 63

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1654**
Nomina Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Imperia. pag. 63
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1655**
Approvazione protocollo di intesa tra Regione Liguria e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria per la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario regionale. pag. 65
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1656**
Nomina Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Genova. pag. 81
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1659**
VAS ex l.r. n. 32/2012 sul Piano Faunistico Venatorio di Savona. Parere motivato positivo con prescrizioni. pag. 82
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1660**
Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 38/98 e s.m.i. pag. 82
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1661**
Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di verifica screening di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 e s.m.i.. pag. 83
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1662**
Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche. pag. 83
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1664**
Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie. pag. 88

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1667

P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, Asse 2, linea di attività 2.2, Approvazione bando Produzione di energia da fonti rinnovabili - Imprese (impegno € 1.689.000,00).

pag. 93

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1668

Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m., di "Linee guida per il recupero dei siti di cava dismessi".

pag. 99

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1669

Rimodulazione del finanziamento per l'intervento relativo alla realizzazione e allargamento della via Morego a Genova-Bolzaneto - 1 lotto", conseguente la riprogrammazione PAR FAS 2007-2013 e relative sistemazioni contabili.

pag. 111

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1670

Sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)- Impegno di € 20.000,00.

pag. 112

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1691

Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni (L.R.10/2008 e s.m e i.) - atto propedeutico al "Programma 2014".

pag. 114

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1696

Approvazione Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Chiavari, C.C.I.A.A. di Genova, Ascom Confcommercio di Chiavari, CIV "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008", proprietari di immobili di Chiavari. L.R. 1/07 e D.C.R. 31/12.

pag. 115

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1702

Aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, adozione nuove modalità di invio per la rendicontazione dei flussi e indicatori di monitoraggio degli stessi.

pag. 124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1709

Nomina revisore dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria".

pag. 126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1711

Variazioni per euro 4.148.440,00 al bilancio 2013 ai sensi art. 7 l.r. 21/12/2012, n.52 - Fondo sanitario nazionale 2012 - Sanità penitenziaria - (16° Provvedimento).

pag. 126

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1713

Linee guida per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito del settore estrattivo, ai sensi art. 25, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m..

pag. 129

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1714

Convenzione tra Regione Liguria e ARPAL per l'affidamento di attività di supporto tecnico all'esercizio della funzione di vigilanza in ambito estrattivo prevista dall'art. 25, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m. impegno € 20.000,00.

pag. 130

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 1715

Approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria. Impegno di spesa a favore di Unioncamere Liguria euro 400.458,39.

pag. 131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20.12.2013 N. 37

Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio camerale della Spezia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti.

pag. 149

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 16.12.2013 N. 487

Prelevamento dal "fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 115,00 (10° provvedimento).

pag. 153

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI 16.12.2013 N. 488

Prelevamento dal "fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 20.000,00 (9° provvedimento).

pag. 155

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 18.12.2013 N. 4979

"Fondazione CEPIM - Onlus" di Genova: riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

pag. 157

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPettorATO AGRARIO REGIONALE 04.12.2013 N. 4985

Concessione di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Liguria. Periodo 1/10-31/10/2013.

pag. 157

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 16.12.2013 N. 5015

Programma regionale di Sviluppo Rurale - misura 111 azione b) "informazione": attuazione della DGR n. 762/2013: approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili.

pag. 161

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO 16.12.2013 N. 5016

Concessione di contributi agli Enti Pubblici per l'anno 2013 ai sensi della l.r. n. 32/2007 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", art. 5 , lett. G e DGR n. 658/2013. Impegno di spesa euro 20.000,00.

pag. 166

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO 16.12.2013 N. 5017

Concessione contributi anno 2013 alle organizzazioni COMES ai sensi della l.r. n. 32/2007 'Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria', artt. 5,6 e 7 e DGR n. 658/2013. Impegno di spesa euro 170.000,00.

pag. 171

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 18.12.2013 N. 5023

Autorizzazione ai sensi art. 109 D.lgs. 152/06 e parere ai sensi art. 12 Reg.Cod.Nav. alla Società Marina di Loano S.p.A., all'immersio-

ne di materiali inerti nei pressi del piede della banchina lato interno molo di sottoflutto del Porto di Loano. pag. 177

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ARIA, CLIMA E GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI 18.12.2013 N. 5052
Assegnazione dei contributi per interventi di raccolta differenziata anno 2013. Cap. 2067 - Impegno euro 172.093,00. pag. 178

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 13.12.2013 N. 5056
Partecipazione del CEA Parco delle Alpi Liguri dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri al Sistema Regionale di Educazione Ambientale. pag. 184

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 17.12.2013 N. 5070
Procedura di verifica/screening ex. artt. 23 ss. D.lgs. 152/06 e art. 10 l.r. 38/98. Progetto di impianto idroelettrico sul rio Gavano, Comune di Molini di Triora (IM). Proponente: SEAM Srl. Esito: Assoggettamento a V.I.A. regionale. pag. 185

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.12.2013 N. 5074
Aggiornamento della disciplina di classificazione della sezione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale del Terzo Settore (artt. 13 e 16 legge regionale 42/2012). pag. 185

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 13.12.2013 N. 5075
Registro regionale Terzo Settore (l.r. 42/2012) - iscrizione a sez. ass. di promozione sociale e cancellazione da sez. org. di volontariato "Centro Sociale Bordigotto", con sede in Bordighera (IM). pag. 186

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE 16.12.2013 N. 5104
Approvazione della Convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Stella, attuativa della Convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, La Regione Liguria e l'A.N.C.I.. pag. 188

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 17.12.2013 N. 5126

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Genova Opinione", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 196

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 18.12.2013 N. 5127

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "L'ANCO-RA", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 196

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 18.12.2013 N. 5128

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione " CORO MONGIOJE", con sede in Imperia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 197

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO 17.12.2013 N. 5129

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "AUSER-Filo d'argento", con sede in Diano Marina (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012. pag. 198

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI 23.12.2013 N. 5137

"Fondazione Santa Maria Delle Tre Fontane Onlus": riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private. pag. 198

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA 20.12.2013 N. 38

Variante al PTC provinciale comportante aggiornamento puntuale del Sistema del Verde – relativo alle aree appartenenti alla componente degli 'ambiti fluviali' nel Comune di Isola del Cantone, su proposta del Comune formulata all'interno del progetto preliminare del PUC di Isola del Cantone, ai sensi dell'art. 39, c. 8 della L.R. 36/1997, e conseguente parere su detto progetto preliminare di PUC, ai sensi dell'art. 39, c. 4 della citata legge, ai fini dell'ulteriore corso di detto progetto. pag. 200

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1572**

Comune di Monterosso al Mare (SP) - Approvazione di variante al Piano Regolatore Generale ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1 del 7.2.2008 - Hotel Suisse Bellevue.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- 1) di approvare la variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Monterosso al Mare concernente la disciplina urbanistico-edilizia relativa all'Hotel Suisse Bellevue, adottata - ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 1/2008 - con deliberazione consiliare n. 35 del 23.11.2012;
- 2) la presente deliberazione sarà resa nota mediante pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria anche ai sensi e per gli effetti della legge regionale 24.12.2004 n. 32 e s.m. nonché mediante deposito, con i relativi allegati, a libera visione del pubblico presso la Segreteria del Comune di Monterosso al Mare a norma dell'art. 10, 6° comma, della citata Legge Urbanistica n. 1150/1942 e s.m. e mediante pubblicazione sul sito informatico comunale a norma dell'art. 32, comma 1 bis, della Legge 18.6.2009 n. 69;
- 3) ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 e s.m., si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, secondo le modalità di cui alla Legge 6.12.1971 n. 1034 e s.m., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971 n. 1199 e s.m., rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1588**

Recepimento Accordo SR "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano alla Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

VISTO il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l'articolo 4, paragrafo

3, che prevede il coordinamento e la cooperazione efficaci ed efficienti tra le diverse unità competenti ad effettuare i controlli ufficiali, nonché l'imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali a tutti i livelli e, conseguentemente, l'esecuzione di audit per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal regolamento;

VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l'articolo 2 che individua quali autorità competenti ai fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200, il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

ATTESO che i requisiti previsti dal Reg. CE/882/2004 sono applicabili a tutti i livelli dell'autorità competente di cui all'art. 2 del D.Lgs. 193/2007, per garantire l'osservanza degli obblighi comunitari in materia di controlli e soddisfare i criteri di efficacia ed imparzialità ;

VISTO l'Accordo n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria"

CONSIDERATO che l'attuazione del suddetto Accordo rientra nelle verifiche degli adempimenti di competenza del Comitato LEA di cui all'art. 9 dell'Intesa Stato - Regioni del 23/03/2005;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 1712 del 28/12/2012 ad oggetto "Approvazione della nuova procedura di realizzazione degli audit regionali verso le Autorità competenti territoriali ai sensi dell'art. 4 c.6 Reg. 882/04/CE.";

VISTO il Decreto del Direttore Generale del Dipartimento regionale Salute e Servizi Sociali n° 198/2013 ad oggetto "Programma triennale di audit regionali art. 4 c.6 Reg. 882/04/CE nel campo della sicurezza alimentare e sanità animale anni 2013-2015";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n° 688/2013, ad oggetto "Programmazione di alcune attività di controllo in ambito di sicurezza alimentare e sanità animale per l'anno 2013" che evidenzia, fra l'altro, sulla base delle risultanze emerse dal riesame delle attività del programma di audit sperimentale 2011- 2012 di cui alla DGR 1651/2010, nonché alle raccomandazioni formulate dal Ministero della Salute alla Regione Liguria nei rapporti di audit condotti nel 2011-2012, alcuni ambiti di miglioramento per il sistema regionale della sicurezza alimentare e sanità animale nel suo complesso, il cui raggiungimento costituiscono priorità sia per il livello regionale che delle singole AASSLL secondo un cronoprogramma che si estende fino al 2015;

CONSIDERATO che l' Accordo n. 46/CSR del 7 febbraio 2013 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali, recante "Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell'attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria" è riferimento per i tre livelli di autorità sanitarie competenti (Ministero, Regioni e AASSLL) per pervenire al miglioramento delle performance e delle attività di controllo ufficiale secondo i principi di "efficacia", "appropriatezza", "coerenza" e "qualità", nonché lo strumento per assicurare una coerente attuazione degli audit sulle autorità competenti previsti dall'articolo 4 (6) del Reg. 882/2004;

CONSIDERATO che le suddette linee guida propongono "elementi di conformità"(best practices) ed "evidenze oggettive" (prove documentali a supporto dei sistemi di verifica correlati), che costituiscono rispettivamente degli elementi di supporto per la definizione di conclusioni fondate (sound conclusions nel testo inglese della dec 2006/677/CE) che a loro volta sono uno strumento essenziale ai fini della defi-

nizione, ove necessario, delle raccomandazioni eventualmente formulate in sede di audit;

CONSIDERATO che gli “elementi di conformità” e le “evidenze oggettive” contenute sono distinti in due fasi temporali: la prima da completare entro il primo triennio e la seconda entro il primo quinquennio e che per far ciò è necessario prevedere un percorso di adeguamento per il sistema regionale e le AASSLL, mirato non solo alla riorganizzazione delle attività di controllo ufficiale, che devono dunque “adeguare” i propri strumenti gestionali e operativi a quanto richiesto dalle linee guida;

RITENUTO pertanto di dover procedere al formale recepimento nell’ordinamento regionale del nominato Accordo n. 46/CSR del 7 febbraio 2013, come Allegato “A” parte integrante e necessaria del presente provvedimento;

RITENUTO necessario altresì, al fine di formulare il percorso di adeguamento in maniera omogenea ed efficace su tutto il territorio regionale, di :

- 1) richiedere a ciascun Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL liguri una valutazione critica del proprio sistema di funzionamento dell’attività di controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare e sanità animale, rispetto agli elementi di conformità e alle evidenze oggettive indicati dalle suddette linee guida, le cui risultanze dovranno essere comunicate alla competente struttura regionale in materia entro il 30 luglio 2014, corredate, nel caso siano riscontrate delle difformità, di un piano di adeguamento comprensivo di modalità, tempistiche e risorse necessarie;
- 2) inserire fra gli obiettivi degli audit sulle ACT già programmati ai sensi della DGR 1712/2012 e DD 198/2013 ed ancora da realizzare sul territorio ligure anche la valutazione dell’adeguatezza agli standard indicati dalle linee guida;
- 3) di effettuare un riesame delle risultanze degli audit entro il 30 luglio 2014, nell’ambito delle attività previste dal Gruppo di Coordinamento Audit di cui alla DGR 1712/2012, da presentare alla competente struttura regionale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale
- 4) dare mandato al Settore Prevenzione Sanità Pubblica Fasce Deboli Sicurezza Alimentare e Sanità Animale di elaborare, sulla base dei documenti di cui ai precedenti punti, entro il 31/12/2014 una relazione complessiva sulla conformità alle Linee guida di cui all’Accordo . 46/CSR del 7 febbraio 2013 del sistema delle Autorità competenti regionali e dell’eventuale programma di adeguamento necessario per perseguire la completa conformità di tutto il sistema entro i termini previsto dall’Accordo stesso.

Su proposta dell’Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini,

Per quanto riportato in premessa

DELIBERA

- a) di recepire nell’ordinamento regionale l’Accordo, approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 7 febbraio 2013 ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali ad oggetto “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della Salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, quale Allegato “A”, parte integrante e necessaria del presente provvedimento ;
- b) di disporre :
 - 1) l’invio entro il 30 luglio 2014 da parte di ciascun Dipartimento di Prevenzione delle AASSLL liguri alla competente struttura regionale in materia di una relazione sugli esiti della valutazione critica del proprio sistema di funzionamento dell’attività di controllo ufficiale nell’ambito della sicurezza alimentare e sanità animale, rispetto agli elementi di conformità e alle evidenze oggettive indicati dalle suddette linee guida, corredata, nel caso siano riscontrate delle difformità, di un piano di adeguamento comprensivo di modalità, tempistiche e risorse necessarie per l’adeguamento da per-

seguirsi comunque entro i tempi indicati dall'Accordo di cui al precedente punto a);

2) l'inserimento fra gli obiettivi degli audit sulle ACT già programmati ai sensi della DGR 1712/2012 e DD 198/2013 e non ancora realizzati sul territorio ligure anche la valutazione dell'adeguatezza agli standard indicati dalle linee guida;

3) un riesame delle risultanze degli audit entro il 30 luglio 2014, nell'ambito delle attività previste dal Gruppo di Coordinamento Audit di cui alla DGR 1712/2012, da presentare alla competente struttura regionale in materia di sicurezza alimentare e sanità animale

- c) di dare mandato al Settore Prevenzione Sanità Pubblica Fasce Deboli Sicurezza Alimentare e Sanità Animale di elaborare, sulla base dei documenti di cui ai precedenti punti, entro il 31/12/2014 una analisi complessiva del sistema delle Autorità competenti regionali sulla conformità alle Linee guida di cui all'Accordo . 46/CSR del 7 febbraio 2013 nonché l'eventuale programma di adeguamento necessario per perseguire la completa conformità di tutto il sistema entro i termini previsto dall'Accordo stesso.

- d) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché il suo inserimento nel portale regionale www.liguriainformasalute.it, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.12.2013

N. 1592

Sistema regionale ECM: modalità per l'accreditamento provvisorio dei Provider. Recepimento documenti Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC): criteri per assegnazione dei crediti, Formazione sul campo, obiettivi formativi.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista

la nota dell'ARS Liguria, protocollo n. 6401 del 3 dicembre 2013 ad oggetto: "Proposta di adozione documento tecnico "Sistema regionale ECM: modalità per l'accreditamento provvisorio dei Provider. Recepimento documenti Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC): criteri per assegnazione dei crediti, Formazione sul campo, obiettivi formativi"", con cui è stata trasmessa la proposta di adozione del suddetto documento tecnico;

e quindi richiamati i seguenti provvedimenti:

1. D.G.R. n. 28 del 18/01/2011: "Richiesta di accreditamento provvisorio dei provider già accreditati alla fase propedeutica del sistema regionale educazione continua in medicina (ECM)";
2. D.G.R. n. 1332 del 9/11/2012: "Il sistema di Educazione Continua in Medicina in Regione Liguria. Ridefinizione degli Organismi: Consulta Regionale per la Formazione Continua in Sanità, Commissione regionale ECM, Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in Medicina";
3. D.G.R. n. 584 del 24/05/2013: "Adozione della proposta di ARS Liguria del documento tecnico di nomina dei componenti della Consulta Regionale ECM e della Commissione Regionale ECM";
4. D.G.R. n. 606 del 24/05/2013: "Recepimento Accordo Stato Regioni del 19/04/2012: Il sistema ECM – Linee guida per i manuali di accreditamento dei provider, crediti formativi 2011-2013"; in particolare, l'Accordo suddetto stabilisce che i Provider accreditati a livello nazionale e regionale sono tenuti

a validare gli eventi formativi, ad attribuire agli stessi i crediti ECM e a trasmettere i report ai rispettivi Enti accreditanti e al CO.GE.A.P.S.;

5. D.G.R. n. 1392 del 8/11/2013: "Osservatorio Regionale sulla qualità della Formazione Continua in medicina, ai sensi dell'art. 4, comma f) dell'Intesa Stato/Regioni del 23 marzo 2005 (adempimento LEA)";

Visti

I seguenti documenti, approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) e resi disponibili sul sito web di AGENAS:

- Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM;
- Formazione sul Campo (FSC) e criteri per l'assegnazione dei crediti ECM alle attività di FSC;
- Obiettivi formativi: questi ultimi sono stati integrati, rispetto a quelli indicati nell' Accordo Stato Regioni del 19/04/2012, con le integrazioni di cui alla Determina della CNFC del luglio 2013;

Considerato

- che la citata D.G.R. n. 28/2011 ha accettato la richiesta di accreditamento provvisorio in qualità di Provider regionale ECM dei seguenti Enti che ne avevano fatto richiesta:

ARPAL AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE LIGURE
ASL N. 1 IMPERIESE
ASL N. 2 SAVONESE
ASL N. 3 GENOVESE
ASL N. 4 CHIAVARESE
ASL N.5 SPEZZINO
ASSOCIAZIONE EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
E.O. OSPEDALI GALLIERA
IPASVI COLLEGIO PROVINCIALE DI GENOVA
IRCCS A.O.U SAN MARTINO - IST ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
ISFORCOOP
ISTITUTO GIANNINA GASLINI
ORDINE PROV.LE MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI GENOVA
OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE
SIMG SOCIETÀ ITALIANA DI MEDICINA GENERALE
SLIMET SCUOLA LIGURE DI FORMAZIONE E PREVENZIONE IN MEDICINA TERRITORIALE
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SCUOLA DI SCIENZE MEDICHE E FARMACEUTICHE

- che la Commissione Regionale ECM, nelle sedute plenarie dell'11 giugno e del 24 ottobre 2013 ha stabilito, ai fini di dare applicazione ai contenuti dell'Accordo Stato Regioni del 19/04/2013 (recepto integralmente con la citata D.G.R. n. 606/2013):
1. di accreditare in via provvisoria i Provider, la cui richiesta di accreditamento è stata accettata con la citata D.G.R. n. 28/2011, previa dichiarazione del Legale Rappresentante;
 2. di ridefinire le tipologie di formazione – introducendo la Formazione sul campo - e le modalità di calcolo dei crediti da assegnare a ciascun evento formativo, secondo quanto previsto dai citati documenti della CNFC;
- secondo gli allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

Considerato altresì

- che i Provider, la cui richiesta di accreditamento è stata accettata con la citata D.G.R. n. 28/2011, per poter ottenere l'accredimento provvisorio - della durata di 24 mesi - dovranno inviare ad ARS Liguria la dichiarazione del Legale Rappresentante, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento; i suddetti Provider, una volta ottenuto l'accredimento provvisorio sono tenuti a validare gli eventi formativi, ad attribuire agli stessi i crediti ECM e a trasmettere i report all'Ente accreditante e al CO.GE.A.P.S.;

- che il sistema informativo ECM dovrà essere opportunamente modificato per quanto riguarda la ridefinizione delle tipologie di formazione e con l'inserimento della Formazione sul Campo, nonché la nuova modalità di calcolo automatico dei crediti da attribuirsi a ciascun evento formativo:

Ritenuto pertanto indispensabile

approvare i documenti della Commissione Regionale ECM e quelli della Commissione Nazionale Formazione Continua al fine di procedere:

- alla concessione dell'accREDITAMENTO provvisorio dei Provider di cui alla D.G.R. n. 28/2011;
- alla modifica del sistema informativo regionale ECM, ;

Su proposta

Del Vice Presidente della Giunta Regionale, Assessore alla Salute, Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:

di recepire la nota dell'ARS Liguria, protocollo n. 6401 del 3 dicembre 2013 ad oggetto: "Proposta di adozione documento tecnico "Sistema regionale ECM: modalità per l'accREDITAMENTO provvisorio dei Provider. Recepimento documenti Commissione Nazionale Formazione Continua (CNFC): criteri per assegnazione dei crediti, Formazione sul campo, obiettivi formativi"", con cui è stata trasmessa la proposta di adozione del suddetto documento tecnico;

e quindi:

1. di approvare i documenti prodotti dalla Commissione Regionale ECM e dalla Commissione Nazionale Formazione Continua:

- dichiarazione del Legale Rappresentante;
- Criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM;
- Formazione sul Campo (FSC) e criteri per l'assegnazione dei crediti ECM alle attività di FSC;
- Obiettivi formativi

secondo gli allegati nn. 1, 2, 3 e 4 al presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

2. di stabilire:

- l'obbligo, per i Provider la cui richiesta di accREDITAMENTO è stata accettata con la citata D.G.R. n. 28/2011, che intendono procedere all'accREDITAMENTO provvisorio – della durata di 24 mesi - di inviare ad ARS Liguria la dichiarazione del Legale Rappresentante, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta entro e non oltre 30 giorni dall'approvazione del presente provvedimento; i suddetti Provider, una volta ottenuto l'accREDITAMENTO provvisorio sono tenuti a validare gli eventi formativi, ad attribuire agli stessi i crediti ECM e a trasmettere i report all'Ente accREDITANTE e al CO.GE.A.P.S.;
- l'aggiornamento del sistema informativo ECM, con le opportune modifiche per quanto riguarda i criteri per l'assegnazione dei crediti alle attività ECM, la Formazione sul Campo (FSC) e gli Obiettivi Formativi;

3. di dare atto che, con successivo provvedimento, si procederà alla concessione dell'accREDITAMENTO provvisorio della durata di 24 mesi ai Provider che avranno inviato la dichiarazione del Legale Rappresentante e previa valutazione da parte della Commissione Regionale ECM;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegati omissi, consultabili sul sito
www.arsliguria.it/formazione/educazionecontinua/inmedicina/documenti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.12.2013

N. 1593

Aggiornamento annuale del Piano regionale antincendio boschivo di cui all'articolo 3 della L. 353/2000 e revisione della mappatura del rischio statico degli incendi boschivi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate di:

- approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 353/2000, l'allegato documento, parte integrante del presente atto, che reca l'aggiornamento annuale del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi recante "azioni regionali per le attività di antincendio boschivo e aggiornamento dei dati riguardanti la statistica regionale e la mappa del rischio statico degli incendi boschivi dell'anno 2012";

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissi)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1595****Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative per la presentazione del Programma Operativo Annuale di assistenza tecnica in zootecnia.**

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 4 agosto 2000 n°36 “Norme in materia di Associazioni Allevatori” che all’art.2 prevede la possibilità di concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile alle Associazioni provinciali e regionale degli allevatori riconosciute per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse con l’applicazione di regolamenti della Unione europea e che all’art.3 comma 3 prevede che la Regione stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi;

VISTO il regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001;

PREMESSO che con la deliberazione n°1222 del 3/10/2008 sono stati approvati i “Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall’art.2 della legge regionale n°36/2000 in adeguamento alle disposizioni di cui al Reg. CE n°1857/2006 della Commissione” e che tale aiuto non necessita di notifica ma risulta in esenzione ai sensi del Reg. (CE) n°1857/2006 ed è registrato dalla Commissione Europea con numero XA 361/2008;

PRESO ATTO che le Associazioni Allevatori liguri sono in fase di modifica della propria struttura e che tale processo porterà come risultato l’incorporazione delle quattro Associazioni Provinciali Allevatori (APA) nell’ Associazione Regionale Allevatori (ARA) di primo grado;

CONSIDERATO che tale fusione rende necessaria una riorganizzazione complessiva dell’attività di assistenza tecnica fornito alle aziende zootecniche liguri;

CONSIDERATO inoltre che una nuova regolamentazione su criteri e prescrizioni tecnico-operative inerenti l’attività di assistenza tecnica in zootecnia si rende altresì necessaria al fine di:

- Rispondere maggiormente alle mutate esigenze del settore produttivo;
- Coinvolgere in misura maggiore le aziende nella definizione dei servizi;
- Garantire la diffusione di corrette tecniche di produzione ed innovazioni tecnologiche;
- Migliorare la sostenibilità e la competitività dei produttori e la qualità e la sicurezza delle principali produzioni zootecniche liguri;
- Ottenere informazioni per valutare l’evoluzione e le problematiche emergenti delle specifiche filiere produttive, da utilizzare ai fini della programmazione delle attività e dello sviluppo regionale per il settore zootecnico;

CONSIDERATO infine che è necessario definire l’importo del contributo per il programma nella misura del 90 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, e di prevedere una quota di compartecipazione al costo dei servizi pari al 10 per cento da parte delle aziende beneficiarie per garantire la sostenibilità del programma ed una migliore qualità dei servizi offerti, pur tenendo conto che i singoli interventi previsti potranno tuttavia avere tra loro differenti livelli di cofinanziamento, per tenere conto delle aree più deboli e svantaggiate del territorio, delle aziende che per dimensioni non possono realizzare economie di scala e delle specie animali meno redditizie;

RITENUTO pertanto necessario approvare le linee di intervento per la Regione Liguria, così come formulate nell’allegato “*Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative per l’attuazione del Programma Operativo Annuale di assistenza tecnica in zootecnia in Regione Liguria*” che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura

DELIBERA

Per i motivi in premessa indicati:


- 1) Di approvare l'allegato alla presente deliberazione "*Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative per l'attuazione del Programma Operativo Annuale di assistenza tecnica in zootecnia in Regione Liguria.*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Di definire l'importo del contributo per il programma nella misura del 90 per cento della spesa complessiva ritenuta ammissibile, e di prevedere una quota di compartecipazione al costo dei servizi pari al 10 per cento da parte delle aziende beneficiarie per garantire la sostenibilità del programma ed una migliore qualità dei servizi offerti, pur tenendo conto che i singoli interventi previsti potranno tuttavia avere tra loro differenti livelli di cofinanziamento, per tenere conto delle aree più deboli e svantaggiate del territorio, delle aziende che per dimensioni non possono realizzare economie di scala e delle specie animali meno redditizie.
- 3) Di incaricare il Settore Politiche Agricole e della Pesca dei successivi atti necessari all'attuazione del programma.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA

Settore Politiche Agricole e della Pesca

**Direttive generali, criteri e prescrizioni tecnico-operative per
l'attuazione del Programma Operativo Annuale di assistenza
tecnica in zootecnia in Liguria**

1. Quadro normativo di riferimento

La legge regionale n. 36/2000 all'art. 2 prevede la possibilità di concedere all'Associazione Regionale degli Allevatori (di seguito ARA), aderente all'Associazione Italiana Allevatori, aiuti fino al 100% della spesa riconosciuta per lo svolgimento di iniziative zootecniche a carattere provinciale o interprovinciale e di attività connesse con l'applicazione di regolamenti della Unione europea.

Gli aiuti previsti vengono concessi nel rispetto di tutte le condizioni del Regolamento (CE) n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di stato a favore delle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli; tali aiuti sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 dello stesso Trattato, in virtù degli art. 3 e 15 del suddetto Regolamento; l'aiuto risulta compatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 87 paragrafo 3, lett. c) del Trattato istitutivo della CE.

2. Obiettivi

Il presente documento ha l'obiettivo di indicare le direttive generali, i criteri e le prescrizioni tecnico-operative per l'attuazione delle iniziative sopra citate attraverso la predisposizione di un Programma Operativo Annuale di Assistenza Tecnica nel settore zootecnico (di seguito POA).

Il POA si propone la finalità di assicurare elevati standard di assistenza tecnica specialistica in Liguria rivolti al miglioramento delle fasi di allevamento, delle produzioni, del benessere degli animali, dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici, attraverso l'accrescimento delle capacità e delle competenze professionali degli imprenditori, dell'efficienza e della competitività delle imprese.

Il POA viene strutturato, sentite le esigenze del settore zootecnico, individuando gli obiettivi operativi oggetto dell'attività, finalizzati alla soluzione di specifici problemi e criticità, e precisando le modalità di attuazione e le aree di intervento.

3. Soggetto attuatore

Il soggetto attuatore del POA è individuato nell'Associazione Regionale Allevatori della Liguria, aderente all'Associazione Italiana Allevatori.

4. Destinatari finali

I destinatari degli interventi sono le piccole medie imprese (PMI), di cui all'Allegato I del Reg. (CE) n.800/2008, attive nella produzione di prodotti agricoli e operanti nel settore zootecnico, nell'ambito del territorio della Regione Liguria.

La partecipazione alle attività del Programma è aperta indistintamente su tutto il territorio regionale a tutti gli imprenditori zootecnici con codice di allevamento fornito dalle ASL Liguri, senza alcun obbligo di iscrizione all'Associazione che fornisce il servizio.

5. Finanziamento del programma

Il finanziamento delle attività previste dal POA è imputato all'apposito capitolo di spesa del bilancio regionale ed è subordinato alle risorse messe a disposizione dalla legge di bilancio annuale.

L'aiuto viene concesso nella misura del 90% della spesa complessiva ritenuta ammissibile. Il restante 10% è a carico dalle aziende aderenti ai servizi; le singole attività approvate potranno tuttavia avere tra loro differenti livelli di cofinanziamento, per tenere conto delle aree più deboli e svantaggiate del territorio, delle aziende che per dimensioni non possono realizzare economie di scala e delle specie animali meno redditizie.

6. Adesione al servizio

L'adesione alle attività del POA fornite dall'ARA avviene annualmente sulla base di apposita richiesta preventiva sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante dell'azienda che intende aderire.

L'ARA riceve le richieste, le registra su supporto informatico sulla base di un set predefinito di informazioni e dati aziendali, che deve risultare costantemente aggiornato da parte del soggetto

attuatore; tale elenco deve essere disponibile a richiesta da parte dell'Amministrazione Regionale, ed allegato al programma presentato annualmente alla Regione.

7. Criteri di priorità di accesso ai servizi

Se necessario il soggetto attuatore predefinisce nel POA i criteri oggettivi e trasparenti di individuazione e selezione delle aziende aderenti; dovrà essere assicurata la priorità alle aziende maggiormente orientate al mercato.

8. Attività previste nel POA

Le iniziative previste nell'ambito del POA dovranno prevedere attività relative alle seguenti aree:

AREA A) Informazione e divulgazione

E' un'attività di tipo orizzontale orientata a diffondere, con tempestività ed efficacia, notizie, indicazioni e consigli tecnici all'utenza potenzialmente interessata dagli obiettivi del POA, soprattutto in presenza di problematiche di vasto e diffuso interesse.

Può essere realizzata tramite iniziative che coinvolgano contemporaneamente più aziende, specifiche e mirate, quali convegni, seminari e mostre zootecniche, giornate tecnico-dimostrative, visite guidate, interventi di comunicazione e informazione, sportelli informativi accessibili a tutti gli operatori, realizzabili anche attraverso servizi in rete (*Internet*).

AREA B) Consulenza e assistenza tecnica individuale

E' l'attività di consulenza personalizzata atta a supportare ed orientare i singoli imprenditori, ai fini della soluzione di casi e problematiche specifiche, verso le scelte applicative più rispondenti alle effettive esigenze di organizzazione e sviluppo aziendale.

Prevede l'erogazione di uno o più servizi diretti all'azienda, ovvero di specifiche prestazioni di supporto tecnico specialistico e gestionale.

Per ciascuna area produttiva devono essere previste una o più formule di consulenza specialistica individuale (ad esempio base e completa), la cui definizione e descrizione spetta al soggetto attuatore, in funzione degli effettivi fabbisogni rilevati, della richiesta e delle risorse tecnico-organizzative disponibili.

Ciascuna formula dovrà essere dettagliatamente descritta facendo riferimento ai costi ed ai benefici ad essa associati.

Il numero e la tipologia di formule attivate, nonché i relativi protocolli operativi vengono puntualmente definiti, codificati ed illustrati nell'ambito del POA e resi noti all'utenza (Carta dei Servizi).

Per ciascuna azienda dovranno essere registrate le problematiche aziendali oggetto di consulenza, le modalità di intervento attuate, le opportunità di miglioramento e sviluppo tecnico-gestionale, e i risultati ottenuti.

AREA C) Controlli tecnici e qualitativi di supporto

E' un'azione di supporto operativo alla consulenza specialistica individuale, che comprende ulteriori, specifici servizi nei confronti dell'azienda, quali l'eventuale realizzazione di analisi qualitative su mezzi tecnici e prodotti, interventi di controllo e verifica di specifici impianti e tecnologie adottati nell'ambito del processo produttivo aziendale, allo scopo di individuare e/o analizzare le cause di eventuali criticità o problematiche tecnico-gestionali.

Tali servizi di supporto devono essere esclusivamente mirati alla individuazione e soluzione di problemi/criticità o alla proposizione di possibili miglioramenti gestionali, con esclusione di qualsiasi servizio/controllo/ verifica/ intervento obbligatorio o di routine per l'impresa, che possa implicare forme di aiuto al funzionamento.

Sono comunque esclusi interventi che rivestano carattere continuativo o periodico o che sopperiscano al rispetto degli obblighi di legge.

Le attività sopra indicate e la loro elencazione sostituiscono quelle elencate all'art.2 della DGR n°1222 del 3/10/2008.

9. Spese ammissibili

Le spese sostenute per l'attuazione del programma da considerarsi ammissibili, ai fini del relativo riconoscimento e finanziamento, sono le seguenti:

➤ **Stipendi e rimborsi spesa per il personale tecnico coinvolto**

Compensi, oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, rimborsi spese per viaggi e trasferte. I costi per personale tecnico vanno commisurati al numero e alla tipologia di aziende servite e al tempo di lavoro effettivamente dedicato alla singola attività.

I rimborsi spese per viaggi e trasferte del personale tecnico sono ammessi purché riferiti esclusivamente a spese sostenute per attività inerenti il programma approvato, eseguite dove possibile con mezzi pubblici o in alternativa con mezzo della Associazione/dipendente; sono rimborsabili anche le eventuali spese di parcheggio e pedaggio autostradale, nonché spese di vitto relative alla trasferta se di durata documentata superiore alle otto ore; tali spese devono risultare regolarmente documentate e quietanzate, nonché classificate per singolo dipendente; il criterio di rimborso delle spese di trasferta sarà quello utilizzato dalla Regione Liguria per i propri dipendenti.

Nell'ottica del contenimento della spesa i costi di trasferta tra le sedi verranno finanziati solo se effettivamente necessari e non sostituibili con sistemi di video conferenza.

➤ **Consulenze esterne e supporti tecnico-scientifici**

Compensi e rimborsi per consulenze di specifico e qualificato contenuto tecnico-scientifico da parte di soggetti in possesso di documentati requisiti.

➤ **Divulgazione, informazione**

Costi sostenuti in misura proporzionale alle aziende partecipanti al programma per la predisposizione di testi, documenti e materiale informativo, la relativa impostazione grafica, le spese di tipografia e pubblicazione, costi di progettazione e redazione.

➤ **Analisi e verifiche finalizzate, monitoraggi**

Costi sostenuti per la realizzazione di specifici programmi di analisi di tipo sanitario e agronomico su alimenti, mezzi tecnici e prodotti, e per interventi di controllo/verifica di specifici impianti e tecnologie aziendali, esclusivamente a supporto della consulenza specialistica aziendale, per individuare e/o analizzare le cause di eventuali criticità o problematiche tecnico-gestionali, nonché per l'esecuzione di monitoraggi nell'ambito delle aziende agricole secondo appositi programmi;

➤ **Acquisto ed affitto di attrezzature e/o materiale durevole e di servizi strumentali all'attività**

Sono riconosciute le spese di acquisto, noleggio e leasing del materiale durevole e attrezzature connesse e giustificate alla realizzazione delle attività di programma; sono altresì ammesse le spese per servizi di assistenza e manutenzione;

per ogni spesa relativa a questa voce andranno presentati tre preventivi.

➤ **Spese generali**

Costi per spese telefoniche, internet e dati, cancelleria, materiale di consumo, energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento e pulizie, attribuite al programma secondo l'effettiva incidenza sul totale della spesa.

Nell'ottica del contenimento della spesa i costi di trasmissione fax e postali verranno finanziati solo se effettivamente necessari e non sostituibili con PEC o posta elettronica convenzionale.

I costi bancari sono ammissibili solo per un unico conto corrente relativo al programma.

Le spese generali sono ammesse solo se oggettivamente quantificabili ed attribuibili alla realizzazione del progetto, nonché documentabili, entro il limite del 5% della spesa ammissibile totale del POA.

Periodo di eleggibilità delle spese

Per quanto riguarda il periodo di eleggibilità delle spese, la competenza del titolo/documento di spesa

deve essere compresa entro il termine di esecuzione delle attività del programma annuale (31 dicembre di ogni anno).

La data di pagamento può essere comunque posteriore al 31 dicembre di ogni anno, purché l'oggetto della spesa sia inerente al periodo di riferimento.

10. Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti tipologie di spesa:

- spese non direttamente sostenute per la realizzazione del programma o comunque non imputabili alla sua realizzazione
- spese non esattamente e oggettivamente individuate e/o forfetarie
- spese di rappresentanza
- spese per controlli, analisi e verifiche di routine e/o obbligatorie in base alla normativa comunitaria vigente
- spese di attività/iniziative di ricerca e sperimentazione
- spese per la pubblicità e promozione di aziende agricole
- spese per l'applicazione di sistemi di controllo della qualità
- spese ordinarie di gestione e di funzionamento delle aziende agricole

11. Modalità di presentazione delle domande

Ai sensi della legge regionale n°36/2000 l'Associazione Regionale Allevatori ha tempo entro il termine del 31 gennaio dell'anno di riferimento per presentare la domanda di aiuto; tuttavia, al fine di consentire l'avviamento del programma con l'anno di riferimento e alle strutture regionali il tempo di corretta valutazione del Programma, si ritiene opportuno che la domanda di aiuto, corredata dagli allegati, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore venga trasmessa alla **Regione Liguria – Settore Politiche Agricole e della Pesca – Via Fieschi 15 16121 Genova entro la fine di ciascun anno** per l'attività da svolgersi nell'anno successivo.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- Programma Operativo annuale, diviso per tematica di intervento
- Schede di adesione delle aziende interessate suddivise per provincia e per sotto programma
- Copia del verbale del Comitato Direttivo che incarica il Presidente della presentazione del programma
- Carta dei Servizi descritta al successivo punto 14

12. Valutazione del Programma

La valutazione finanziaria, tecnica e amministrativa del Programma è di competenza del Settore Politiche Agricole e della Pesca della Regione Liguria che adotta i conseguenti provvedimenti.

Lo stesso Settore per le fasi di istruttoria, collaudo e verifica delle attività si avvarrà del supporto del Settore Ispettorato Agrario Regionale, tramite i tecnici delle province coinvolte nel progetto.

Il riparto delle risorse finanziarie tra le iniziative verrà fatto sulla base di diversi criteri tra i quali:

- il numero di adesioni delle aziende alle iniziative singole
- qualità e costo delle iniziative
- il numero di aziende e capi dei territori interessati per le iniziative collettive

13. Limiti e condizioni

Il POA potrà riguardare solo le attività consentite dal Reg. (CE) n°1857/2006 della Commissione ed in particolare non potrà riguardare servizi che rivestano carattere continuativo o periodico o che siano connessi con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

Le attività previste dal POA non possono essere oggetto di altri finanziamenti pubblici.

In particolare i servizi erogati all'azienda con il POA dovranno avere contenuti diversi da quelli oggetto di finanziamento ai sensi delle misure del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Liguria.

14. Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore deve garantire la corretta realizzazione delle iniziative previste dal Programma ed assicurare la gestione delle varie fasi operative connesse, sia tramite il personale dipendente che mediante il ricorso ad apposite collaborazioni/prestazioni professionali individuali.

Nell'esecuzione delle attività dovrà essere evidenziato lo specifico riferimento al finanziamento regionale utilizzando la seguente dicitura sul materiale prodotto: "Programma realizzato con il contributo della Regione Liguria" con l'indicazione del logo della Regione.

Il soggetto attuatore predispone e divulga alle aziende la Carta dei servizi nella quale vengono illustrati sinteticamente gli obiettivi del programma, le iniziative previste, i costi per le aziende, le modalità di adesione e i criteri di selezione delle aziende aderenti, nonché i recapiti per i contatti e/o la gestione dei reclami.

15. Varianti in corso d'opera

Costituiscono varianti in corso d'opera i seguenti cambiamenti rispetto al progetto originario:

- **modifiche di carattere tecnico** (es. cambio di sede di realizzazione dell'intervento, sostituzione del personale coinvolto, con altro di pari professionalità e competenza)

- **modifiche della spesa**: riduzione della spesa prevista per la realizzazione di un intervento ammesso all'aiuto (a causa di economia o mancata realizzazione, parziale o totale) e contestuale incremento, qualitativo e/o quantitativo, di altro/i intervento/i ammesso/i all'aiuto; in generale, rispetto agli importi approvati in sede di concessione del finanziamento, sono ammesse variazioni finali in aumento, in sede di rendicontazione, entro il limite del 10% per sotto progetto, fermo restando l'importo totale della spesa ammissibile e del relativo contributo.

Variazioni superiori possono essere previste solo se motivate e giustificate, sulla base di apposita domanda di autorizzazione presentata preventivamente ed accolta dalla struttura competente.

Il soggetto attuatore deve richiedere l'autorizzazione prima di procedere alla effettuazione della variante almeno 15 giorni prima di procedere, con il meccanismo del silenzio/assenso.

La richiesta di autorizzazione alla variante deve essere inviata alla Regione Liguria – Settore Politiche agricole e della Pesca – Via Fieschi 15 16121 Genova indicando la natura e le motivazioni della/e variazione/i, oltre ad un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito della variante.

16. Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione finale

L'erogazione del finanziamento avviene secondo le modalità previste dalla L.R. 36/2000 così riepilogate:

- anticipo pari all'80% del contributo ammesso all'approvazione del provvedimento di finanziamento
- saldo alla presentazione della rendicontazione a consuntivo

Ai fini della rendicontazione finale dell'attività svolta, viene richiesta la presentazione della seguente documentazione di base:

- **rendicontazione contabile-finanziaria** su supporto informatico e cartaceo, costituita dal riepilogo generale delle spese sostenute e rendicontate, dalla lista dei documenti di spesa, dalle fatture con attestazione di pagamento, dalle attestazioni e dichiarazioni previste; le fatture dovranno riportare la dicitura: "Finanziato dalla Regione Liguria – anno di riferimento"
- **relazione tecnica finale** divisa per iniziativa
- **copia di tutto il materiale informativo e di consulenza realizzato**
- **lista aggiornata delle aziende aderenti** al programma approvato, su supporto informatico e cartaceo, completa dei dati richiesti
- **schede di monitoraggio**, complete dei dati/parametri richiesti come riportato al successivo punto 17.

17. Valutazione dell'attività svolta

Il soggetto attuatore dovrà fornire al fine della valutazione del lavoro gli indicatori di risultato relativi all'attività svolta previsti dal presente piano, che potranno essere ulteriormente integrati in base alle specifiche esigenze di analisi e verifica del Settore regionale responsabile. I dati necessari al fine della valutazione sono riportati nella sottostante tabella:

INIZIATIVA	INDICATORI FISICI	INDICATORI FINANZIARI
Consulenza specialistica aziendale	n. aziende aderenti (per settore, provincia); n. capi; n. visite eseguite; n. tecnici impiegati; gg lavoro; problemi affrontati, risultati ottenuti	costo parziale (consulenza aziendale) costo unitario servizio (x azienda; x visita; x giornata)
Consulenze e supporti tecnico scientifici	n. convenzioni attivate; n. aziende aderenti (per settore, provincia) problemi affrontati, risultati ottenuti	costo unitario servizio (x azienda; x visita; x giornata)
Informazione e divulgazione	n. incontri; n. contatti; n. documenti informativi; n. visitatori sito Internet; n. pagine web; problemi affrontati, risultati ottenuti	costo unitario informazione (gg/ora)
Analisi, verifiche e controlli qualitativi	n. controlli eseguiti; n. aziende interessate e %; n. rapporti di analisi; n. ore/gg lavoro; problemi affrontati, risultati ottenuti	costo unitario controllo o costo medio costo x azienda

18. Verifiche e controlli

L'attuazione del POA è oggetto di appositi controlli e verifiche amministrative che comprendono anche visite e sopralluoghi presso le sedi di realizzazione delle iniziative e le sedi dei beneficiari finali del servizio.

In particolare, per verificare la corretta realizzazione delle attività è prevista l'effettuazione di appositi controlli mirati ad accertare l'effettivo grado di realizzazione, in termini quantitativi e qualitativi, delle iniziative svolte, e complessivamente del POA, rispetto a quanto programmato/approvato, con riferimento anche all'adeguatezza e rispondenza degli strumenti delle modalità di ricognizione, raccolta e registrazione delle informazioni richieste ai fini della dimostrabilità dell'attività svolta e della valutazione dei risultati finali.

Le modalità di effettuazione dei controlli saranno definiti dal Settore Politiche agricole e della Pesca che si potrà avvalere del Settore Ispettorato Agrario regionale .

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

13.12.2013 N. 1596

Definizione delle procedure per la semplificazione amministrativa in agricoltura, ai sensi dell'articolo 38 della legge regionale 13/6/2011, n. 14.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante l'istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto 27 marzo 2008 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, che individua, tra l'altro, le attività che possono essere svolte dai centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);

Visto l'articolo 38 "semplificazione amministrativa in agricoltura" della legge regionale 13 giugno 2011, n. 14, il quale stabilisce quanto segue:

- comma 1: la Giunta regionale individua i procedimenti, esclusi quelli di competenza degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP), di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- comma 2: le amministrazioni competenti adottano il provvedimento finale entro il termine indicato, per ciascun procedimento, nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1;
- comma 3: il termine di cui al comma 2 decorre dalla data di inoltro alla pubblica amministrazione dell'istanza da parte del CAA. Decorso tale termine, la domanda si intende accolta;
- comma 4: la Giunta regionale, con l'atto di cui al comma 1, definisce altresì le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'avvenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento;

Ritenuto quindi di procedere, come previsto dall'art. 38 della l.r. sopra citata:

- 1) all'individuazione dei procedimenti, esclusi quelli di competenza degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP), di competenza dell'amministrazione regionale, delle agenzie regionali, degli enti strumentali della Regione o degli enti locali, per i quali è ammessa la presentazione di istanza per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA);
- 2) alla definizione delle modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'avvenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento;

Ritenuto a tal fine di individuare, in fase di prima attuazione della normativa sopra citata, i seguenti procedimenti amministrativi, a cui corrispondono i termini per la conclusione del procedimento indicati a fianco di ciascuno di essi:

n.	Procedimento amministrativo	Termini per la conclusione del procedimento (giorni)
1	riconoscimento della qualifica di utenti motori agricoli (U.M.A.), ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616	90
2	concessione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante, ai sensi del DM 14/12/2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"	30
3	gestione del potenziale viticolo regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 16/12/2011 dal titolo "Reg. (CE) n. 1234/2007 e DM 16 dicembre 2010 – Procedure di gestione del potenziale viticolo regionale"	30
4	aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici	30

	vitate negli albi dei vigneti DOP e IGP, ai sensi del DM 27 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni	
5	utilizzo alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del DM n. 5396 del 27.11.2008 e successive modifiche e integrazioni	30
6	utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari)	30
7	autorizzazione all'abbattimento delle piante di olivo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 60/1993 "Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo"	60
8	autorizzazione per la realizzazione di pista di esbosco, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico"	30

Dato atto che la possibilità di presentare domande per il tramite dei CAA, con riferimento ai procedimenti amministrativi sopra individuati, lascia impregiudicata la facoltà, da parte dei richiedenti, di presentare le domande direttamente alla pubblica amministrazione, senza ricorrere al supporto dei CAA;

Ritenuto altresì di definire, per i procedimenti amministrativi sopra individuati, le modalità di certificazione della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'avvenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento, come riportate nel documento allegato (allegato A);

Dato atto che possono attuare le procedure sopra individuate i soli CAA autorizzati ai sensi del citato DM 27 marzo 2008, tramite le sedi locali autorizzate sul territorio della Regione Liguria, come risultano alla data odierna dall'elenco allegato (allegato B), rinviando i successivi aggiornamenti all'elenco che sarà pubblicato sul sito www.agriligurianet.it;

Dato atto altresì che i suddetti CAA, ai sensi dell'articolo 5 del citato DM 27 marzo 2008, hanno stipulato una polizza assicurativa a copertura dei danni diretti ed indiretti, eventualmente provocati nello svolgimento delle attività, sia agli organismi pagatori che agli utenti;

Vista la legge regionale 25 novembre 2009, n. 56 "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Ritenuto necessario istituire un sistema di gestione e controllo sulla corretta esecuzione, da parte dei CAA, delle attività loro attribuite con il presente atto, incaricando il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di provvedere a questo riguardo, anche tramite gli accordi con gli interessati di cui all'art. 17 della citata l.r. 56/2009, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nel rispetto dei seguenti principi:

- 1) gli operatori abilitati a operare su ciascun procedimento devono ricevere una formazione minima, graduata in funzione della complessità del procedimento e comunque non inferiore a 8 ore;
- 2) ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA deve recare l'identificazione dell'operatore del CAA che è responsabile della completezza della documentazione, con particolare riferimento a:
 - a) identificazione del produttore;
 - b) accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e dei relativi terreni;
 - c) corretta immissione dei dati;
- 3) per ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione per il tramite di un CAA, il responsabile della sede locale del CAA risponde della completezza documentale per quanto riguarda la corrispondenza ai requisiti di ammissibilità previsti da ogni singolo procedimento amministrativo;
- 4) il sistema di controllo deve essere equo e oggettivo;
- 5) ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, il sistema di gestione e controllo deve prevedere conseguenze proporzionali e progressive, in caso di errori imputabili ai singoli operatori o ai responsabili di sede locale dei CAA, fino all'interdizione rispettivamente del singolo operatore o dell'intera sede locale del CAA;

Ritenuto altresì di incaricare i Dirigenti competenti per materia, di concerto con il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, di rivedere, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del

presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, le modalità di presentazione delle istanze afferenti ai procedimenti individuati nel presente atto, in modo da consentire ai CAA di esercitare le funzioni loro attribuite dal presente atto;

Su proposta dell'Assessore all'agricoltura, floricoltura, pesca e acquacoltura;

DELIBERA

A) Di ammettere la presentazione di istanze per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), per i motivi meglio precisati in premessa, nell'ambito dei procedimenti amministrativi, a cui corrispondono i termini per la conclusione del procedimento indicati a fianco di ciascuno di essi:

n.	Procedimento	Termini per la conclusione del procedimento (giorni)
1	riconoscimento della qualifica di utenti motori agricoli (U.M.A.), ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616	90
2	concessione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto di carburante, ai sensi del DM 14/12/2001, n. 454 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica"	30
3	gestione del potenziale viticolo regionale, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1517 del 16/12/2011 dal titolo "Reg. (CE) n. 1234/2007 e DM 16/12/2010 - Procedure di gestione del potenziale viticolo regionale"	30
4	aggiornamento dello schedario vitivinicolo e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOP e IGP, ai sensi del DM 27 marzo 2001 e successive modifiche e integrazioni	30
5	utilizzo alternativo alla distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del DM n. 5396 del 27.11.2008 e successive modifiche e integrazioni	30
6	utilizzo agronomico delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e della legge 11 novembre 1996, n. 574 (Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari)	30
7	autorizzazione all'abbattimento delle piante di olivo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 60/1993 "Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo"	60
8	autorizzazione per la realizzazione di pista di esbosco, ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico"	30

- B) Di definire le modalità di certificazione, da parte del CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'avvenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento come riportate nel documento allegato (allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
- C) di stabilire che possono attuare le procedure sopra individuate i soli CAA autorizzati ai sensi del citato DM 27 marzo 2008, tramite le sedi locali autorizzate sul territorio della Regione Liguria, come risultano alla data odierna dall'elenco allegato (allegato B), rinviando i successivi aggiornamenti all'elenco che sarà pubblicato sul sito www.agriligurianet.it;
- D) di incaricare il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca di definire, anche tramite gli accordi con gli interessati di cui all'art. 17 della citata l.r. 56/2009, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, i dettagli di un sistema di gestione e controllo delle attività affidate ai CAA dal presente atto, nel rispetto dei seguenti principi:
- 1) gli operatori abilitati a operare su ciascun procedimento devono ricevere una formazione minima, graduata in funzione della complessità del procedimento e comunque non inferiore a 8 ore;

- 2) ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione per il tramite dei CAA deve recare l'identificazione dell'operatore del CAA che è responsabile della completezza della documentazione, con particolare riferimento a:
 - a) identificazione del produttore;
 - b) accertamento dell'esistenza del titolo di conduzione dell'azienda e dei relativi terreni;
 - c) corretta immissione dei dati;
 - 3) per ogni istanza presentata alla pubblica amministrazione per il tramite di un CAA, il responsabile della sede locale del CAA risponde della completezza documentale per quanto riguarda la corrispondenza ai requisiti di ammissibilità previsti da ogni singolo procedimento amministrativo;
 - 4) il sistema di controllo deve essere equo e oggettivo;
 - 5) ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali, il sistema di gestione e controllo deve prevedere conseguenze proporzionali e progressive, in caso di errori imputabili ai singoli operatori o ai responsabili di sede locale dei CAA, fino all'interdizione rispettivamente del singolo operatore o dell'intera sede locale del CAA;
- E) di incaricare i Dirigenti competenti per materia, di concerto con il Dirigente del Settore Politiche Agricole e della Pesca, di adeguare, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, le modalità di presentazione delle istanze afferenti ai procedimenti individuati nel presente atto, in modo da consentire ai CAA di esercitare le funzioni loro attribuite dal presente atto;
- F) di dare atto che la possibilità di presentare domande per il tramite dei CAA, con riferimento ai procedimenti amministrativi di cui al precedente punto A), lascia impregiudicata la facoltà, da parte dei richiedenti, di presentare le domande direttamente alla pubblica amministrazione, senza il supporto dei CAA;
- G) di dare atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR Liguria o ricorso amministrativo straordinario presso il Presidente della Repubblica entro i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

ALLEGATO A

Modalità di certificazione, da parte dei CAA, della data di inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione competente e dell'avvenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento

L'inoltro dell'istanza alla pubblica amministrazione può avvenire con le seguenti modalità:

- 1) raccomandata AR postale;
- 2) consegna a mano all'ufficio protocollo dell'ente;
- 3) posta elettronica certificata;
- 4) altra modalità di trasmissione elettronica ove esistente e codificata.

In ogni caso, il CAA deve tenere agli atti copia della ricevuta della consegna in una delle modalità di cui sopra. I termini per la conclusione del procedimento decorrono dalla data di consegna.

I termini per la conclusione del procedimento, laddove non diversamente disposto, sono stabiliti in 30 giorni dalla consegna.

Decorso tale termine in mancanza di comunicazioni da parte della pubblica amministrazione competente, il CAA emette apposita certificazione, sottoscritta dal responsabile della sede locale, in cui sono indicati almeno:

- i dati del richiedente (nome e cognome o ragione sociale, residenza, codice fiscale);
- procedimento amministrativo a cui si riferisce la domanda;
- i dati identificativi della domanda;
- le modalità di consegna (raccomandata AR, consegna a mano, PEC, ecc.);
- la data di consegna;
- i termini per la conclusione del procedimento;
- la dicitura: **si certifica che i termini per la conclusione del procedimento amministrativo sono decorsi senza comunicazioni da parte della pubblica amministrazione competente. Di conseguenza, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, della legge regionale n. 14/2011, la domanda si intende accolta;**
- la data di emissione della certificazione.

La certificazione viene emessa in tre copie, di cui:

- una viene trattenuta dal CAA;
- una viene consegnata al titolare dell'istanza;
- una viene consegnata senza indugio alla pubblica amministrazione competente.

La certificazione di cui sopra produce i medesimi effetti legali dell'atto di approvazione della domanda da parte della pubblica amministrazione.

ALLEGATO B

PROGR	CAA	INDIRIZZO	RESPONSABILE
1.	CIA SRL	18012 Bordighera (IM)	Andreini Claudio
2.	CIA SRL	17031 Albenga (SV)	Paola Deandreis
3.	CIA SRL	18031 Imperia (IM)	Risso Tiziana
4.	CIA SRL	16043 Chiavari (GE)	Muzio Giancarlo
5.	CIA SRL	16100 Genova (GE)	
6.	CIA SRL	19038 Sarzana (SP)	Dr. Nicola Prota
7.	CIA SRL	19028 Varese Ligure (SP)	Dr. Frateschi Marco
8.	CIA SRL	17100 Savona (SV)	Caparvi Daniele
9.	CIA SRL	17024 Finale Ligure (SV)	
10.	CIA SRL	17015 Cairo Montenotte (SV)	
11.	COLDIRETTI SRL	19028 Varese Ligure (SP)	Figone Carlo
12.	COLDIRETTI SRL	18018 Taggia (IM)	Rossi Cristiano
13.	COLDIRETTI SRL	17024 Finale Ligure (SV)	Calcagno Marco
14.	COLDIRETTI SRL	16100 Genova (GE)	Alessio Percivale
15.	COLDIRETTI SRL	18100 Imperia (IM)	Gabriella Fenoggio
16.	COLDIRETTI SRL	16042 Carasco (GE)	Mora Elisabetta
17.	COLDIRETTI SRL	19038 Sarzana (SP)	
18.	COLDIRETTI SRL	17031 Albenga (SV)	Fabio Zambarino
19.	CONFAGRICOLTURA SRL	17031 Albenga (SV)	Introna Michele
20.	CONFAGRICOLTURA SRL	18038 Sanremo (IM)	Introna Michele
21.	CONFAGRICOLTURA SRL	19100 La Spezia (SP)	Bracco Alessandro
22.	CONFAGRICOLTURA SRL	16100 Genova (GE)	Furio Maurizio
23.	COPA	16035 Rapallo (GE)	Cova Giancarlo
24.	COPAGRI SRL	16035 Rapallo (GE)	Cova Giancarlo
25.	LIBERI PROFESSIONISTI SRL	18100 Imperia	Diversi Elio
26.	TUTELA E LAVORO SRL	18011 Arma di Taggia (IM)	Del Gaudio Simona
27.	TUTELA E LAVORO SRL	19020 Borghetto Vara (SP)	Menini Daniela

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1597**

Accordo per il credito 2013 - Ammissibilità delle operazioni agevolate ai sensi di normative regionale riguardanti il settore turistico.

LA GIUNTA REGIONALE**RICHIAMATE**

- la D.G.R. 2/7/2010, n. 781 ad oggetto "Adesione della Regione Liguria all'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema creditizio e individuazione degli interventi regionali ammissibili" con la quale è stato, tra l'altro, approvato l'elenco delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione dei benefici previsti dall'Avviso Comune, sottoscritto in data 3 agosto 2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e dalle associazioni imprenditoriali ed integrato in data 23 dicembre 2009;
- la D.G.R. 16/7/2010, n. 826 che ha disposto l'integrazione dell'elenco delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione dei benefici previsti dall'Avviso Comune;
- la D.G.R. 4/3/2011, n. 214 con la quale la Regione con riferimento alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale di cui alla citata D.G.R. 781/2010 ha aderito nuovo "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese", firmato il 16/02/2011 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali e recante proroga al 31/07/2011 dell'Avviso Comune;
- la D.G.R. 18/3/2011, n. 271 che ha disposto l'adesione al nuovo "Accordo" anche con riferimento alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale previste dalla D.G.R. 826/2010;
- la D.G.R. 9/3/2012 n. 259 con la quale la Regione Liguria ha aderito al nuovo "Accordo per il credito alle piccole e medie imprese", firmato in data 28/2/2012 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo economico, dall'ABI e dalle associazioni imprenditoriali, con il quale è stato prorogato al 31/12/2012 l'Avviso Comune del 03/08/2009 con riferimento alle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale di cui alla citata D.G.R. 781/2010;
- la D.G.R. 30/3/2012 n. 351 che ha disposto l'adesione al nuovo "Accordo" anche con riferimento ad alcune leggi/interventi/misure di incentivazione regionale in materia di turismo

Preso atto che in data 1/7/2013, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno firmato l'intesa denominata "Accordo per il credito 2013" che propone misure di sospensione e allungamento dei finanziamenti analoghe a quelle messe in campo con le "Nuove misure per il credito alle Pmi" del 28 febbraio 2012.

Vista la lettera circolare del 3 luglio scorso (Prot. UCR/001567) con la quale sono stati diffusi i contenuti del nuovo accordo, come integrata con nota in data 8 agosto 2013, con le quali l'ABI ha specificato ulteriori chiarimenti sul sopra richiamato accordo, rappresentando in particolare che in relazione alle operazioni di sospensione, vale il principio di ammissibilità dei finanziamenti o delle operazioni di leasing assistiti da contributo pubblico in conto capitale e/o interessi qualora: i) l'ente che eroga l'agevolazione abbia deliberato l'ammissibilità dell'operazione con riferimento alla specifica norma agevolativa, segnalandolo al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà a pubblicarlo sul proprio sito internet e; ii) a seguito dell'operazione di sospensione, il piano originario di erogazione dei contributi pubblici non debba essere modificato.

Richiamata altresì la Dgr 1430 in data 15 novembre 2013 con cui la Regione ha approvato l'elenco

delle leggi/interventi/misure di incentivazione regionale a cui estendere l'applicazione alla sospensione dei debiti delle piccole e medie imprese verso il sistema bancario fino al 30/06/2014;

Ritenuto di ricomprendere tra l'elenco delle norme agevolative regionali in riferimento alle quali sono ammissibili le operazioni di sospensione previste dall'Accordo per il credito sopra citato, alle condizioni previste dall'Accordo stesso, anche le seguenti, riferite al settore turistico:

- L.R. 22 giugno 1992, n. 16. "Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 48 e alla l.r. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo".
- L.R. 17 marzo 2000, n. 19. "Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".
- L.R. 6 giugno 2008, n. 15. "Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".

al fine di consentire anche in favore di questo settore l'operatività di un utile strumento per fronteggiare i pesanti riflessi della crisi globale sul sistema economico produttivo;

Su proposta dell'Assessore al Turismo, Cultura e Spettacolo

DELIBERA

1) di stabilire l'ammissibilità delle operazioni di sospensione previste dall'Accordo per il credito 2013 sottoscritto da ABI e Associazioni delle imprese in data 1/7/2013, alle condizioni previste dall'Accordo stesso, con riferimento alle seguenti norme agevolative regionali:

- L.R. 22 giugno 1992, n. 16. "Ulteriori modificazioni alla l.r. 19 dicembre 1983, n. 48 e alla l.r. 7 settembre 1988, n. 50 in materia di turismo".
- L.R. 17 marzo 2000, n. 19. "Incentivi per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".
- L.R. 6 giugno 2008, n. 15. "Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica".

2) di stabilire che l'ammissibilità al beneficio sopra detto non possa comportare una modifica amministrativa della struttura del relativo intervento agevolativo, né un aggravio di oneri a carico della Regione Liguria;

3) di stabilire che l'applicazione del beneficio previsto dovrà comunque rispettare i vincoli previsti dalle vigenti leggi/normative settoriali;

4) di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché all'ABI - Associazione Bancaria Italiana;

5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1599**

DGR 1287/12. Bando per la riqualificazione urbana e l' ERS nei "piccoli comuni". Integrazione di risorse finalizzate all'esaurimento delle domande di contributo pervenute. Impegno di spesa per euro 153.537,68 a favore di Fi.L.S.E. S.p.A..

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa indicato che si ritiene integralmente richiamato:

- di esaurire la graduatoria complessiva di tutti i programmi ammessi ad istruttoria a seguito del bando approvato con DGR 1287/2012 con ulteriori risorse per l'importo complessivo di € 1.724.311,37, fermo restando l'esito istruttorio dei due programmi di cui alla D.G.R. 814/2012, così suddiviso:
 - o € 1.570.773,69 di risorse statali della premialità PRUACS di cui al D.M. 28 luglio 2011 n. 293;
 - o € 153.537,68 di risorse del bilancio regionale;
- demandare a successivo provvedimento l'impegno di spesa a favore di Fi.L.S.E per € 1.570.773,69 a seguito della stipula dell'Accordo di Programma con il MIT contenente le modalità di trasferimento alla Regione di tali risorse;
- autorizzare la spesa per € 153.537,68 a favore di FI.L.S.E. S.p.A. incaricata con convenzione approvata con la citata D.G.R. 831/2013 della gestione del suddetto programma a favore dei comuni interessati;
- di impegnare ai sensi dell'art.79 della l.r. 42/1977 e s.m. e i. a favore di FI.L.S.E. S.p.A., che le amministrerà in base alle prescrizioni individuate nell'ambito della ridetta convenzione € 153.537,68 sul cap. 1520 "Contributi ad enti delle amministrazioni locali per interventi edilizi" – UPB 7.207 – edilizia pubblica sociale del bilancio 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- di liquidare l'importo di €153.537,68 a favore della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. – C.F. 00616030102, Via Peschiera 16, Genova, a carico dell'impegno come sopra assunto, ai sensi dell'art. 83 della l.r. n. 42/77;
- di pubblicare per estratto il presente provvedimento sul BURL e di darne divulgazione sul sito internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1602**

Art. 3 c.1 lett. g) l.r. n. 13/1999. Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

il D.lgs. 3 aprile 2006 , n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, l'art. 109, che, al comma 2, innovando il regime previgente stante le modifiche apportate dal D.L. n. 5/2012, convertito con L. n. 35/2012, sottopone ad autorizzazione regionale l'immersione in mare dei materiali inerti, geologici, inorganici, di escavo di fondali marini e salmastri e di manufatti, anche al di fuori di vasche di colmata e strutture di contenimento poste in ambito costiero;

la l.r. n. 13/99 e ss.mm. recante "Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione ed osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti" che, nell'ottica della pianificazione integrata della fascia costiera e del controllo della qualità degli interventi riserva alla Regione, in particolare, all'art. 3 c.1 lett. g) le funzioni che per la loro rilevanza richiedono l'esercizio unitario a livello regionale;

PREMESSO CHE:

- la Regione, a far data dal 1999, è preposta al rilascio dell'autorizzazione all'immersione deliberata in mare dei materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi ai fini di utilizzo, in virtù del disposto di cui all'Art. 35 del D.lgs. n. 152/1999, trasfuso, senza alcuna modifica, nell'art. 109 del D.lgs. n. 152/06;
- rientrano nell'ambito delle attività da autorizzare gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché quelli di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, come precisato dall'Art. 21 della L. n. 179/2002;
- la Regione Liguria, al fine di dare compiuta attuazione alle competenze trasferite, stante il perdurare della mancata adozione, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, dei criteri e delle modalità per il rilascio relativo, a tutt'oggi non ancora assunto, ha provveduto a disciplinare la nuova funzione, mediante l'approvazione di specifici criteri tecnici;
- a tal fine sono stati approvati, già a far data dal 2001, i criteri tecnici per la movimentazione delle barre di foce e delle sabbie marine presenti entro 100 metri dalla costa ed entro 5 metri di profondità nell'ambito delle attività di ripascimenti stagionali ai sensi della l.r. n. 13/99, cioè di quegli interventi di ripascimento a carattere manutentivo di limitata entità, nonché i criteri tecnici per valutare sotto il profilo ambientale i progetti di riutilizzo del materiale dragato da fondali portuali ai fini del riempimento di casse di colmata o strutture di contenimento poste in ambito costiero, modificati ed integrati nel 2012;

DATO ATTO, peraltro, che:

- a seguito della modifica apportata al citato art. 109 dal D.L. n. 5/2012, la competenza regionale è stata estesa all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi ovvero all'immersione in mare dei materiali dragati anche al di fuori di strutture di contenimento, residuando in capo al Ministero dell'Ambiente la competenza in ordine agli interventi che ricadono nelle aree protette nazionali di cui alle leggi nn. 979/1982 e 394/1991;
- le sole indicazioni tecniche a livello nazionale, a tutt'oggi vigenti, fissate nel D.M. 24 gennaio 1996, afferiscono ai soli contenuti della relazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione di che trattasi, nulla prevedendo in ordine alla valutazione della compatibilità ambientale di dette operazioni, anche sotto il profilo della qualità dei materiali oggetto di immersione;

CONSIDERATO CHE:

- l'esercizio compiuto della nuova competenza conferita alla Regione impone, nelle more dell'emanazione di una disciplina statale in materia, l'adozione di criteri specifici che consentano, in particolare, la valutazione della compatibilità ambientale di dette operazioni, nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nell'ottica della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi;
- a tal fine il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque ha predisposto i criteri allegati al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, il cui ambito oggettivo di applicazione è circoscritto alle sole fattispecie di movimentazione di sedimenti marini in loco ed ambito costiero, non finalizzate né a ripascimenti né a riempimenti di vasche di colmata o di strutture di contenimento, trattandosi di casistica più frequente, riferita ad interventi di minore entità, che condiziona, peraltro, la gestione della portualità e delle opere marittime;

CONSIDERATO, altresì, che:

- l'adozione di criteri specifici corrisponde all'interesse generale ad effettuare le operazioni di gestione di tali materiali direttamente negli ambienti marini interessati dall'intervento stesso, nel rispetto della qualità delle acque e dei sedimenti marini, nonché della salvaguardia degli habitat di rilevante interesse naturalistico, limitando la movimentazione relativa solo al comparto marino con la conseguente riduzione dei rischi ambientali connessi alle operazioni di smaltimento a terra, in coerenza con il principio di efficienza ed economicità;
- a tal fine i criteri allegati al presente atto definiscono, in particolare, la metodologia ai fini della valutazione della compatibilità ambientale delle operazioni inerenti lo spostamento in loco di sedimenti marini, derivanti da attività di ripristino della navigabilità o dalla posa/manutenzione di manufatti nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nell'ottica della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 3 c.1 lett. g) l.r. 13/1999, i "Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Attività di Protezione Civile, Caccia e Pesca e Pesca Acque Interne, Altra Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA


Per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare i "Criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero", allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale Regionale ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)



REGIONE LIGURIA
Dipartimento Ambiente
Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque

Criteria tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di cui all'Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006, per la movimentazione di fondali marini in ambito costiero

Sommario:

- 1. Premesse**
- 2. Movimentazione di sedimenti marini in loco e in ambito costiero**
- 3. Classificazione degli interventi**
- 4. Criteri di ammissibilità ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.**

1. Premesse

Come noto la movimentazione di fondali marini rappresenta un'attività di gestione dei porti commerciali e turistici la cui sostenibilità ambientale assume una rilevanza strategica ai fini della gestione integrata della fascia costiera, specie se si considera che nel territorio ligure sono presenti 4 porti commerciali, di cui 3 di rilievo nazionale, e una ventina di porti turistici.

In particolare la movimentazione dei sedimenti in loco può rappresentare una risposta adeguata alle problematiche relative all'agibilità dei porti, sia pur limitata al breve periodo. E', infatti, evidente che tali aspetti gestionali dovrebbero essere oggetto di un'adeguata pianificazione ad opera dei soggetti competenti onde consentire una corretta programmazione degli interventi medesimi in luogo di azioni estemporanee o di emergenza.

D'altra parte nei casi di scarso battente idraulico in zone di mare ad intenso traffico navale, la movimentazione dei sedimenti indotta dal passaggio delle imbarcazioni rappresenta un fenomeno inevitabile e continuativo nel tempo, di cui occorre debitamente tenere conto per una corretta valutazione ambientale.

Non intervenire o posticipare l'intervento per acquisire maggiori informazioni o dati non rappresenta infatti necessariamente l'opzione a maggiore garanzia ambientale.

La Regione Liguria, a fronte dell'esigenza di gestire la problematica sopra rappresentata anche tenuto conto dei risvolti economici e non solo ambientali conseguenti, ha pertanto approvato specifici criteri tecnici ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 per quanto attiene l'immersione di materiali derivanti dall'escavo di fondali marini all'interno di casse di colmata o strutture di contenimento poste in ambito costiero.

A seguito della modifica dell'Art. 109 apportata dal Decreto Legge n. 5 del 09/02/2012 la competenza regionale è stata, peraltro, estesa all'immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi ovvero all'immersione in mare dei materiali dragati anche al di fuori di strutture di contenimento, residuando in capo al Ministero dell'Ambiente la competenza in ordine agli interventi che ricadono nelle aree protette nazionali di cui alle leggi nn. 979/1982 e 394/1991.

La Regione ha, pertanto, ritenuto, di approvare nuovi criteri tecnici che disciplinano una gestione sostenibile dell'esercizio della nuova funzione. A tal fine i criteri che seguono prevedono una metodologia che consente la valutazione della compatibilità ambientale delle operazioni inerenti lo spostamento in loco di sedimenti marini, derivanti da attività di ripristino della navigabilità o dalla posa/manutenzione di manufatti nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nell'ottica della pianificazione integrata e del controllo della qualità degli interventi.

Del resto le sole indicazioni tecniche a livello nazionale, a tutt'oggi vigenti, fissate nel D.M. 24 gennaio 1996, afferiscono ai soli contenuti della relazione tecnica a corredo dell'istanza di autorizzazione di che trattasi, nulla prevedendo in ordine alla valutazione della compatibilità ambientale di dette operazioni, anche sotto il profilo della qualità dei materiali oggetto di immersione.

L'ambito oggettivo di applicazione è, peraltro, circoscritto alle sole fattispecie di movimentazione di sedimenti marini in loco ed ambito costiero, non finalizzate né a ripascimenti né a riempimenti di vasche di colmata o di strutture di contenimento, trattandosi di casistica più frequente, riferita ad interventi di minore entità, che condiziona, peraltro, la gestione della portualità e delle opere marittime.

2. Movimentazione di sedimenti marini in loco e in ambito costiero

I presenti criteri si riferiscono alla movimentazione **in loco** e **in ambito costiero** di sedimenti marini finalizzati alla realizzazione di opere marittime o al ripristino della navigabilità.

Ai fini dei presenti criteri, la movimentazione è intesa "**in loco**" quando lo spostamento è effettuato entro la distanza di 300 metri dal punto di origine.

Tale distanza può essere ampliata per comprovate esigenze dovute alle caratteristiche del sito e nel rispetto dei criteri di salvaguardia ambientale di seguito indicati.

La movimentazione è intesa “**in ambito costiero**” quando le aree di fondale marino interessate dall'intervento rispettano almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a. si trovano nella fascia dinamica dei sedimenti dovuta al moto ondoso;
- b. si trovano in ambiente conterminato da opere foranee o comunque in aree ove la dinamica costiera dei sedimenti è da tali opere condizionata.

In tutti i casi in cui la movimentazione dei sedimenti non rappresenti la finalità principale dell'intervento ma un'attività correlata all'immersione di materiali, tale movimentazione non rileva ai fini dell'applicazione dei presenti criteri non configurandosi come fattispecie autonoma.

In tali casi si procede alla valutazione della compatibilità ambientale in sede di approvazione del progetto di immersione dei materiali e precisamente:

- nell'ambito della valutazione di impatto ambientale per le opere ivi soggette;
- ovvero in sede di rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 152/06 con le modalità previste dal regolamento regionale n. 3 del 2007, per le opere non assoggettate a VIA.

A tale fattispecie di movimentazione non significativa vanno ascritte, ad esempio, le seguenti casistiche:

- movimentazione di sedimenti indotta dalla posa, riposizionamento e spostamento di massi e altri manufatti;
- livellamento di fondale limitato all'area di imbasamento di cassoni cellulari e simili manufatti;
- spostamento in loco di sedimenti per la manutenzione o riparazione di cavi e condotte su tratti di lunghezza inferiore a 100 metri.

3. Classificazione degli interventi

Le movimentazioni di sedimenti marini oggetto dei presenti criteri sono classificabili:

- A. in base alla finalità dell'intervento
- B. in base al contesto ambientale

A. In base alla finalità dell'intervento i presenti criteri si applicano nei seguenti casi:

A.1 movimentazione di sedimenti per il ripristino della navigabilità.

Si tratta di movimentazione di sedimenti:

- per il ripristino della navigabilità di canali di accesso e zone di evoluzione;
- per il ripristino del battente d'acqua presso accosti di banchine.

A.2 movimentazione di sedimenti contestuale alla immersione, allo spostamento, alla manutenzione di materiali geologici o manufatti.

Si tratta di scavi di trincee per il posizionamento o spostamento di cavi e condotte o livellamenti non limitati alle immediate vicinanze dell'impronta di imbasamento di manufatti.

B. In base al contesto ambientale i presenti criteri si applicano nei seguenti casi:

B.1 movimentazione di sedimento all'interno di ambiti portuali

Si tratta di attività che si svolgono nelle aree comprese all'interno dei perimetri definiti dai moli di sopraflutto e sottoflutto, completati a livello cartografico con la congiungente delle estremità degli stessi.

B.2 movimentazione di sedimento all'esterno di ambiti portuali

Si tratta di attività che si svolgono in tutte le altre aree non comprese nelle precedenti, anche se condizionate dal punto di vista del trasporto solido litoraneo da opere foranee portuali.

In base alla combinazione delle tipologie d'intervento come sopra individuate, è quindi possibile individuare la seguente casistica:

- **A1.B1:** ripristino della navigabilità all'interno di ambiti portuali;
- **A1.B2:** ripristino della navigabilità all'esterno di ambiti portuali;
- **A2.B1:** movimentazione di sedimenti contestuale alla immersione, spostamento o manutenzione di materiali geologici inorganici o manufatti in ambito portuale;
- **A2.B2:** movimentazione di sedimenti contestuale alla immersione, spostamento o manutenzione di materiali geologici inorganici o manufatti all'esterno di ambiti portuali.

4. Criteri di ammissibilità ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'Art. 109 del D.lgs. n. 152/2006.

4.1 - Criteri generali di sostenibilità ambientale degli interventi

L'intervento è ambientalmente sostenibile e come tale può formare oggetto di una positiva valutazione in sede di rilascio dell'autorizzazione di che trattasi qualora risultano rispettate le seguenti condizioni:

- a. Salvaguardia degli habitat marini sensibili e dei siti marini della rete "Natura 2000": l'intervento non deve provocare insabbiamento, infangamento o torbidità persistente delle acque presso i seguenti habitat: praterie di *Posidonia oceanica*, scogliere naturali lungo la costa, grotte marine, siti con popolamenti coralligeni o affini.
- b. Salvaguardia dello stato chimico dei corpi idrici: l'intervento non deve porsi in contrasto con gli obiettivi di qualità relativi allo stato chimico dei corpi idrici marino costieri e di transizione, con particolare riferimento agli standard di qualità per le acque marine e per i sedimenti di cui al D.lgs. n. 152/06.
- c. Salvaguardia di usi legittimi del mare ovvero salvaguardia della pesca e della balneazione: l'intervento non deve alterare in maniera durevole e significativa le acque destinate alla balneazione o le aree utilizzate dalla piccola pesca professionale.

4.2 - Contenuti progettuali necessari per l'istruttoria

4.2.1. Casistica A1.B1: Ripristino della navigabilità all'interno di ambiti portuali

Non occorre procedere alla caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti in tutti i casi in cui la movimentazione in loco dei materiali avvenga nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a. senza il carico e lo scarico da bettoline e pontoni;
- b. senza il trasporto in aree di stoccaggio temporaneo;
- c. presso aree sufficientemente confinate da impedirne una significativa dispersione al di fuori delle aree portuali.

Negli altri casi va eseguita una caratterizzazione chimico fisica dei sedimenti oggetto di movimentazione, assumendo a riferimento, per quanto riguarda il profilo analitico e la valutazione dei risultati, i criteri regionali sui ripascimenti.

La documentazione progettuale deve comprendere:

- descrizione dell'intervento e delle sue finalità;
- esiti della caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, se prevista;
- esatta individuazione, attraverso planimetrie e sezioni di adeguato dettaglio, delle aree di origine e di arrivo, delle profondità di scavo e della nuova morfologia del fondale prevista a fine lavori;
- stima dei volumi movimentati, suddivisi se necessario nelle diverse unità funzionali dell'intervento;

- descrizione dei mezzi e delle tecniche utilizzate per la movimentazione;
- valutazione delle condizioni di esposizione al moto ondoso e dinamica sedimentaria delle aree oggetto di intervento;
- piano di monitoraggio: durante il dragaggio è obbligatorio eseguire un'attività di controllo dei solidi sospesi della colonna d'acqua nelle aree oggetto di movimentazione, tale da consentire tempestivamente la sospensione dell'attività qualora venga evidenziata la fuoriuscita del pennacchio della torbida al di fuori delle aree previste;
- cronoprogramma dei lavori;

4.2.2. Casistica A1.B2: Ripristino della navigabilità all'esterno di ambiti portuali

La movimentazione in loco è ritenuta ambientalmente compatibile nel solo caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di utilizzare i sedimenti ai fini di ripascimento secondo i criteri regionali vigenti.

Qualora ricorra tale fattispecie è solamente ammessa la movimentazione in loco in direzione contraria alla deriva litoranea.

La documentazione progettuale deve comprendere:

- descrizione dell'intervento e delle sue finalità;
- esiti della caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti: per quanto riguarda il profilo analitico della caratterizzazione e la valutazione dei risultati si dovrà fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale sui rinascimenti;
- valutazione degli habitat sensibili nell'area di intervento e in una fascia di rispetto di 500 metri; in assenza di studi di maggiore dettaglio si dovrà fare riferimento alla versione più aggiornata dell'"Atlante degli habitat marini della Liguria" disponibile nel repertorio cartografico regionale e consultabile sul portale ambiente della Regione Liguria;
- esatta individuazione, attraverso planimetrie e sezioni di adeguato dettaglio, delle aree di origine e di arrivo, delle profondità di scavo e della nuova morfologia del fondale prevista a fine lavori;
- stima dei volumi movimentati, suddivisi se necessario nelle diverse unità funzionali dell'intervento;
- descrizione dei mezzi e delle tecniche utilizzate per la movimentazione;
- valutazione delle condizioni di esposizione al moto ondoso e dinamica sedimentaria delle aree oggetto di intervento;
- piano di monitoraggio: durante il dragaggio è obbligatorio eseguire un'attività di controllo dei solidi sospesi della colonna d'acqua nelle aree oggetto di movimentazione, tale da consentire tempestivamente la sospensione dell'attività qualora venga evidenziata la fuoriuscita del pennacchio della torbida al di fuori delle aree previste;
- cronoprogramma dei lavori.

4.2.3. Casistica A2.B1: movimentazione di sedimenti contestuale al posizionamento, spostamento o manutenzione di materiali geologici inorganici o manufatti in ambito portuale

Non occorre procedere alla caratterizzazione fisico-chimica dei sedimenti in tutti i casi in cui la movimentazione in loco dei materiali avvenga nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:

- a. senza il carico e lo scarico da bettoline e pontoni;
- b. senza il trasporto in aree di stoccaggio temporaneo;
- c. presso aree sufficientemente confinate da impedirne una significativa dispersione al di fuori delle aree portuali.

Negli altri casi va eseguita una caratterizzazione chimico fisica dei sedimenti oggetto di movimentazione, assumendo a riferimento:

quanto al piano di campionamento le indicazioni di cui agli allegati B1 e B2 del Decreto Ministeriale del 24/01/1996;

quanto al profilo analitico della caratterizzazione e la valutazione dei risultati, i criteri regionali sui ripascimenti.

La documentazione progettuale deve comprendere:

- descrizione dell'intervento e delle sue finalità;
- esiti della caratterizzazione chimico-fisica dei sedimenti, se prevista;
- esatta individuazione, attraverso planimetrie e sezioni di adeguato dettaglio, delle aree di origine, di eventuale stoccaggio temporaneo e di arrivo, delle profondità di scavo e della nuova morfologia del fondale prevista a fine lavori;
- stima dei volumi movimentati, suddivisi se necessario nelle diverse unità funzionali;
- descrizione dei mezzi e delle tecniche utilizzate per la movimentazione;
- valutazione delle condizioni di esposizione al moto ondoso e dinamica sedimentaria delle aree oggetto di intervento;
- piano di monitoraggio: durante il dragaggio è obbligatorio eseguire un'attività di controllo dei solidi sospesi della colonna d'acqua nelle aree oggetto di movimentazione, tale da consentire tempestivamente la sospensione dell'attività qualora venga evidenziata la fuoriuscita del pennacchio della torbida al di fuori delle aree previste;
- cronoprogramma dei lavori.

4.2.4. Casistica A2.B2: movimentazione di sedimenti contestuale al posizionamento o spostamento di manufatti all'esterno di ambiti portuali

In questo caso la documentazione deve contenere gli elementi indicati nell'allegato 2 al Regolamento regionale 18 giugno 2007, n. 3 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), con particolare riferimento alle indicazioni relative alla movimentazione di fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.

Per quanto riguarda il profilo analitico della caratterizzazione e la valutazione dei risultati si fa riferimento a quanto previsto dai criteri regionali sui ripascimenti, di cui alla D.G.R. n. 1446 del 2 novembre 2009 - Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali".

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1606**

Nomina delle Commissioni del Terzo Settore, sezioni delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali, ai sensi degli artt.19 e 20, l.r. 42/2012.

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore);

Premesso che:

l'articolo 13 della legge regionale 42/2012 ha istituito il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in specifiche sezioni, così denominate:

- sezione delle organizzazioni di volontariato;
- sezione delle associazioni di promozione sociale;
- sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali;
- sezione delle società di mutuo soccorso;
- sezione delle fondazioni con prevalenti finalità sociali;
- sezione degli istituti di patronato con prevalenti finalità sociali;
- sezione degli enti e organismi facenti capo alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese con prevalenti finalità sociali;

ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge regionale 42/2012, per ciascuna delle predette sezioni è istituita, presso la Regione, una Commissione, operante a titolo gratuito e senza rimborso spese;

ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 19 della legge regionale 42/2012, le singole Commissioni sono così composte:

- Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
- il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
- tre membri, indicati dall'Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all'articolo 24 della stessa legge regionale 42/2012, esperti nello specifico settore della sezione del Registro;

ai sensi del terzo comma dell'articolo 19 della legge regionale 42/2012, le Commissioni possono avvalersi del supporto tecnico-professionale e gratuito di esperti nelle materie di competenza, individuati in un apposito elenco preventivamente approvato dalle stesse;

il quinto comma dell'articolo 19 della legge regionale 42/2012 prevede che le funzioni di segreteria per quanto attiene all'attività delle Commissioni siano garantite dalla struttura regionale competente;

ogni singola Commissione, svolge, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 42/2012, le seguenti funzioni:

- esprime il proprio parere in merito:
 - 1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;
 - 2) a specifici quesiti, proposti dall'ufficio competente;
 - 3) agli schemi tipo per l'istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l'autocertificazione ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni;
- predispone convenzioni tipo da sottoporre agli enti interessati;
- promuove iniziative di studio e ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;
- elabora proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
- promuove iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi anche di strumenti informatici;

Regione Liguria, con deliberazione della Giunta regionale 18 ottobre 2013, n.1281, ha riconosciuto nel Forum ligure del Terzo Settore l'Organismo associativo unitario di rappresentanza di cui all'articolo 24 della legge regionale 42/2012;

con lettera prot. PG/2013/178651 del 24 ottobre 2013, l'Assessore regionale alle Politiche Sociali e

Terzo Settore, Lorena Rambaudi, ha chiesto all'Organismo associativo unitario di rappresentanza la designazione dei tre membri per le Commissioni rispettivamente previste per ciascuna sezione del Registro;

con lettera datata 29 novembre 2013, l'Organismo associativo unitario di rappresentanza ha comunicato le seguenti designazioni:

a) sezione delle organizzazioni di volontariato

membri effettivi

Luca Cosso;

Matteo Lupi;

Fabio Naldoni

membri supplenti

Angela Rosi Ferro

Franco Narisano

b) sezione delle associazioni di promozione sociale

membri effettivi

Claudio Basso

Walter Massa

Andrea Rivano

membri supplenti

Giovanni Donnini

c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali

membri effettivi

Valerio Balzini

Alessandro Frega

Giovanni Nicosia

membri supplenti

Pietro Civello

Roberto La Marca

Lorenzo Tassi

Ritenuto, per quanto precede, di nominare, ai sensi dei richiamati articoli 19 e 20 della legge regionale 42/2012, le Commissioni per le sezioni delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento la nomina delle Commissioni per le restanti sopra elencate sezioni del Registro regionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 13 della legge regionale 42/2012;

Dato atto che, in attesa dell'insediamento delle Commissioni di cui alla presente deliberazione, hanno continuato ad operare, in materia di volontariato, promozione sociale e cooperazione sociale, le Commissioni rispettivamente istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992, n.15 (Disciplina del volontariato), dell'articolo 20 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), leggi regionali abrogate dall'articolo 44 della legge regionale 42/2012;

Atteso che, nelle more della nomina delle Commissioni per le restanti sezioni Registro regionale del Terzo Settore, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 45, comma 4 della legge regionale 42/2012;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili, Pari Opportunità

DELIBERA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di nominare, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, le Commissioni per le sezioni delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali secondo le rispettive composizioni, come di seguito riportato:

a) sezione delle organizzazioni di volontariato

- Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - Il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - Luca Cosso;
 - Matteo Lupi;
 - Fabio Naldoni
 - membri supplenti: Angela Rosi Ferro e Franco Narisano;
- b) sezione delle associazioni di promozione sociale
- Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - Il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - Claudio Basso;
 - Walter Massa;
 - Andrea Rivano;
 - membri supplenti: Giovanni Donnini;
- c) sezione delle cooperative sociali con parte dedicata alle imprese sociali diverse dalle cooperative sociali
- Assessore competente, con funzioni di Presidente, o suo delegato;
 - Il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - Valerio Balzini;
 - Alessandro Frega;
 - Giovanni Nicosia;
 - membri supplenti: Pietro Civello, Roberto La Marca, Lorenzo Tassi
2. di ribadire che, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 42/2012, le Commissioni di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 42/2012, svolgono le seguenti funzioni:
- esprimere il proprio parere in merito:
 - 1) alle istanze di iscrizione, modifica e cancellazione nel Registro regionale;
 - 2) a specifici quesiti, proposti dall'ufficio competente;
 - 3) agli schemi tipo per l'istanza di iscrizione, il bilancio o rendiconto, l'autocertificazione ed il formulario predisposto per contenere ulteriori informazioni;
 - predisporre convenzioni tipo da sottoporre agli enti interessati;
 - promuovere iniziative di studio e ricerca ai fini della promozione e dello sviluppo delle attività del Terzo Settore, anche tramite raccolta e aggiornamento di dati e documenti;
 - elaborare proposte da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
 - promuovere iniziative finalizzate alla diffusione di notizie e informazioni relative al Terzo Settore, avvalendosi anche di strumenti informatici;
3. di ribadire che, ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della legge regionale 42/2012, le funzioni di segreteria per quanto attiene all'attività delle Commissioni sono garantite dalla struttura regionale competente;
4. di rinviare a successivo provvedimento la nomina delle Commissioni per le restanti sopra elencate sezioni del Registro regionale del Terzo Settore, di cui all'articolo 13 della legge regionale 42/2012;
5. di dare atto che, con la nomina delle Commissioni di cui alla presente deliberazione, decadono le Commissioni rispettivamente istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 28 maggio 1992, n.15 (Disciplina del volontariato), dell'articolo 20 della legge regionale 1 giugno 1993, n.23 (Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale) e dell'articolo 9 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
6. di dare atto che, nelle more della nomina delle Commissioni per le restanti sezioni del Registro regionale del Terzo Settore, si applicano le disposizioni transitorie di cui all'articolo 45, comma 4 della legge regionale 42/2012;
7. di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale e sul sito web di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**13.12.2013****N. 1615**

Consorzio Interprovinciale di Difesa delle Produzioni Agricole - Collegio Sindacale - nomina membro regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Di nominare, ai sensi e per gli effetti di quanto citato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, il Dott. Fiorenzo Aimò membro effettivo regionale del Collegio sindacale del Consorzio di Difesa Produzioni Intensive della Provincia di Savona;

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1620**

Riordino dei fondi di garanzia e approvazione di Convenzione con FILSE S.p.A per la gestione del fondo confidi Liguria, secondo quanto previsto dalla l.r. 25/2004 come successivamente modificata.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, ai fini del riordino dei fondi di garanzia, anche in adeguamento alla l.r. 25/2004, così come modificata dalla l.r. 63/2009 di :

- approvare lo schema di convenzione tra Regione e FILSE S.p.A allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, finalizzata alla gestione del Fondo Confidi Liguria di cui alla l.r. 25/2004 e s.m., con l'effetto di sostituire integralmente la convenzione sottoscritta in data 5 gennaio 2006;
- dare mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli, di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria;
- di disporre che sulla base della nuova convenzione, oggetto del presente atto, le risorse a disposizione dei confidi, che aderiscono o aderiranno al processo di aggregazione, potranno essere impiegate per le finalità prevista dalla convenzione stessa;
- autorizzare FILSE S.p.A ad utilizzare, a far data dal 01/01/2013, i fondi di garanzia residui costituiti a valere sul Docup Obiettivo 2 2000/06, Misura 1.3 C su tutto il territorio regionale ed a favore delle piccole e medie imprese di tutti i settori (esclusa agricoltura), in conformità a quanto previsto dall'attuale programmazione 2007-2013;
- pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1645

Recepimento dell'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul "Piano di azioni nazionale per la salute mentale".

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATE:

- la legge 13 maggio 1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza);
- la legge regionale Legge Regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio Sanitario Regionale);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008 (Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria);
- la deliberazione del Consiglio regionale 30 settembre 2009 n. 22 (Piano sociosanitario regionale 2009-2011);
- l'Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012, sancita nella Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010;

TENUTO CONTO:

- del programma di promozione della salute mentale promosso dall'OMS con il «Mental Health Gap Action Programme» approvato nel 2008
- dell'«European Pact on mental health and well-being» della Commissione Europea, approvato nel giugno 2008, che ha individuato le linee prioritarie di azione dei Paesi membri dell'Unione;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale», che individua

- le aree di bisogno prioritarie e i percorsi di cura definendo principi, metodologie strumenti per la tutela della salute mentale;
- le azioni programmatiche per le aree dell'età adulta, dell'infanzia e adolescenza e di integrazione e coordinamento con altre aree;

CONSIDERATA la rilevante funzione di orientamento del Piano rispetto alla programmazione dei servizi per la tutela della salute mentale sia in relazione alle indicazioni nazionali e sovranazionali, sia nella prospettiva dell'adeguamento e dello sviluppo dei servizi sanitari regionali e locali;

RITENUTO pertanto opportuno procedere al recepimento dell'Accordo sopra indicato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;

Su proposta del Vice Presidente della Giunta regionale e Assessore alla salute e alle politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo,

DELIBERA

per le motivazioni rappresentate nelle premesse, che si intendono richiamate integralmente,

- I. DI RECEPIRE l'Accordo sancito in Conferenza Unificata il 24 gennaio 2013 sul «Piano di azioni nazionale per la salute mentale», allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria;
- II. DI DISPORRE la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1648**

Tavolo tecnico di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo nel comparto agroalimentare. Sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra la Regione Liguria e le istituzioni operanti in Provincia di Savona.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la nota prot.11000 del 23/07/2013 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Direzione Generale della Prevenzione e del contrasto alle frodi agroalimentari dove si comunica che il MIPAAF di concerto con il Ministero dell'Interno, in riferimento all'attività di vigilanza e controllo nel comparto agroalimentare, hanno condiviso l'esigenza di far sì che tali attività siano improntate a criteri di razionalità, trasparenza e uniformità sull'intero territorio nazionale;

DATO ATTO dell'intenzione a tale proposito di mettere in atto opportune iniziative volte alla razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività ispettive nel comparto agroalimentare al fine di prevenire e contrastare gli illeciti e a garanzia e tutela delle eccellenze alimentari italiane, superando nel contempo le criticità derivanti da ripetizioni di interventi con conseguenti dispersioni di risorse;

CONSIDERATO che le molteplici attività ispettive sono affidate alla competenza di numerosi soggetti ed organismi operanti ciascuno nella propria specificità e che pertanto è necessario individuare modalità di collaborazione in grado, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche, di evitare duplicazioni e di garantire che le attività ispettive vengano improntate a criteri di razionalità, trasparenza e uniformità;

PRESO ATTO dell'opportunità di attivare una puntuale e proficua collaborazione attraverso periodici scambi di dati ed informazioni tra i soggetti e gli organismi operanti nel campo ispettivo anche allo scopo di evitare sovrapposizioni di controlli presso i medesimi soggetti economici;

TENUTO CONTO che in data 18 settembre 2013 presso la Prefettura di Savona sotto il coordinamento del Sig. Prefetto di Savona è stato istituito uno specifico Tavolo provinciale di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo - comparto agroalimentare cui partecipa la Regione Liguria Assessorato all'Agricoltura;

VISTO il verbale della riunione del Tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo - Comparto agroalimentare (in seguito Tavolo), tenutasi in data 25 ottobre 2013 presso la Camera di

Commercio di Savona;

CONSIDERATA la vastità della materia oggetto vigilanza e controllo sia in termini di quantità di filiere produttive diverse, sia in termini di prodotti controllati;

PRESO ATTO che la Regione Liguria Assessorato all'Agricoltura, l'Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Savona, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Savona, la Camera di Commercio di Savona, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Savona, l'Istituto Zooprofilattico per la Liguria, l'ASL2 Savonese e la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione di Savona nel rispetto delle rispettive competenze, condividono la necessità di operare in modo coordinato e mediante azioni sinergiche, secondo principi di efficacia ed efficienza ed economicità, al fine di garantire una costante verifica sul territorio, per la salvaguardia della salute dei cittadini e onde evitare il sovrapporsi di interventi sul medesimo operatore;

Verificata altresì la disponibilità delle Istituzioni ed Enti di controllo partecipanti alla collaborazione e alla realizzazione di una banca dati in cui far confluire le notizie riguardanti i controlli ufficiali svolti;

RITENUTO opportuno e necessario pertanto procedere alla stipula di un "Protocollo di Intesa" relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Liguria Assessorato all'Agricoltura, l'Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Savona, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Savona, la Camera di Commercio di Savona, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Savona, l'Istituto Zooprofilattico per la Liguria, l'ASL2 Savonese e la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione di Savona in materia di controlli nel settore agroalimentare, allegato alla presente delibera come parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che l'attuazione del presente provvedimento non comporta nessun onere di spesa a carico del bilancio regionale;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura
DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare lo schema del "Protocollo di Intesa", descritto nelle premesse, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato all'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca Marittima e Acquacoltura dr. Giovanni Barbagallo alla sottoscrizione, con le modalità previste dall'art.15 comma 2 bis della legge n°241/90, del "Protocollo di Intesa" relativo ai rapporti di collaborazione tra la Regione Liguria Assessorato all'Agricoltura, l'Arma dei Carabinieri – Comando Provinciale di Savona, il Corpo Forestale dello Stato - Comando Provinciale di Savona, la Camera di Commercio di Savona, il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, la Guardia di Finanza – Comando Provinciale di Savona, l'Istituto Zooprofilattico per la Liguria, l'ASL2 Savonese e la Direzione Provinciale del Lavoro – Sezione di Savona in materia di controlli nel settore agroalimentare;
3. Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

TAVOLO TECNICO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO NEL COMPARTO AGROALIMENTARE DELLA PROVINCIA DI SAVONA

PROTOCOLLO D'INTESA TRA



Arma dei Carabinieri
Comando Provinciale di Savona



Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale di Savona



ASSESSORATO ALL'AGRICOLTURA



Guardia di Finanza
Comando Provinciale di Savona



PREMESSA

VISTA la nota del 30.08.13 della Prefettura di Savona – Ufficio di Gabinetto, con la quale si segnalava ai vari soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nei controlli nel settore agro-alimentare e in quello della pesca, l'esigenza di creare un tavolo di coordinamento al fine di orientare le attività ispettive a criteri di razionalità, trasparenza, uniformità e cooperazione fra enti a livello provinciale;

ATTESO che nella stessa nota veniva rimarcata l'esigenza di avviare un'azione sinergica e programmata delle attività ispettive, in modo da superare le criticità che derivano dalla sovrapposizione degli interventi e dalla dispersione di risorse, nonché l'opportunità di disporre di un patrimonio informativo utile ad indirizzare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo su obiettivi condivisi;

CONSIDERATO che, a seguito della riunione del Tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, convocata dal Sig. Prefetto di Savona e tenutasi in data 18 settembre 2013 presso la Prefettura di Savona, veniva istituito uno specifico Tavolo di coordinamento delle attività di vigilanza e controllo - Comparto agroalimentare (in seguito Tavolo), assegnando il coordinamento all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e della repressione frodi agroalimentare (ICQRF);

VISTO il verbale della riunione del Tavolo, tenutasi in data 25 ottobre 2013 presso i locali della Camera di Commercio di Savona;

CONSIDERATO che il Tavolo ha convenuto sulla necessità di creare una banca dati finalizzata alla raccolta delle informazioni sugli adempimenti a carico delle aziende agricole e delle imprese del comparto agroalimentare (normative, procedure e modulistica);

TENUTO CONTO che la banca dati di cui sopra, mediante la possibilità di accesso per i componenti del Tavolo ai documenti depositati in formato elettronico, formerebbe la base di riferimento per il raggiungimento degli obiettivi della proposta che possono essere riassunti come segue:

- 1) snellimento dei controlli dei documenti all'atto della compilazione di richieste da parte delle aziende;
- 2) rendere disponibili i dati delle aziende agli Enti di controllo evitando la produzione di documenti da parte delle aziende;
- 3) realizzare analisi statistiche sull'andamento del comparto agroalimentare;

PRESO ATTO che la banca dati in questione dovrebbe essere integrata con i dati del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) ed in particolare con il Fascicolo Aziendale AGEA, ma che lo stesso allo stato attuale non costituisce una fonte accessibile per l'interscambio dei dati inizialmente è possibile fare riferimento all'attuale sistema gestionale fornito da Infocamere ed adottato dalla Camera di Commercio di Savona quale autorità pubblica di controllo sulle produzioni a DO e IG (ICDEIS);

VISTA la proposta di utilizzare il sito informatico www.agriligurianet.it dedicato all'agroalimentare della Regione Liguria, per poter diffondere a tutti gli operatori in tempi brevi le norme riguardanti le produzioni, le trasformazioni ed il commercio dei prodotti agroalimentari;

VISTA la disponibilità dei rappresentanti presenti ad effettuare controlli congiunti onde evitare il sovrapporsi di interventi sul medesimo operatore;

si sottoscrive il seguente protocollo d'intesa.

Art.1 Finalità

Il presente protocollo d'intesa impegna le parti sottoscrittenti alle forme di collaborazione di seguito esposte al fine di improntare le attività ispettive nel settore agro-alimentare a criteri di razionalità ed efficienza. Il presente accordo si prefigge in particolare di coordinare per quanto possibile i controlli limitando il più possibile la sovrapposizione temporale degli interventi, anche al fine di non gravare eccessivamente gli operatori del settore.

Fatti salvi i peculiari ambiti di competenza e la facoltà di procedere a controlli liberamente, secondo quanto ritenuto opportuno dal proprio organo di appartenenza, si ritiene necessario intraprendere iniziative congiunte tra gli enti, al fine di consentire una semplificazione dell'insieme dei documenti richiesti alle aziende, evitando duplicazioni e ridondanze.

L'archiviazione dei dati relativi alle aziende del comparto su opportuni supporti informatici permetterà una maggiore condivisione degli stessi tra gli enti sottoscrittori del protocollo.

Art. 2. Informazioni sugli operatori economici

Il presente protocollo di intesa si prefigge di mettere a punto un patrimonio informativo utile a indirizzare le attività di prevenzione, vigilanza e controllo su obiettivi condivisi.

A tal fine la Camera di commercio di Savona metterà a disposizione dei soggetti aderenti al Tavolo i dati disponibili nel Registro delle Imprese e nell'archivio informatico della Struttura di controllo dei prodotti certificati quale base di riferimento e di propulsione della costituenda banca dati, indicata nelle premesse, inerente le imprese operanti nella filiera del comparto agroalimentare, che per il presente protocollo è da intendersi riferito alle aziende di produzione e/o trasformazione della materia prima agricola.

Art.3. Informazioni sui controlli

Si concorda di prevedere una modalità di dialogo informatico automatico e condiviso fra i vari soggetti che effettuano i controlli nel settore agroalimentare per quanto concerne qualità e aspetti igienico sanitari, in modo da far confluire con continuità nella banca dati le informazioni inerenti alle verifiche effettuate presso le aziende senza che questo richieda intervento di personale dedicato, coerentemente con quanto stabilito dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Decreto legislativo n. 235/2010). L'inoltro dei dati è previsto su base mensile.

Al momento della sua attivazione la banca dati renderà disponibili i dati essenziali delle aziende controllate (ragione sociale, sede, partita IVA, data del controllo, esito dell'accertamento) e permetterà la consultazione delle informazioni pregresse, inerenti alle verifiche svolte a partire dall'inizio del 2012 e

fino alla data di sottoscrizione del presente protocollo.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri assicurerà laddove possibile, il raccordo con le componenti specialistiche dell'Arma dei Carabinieri (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità e Nucleo Antifrodi Carabinieri) .

Art. 4.
Informazioni agli operatori

Al fine di favorire la conoscenza della normativa vigente riguardante la produzione, la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari, si concorda far confluire le informazioni su adempimenti e procedure di competenza degli soggetti aderenti sul sito www.agriligurianet.it della Regione Liguria secondo modalità da definire.

Art.5.
Coordinamento dei controlli ispettivi

Al fine di non sovrapporre interventi di controllo presso lo stesso operatore e nel rispetto della piena autonomia istituzionale di ciascun Ente sottoscrittore, potranno essere previsti controlli congiunti qualora ritenuti di reciproco interesse.

Art.6.
Prevenzione e controlli su obiettivi sensibili

Al fine di identificare le eventuali criticità del settore agroalimentare ed ostacolare efficacemente fenomeni fraudolenti si concorda di effettuare riunioni periodiche per favorire la circolarità delle notizie ed attuare gli interventi di contrasto congiuntamente o singolarmente.

Si concorda altresì che il presente protocollo possa essere sottoscritto solamente per quanto attiene ai controlli congiunti da parte dei soggetti che istituzionalmente non effettuano controlli nel comparto agroalimentare come specificato all'art. 3.

Firmato il alla presenza del Sig. Prefetto di Savona

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1650

Nomina Commissione regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Savona.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento ed in conformità alle designazioni pervenute:

- di nominare i seguenti membri nella Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), dell'ambito territoriale della provincia di Savona:

Marina Pellegrino	A.R.T.E. di Savona;
Bruno Benerecetti	A.N.C.I. (comuni < 15.000 abitanti);
Carlo Maroni	A.N.C.I. (comuni > 15.000 abitanti);
Carmelo Lauria	rappresentante SUNIA;
Giampiero Minetti	rappresentante SICET;

- di prendere atto che, nell'ambito della procedura prevista ai sensi della l. r. n. 55/1993, il Presidente della suddetta Commissione è stato designato con D.G.R. n.1517 in data 6.12.2013, nella persona della sig.ra Tiziana Murta;
- di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.
- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1652**

Aggiornamento modalità di accesso e di gestione e proroga convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato ex art. 11 l.r. 31/07.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTE:

- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 avente ad oggetto: "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni" e s.m.i.;
- la DGR n. 1328 del 24 ottobre 2008 recante: "Approvazione ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 13 agosto 2007, n.31 delle modalità di accesso e di gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della L.R. 31/07";
- la DGR n. 1656 del 16 dicembre 2008 recante: "Approvazione schema di convenzione tra regione Liguria e F.I.L.S.E. S.p.A. per la gestione del Fondo per la finanza di progetto e le altre forme di partenariato pubblico-privato ex articolo 11 L.R. 13 agosto 2007, n.31", con cui è stata affidata a F.I.L.S.E. S.p.A. la gestione del Fondo suddetto, impegnando e liquidando in favore di F.I.L.S.E. per le finalità di cui al citato art. 11 l.r. n. 31/2007 la somma di € 1.000.000, e con la quale è stato istituito uno specifico Comitato di valutazione per approvare gli esiti dell'istruttoria delle richieste di accesso al Fondo;
- la DGR n. 1520 del 16 dicembre 2011 recante: "Aggiornamento modalità di accesso e di gestione del Fondo per la finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della L.R. 31/07", con cui, tra l'altro, è stato prorogato al 31.12.2013 il termine di validità della predetta convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A.;
- la nota di F.I.L.S.E. S.p.A. prot. 516 del 18.02.2013 con cui veniva trasmessa la pratica del Comune di Monterosso inerente l'ulteriore istanza di proroga per la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'intervento di realizzazione di un'infrastruttura multifunzione in località Fegina;
- la nota di F.I.L.S.E. S.p.A. prot. 3027 del 08.08.13 con cui veniva trasmessa la pratica del Comune di Toirano inerente l'ulteriore istanza di proroga per la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'intervento di realizzazione del nuovo plesso scolastico unificato comunale;

CONSIDERATO che, come risulta dalla rendicontazione periodicamente predisposta da F.I.L.S.E. S.p.A. in attuazione dell'articolo 6 della predetta convenzione, nonché dalle ripetute richieste di proroga pervenute, sono emerse ulteriori criticità nell'applicazione delle modalità di accesso e gestione del Fondo, con particolare riferimento alle problematiche correlate alla particolare situazione di contesto economico ed alla complessità procedurale degli interventi, per cui si rende necessario garantire maggiore efficienza procedurale ed efficacia gestionale alle iniziative in essere;

CONSIDERATO altresì che, in considerazione dello stato di attuazione delle iniziative oggetto della convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A., si rende necessario prorogare al 31.12.2015 il termine di validità della stessa;

RITENUTO, pertanto, sulla base di quanto sopra rappresentato:

1. di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato "Modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31", che sostituisce integralmente il documento approvato con la citata DGR n.1520/11, con effetto retroattivo sugli interventi già cofinanziati;

2. di prorogare al 31.12.2015 il termine di validità della convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alle citate DGR n. 1656/08 e 1520/11;
3. di dare mandato al Comitato di valutazione di decidere in merito agli interventi ammessi a cofinanziamento a valere sul Fondo che presentano situazioni di particolare criticità non rinvenibili nelle modalità di gestione;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici Ing. Giovanni Boitano;

DELIBERA

per tutto quanto sopra specificato, e al quale si fa ogni più ampio riferimento,

1. di approvare il documento allegato al presente provvedimento, quale sua parte integrante e sostanziale, denominato "Modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31", che sostituisce integralmente il documento approvato con la citata DGR n.1520/11, con effetto retroattivo sugli interventi già cofinanziati;
2. di prorogare al 31.12.2015 il termine di validità della convenzione con F.I.L.S.E. S.p.A. di cui alle citate DGR n. 1656/08 e 1520/11;
3. di dare mandato al Comitato di valutazione di decidere in merito agli interventi ammessi a cofinanziamento a valere sul Fondo che presentano situazioni di particolare criticità non rinvenibili nelle modalità di gestione;
4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento e del relativo allegato sul BURL e di darne divulgazione sul sito internet regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

MODALITA' ATTUATIVE DEL FONDO PER LO SVILUPPO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2007 N. 31

1. Premesse

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1656 del 16/12/2008, F.I.L.S.E. S.p.A. è stata individuata quale soggetto gestore del Fondo.

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1328 del 24/10/2008 sono state approvate le modalità di accesso e di gestione del Fondo per lo sviluppo della finanza di progetto e delle altre forme di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 11 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 articolate con specifiche modalità attuative deliberate nella seduta, tenutasi in data 09/04/2009, di insediamento del Comitato di Valutazione di cui al Decreto del Direttore Generale del Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori Pubblici ed Edilizia n. 124 del 07/04/2009.

In considerazione della sperimentabilità delle azioni oggetto del Fondo, i contenuti di tali istruzioni potranno essere oggetto di successiva revisione: eventuali modifiche o successive versioni saranno pubblicate sulle pagine web di riferimento <http://www.filse.it/> e <http://www.appaltiliguria.it/>.

2. Finalità del Fondo

Il Fondo di cui all'art.11 della L.R. n. 31/2007 è finalizzato a sostenere lo sviluppo degli investimenti pubblici tramite l'utilizzo di tecniche di finanziamento delle opere di interesse pubblico che implicano il ricorso al partenariato pubblico privato.

Le finalità che l'iniziativa del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 11 della l.r. 13 agosto 2007, n. 31 intende perseguire si possono così riassumere:

- incrementare in modo sensibile la dotazione infrastrutturale del territorio ligure, sia di livello locale che comprensoriale, attraverso investimenti di piccola scala;
- incentivare i soggetti pubblici liguri all'utilizzo della pluralità di strumenti di finanziamento degli investimenti locali che consentono di ottimizzare la provvista finanziaria in funzione delle caratteristiche tecnico-economiche del singolo intervento da realizzare.

3. Disponibilità finanziarie

La Regione Liguria, attraverso la F.I.L.S.E. S.p.A, ha messo a disposizione del Fondo risorse finanziarie pari Euro 1.000.000,00.

4. Destinatari del Fondo

Le risorse del Fondo sono erogate a favore delle Amministrazioni aggiudicatrici previste dalla vigente normativa. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, possono essere beneficiari delle agevolazioni concedibili:

- i Comuni, anche in forma associata, e le Province;
- le Aziende municipalizzate e le Aziende Speciali, i consorzi tra Enti Locali e altri soggetti pubblici, le società a prevalente o totale capitale pubblico, l'ARRSU;
- le Camere di Commercio;
- le Università;
- le Autorità Portuali;
- le Autorità d'Ambito e gli Ambiti Territoriali Ottimali;
- le ARTE;
- le ASL e le Aziende Ospedaliere;
- gli Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero.

5. Ambito d'intervento del Fondo

Il Fondo è destinato unicamente alla promozione degli investimenti relativi ad opere pubbliche e opere di interesse pubblico. I settori oggetto dell'intervento del Fondo sono:

- Edilizia residenziale sociale, con specifico riferimento alla realizzazione di alloggi in locazione a canone moderato di cui all'art. 15 della l.r. n. 38/2007 e s.m.i. ed agli interventi per categorie speciali di cui all'art. 16 della medesima legge, con particolare attenzione agli alloggi per studenti universitari;
- Arredo urbano, verde pubblico e interventi di riqualificazione paesaggistica e ambientale;
- Impianti sportivi;
- Valorizzazione di beni culturali;
- Infrastrutture per il tempo libero e attività culturali (ad es.: teatro, cinema, spettacoli);
- Parcheggi a rotazione e viabilità urbana;
- Sistemi di mobilità urbana sostenibile (ad es. impianti di risalita quali ascensori pubblici, funicolari, etc.);

- Riassetto di comparti urbani degradati, con particolare riferimento alla riorganizzazione dei servizi di rete ed alla valorizzazione del patrimonio pubblico nonché ad interventi di edilizia cimiteriale;
- Edilizia scolastica, universitaria ed altre infrastrutture a supporto delle attività di formazione, in coerenza con la normativa e la programmazione regionale e nazionale di settore;
- Residenze socio-sanitarie e assistenziali ed edilizia sanitaria;
- Risparmio energetico ed energie rinnovabili applicati al tessuto edilizio ed urbano.

6. Spese ammissibili a contributo

In considerazione delle risorse disponibili, il Fondo è utilizzato per sostenere la fasi di configurazione delle iniziative (lett. c e d del comma 2 dell'art. 11 l.r. 31/2007) e non la fase di attuazione (lett. b del comma 2 dell'art. 11 l.r. 31/2007).

Sono pertanto, ammissibili le seguenti spese, che devono costituire elementi di costo di opere pubbliche e opere di interesse pubblico relativi all'opera da realizzare:

1. Spese a carico dei destinatari del fondo per la redazione dei piani economico-finanziari, per l'asseverazione bancaria dei piani stessi e per l'istruttoria dei finanziamenti da concedere da parte di istituti di credito convenzionati (art. 11, comma 2, lett. a) della l.r. n. 31/2007);
2. spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica e di assistenza per ricerche di mercato (art. 11, comma 2, lett. c) della l.r. n. 31/2007). Si precisa che lo studio di fattibilità deve essere redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 14 del D.P.R. 207/2010 (regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006);
3. spese per assistenza legale ai fini della predisposizione dei bandi di gara, schemi di contratto, capitolati d'onori, ed ogni altro elemento utile per la creazione di società miste ed ogni altro tipo di veicolo societario (art. 11, comma 2, lett. d) della l.r. n. 31/2007).

L'IVA è compresa tra le spese ammissibili unicamente per le amministrazioni aggiudicatrici, come definite ai sensi dell'art.3 comma 25 del D.Lgs. 163/06.

7. Condizioni di ammissibilità

Il costo previsto delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico oggetto dell'intervento del Fondo (comprensivo di costo di costruzione e oneri accessori) deve essere compreso tra Euro 500.000 e Euro 20.000.000. Tali valori potranno essere eventualmente riferiti alla componente di un complesso progettuale più ampio, ove l'intervento relativo alla singola componente abbia autonomia funzionale tecnica, economica e gestionale.

Ciascuna amministrazione aggiudicatrice non può essere beneficiaria per più di una domanda di accesso al Fondo per ciascun anno solare fra quelle presentate nell'anno, ad eccezione dei Comuni sopra i 40.000 abitanti, rispetto ai quali potranno essere accolte sino ad un massimo di due domande. In tal senso le amministrazioni aggiudicatrici che siano singoli Comuni dovranno indicare il proprio numero di abitanti.

Per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art 32 lettera a) – b) D.Lgs n.163/2006, le opere in relazione alle quali viene richiesto il sostegno del Fondo devono:

- risultare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D. Lgs n. 163/2006 dell'amministrazione richiedente, qualora la richiesta riguardi le spese di cui ai numeri 1 e 3 del precedente paragrafo 4 (redazione dei piani economico-finanziari, assistenza legale, etc.);
- non risultare, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, inserite nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D. Lgs n. 163/2006 dell'amministrazione richiedente, qualora la richiesta riguardi le spese di cui al numero 2 del precedente paragrafo 4 (studi di fattibilità tecnico-economica, etc.).

Le iniziative ammesse a finanziamento devono, inoltre, rispondere ai seguenti requisiti:

- prevedere una efficiente utilizzazione dei canali di finanziamento di settore a livello regionale, nazionale e comunitario nell'ipotesi in cui per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa sia necessario disporre di un cofinanziamento pubblico;
- garantire prestazioni ambientali qualificate da valutarsi secondo gli indirizzi desumibili dalla normativa vigente e dal Protocollo ITACA per la valutazione energetico ambientale degli edifici.

8. Forme di partenariato pubblico-privato

Il Fondo è destinato alla promozione delle seguenti forme di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati:

- concessione di lavori pubblici ex artt. 142 e ss. D. Lgs 163/2006;
- project financing (promotore finanziario) ex artt. 152 e ss. D. Lgs 163/2006;
- locazione finanziaria (leasing) di opere pubbliche o di pubblica utilità ex artt. 160-bis D. Lgs 163/2006;

- appalto di lavori con trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili ex artt. 53 comma 6 e ss. D. Lgs 163/2006;
- sponsorizzazione ex artt. 26 e ss. D. Lgs 163/2006;
- Società di Trasformazione Urbana ex art. 120 D. Lgs 267/2000;
- altre forme di società miste compatibili con la vigente normativa;
- concessione di immobili pubblici per la valorizzazione ex art. 3 bis D.L.351/01, come modificato da art. 3, comma 14 D.L. 95/12;
- contratto di disponibilità ex art 160 ter D. Lgs 163/2006.

9. Tipologia e modalità di agevolazione

In relazione alle spese di cui al punto 2 del precedente paragrafo 4: sono concessi contributi, sotto forma di anticipazione finanziaria pari all'80% delle spese sostenute, da restituire senza interessi in caso di aggiudicazione dell'opera prevista e conseguente attivazione dei capitali privati. L'anticipazione viene concessa sulla base di un massimale di spesa pari al 2,5% dell'investimento complessivo previsto per la realizzazione dell'opera e comunque non può essere superiore ad un importo pari a 60.000 Euro per gli studi di fattibilità tecnico-economica, comprensivi di eventuali ricerche di mercato, e di 30.000 Euro per le sole ricerche di mercato. I limiti massimi dell'anticipazione sono elevati, rispettivamente, ad Euro 90.000,00 e 60.000,00 qualora il costo previsto dell'opera oggetto dell'intervento del Fondo sia superiore ad Euro 5.000.000,00.

In relazione alle spese di cui ai punti 1 e 3 del precedente paragrafo 4: sono concessi contributi, sotto forma di anticipazione finanziaria pari all'80% delle spese sostenute, da restituire senza interessi in caso di aggiudicazione dell'opera prevista e conseguente attivazione dei capitali privati. L'anticipazione viene concessa entro i seguenti massimali, da applicarsi separatamente per le spese di cui al punto 1 e per quelle di cui al punto 3: massimale di spesa pari al 1,5% dell'investimento complessivo previsto per la realizzazione dell'opera; massimale dell'anticipazione pari a 40.000,00 Euro, elevato a 60.000,00 Euro qualora il costo previsto dell'opera oggetto dell'intervento del Fondo sia superiore ad Euro 5.000.000,00.

Le anticipazioni finanziarie di cui ai precedenti punti 1 e 2 non sono cumulabili nell'ambito della medesima domanda di finanziamento.

I finanziamenti sono trasferiti ai beneficiari in un'unica soluzione a seguito del provvedimento e della comunicazione di finanziamento dell'iniziativa presentata.

10. Procedimento di accesso al Fondo

Il procedimento necessario per ottenere l'accesso al sostegno del Fondo, che verrà attuato dal soggetto gestore dello stesso, F.I.L.S.E. S.p.A., è articolato nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) richiesta di finanziamento: i destinatari del Fondo, a sportello e senza scadenza, si rivolgono a F.I.L.S.E. S.p.A., attraverso specifica domanda, adeguatamente strutturata e corredata dalla documentazione obbligatoria, necessaria ai fini del procedimento istruttorio di cui al successivo articolo 11;
- b) istruttoria: F.I.L.S.E. S.p.A. provvede alla valutazione delle istanze di contributo, istruendole secondo l'ordine cronologico di presentazione, entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di ricezione di ciascuna domanda. La valutazione, oltre al rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, riguarda la coerenza dell'intervento proposto sia con gli strumenti di programmazione regionale sia con i principi di applicazione del partenariato pubblico privato, come specificati al paragrafo successivo;
- c) ammissione al Fondo: un apposito Comitato di valutazione provvederà ad approvare gli esiti dell'istruttoria delle richieste di accesso al Fondo. Il Comitato di valutazione è composto da due rappresentanti designati da Regione Liguria, di cui uno con funzioni di Presidente, e uno designato da F.I.L.S.E. oltre ad eventuali esperti necessari alla valutazione dei progetti con funzione consultiva. Il Comitato definisce le modalità del proprio funzionamento e determina le linee di indirizzo per lo svolgimento dell'istruttoria per la valutazione delle richieste; F.I.L.S.E. ne assume i compiti di coordinamento e segretariato.

Il procedimento amministrativo relativo alle richieste pervenute è attuato in conformità alle norme di cui alla L. R. n. 56/2009.

La ricezione delle richieste di accesso al Fondo avverrà a sportello e potrà essere sospesa qualora le domande istruite con esito positivo esauriscano le disponibilità finanziarie assegnate al Fondo stesso; parimenti il gestore del Fondo potrà sospendere l'istruttoria delle domande nel frattempo pervenute.

11. Presentazione della domanda e della documentazione obbligatoria

Le domande di finanziamento dovranno essere presentate dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al precedente punto, e dovranno pervenire a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.I.L.S.E. S.p.A.,

Piazza De Ferrari 1, VI piano, 16121 Genova,

indicando sulla busta la seguente dicitura:

“Fondo Finanza di Progetto - P.P.P.”

La domanda potrà essere inviata per raccomandata A/R, o potrà essere consegnata a mano o a mezzo corriere, con rilascio di ricevuta.

Nel caso di invio per plico raccomandato A/R fa fede la data del timbro postale.

Le domande potranno essere presentate a partire dalla pubblicazione delle presenti istruzioni, a sportello e senza scadenza, fino ad esaurimento delle risorse. F.I.L.S.E. provvederà a comunicare l'eventuale indisponibilità di risorse e/o eventuali periodi di chiusura di presentazione delle domande dandone motivazione sulle pagine web di riferimento <http://www.filse.it/> e <http://www.appaltiliguria.it/>.

La domanda dovrà essere compilata secondo il modello “DOM” e dovrà contenere la seguente documentazione obbligatoria:

1. provvedimento di approvazione della richiesta di finanziamento da parte dell'Organo competente dell'Amministrazione aggiudicatrice;
2. studio di fattibilità, conforme a quanto previsto all'art. 14 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010¹, qualora l'intervento sia già inserito, alla data di presentazione della domanda, nella programmazione triennale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 di cui al D.Lgs n.163/2006 ovvero, comunque, qualora il finanziamento richiesto sia relativo alle spese di cui ai punti 1 e 3 del sopra indicato articolo 6;
3. planimetria/e di inquadramento dell'intervento/interventi;
4. relazione di sintesi dell'iniziativa predisposta con i seguenti contenuti:
 - a) *Descrizione dell'intervento*: le informazioni minime da predisporre sono le seguenti:
 - Contenuti e descrizione dell'intervento: esplicitazione degli elementi costitutivi del progetto e dei bisogni che possono essere soddisfatti con l'intervento;
 - Motivazione del ricorso allo schema di partenariato pubblico-privato;
 - Indicazioni di massima circa:
 - ✓ effetti economici e sociali su offerta di servizi, mercato del lavoro, territorio e ambiente, ecc;
 - ✓ fattibilità tecnica progettuale;
 - ✓ rischi e criticità;
 - Aspetti ambientali. In tale ambito dovrà essere data indicazione delle prestazioni ambientali qualificate perseguite dall'intervento secondo gli indirizzi desumibili dalla normativa vigente e dal Protocollo ITACA per la valutazione energetico ambientale degli edifici.
 - Ambito di intervento: individuazione del settore oggetto dell'iniziativa di cui al precedente punto 3, motivando l'appartenenza e la pertinenza della stessa al settore di riferimento.
 - b) *Tipologia della spesa oggetto della domanda*: in coerenza con quanto indicato nel modulo “DOM”, l'Amministrazione aggiudicatrice deve indicare espressamente la categoria di spesa per cui intende richiedere il finanziamento all'interno delle categorie indicate al punto 4 comma 4.2.
 - c) *Costo dell'iniziativa*: dovrà essere indicato il costo dell'iniziativa specificando e giustificando il costo delle spese di cui al precedente punto oggetto di richiesta di finanziamento, attraverso idonei preventivi e/o documentazione equipollente indicante i criteri utilizzati e la determinazione dello stesso.
 - d) *Disponibilità delle aree/immobili in cui verrà realizzata l'iniziativa*².

¹ Si richiama quanto indicato nella Determinazione n. 1 del 14 gennaio 2009 “Linee Guida sulla Finanza di Progetto dopo l'entrata in vigore del C.D. III correttivo”

² Dovranno essere indicati i titoli di disponibilità esistenti o da acquisire, degli immobili oggetto di intervento. Nel caso di immobili ancora da acquisire in disponibilità, la stessa dovrà essere garantita ai fini del rispetto di cui al punto 13

- e) *Forma di partenariato pubblico-privato scelta*: indicazione e descrizione delle forme di finanziamento di opere di interesse pubblico con ricorso a capitali privati che si intende adottare tra quelle indicate al precedente punto 6.
- f) *Elementi descrittivi dello schema di partenariato pubblico privato adottato*: dovranno essere delineati secondo la forma di partenariato scelta i seguenti elementi:
- quadro normativo e regolatorio compatibile;
 - esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato nella fase di costruzione e/o gestione, secondo la logica di allocazione sul soggetto maggiormente in grado di poterlo gestire;
 - eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica della disponibilità della collettività/utenza a pagare tali servizi;
 - principali parametri dello schema economico-finanziario, da definirsi in relazione alla tipologia di operazione: tempi di esecuzione e gestione, costi delle opere, costi di gestione, valori immobiliari, valori dei rientri, tipologia fonti di finanziamento/approvvigionamento finanziario. In tale ambito dovrà essere prevista una efficiente utilizzazione dei canali di finanziamento di settore a livello regionale, nazionale e comunitario nell'ipotesi in cui per garantire l'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa sia necessario disporre di un cofinanziamento pubblico; in tali casi l'impegno a reperire il cofinanziamento pubblico, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio e delle opportunità offerte dai diversi canali di finanziamento regionali, dovrà trovare riscontro in un idoneo provvedimento dell'amministrazione proponente.
- g) *Tempistiche*: dovrà essere chiaramente indicato l'iter procedurale e la relativa tempistica per l'attuazione dell'iniziativa, con elaborazione del relativo GANTT. In tale ambito dovrà emergere la garanzia del rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti al successivo punto "Obblighi del beneficiario".

Tutti gli elaborati devono essere forniti, oltre che in formato cartaceo, anche in formato digitale.

12. Identificazione dei requisiti istruttori relativi ai principi del partenariato pubblico-privato

FI.L.S.E. S.p.A., previa deliberazione del Comitato di Valutazione di cui sopra, per ciascuna proposta presentata, valuterà la presenza e la coerenza, a livello preliminare, delle condizioni necessarie all'utilizzo di schemi di PPP, tra le quali, in particolare:

- un quadro normativo e regolatorio compatibile;
- l'esistenza di rischi trasferibili al soggetto privato nella fase di costruzione e/o gestione, secondo la logica di allocazione sul soggetto maggiormente in grado di poterlo gestire;
- l'eventuale tariffabilità dei servizi da erogare e la verifica della disponibilità della collettività/utenza a pagare tali servizi.
- i principali parametri dello schema economico-finanziario, da definirsi in relazione alla tipologia di operazione: tempi di esecuzione e gestione, costi delle opere, costi di gestione, valori immobiliari, valori dei rientri, tipologia fonti di finanziamento/approvvigionamento finanziario. Nel caso di interventi non ancora inseriti nel Programma triennale e dunque sprovvisti di studio di fattibilità, tali elementi dovranno essere forniti a livello di massima.

13. Obblighi dei beneficiari

Le attività oggetto del sostegno del Fondo devono essere svolte entro otto mesi decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione, inviata da parte di FI.L.S.E. S.p.A., di ammissione a finanziamento.

I soggetti beneficiari, ove abbiano richiesto ed ottenuto il finanziamento per le spese di cui al precedente paragrafo 4, sono tenuti ad espletare le procedure di gara relative all'opera da realizzare e ad individuare il soggetto concessionario aggiudicatario entro trentasei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di ammissione a finanziamento inviata da FI.L.S.E. I soggetti beneficiari sono tenuti ad inserire l'importo dell'anticipazione finanziaria ricevuta nel quadro economico dell'opera da realizzare, posto a base di gara. La procedura di gara deve obbligatoriamente prevedere, in caso di aggiudicazione, le modalità per la restituzione alla Regione dell'anticipazione finanziaria. La restituzione dell'anticipazione finanziaria deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto con il soggetto concessionario/aggiudicatario. In caso di ritardata restituzione dell'anticipazione, la stessa sarà gravata di interessi nella misura del saggio di interesse legale, decorrenti dalla data di scadenza per la restituzione indicata al periodo precedente. In ogni caso, superati i - trentasei mesi dalla data di ricezione della comunicazione della concessione senza che sia avvenuto l'espletamento delle procedure di gara, FI.L.S.E. provvederà a prescrivere all'amministrazione beneficiaria di restituire le somme ricevute entro 60 giorni. L'amministrazione ha facoltà, con istanza motivata inviata a FI.L.S.E., di richiedere un diverso termine: a riscontro di tale richiesta FI.L.S.E.,

sulla base della deliberazione del Comitato di Valutazione, comunicherà l'eventuale nuovo termine per la restituzione delle somme ricevute. L'interesse legale verrà applicato dalla data di scadenza dei 60 giorni fino al momento dell'effettivo versamento delle somme dovute al Fondo, fermo restando il termine ultimo di revoca di cui al successivo articolo 16.

Qualora in esito alle procedure di gara non fosse possibile addivenire all'aggiudicazione ad un soggetto concessionario/aggiudicatario a causa di gara deserta, il beneficiario dovrà effettuare una nuova indizione della procedura di aggiudicazione, rivista e rimodulata a propria cura e spese, entro 6 mesi dall'effettuazione della gara andata deserta. Qualora anche la seconda indizione della gara non portasse all'individuazione di un soggetto concessionario/aggiudicatario, i soggetti beneficiari non sono più tenuti alla restituzione del finanziamento.

Qualora gli esiti finali degli studi di fattibilità beneficiari dell'anticipazione per la redazione dello studio di fattibilità di cui al punto 2 dell'articolo 6 delle presenti modalità attuative sanciscano esito negativo circa la fattibilità tecnico economica finanziaria dell'intervento oggetto della proposta, i soggetti beneficiari dovranno trasmettere lo studio di fattibilità predisposto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, con allegato provvedimento di presa d'atto degli esiti e di rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Previa deliberazione del Comitato di Valutazione di presa d'atto della sussistenza degli esiti negativi presentati, i soggetti beneficiari non sono più tenuti alla restituzione del finanziamento.

Le previsioni di mancata restituzione sopra indicate avverranno comunque entro i limiti della somma effettivamente sostenuta dall'amministrazione aggiudicatrice; pertanto i beneficiari dovranno rendicontare a F.I.L.S.E. S.p.A. a mezzo di idonei giustificativi con indicazione delle relative quietanze di pagamento, le spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto di agevolazione, e l'importo eventualmente risultante quale differenza tra il finanziamento concesso ed il finanziamento concedibile sulla base delle spese effettivamente sostenute dovrà essere oggetto di restituzione a F.I.L.S.E.

I beneficiari dei contributi sono inoltre obbligati a:

- affidare le forniture di servizi in conformità alle normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti;
- trasmettere lo studio di fattibilità predisposto a F.I.L.S.E. S.p.A., entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, con allegato il provvedimento di approvazione/presa d'atto degli esiti da parte dell'amministrazione aggiudicatrice (solo nel caso di anticipazione concessa per le spese tecniche sostenute dall'amministrazione per la redazione di studi di fattibilità tecnico economica e di assistenza per ricerche di mercato),
- condurre le attività secondo le disposizioni normative vigenti e assicurare l'esecuzione dell'intervento conformemente alla proposta presentata entro i termini stabiliti di cui sopra;
- comunicare tempestivamente eventuali variazioni o modifiche nei contenuti dell'intervento finanziato che comportino adattamenti dello stesso, fermi restandone i criteri, le caratteristiche, i contenuti e gli obiettivi;
- conservare a disposizione della Regione/F.I.L.S.E. per un periodo di 10 anni, a decorrere dalla data di finanziamento dell'iniziativa finanziata, la documentazione originale di spesa;
- fornire a Regione/F.I.L.S.E. la documentazione e le informazioni richieste;
- comunicare tempestivamente la decisione di rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'intervento.

14. Sospensione dei termini di attuazione e proroghe

Nel caso in cui in base agli esiti dello studio di fattibilità sia prevista una quota parte di risorse pubbliche atte a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento, e tale quota delle risorse pubbliche disponibili non sia sufficiente a garantire l'equilibrio economico finanziario dell'investimento, il soggetto beneficiario è comunque impegnato ad attivarsi per reperire il cofinanziamento pubblico, sulla base delle proprie disponibilità di bilancio e delle opportunità offerte dai diversi canali di finanziamento regionali, nazionali e comunitari. In tal caso il termine di cui al precedente capoverso decorre dalla data dell'eventuale ottenimento del suddetto cofinanziamento.

Nel corso dell'attuazione delle attività oggetto di finanziamento, il Comitato di valutazione si esprimerà nel merito di eventuali istanze di proroga, presentate dai soggetti beneficiari, fermo restando da parte degli stessi il termine ultimo di 48 mesi di cui al successivo articolo 16. F.I.L.S.E. darà comunicazione agli istanti degli esiti del suddetto esame.

15. Controlli

La FI.L.S.E. può effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità delle iniziative finanziate anche avvalendosi, d'intesa con la Regione, di eventuali altri soggetti competenti in materia.

La FI.L.S.E. provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. citato, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando quanto previsto dall'art. 76 dello stesso D.P.R. in materia di sanzioni penali.

16. Revoche

La FI.L.S.E. provvede alla revoca dell'intero contributo concesso con il recupero delle somme già erogate, gravate degli interessi legali, nel caso in cui il beneficiario:

- non abbia rispettato uno o più degli obblighi di cui al precedente punto 13;
- abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti non veritieri;
- non restituisca le somme anticipate entro 48 mesi dalla data di ricezione della concessione.

17. Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003

Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 della decreto citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1653****Nomina Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di La Spezia.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento ed in conformità alle designazioni pervenute:

- di nominare i seguenti membri nella Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), dell'ambito territoriale della provincia di La Spezia:

Caterina Latin	A.R.T.E. di La Spezia;
Silvio Grassi	A.N.C.I. (comuni < 15.000 abitanti);
Laura Niggi	A.N.C.I. (comuni > 15.000 abitanti);
Franco Bravo	rappresentante SUNIA;
Mario Ricco	rappresentante SICET;

- di prendere atto che, nell'ambito della procedura prevista ai sensi della l. r. n. 55/1993, il Presidente della suddetta Commissione è stato designato con D.G.R. n.1517 in data 6.12.2013, nella persona del dr. Carlo Lepore;
- di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.
- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1654****Nomina Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Imperia.**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

per quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento ed in conformità alle designazioni pervenute:

- di nominare i seguenti membri nella Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), dell'ambito territoriale della provincia di Imperia:

Mauro Ghilli	A.R.T.E. di Imperia;
Graziano Viazzo	A.N.C.I. (comuni < 15.000 abitanti);
Giampaolo Trucchi	A.N.C.I. (comuni > 15.000 abitanti);
Carmelo Lauria	rappresentante SUNIA;
Maurizio Garimoldi	rappresentante SICET;

- di prendere atto che, nell'ambito della procedura prevista ai sensi della l. r. n. 55/1993, il Presidente della suddetta Commissione è stato designato con D.G.R. n.1517 in data 6.12.2013, nella persona della dott.ssa Susanna Storani;
- di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.
- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1655**

Approvazione protocollo di intesa tra Regione Liguria e Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Liguria per la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del Prezzario regionale.

LA GIUNTA REGIONALE**VISTI:**

- il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 133 comma 8, che prevede che le stazioni appaltanti provvedano ad aggiornare annualmente i propri prezzari, e che in caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture di concerto con le regioni interessate;

- il D.P.R. 5-10-2010 n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»", ed in particolare l'articolo 32, che prevede che i prezzi per la redazione dei computi metrici estimativi siano dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dal citato articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

- la legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni" (di seguito "l.r. 31/2007"), ed in particolare l'art. 3, che istituisce l'Osservatorio regionale sui contratti Pubblici (di seguito denominato "Osservatorio"), ed in particolare l'art. 4, comma 1, lett.e), che dispone che l'Osservatorio provveda all' "aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi dei lavori pubblici per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere";

- il regolamento regionale 5 aprile 2012, n. 2 recante "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni)", (di seguito "r.r. 2/2012") ed in particolare l'articolo 55, che prevede espressamente che l'Osservatorio provveda "alla formazione, alla validazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale, avvalendosi principalmente di applicativi informatici al fine di razionalizzare ed ottimizzare le relative procedure, con compiti consultivi e di supporto per l'elaborazione e per la validazione del prezzario, nonché per l'approfondimento specifico di tutte le problematiche ad esso connesse";

RICHIAMATE

- la propria deliberazione n. 1410 del 26.11.99 con cui la Regione ha approvato l'adozione del "Prezzario Regionale Opere Edili ed Impiantistica" edito da Unioncamere Liguri come documento di riferimento per le opere pubbliche di competenza o finanziate anche in parte dalla Regione;

- la propria deliberazione n. 1404 del 18 novembre 2011, con cui la Regione ha approvato lo schema di "Accordo di collaborazione tra la Regione Liguria e il Comune di Genova per la definizione del Prezzario regionale delle opere edili e per l'integrazione dei sistemi informativi sui contratti pubblici", regolante i rapporti con il Comune di Genova per l'attuazione di iniziative atte a garantire la congruità dei prezzi di riferimento delle opere ed a fornire strumenti operativi di supporto per la gestione degli appalti pubblici;

CONSIDERATO che:

- in base al citato r.r. 2/2012, il prezzario regionale è articolato in lavori, servizi e forniture ed elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto;

- in attuazione delle citate l.r.31/07, r.r. 2/2012 ed in esito al proficuo rapporto di collaborazione con il Comune di Genova ai sensi della predetta D.G.R. n. 1404/11, è stato predisposto da Datasiel S.p.A., secondo le specifiche desunte dalle "Linee Guida per la per la definizione di un Prezzario regionale di riferimento in materia di appalti pubblici" approvate nel 2011 dal Consiglio Direttivo di ITACA (Istituto per l'Innovazione e la Trasparenza degli Appalti e la Compatibilità Ambientale) ed aggiornate il 19 luglio 2012, un applicativo informatico per la formazione, l'implementazione e l'aggiornamento del prezzario regionale;

CONSIDERATO altresì che è impegno della Regione Liguria promuovere lo sviluppo delle migliori pratiche e la partecipazione alle attività di tutto il sistema degli attori economici e sociali ai processi di innovazione e semplificazione;

DATO ATTO:

- che Unioncamere Liguri è soggetto qualificato in relazione agli obiettivi di cui alle normative richiamate, con particolare riferimento alle attività di rilevazione dei prezzi di mercato dei materiali in fornitura in ambito sia provinciale che regionale;

- che per le finalità più sopra richiamate si rende necessario favorire la più ampia partecipazione degli operatori del settore alla formazione del Prezzario regionale, con particolare riferimento agli Ordini professionali, alle associazioni datoriali ed alle organizzazioni sindacali;

RILEVATO che la Regione Liguria, tramite l'Osservatorio, ed Unioncamere Liguri hanno interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata alla formazione, implementazione e aggiornamento del Prezzario regionale;

RITENUTO pertanto opportuno giungere alla sottoscrizione di un Protocollo di intesa che regoli detta collaborazione, il cui schema è allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato A), secondo le specifiche per la definizione e la gestione del Prezzario regionale, anch'esse allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato B);

DATO ATTO che il suddetto Protocollo d'intesa non comporta per l'Amministrazione regionale alcun onere finanziario, fatto salvo gli eventuali rimborsi spese;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Abitative ed Edilizia, Lavori Pubblici, Ing. Giovanni Boitano

DELIBERA

1. di approvare il Protocollo d'intesa, allegato al presente atto e formalmente parte integrante e sostanziale (Allegato A), da sottoscrivere tra Regione Liguria ed Unioncamere Liguria, nonché le relative Specifiche (allegato B);
2. di dare atto che il suddetto Protocollo d'intesa non comporta per l'Amministrazione regionale alcun onere finanziario, fatto salvo gli eventuali rimborsi spese;
3. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, di procedere alla stipula di detto protocollo d'intesa autorizzando, sin d'ora, eventuali modifiche che si rendessero necessarie al momento della sottoscrizione fra le parti;
4. di dare mandato alla competente struttura dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici di porre in essere gli atti amministrativi necessari all'applicazione di quanto previsto nel protocollo d'intesa suddetto;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(seguono allegati)

Allegato A**PROTOCOLLO D'INTESA****TRA****REGIONE LIGURIA****E****UNIONCAMERE LIGURI****AI FINI DELLA FORMAZIONE, L'IMPLEMENTAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PREZZARIO REGIONALE**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____;

TRA

- la Regione Liguria, codice fiscale ... con sede in ..., nella persona del ..., domiciliato presso la sede dell'Ente, e delegato dal Presidente della Regione Liguria con DGR n. ... del ...

E

l'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Liguria (di seguito indicata per brevità come Unioncamere Liguri), codice fiscale _____, con sede _____ Via _____, rappresentata dal dott. ... in qualità di ..., all'uopo espressamente autorizzato, con delibera del Consiglio di Amministrazione n. _____;

PREMESSO CHE

- ai sensi e per gli effetti dell'art.4 comma 1 della l.r. 31/2007 e dell'art. 55 comma 1 del regolamento regionale 2/2012, l'Osservatorio provvede all'aggiornamento e divulgazione dell'elenco regionale dei prezzi (prezzario regionale) per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi dei prezzi delle amministrazioni aggiudicatrici, definiti dalla Regione anche tramite intese ovvero convenzioni con Unioncamere;

- il prezzario regionale è articolato in lavori, servizi e forniture ed elaborato al fine di garantire, da parte delle stazioni appaltanti, nella elaborazione dei capitolati di appalto e nella definizione degli importi a base di gara, l'uniformità dei prezzi e l'adeguatezza ai valori medi di mercato, da valutarsi in rapporto alle prestazioni oggetto del contratto;

- ai sensi del predetto r.r. n.2/2012, ai fini della formazione del prezzario, l'Osservatorio può promuovere la stipulazione, senza oneri per la Regione, di apposite convenzioni con uno o più soggetti esperti nei settori di riferimento;
- l'Osservatorio regionale della Liguria coordina il tavolo tecnico nazionale "Capitolati tecnici e prezzari" promosso da ITACA, organismo della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, affidatario del compito di elaborare linee guida in materia di appalti pubblici;
- con DGR n. 1404 del 18 novembre 2011, la Regione ha approvato lo schema di "Accordo di collaborazione tra la Regione Liguria e il Comune di Genova per la definizione del Prezzario regionale delle opere edili e per l'integrazione dei sistemi informativi sui contratti pubblici", regolante i rapporti con il Comune di Genova per l'attuazione di iniziative atte a garantire la congruità dei prezzi di riferimento delle opere ed a fornire strumenti operativi di supporto per la gestione degli appalti pubblici;

CONSIDERATO CHE:

- Unioncamere Liguri, nella qualità di soggetto esperto in materia di prezzario, mette a disposizione i dati di prezzo e relative analisi di cui alla pubblicazione semestrale "Prezzario delle opere edili ed impiantistiche", il che costituisce una buona pratica che Regione Liguria, nel rispetto dei richiamati obiettivi e in adempimento delle prescritte finalità, intende valorizzare con il presente Protocollo.
- E' obiettivo programmatico e impegno di Unioncamere di collaborare al rilievo ed analisi dei prezzi, anche mettendo a disposizione il patrimonio informativo esistente, al fine della formazione del Prezzario regionale nei termini da concordare all'interno del Gruppo Tecnico di cui al successivo articolo 5.
- Regione ed Unioncamere convengono sulla necessità di uniformarsi agli indirizzi di ITACA e dei relativi gruppi di lavoro, sia in materia di Prezzario che in materie ad esso afferenti come la sicurezza e la bioedilizia.
- Ai fini della formazione del Prezzario regionale, allo scopo di agevolarne la più celere redazione e pubblicazione, e contestualmente di integrarne il contenuto con riferimento a parametri aggiornati ed alle indicazioni ed ai progressivi sviluppi dei gruppi di lavoro di ITACA, sono state selezionate le voci maggiormente rappresentative che saranno sottoposte al costituendo Gruppo Tecnico affinché provveda nei termini operativo -programmatici di cui al successivo art. 5.

PER TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

che è parte integrante e sostanziale del seguente atto, REGIONE LIGURIA e UNIONCAMERE LIGURI, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 Prezzario Regionale

Regione e Unioncamere si impegnano a collaborare reciprocamente per la formazione e la diffusione del Prezzario regionale.

Per tali finalità Regione si impegna a mettere a disposizione senza oneri finanziari per Unioncamere l'applicativo informatico sviluppato da Datasiel S.p.A., garantendone la conduzione, il funzionamento e l'implementazione tecnologica; Unioncamere si impegna a fornire senza oneri finanziari per Regione i prezzi delle voci elementari di materiali, trasporti, noli e manodopera, aggiornati e raccolti secondo le

specifiche allegate, e le analisi prezzi disponibili. Medesimo impegno a parità di condizioni, è contestualmente assunto ed assicurato da entrambe le parti con riferimento al successivo aggiornamento ed implementazione di tale Prezzario regionale, ferma l'accettazione di eventuali intese da parte di Regione con ulteriori soggetti esperti in materia, finalizzate alla valorizzazione delle relative buone pratiche ed all'articolazione di ulteriori fonti di indagine mediante relative Commissioni Prezzi che saranno operative nei modi e nei termini di cui all'allegato disciplinare.

Art. 2 Articolazione del Prezzario

In fase di prima applicazione, il Prezzario viene definito con riferimento ai lavori pubblici, dando atto che le future implementazioni inerenti servizi e forniture comporteranno gli impegni reciproci richiamati al precedente articolo 1.

Nelle more della definizione della prima stesura del Prezzario Regionale, prevista per giugno 2014, l'edizione 2014 del Prezzario opere edili ed impiantistica a cura di Unioncamere riporterà espressamente opportune indicazioni per l'applicazione del regime transitorio di utilizzo, dando atto che le edizioni successive saranno realizzate in attuazione del presente Protocollo di intesa.

Art. 3 Commissioni Prezzi

Regione, attraverso l'Osservatorio, considerata la natura delle procedure adottate nell'ambito della redazione ed aggiornamento del relativo prezzario, si impegna in adempimento delle premesse condizioni e finalità ad articolare la costituzione delle Commissioni Prezzi secondo le specifiche allegate, coordinandone il funzionamento, assicurandone adeguata rappresentatività e provvedendo alla loro eventuale integrazione.

Art. 4 Impegni tra le parti

Regione in adempimento delle premesse finalità e nel rispetto dei limiti e condizioni della propria azione istituzionale, si impegna su richiesta di Unioncamere ad inserire l'identificativo di "Unioncamere Liguri", e/o farne menzione in eventuale combinato riconoscimento dell'apporto fornito, nell'ambito della diffusione e promozione del Prezzario Regionale, riservandosi ogni pregiudiziale sul contenuto e modalità di tali iniziative.

Unioncamere in adempimento delle premesse finalità e nel rispetto dei limiti e condizioni della propria azione istituzionale, si impegna ad inserire nella pubblicazione 2014 del "Prezzario Opere edili ed Impiantistiche" una nota esplicativa che dia atto degli sviluppi correlati all'attuazione del presente Protocollo, con particolare riferimento al regime transitorio di utilizzo del Prezzario Unioncamere nelle more della definizione del Prezzario in collaborazione con la Regione Liguria.

Art. 5 Gruppo tecnico

Viene costituito un Gruppo tecnico formato da componenti da designarsi da parte di Regione e di Unioncamere, tenuto conto del citato accordo di collaborazione con il Comune di Genova.

Il Gruppo tecnico collaborerà e sovrintenderà alla realizzazione degli obiettivi del Protocollo per la sua buona riuscita e seguirà lo sviluppo della formazione, dell'aggiornamento e dell'implementazione del Prezzario Regionale con riserva di coinvolgere per l'effetto e secondo necessità, ulteriori tecnici esperti delle Parti.

Le convocazioni del Gruppo tecnico sono effettuate da Regione, per il tramite dell'Osservatorio. La composizione del Gruppo Tecnico sarà integrata in occasione e conseguenza della stipula di eventuali intese con ulteriori soggetti esperti ai sensi di cui agli artt. 1 e 2.

Art. 6 Oneri

La collaborazione offerta da Unioncamere non comporta alcun onere per Regione, fatta eventuale eccezione dei rimborsi spesa nei casi previsti.

Art. 7 Software

Regione è proprietaria del software del Prezzario, fermo restando che i coautori acconsentono alla diffusione dei contenuti del Prezzario per le finalità di cui al presente protocollo di intesa.

Art. 8 Durata e decorrenza

Il presente Protocollo ha validità 36 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Considerato il rispettivo impegno finalizzato a fornire al mercato degli appalti un strumento destinato agli operatori di settore, e ritenuto che i Prezzari avranno prima attuazione in un numero di voci non esaustivo ed in termini ultimativi proporzionati a questo loro contenuto, alla scadenza precisata il presente Protocollo è rinnovabile a parità di forme e condizioni al fine di incrementarne le voci a fronte ed in valorizzazione degli esiti di sperimentazione.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti del presente Protocollo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi all'attuazione del presente Protocollo unicamente per le finalità in essa previste e nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.

Art. 10 – Comunicazioni

Ogni comunicazione relativa al presente Protocollo dovrà essere eseguita per iscritto rispettivamente ai seguenti indirizzi:

Unioncamere Liguri _____

Regione Liguria _____

o all'eventuale diverso indirizzo nonché con modalità diverse che una delle parti avrà tempestivamente comunicato all'altra tramite comunicazione scritta.

Letto e sottoscritto

REGIONE LIGURIA

UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
AGRICOLTURA DELLA LIGURIA

Allegato B

NOTA METODOLOGICA AL PREZZARIO REGIONALE

1. Premessa

La L.R. 31/2007 e s.m.i. recante "Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni" ha istituito l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici persegue, con l'obiettivo, tra gli altri, di migliorare la qualità del sistema dei contratti pubblici.

Tra i compiti dell'Osservatorio rientra l'elaborazione, validazione, aggiornamento e manutenzione, anche mediante intese con Unioncamere Liguri, del Prezzario regionale, quale strumento di riferimento a supporto delle stazioni appaltanti e di tutti gli operatori del settore di riferimento, informato a principi di efficacia e trasparenza nella realizzazione degli appalti pubblici.

Il Prezzario è articolato in lavori, servizi e forniture e si caratterizza per tre elementi fondamentali: Partecipazione, Trasparenza, Semplificazione. In fase di prima applicazione, il Prezzario viene definito con riferimento ai lavori pubblici, dando atto che le future implementazioni riguarderanno servizi e forniture secondo specifiche da concordare.

1a. La partecipazione

La redazione del Prezzario prevede la partecipazione degli operatori del settore, sia pubblici che privati, cui si richiede una fattiva collaborazione in merito alla definizione del metodo da utilizzare per giungere all'uniformità delle voci e delle unità di misura necessari alla formazione del Prezzario stesso, anche al fine di eliminare le difficoltà ed i maggiori oneri che stazioni appaltanti, professionisti e operatori del settore devono sostenere per redigere elenchi prezzi unitari o formulare offerte appropriate, eque e trasparenti.

Per consentire la messa a punto del Prezzario, la Regione tramite l'Osservatorio intende procedere secondo il seguente metodo:

- costituire idonee Commissioni Prezzi per poter disporre delle professionalità e degli apporti di tutti i soggetti interessati (associazioni datoriali, ordini professionali, organizzazioni sindacali), che si dovranno rapportare con il personale della Regione, del Comune di Genova secondo quanto previsto dalla DGR n. 1404/11 e di Unioncamere Liguri secondo quanto previsto dalla DGR n. ...;
- mettere in linea l'applicativo informatico predisposto da Datasiel S.p.A. per la formazione e diffusione delle voci del prezzario;

Per sovrintendere e garantire gli obiettivi dei Protocolli ed il funzionamento delle Commissioni, si prevede di creare un Gruppo tecnico Regione-Comune di Genova-Unioncamere che, tramite l'Osservatorio, provvede a:

- promuovere presso gli Enti appaltanti operanti sul territorio regionale l'adozione del Prezzario, anche alla luce delle evoluzioni della normativa vigente in materia di opere pubbliche;

- favorire la pubblicizzazione e l'utilizzo del Prezzario fra gli operatori del settore, tramite consultazione ed acquisizione dei dati dal sito web ufficiale della Regione Liguria www.appaltiliguria.it;
- fornire assistenza tecnica per l'utilizzo del Prezzario alle stazioni appaltanti e a tutti i soggetti che lo richiedano.

1b. La trasparenza

In ordine alla necessità di adottare la massima trasparenza non solo dei prezzi, ma dell'intera metodologia utilizzata per la loro determinazione, si prevede di garantire la partecipazione di tutti gli attori del sistema, anche con procedure informatizzate, e di rendere evidente il sistema della formazione dei prezzi mediante la pubblicazione delle analisi delle opere compiute.

1c. La semplificazione

L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'applicazione e la validità del Prezzario, verificando la congruità dei prezzi elaborati e rilevando eventuali problemi di interpretazione e d'uso da parte delle stazioni appaltanti, dei professionisti e delle imprese. Per assicurare un confronto costante e una condivisione delle problematiche afferenti la specifica tematica tra tutti i soggetti interessati, che permetta di garantire la graduale uniformità delle procedure di formazione dei prezzi, gli utilizzatori del Prezzario possono fornire un contributo per migliorarne i contenuti, in modo da disporre di un prezzario flessibile e dinamico che garantisca efficacia nel tempo.

Il Prezzario, nell'ottica della dematerializzazione, della trasparenza e della semplificazione delle procedure, è implementato ed aggiornato con procedure informatizzate ed reso disponibile on line a tutti i soggetti interessati, e le voci e i prezzi ivi contenuti sono utilizzabili da tutti gli operatori, sia pubblici che privati, in quanto scaricabili ed integrabili con i principali software di progettazione e computo metrico esistenti in commercio.

2. Finalità del Prezzario

Il Prezzario, redatto ai sensi dell'art. 3 della l.r. 31/2007 e s.m.i., costituisce la base di riferimento per l'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi posti a base d'appalto e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte, evidenziando i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, i costi per la sicurezza e, ove disponibili, le caratteristiche di sostenibilità ambientale.

Il Prezzario viene approvato con provvedimento della Giunta regionale, in adempimento a quanto previsto dall'art. 23 comma 2 della L.R. 31/2007 e s.m.i., e viene aggiornato con cadenza annuale, dandone formale comunicazione tramite il sito regionale.

3. Ambito di applicazione

Le stazioni appaltanti di cui all'art. 2 della l.r. 31/07 sono tenute a utilizzare il Prezzario come riferimento ai fini dell'elaborazione dei capitolati, per la definizione degli importi posti a base di gara e per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte; qualora intendano discostarsene, limitatamente alle voci presenti nel Prezzario stesso, ne forniscono adeguata motivazione .

Poiché il Prezzario costituisce lo strumento di riferimento per professionisti e imprese che partecipano alle procedure di appalti di lavori pubblici, può risultare un valido supporto anche per i medesimi soggetti nello svolgimento della loro attività privata, oltre che per gli operatori ricadenti nell'ambito territoriale ligure che non sono soggetti all'applicazione della L.R. 31/2007 e s.m.i.

4. Nota metodologica

La Nota metodologica e le Specifiche tecniche, premesse a ciascuna Risorsa/Tipologia e Capitolo del Prezzario, così come le Norme di Misurazione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale, necessari a comprendere la formazione dei prezzi ivi contenuti, e costituiscono un elemento fondamentale di definizione contrattuale circa le modalità di computazione e di contabilizzazione delle opere.

E' pertanto opportuno che la Stazione appaltante le richiami integralmente all'interno del proprio capitolato speciale d'appalto ai fini di una corretta definizione contrattuale dell'importo dell'opera pubblica.

5. Validità del Prezzario

I prezzi hanno validità fino al 31 dicembre di ogni anno, e possono comunque essere utilizzati fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione si intervenuta entro tale data.

6. La rilevazione dei prezzi

La rilevazione dei prezzi elementari avviene con il supporto di Unioncamere Liguri sulla base delle specifiche di rilevazione riportate al successivo punto 9, in modo da garantirne l'uniformità e l'adeguatezza ai valori medi di mercato in rapporto alle prestazioni oggetto dei contratti.

7. La struttura del Prezzario

Il Prezzario della Regione Liguria viene elaborato in conformità alle "Linee guida per la definizione di un prezzario regionale di riferimento" approvate il 15.12.2011 e nel rispetto della norma UNI 11337/2009 "Edilizia e opere di ingegneria civile. Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività e risorse".

La norma UNI 11337/2009, con l'obiettivo di giungere alla creazione di un sistema univoco di codificazione e di realizzare un elevato grado di condivisione nel riconoscimento di soggetti, oggetti e attività del dominio delle costruzioni, per mezzo di un linguaggio comune e condiviso, risponde a due caratteristiche fondamentali:

- realizza una corrispondenza diretta tra gli elementi della classificazione e gli elementi fisici della costruzione;
- pone in relazione questi ultimi con i singoli fattori di produzione

Ai sensi della Norma UNI il Prezzario è codificato in termini di Opere, Attività e Risorse.

Le definizioni dei termini utilizzati nel Prezzario sono riportate nel seguente glossario.

Glossario del Prezzario

Codice identificativo: codice alfanumerico e di interpunzione con funzioni identificative e di ordinamento

Termini relativi alle Opere

Opera: edificio od opera di ingegneria civile o, comunque, il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di ingegneria civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Prodotto risultante della produzione edilizia e dell'ingegneria civile.

Tipologia: individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche.

Termini relativi alle Attività

Attività: aggregazione organizzata di una o più risorse in termini di lavori, forniture e servizi.

Lavoro: attività avente per oggetto l'organizzazione/aggregazione di risorse ai fini della costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di un'opera nel suo insieme o di sue parti o dell'ambiente in cui è inserita. I lavori sono individuati nel D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Servizio: attività predeterminata intrapresa affinché una o più persone possano soddisfare specifiche esigenze secondo le loro aspettative. I servizi sono classificati nel D.lgs 163/2006 e s.m.i.

Fornitura: attività rivolta all'acquisto, alla locazione finanziaria, alla locazione e/o all'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

Le ATTIVITA' sono articolate in "tipologia, capitolo, voce ed articolo" e la successione degli elementi che le compongono, segue la struttura del processo produttivo.

Tipologia: individuazione di opere in ragione delle proprie funzioni e caratteristiche tecnologiche.

Capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività.

Voce: classificazione subordinata al capitolo

Articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento

Termini relativi alle Risorse

Risorsa: qualsiasi soggetto, oggetto o azione che costituisce fattore produttivo in un lavoro, una fornitura od un servizio.

Risorsa umana: fattore produttivo lavoro, come attività fisica o intellettuale dell'uomo. Nella terminologia comune si utilizza il termine manodopera.

Attrezzatura (produttiva): fattore produttivo capitale (beni strumentali, macchine, mezzi, noli, trasporti, ecc.). Nella terminologia comune si utilizzano termini quali noli e trasporti.

Prodotto: risultato di un'attività produttiva dell'uomo, tecnicamente ed economicamente definita; effetto della produzione. Per estensione anche eventuali materie prime impiegate direttamente nell'attività produttiva edilizia o delle costruzioni.

Prodotto da costruzione: ogni prodotto fabbricato al fine di essere incorporato in modo permanente negli edifici e nelle altre opere di ingegneria civile. Nella terminologia comune si utilizza il termine materiali o provviste.

Anche le *RISORSE* sono articolate in "famiglie, capitolo, voce ed articolo"

Famiglia: individuazione delle risorse umane, del prodotto/prodotto da costruzione e attrezzature in ragione delle opere e delle attività

Capitolo: segmento di carattere organizzativo nell'ambito della classificazione delle attività.

Voce: classificazione subordinata al capitolo

Articolo: classificazione subordinata alla voce di riferimento

Prefisso: Il Prefisso non utilizza elementi della codifica; la prima parte del "Prefisso", composta da un numero di 2 cifre, indica l'anno a cui fanno riferimento i prezzi (09=2009; 10=2010;11=2011....) mentre la seconda parte del "Prefisso", composta da una coppia di lettere, indica la Regione (LI = Liguria).

In una prima fase il Prezzario della Regione Liguria può essere strutturato come segue:

- Risorse umane
- Attrezzature
- Prodotti da Costruzione
- Nuove costruzioni di edilizia civile
- Infrastrutture
- Impianti tecnologici
- Sicurezza

8. Metodo utilizzato per la formazione dei prezzi

I prezzi elementari sono riferiti a quotazioni medie di mercato; i prezzi delle opere sono il risultato delle relative analisi di lavorazione e, secondo le distinte "Tipologie" cui appartengono, riguardano lavori con normali difficoltà di esecuzione, riferiti a un "cantiere tipo" (a titolo esemplificativo, per le nuove costruzioni i prezzi sono riferiti a un cantiere relativo a una nuova costruzione di edilizia civile di circa 5000 m³, vuoto per pieno e si riferisce a lavori con normali difficoltà di esecuzione).

Per i prezzi che a giudizio del progettista presentano particolari situazioni connesse alla specificità del progetto ed al mercato e per le voci non presenti nel Prezzario, è demandato allo stesso progettista il compito di definire un valore congruo supportato da analisi prezzi e tramite raggugli, ove possibile, a lavori consimili compresi nel presente Prezzario. A tal fine dovranno essere utilizzati, ove possibile, i prezzi elementari riportati nella relativa famiglia.

Non è possibile introdurre alcuna modifica alle voci del prezzario ed alle relative analisi; nel caso in cui, a giudizio del progettista, si rendesse necessario la modifica/integrazione di una voce del prezzario, per renderla maggiormente coerente alla specificità del progetto in questione, si dovrà agire attraverso la introduzione di nuove voci aventi la tipologia della modifica alle voci del prezzario interessate. Contestualmente il progettista dovrà dare conto della coerenza tra queste nuove voci e la relativa voce del prezzario.

Risorse umane

Il costo orario della mano d'opera impiegata nelle lavorazioni è quello risultante dal CCNL per il settore produttivo in cui rientra la lavorazione e dagli accordi territoriali di riferimento e deve essere comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso.

Il costo si riferisce a lavori normali, svolti in orario di lavoro ordinario; in essi non sono comprese pertanto le percentuali di aumento previste per il lavoro straordinario, notturno e/o festivo.

Incidenza percentuale della manodopera: per ogni opera compiuta è stata calcolata la percentuale di incidenza della mano d'opera secondo la relazione:

$$IMO = \Sigma MO / C$$

IMO = incidenza percentuale della manodopera

ΣMO = costo totale della manodopera (sommatoria del costo orario della manodopera moltiplicato per le relative quantità)

C = costo totale dell'opera compiuta (maggiorato delle spese generali e dell'utile di impresa)

Attrezzature

Il nolo a "freddo" del mezzo d'opera e/o dell'attrezzatura non comprende i costi della mano d'opera necessaria per il a caldo:

Il nolo a "caldo" comprende i costi dei consumi, dei carburanti, dei lubrificanti, della normale manutenzione e delle assicurazioni R.C.. Le eventuali riparazioni e le relative ore di fermo macchina sono a carico dell'Appaltatore.

Anche nel caso dei noleggi i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di fornitori con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.

Trasporti

Nel prezzo del trasporto è compreso il prezzo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.

Prodotti e Prodotti da costruzione

I prezzi dei materiali sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di rivenditori o fornitori con l'eventuale sconto applicato.

I prezzi riguardano forniture di quantità media di materiali conformi a quanto richiesto dalla normativa tecnica nazionale.

Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla loro fornitura franco cantiere, tra cui il costo del trasporto, e non comprendono l'IVA. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera.

Spese generali e utili d'impresa: il prezzo pubblicato sia delle voci elementari che delle opere compiute è comprensivo delle spese generali e degli utili d'impresa, al fine di tenere conto degli oneri derivanti da una conduzione organizzata e tecnicamente qualificata del cantiere; l'IVA è a carico del committente.

Nell'analisi dell'opera compiuta le voci elementari sono ovviamente inserite al netto sia dell'IVA che delle spese generali e degli utili.

9. La rilevazione dei prezzi

La rilevazione ha per oggetto i prezzi elementari riferiti a Risorse umane, Attrezzature e Prodotti e Prodotti da costruzione e viene effettuata da Unioncamere Liguri, anche utilizzando il sistema informatico del Prezzario, secondo lo schema metodologico e con il supporto della griglia di rilevazione che si riportano di seguito:

Schema metodologico

- Individuazione priorità – elenco articoli-risorse
- Predisposizione griglia di rilevazione
- Codice, descrizione e unità di misura del prodotto
- Quantità presunta
- Sconto applicato o prezzo scontato
- Individuazione rivenditori/fornitori/rappresentanti – minimo 2 soggetti, ottimale 5 o più

GRIGLIA RILEVAZIONE PREZZI

codice	descrizione	unità di misura	quantità presunta	prezzo listino	sconto	prezzo scontato	tipologia a fonte (rivenditore/fornitore/rappresentante)	denominazione fonte	sede fonte	specificazione	dati rilevati	rilevato	note	allegati
										commerciale	prodotto			

10. Analisi delle tipologie di opere

L'analisi dei prezzi è un procedimento attraverso il quale è possibile ottenere il costo di un'opera compiuta mediante la definizione dei componenti e delle incidenze necessarie per la realizzazione dell'opera stessa.

I prezzi delle tipologie di opere sono il risultato dell'elaborazione di analisi prezzi condivise con modalità informatizzate nell'ambito delle Commissioni, coordinate dall'Amministratore del sistema.

La definizione dei costi delle opere compiute comporta l'analisi della composizione delle tipologie di opere, suddividendo le attività nei singoli fattori produttivi ed attribuendo delle quantità di fattore con relativo prezzo unitario. I fattori produttivi considerati sono:

I fattori produttivi considerati, che costituiscono il c.d. "costo tecnico", sono:

- unità di tempo delle risorse umane
- quantità di prodotti da costruzione
- unità di tempo/quantità delle attrezzature

Per ogni categoria di opere, e in riferimento alla relativa unità di misura, vengono individuate le incidenze relative al tempo di risorse umane necessarie (per ciascuna qualifica operaia presente), alla quantità di prodotti/prodotti da costruzioni occorrente e alle attrezzature occorrenti; le quantità così definite sono poi moltiplicate per i prezzi elementari, onde ottenere dei prezzi unitari.

Periodicamente, e ove necessario, si procede alla verifica delle incidenze per adeguare le stesse alle tecnologie e alle normative più attuali.

Inoltre si intendono incluse nei prezzi tutte quelle dotazioni che l'Impresa specializzata nell'esecuzione delle attività di lavoro deve necessariamente avere nella propria organizzazione di cantiere. Pertanto nei prezzi dei lavori, ai sensi della normativa vigente e fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, sono incluse:

- quote per spese generali (13% - 17%)
- utili dell'appaltatore (10%).

Per ogni tipologia e famiglia, e in riferimento alla relativa unità di misura, devono essere individuate le incidenze relative al tempo di lavoro necessario (per ciascuna qualifica operaia presente), alla quantità di prodotti da costruzione occorrente e alle attrezzature; le quantità così definite sono poi moltiplicate per i prezzi elementari, onde ottenere il prezzo del lavoro

Ove necessario, durante le fasi di gestione ed aggiornamento dei prezziari, si procederà alla verifica delle incidenze per adeguare le stesse alle tecnologie e alle normative più attuali.

Nelle analisi sono inoltre evidenziate l'incidenza percentuale delle risorse umane e il costo della sicurezza, che ai sensi della normativa vigente non sono assoggettati a ribasso d'asta (D.Lgs. 163/06, come modificato dalla L.106/11).

Gli oneri della sicurezza, strumentali alla esecuzione in sicurezza delle singole lavorazioni e non riconducibili agli oneri stimati previsti al punto 4 dell'Allegato XV "Contenuti minimi dei cantieri temporanei o mobili" al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono stati individuati quale quota-parte delle spese generali; tali oneri, essendo già compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, sono pertanto ricompresi nel costo dell'opera, risultando una quota parte delle spese generali stesse.

I costi della sicurezza così definiti e afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascuna impresa saranno sottoposti alla verifica di congruità, rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro ai sensi dell'art. 86, comma 3 bis, del D.lgs. 163/2006.

Ne consegue la necessità di una stretta collaborazione fra il progettista dell'opera e il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, e fra il Direttore dei lavori e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere ad individuare nel PSC quei costi della sicurezza non compresi nel prezzo unitario della singola lavorazione, così come indicati al punto 4 dell'allegato XV del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., compresi nell'importo totale dei lavori da appaltare e da non assoggettare a ribasso.

I prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura e impiego di prodotti/prodotti da costruzioni della migliore qualità e comprendono ogni prestazione di risorse umane occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte¹, secondo le norme del buon costruire.

11. Voci che concorrono alla determinazione delle spese generali

Ai sensi dell'art 32 del D.P.R. 207/10 (Regolamento del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), per "spese generali comprese nel prezzo dei lavori" e perciò a carico dell'esecutore nell'ambito della quota massima del 17%, si intendono:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per la utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono

escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;

f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;

l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;

m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

12. Oneri inclusi nei prezzi

Nelle singole voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in essi sia diversamente precisato, dovrà intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle opere.

i cali dei materiali

i sollevamenti dei materiali

gli sfridi delle lavorazioni

consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione delle macchine e delle apparecchiature

assicurazioni R.C. delle macchine e delle apparecchiature

fissaggio delle tubazioni e delle scatole per le opere compiute di impiantistica

13. Oneri non inclusi nei prezzi

Se non diversamente specificato nelle singole voci non è compreso tutto quanto non indicato nei precedenti punti 11 e 12.

14. Fase sperimentale

Attraverso una prima fase di sperimentazione i contenuti del Prezzario saranno focalizzati sui principali cicli lavorativi degli interventi infrastrutturali e di edilizia residenziale tradizionale. Pertanto, nella prima parte del lavoro le voci prese in esame verranno scelte adottando i seguenti criteri:

1. Selezione delle voci relative alle lavorazioni maggiormente ricorrenti.

2. Confronto delle descrizioni delle singole opere compiute per evidenziare le differenti lavorazioni: difformità descrittiva, difformità sugli oneri, ecc.
3. Scelta delle voci più esaustive ed implementazione ed omogeneizzazione delle stesse con inserimento degli oneri inclusi ed esclusi.
4. Individuazione delle variabili di prezzo e scelta delle stesse in funzione del materiale, delle caratteristiche dimensionali e prestazionali.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1656****Nomina Commissione Regionale per l'Edilizia Residenziale (C.R.E.R.) - l.r. n. 10/2004 art. 7. Provincia di Genova.**

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto evidenziato nelle premesse del presente provvedimento ed in conformità alle designazioni pervenute:

- di nominare i seguenti membri nella Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), dell'ambito territoriale denominato "Genova - Tigullio":

Roberto Oberti	A.R.T.E. di Genova;
Tiziano Stevanato	A.N.C.I. (comuni < 15.000 abitanti);
Ileana Corea	A.N.C.I. (comuni > 15.000 abitanti);
Enrico Viani	rappresentante SUNIA;
Stefano Salvetti	rappresentante SICET;

- di prendere atto che con D.G.R. n.1517 in data 6.12.2013 è stato designato quale presidente della suddetta Commissione la sig.ra Tiziana Murta;
- di nominare i seguenti membri nella Commissione regionale per l'edilizia residenziale (C.R.E.R.), dell'ambito territoriale denominato "Genova - Centro":

Simone Stagnaro	A.R.T.E. di Genova;
Stefano Fedeli	A.N.C.I. (comuni < 15.000 abitanti)
Virgilio Besazza	A.N.C.I. (comuni > 15.000 abitanti)
Calogero Pepe	rappresentante SUNIA;
Antonio Donati	rappresentante UNIAT;

- di prendere atto che il Presidente della suddetta Commissione è stato designato con D.G.R. n.1517 in data 6.12.2013 nella persona della dott.ssa Susanna Storani;
- di pubblicare per estratto, il presente provvedimento sul BURL.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1659**

VAS ex l.r. n. 32/2012 sul Piano Faunistico Venatorio di Savona. Parere motivato positivo con prescrizioni.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per quanto illustrato in premessa

1. di approvare il parere motivato n° 35 relativo al Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Savona, comprensivo della Valutazione d'Incidenza secondo quanto stabilito all'art. 7 della l.r. 28/12, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre che la Provincia trasmetta al settore VIA il Piano adeguato al parere motivato di cui sopra, ai fini della verifica di ottemperanza alle prescrizioni da parte dell'Autorità competente, prima della sua approvazione;
3. che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Contro il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1660**

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di VIA di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 38/98 e s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 38/1998 e s.m. e i., le Norme Tecniche nella formulazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;
- di sostituire con le presenti le Norme Tecniche per la procedura di VIA già approvate con la DGR n. 1415/1999 e s.m.i.;
- di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato consultabile sul sito www.ambienteinliguria.it /Territorio /valutazione di impatto ambientale (via) - Allegati)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1661**

Aggiornamento delle Norme Tecniche per la procedura di verifica screening di cui alla DGR n. 1415/99 e s.m.i. ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 38/98 e s.m.i..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art.16 della l.r. n. 38/1998 e s.m. e i., le Norme Tecniche nella formulazione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e necessaria;
- di sostituire con le presenti le Norme Tecniche per la procedura di verifica screening già approvate con la DGR n. 1415/1999 e s.m.i.;

di pubblicare la presente deliberazione in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato consultabile sul sito www.ambienteinliguria.it /Territorio /valutazione di impatto ambientale (via) - Allegati)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1662**

Art. 5bis, comma 1 lett.c), L.r. n. 29/1983. Indirizzi interpretativi in merito alla definizione interventi sopraelevazione e ampliamento sugli edifici esistenti ai fini applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la l.r. n. 29/1893, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, l'art. 5bis, che ammette che la Regione, con provvedimento della Giunta regionale, individui, tra l'altro, criteri ed indirizzi attuativi anche di dettaglio procedurale, al fine di perseguire l'uniformità e l'omogeneità sul territorio regionale nell'applicazione delle procedure di legge, a fronte dell'intervenute modifiche al regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate a bassa sismicità;

PREMESSO CHE:

- la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al nuovo regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate sismiche, previsto dagli artt. 6 e segg. della l.r. 29/83, come modificata dalla L.r. 50/2012, ha avviato un confronto tecnico con le Province, delegate all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche ai sensi dell'art. 8 della citata l.r. n. 29/83;
- nel corso degli incontri sono state individuate, tra l'altro, le problematiche gestionali ed applicative più ricorrenti, da affrontare in tempi brevi, onde addivenire ad un esercizio uniforme ed omogeneo delle funzioni di che trattasi;

- le Province hanno, in particolare, manifestato l'esigenza di uno specifico indirizzo regionale, che consenta il superamento dei dubbi interpretativi correlati all'applicazione della normativa urbanistico-edilizia e di quella c.d. strutturale, di cui al D.M. 14.01.2008 ed al D.P.R. n. 380/2001, parte II, recante Normativa tecnica per l'edilizia;

CONSIDERATO che:

- le maggiori difficoltà applicative si registrano in sede di valutazione dei progetti relativi agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, per i quali le Norme tecniche sulle costruzioni impongono l'adeguamento sismico della struttura esistente qualunque sia il materiale da utilizzare per la costruzione dell'opera progettata;
- al fine di corrispondere all'esigenza di certezza nell'applicazione della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche e di uniformità di procedura a livello regionale come sopra rappresentata, gli uffici regionali, d'intesa con le Province, sono addivenuti all'elaborazione degli allegati indirizzi interpretativi, che, muovendo dai criteri già fissati nelle Norme tecniche sulle costruzioni per gli interventi di adeguamento, individuano le fattispecie di interventi da non assoggettare né agli adempimenti ivi previsti, quale, in particolare, l'adeguamento, di cui al paragrafo 8.4.1, né al regime autorizzativo, di cui al ridetto D.P.R. n. 380/2001;
- tali indirizzi individuano, in particolare, la casistica non riconducibile né alla definizione di sopraelevazione, di cui all'art. 90 del D.P.R. 380/2001 né a quella di ampliamento, in ragione della relativa trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione, per la limitata estensione ed il peso modesto, e sull'esposizione, per la limitata estensione e per gli usi attuali e potenziali delle parti interessate, fermo restando l'obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza rispetto allo stato pre-intervento nei casi e con le modalità previste dalle Norme tecniche sulle costruzioni;

RITENUTO, pertanto, di approvare, ai sensi dell'art. 5bis, comma 1 lett. c) della l.r. n. 29/83 gli indirizzi interpretativi in merito agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5bis, comma 1 lett. c) della l.r. n. 29/83 e succ. mod. ed int., gli indirizzi interpretativi in merito alla definizione degli interventi di sopraelevazione e di ampliamento in zone classificate sismiche, allegati al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO ALLE DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE E DI AMPLIAMENTO SUGLI EDIFICI ESISTENTI IN ZONE CLASSIFICATE SISMICHE.

Premesse

Con il presente atto si intende fornire alle Province, enti delegati all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche, un indirizzo interpretativo univoco in merito agli interventi di sopraelevazione e di ampliamento sugli edifici esistenti, al fine di garantire un'applicazione omogenea ed uniforme sul territorio regionale della normativa in materia di costruzioni in zone sismiche, con particolare riferimento alle Norme tecniche sulle costruzioni (N.T.C.) paragrafo 8.4.1.¹, di cui al D.M. 14.01.2008.

A tal fine i presenti indirizzi, muovendo dai criteri di cui al citato D.M. 14.01.2008, individuano tipologie di intervento, che, in ragione della relativa trascurabile influenza sulla vulnerabilità della costruzione per la limitata estensione ed il peso modesto e sull'esposizione per la limitata estensione e per gli sui attuali e potenziali delle parti interessate, non sono riconducibili alla definizione di sopraelevazione e di ampliamento. In presenza di tali fattispecie, verificato che non ricorrano le condizioni previste alle lett. c) e d) del paragrafo 8.4.1. delle N.T.C., che impone la valutazione della sicurezza e, se necessario, l'adeguamento sismico della struttura esistente, qualunque sia il materiale da utilizzare per la costruzione dell'opera progettata nei casi di sopraelevazione e di ampliamento, non sussiste, pertanto, l'obbligo del rilascio dell'autorizzazione sismica preventiva, di cui all'articolo 90 del D.P.R. n. 380/2001, ovvero l'obbligo dell'adeguamento previsto al citato paragrafo 8.4.1 delle Norme tecniche sulle costruzioni.

E' fatto salvo, in ogni caso, l'obbligo della valutazione della sicurezza e del miglioramento delle condizioni di sicurezza della costruzione rispetto allo stato pre-intervento come previsto dalle N.T.C..

1. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI SOPRAELEVAZIONE DI EDIFICI ESISTENTI

A. Non si configura come sopraelevazione il rifacimento della copertura che comporti:

- a) il semplice innalzamento della quota di imposta della copertura finalizzato all'inserimento di idonea cordolatura di altezza non superiore a 0,5 m;

¹ 8.4.1 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)

E' fatto obbligo di procedere alla valutazione della sicurezza e, qualora necessario, all'adeguamento della costruzione, a chiunque intenda:

a) sopraelevare la costruzione;

b) ampliare la costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione;

c) apportare variazioni di classe e/o di destinazione d'uso che comportino incrementi dei carichi globali in fondazione superiori al 10%; resta comunque fermo l'obbligo di procedere alla verifica locale delle singole parti e/o elementi della struttura, anche se interessano porzioni limitate della costruzione;

d) effettuare interventi strutturali volti a trasformare la costruzione mediante un insieme sistematico di opere che portino ad un organismo edilizio diverso dal precedente.

In ogni caso, il progetto dovrà essere riferito all'intera costruzione e dovrà riportare le verifiche dell'intera struttura post-intervento, secondo le indicazioni del presente capitolo.

Una variazione dell'altezza dell'edificio, per la realizzazione di cordoli sommitali, sempre che resti immutato il numero di piani, non è considerata sopraelevazione o ampliamento, ai sensi dei punti a) e b). In tal caso non è necessario procedere all'adeguamento, salvo che non ricorrano le condizioni di cui ai precedenti punti c) o d).

- b) la sola variazione di destinazione d'uso del sottotetto, previa valutazione della sicurezza ai sensi del paragrafo 8.3² delle Norme tecniche;
 - c) le variazioni della falda di copertura qualora sia mantenuta invariata la quota di gronda;
 - d) le variazioni di altezza della costruzione inferiori a 1 m, qualora sia già esistente un piano sismico, fermo restando l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle Norme tecniche e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento;
 - e) l'aumento del numero dei piani all'interno di un fabbricato esistente ottenuto mantenendone inalterato il volume e la sagoma, fermo restando l'obbligo delle verifiche di sicurezza strutturale ai sensi delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008 e di procedere, se necessario, ad interventi di adeguamento.
- B. Non si configurano come sopraelevazione i rifacimenti delle coperture riconducibili alla tipologia degli interventi locali, di cui al paragrafo 8.4.3³ delle N.T.C., qualora ricorrano i seguenti presupposti:

² 8.3 VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA

La valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi sulle costruzioni esistenti potranno essere eseguiti con riferimento ai soli SLU; nel caso in cui si effettui la verifica anche nei confronti degli SLE i relativi livelli di prestazione possono essere stabiliti dal Progettista di concerto con il Committente.

Le Verifiche agli SLU possono essere eseguite rispetto alla condizione di salvaguardia della vita umana (SLV) o, in alternativa, alla condizione di collasso (SLC).

Le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni:

- riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;

- provati gravi errori di progetto o di costruzione;

- cambio della destinazione d'uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d'uso della costruzione;

- interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidità.

Qualora le circostanze di cui ai punti precedenti riguardino porzioni limitate della costruzione, la valutazione della sicurezza potrà essere limitata agli elementi interessati e a quelli con essi interagenti, tenendo presente la loro funzione nel complesso strutturale.

La valutazione della sicurezza deve permettere di stabilire se:

- l'uso della costruzione possa continuare senza interventi;

- l'uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell'uso);

- sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante.

La valutazione della sicurezza dovrà effettuarsi ogni qual volta si eseguano gli interventi strutturali di cui al punto 8.4, e dovrà determinare il livello di sicurezza prima e dopo l'intervento.

Il Progettista dovrà esplicitare, in un'apposita relazione, i livelli di sicurezza attuali o raggiunti con l'intervento e le eventuali conseguenti limitazioni da imporre nell'uso della costruzione.

³ 8.4.3 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

In generale, gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura e interesseranno porzioni limitate della costruzione. Il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati e documentare che, rispetto alla configurazione precedente al danno, al degrado o alla variante, non siano prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi comportino un miglioramento delle condizioni di sicurezza preesistenti.

- a) realizzazione al di sopra dell'esistente piano di copertura di un volume tecnico, quali il torrino, l'ascensore e/o scala, locale impianto tecnologico, con soluzioni "leggere";
- b) realizzazione al di sopra dell'esistente copertura piana di un tetto a falde con soluzioni "leggere";⁴

2. INDIRIZZI INTERPRETATIVI IN MERITO AGLI INTERVENTI DI AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI

Non si configurano come intervento di ampliamento, soggetto all'obbligo di adeguamento della costruzione esistente a norma del paragrafo 8.4.1 delle N.T.C. :

- a) gli ampliamenti su terreno attiguo alla struttura principale realizzati con giunto tecnico sismico, purchè la nuova porzione sia strutturalmente indipendente, ad eccezione delle fondazioni, che possono essere contigue;
- b) la copertura di terrazzi e balconi, solidali alla costruzione esistente, anche mediante la realizzazione di nuovi volumi, quali verande, vani accessori, bow-windows, sempreché siano riconducibili alla tipologia dell'intervento locale, di cui al paragrafo 8.4.3 delle N.T.C.;
- c) chiusura porticati sempreché il porticato e l'edificio siano separati da giunto tecnico sismico.

La relazione di cui al par. 8.2 che, in questi casi, potrà essere limitata alle sole parti interessate dall'intervento ed a quelle con esse interagenti, dovrà documentare le carenze strutturali riscontrate, risolte e/o persistenti, ed indicare le eventuali conseguenti limitazioni all'uso della costruzione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1664**

Art. 7bis L.r. n. 29/1983. Approvazione criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sui progetti in zone sismiche e criteri per determinazione delle spese istruttorie.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la l.r. n. 29/1893, recante Costruzioni in zone sismiche – Deleghe e norme urbanistiche particolari, così come modificata dalla l.r. n. 50/2012 e dalla l.r. n. 11/2013 ed, in particolare, l'articolo 7bis, che demanda ad un provvedimento della Giunta regionale la determinazione delle modalità e dei criteri per la scelta del campione ai fini del controllo sia in corso d'opera sia sui progetti depositati ai sensi dell'articolo 6, nonché la definizione dei criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che la Provincia può applicare in sede di rilascio dell'autorizzazione sismica e di deposito dei progetti strutturali;

PREMESSO CHE:

- la Regione, al fine di dare compiuta attuazione al nuovo regime autorizzativo da applicare nelle zone classificate sismiche, previsto dagli artt. 6 e segg. della l.r. 29/83, come modificata dalla L.r. 50/2012, ha avviato un percorso condiviso con le Province, delegate all'esercizio delle funzioni in materia di costruzioni in zone sismiche ai sensi dell'art. 8 della citata l.r. n. 29/83;
- durante gli incontri tecnici, tra le tematiche da affrontare, è emersa l'esigenza di definire i criteri per la scelta del campione, ai fini del controllo sui progetti presentati nei Comuni anche non compresi nell'Allegato 1, nonché sui progetti depositati ai sensi dell'art. 6, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sia ai fini del controllo ispettivo in corso d'opera, nonché i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, che le province possono applicare in relazione alle funzioni delegate;

DATO ATTO CHE in sede di esame delle tematiche suddette si è convenuto:

- quanto alla scelta del campione da sottoporre a controllo, di stabilire, in linea di continuità con il regime previgente fissato nella dgr. n. 1107/2004, la percentuale del 3%, quale misura minima delle denunce da controllare, od, almeno, in 10 unità mantenendo, altresì, per le zone 4 a molto bassa sismicità, il controllo limitatamente agli interventi strategici sia di interesse regionale sia di interesse nazionale;
- quanto ai criteri per la determinazione delle spese istruttorie, di graduare l'entità dell'importo dovuto in ragione della tipologia degli interventi progettati, del tipo di procedimento da intraprendere;

RITENUTO, pertanto, di approvare, nell'ambito della generale funzione di indirizzo e coordinamento assegnata alla Giunta regionale dall'art. 5bis della l.r. n. 29/83, in attuazione del disposto di cui all'art. 7bis commi 1 e 2, i seguenti criteri per la determinazione del campione per i controlli sui progetti e per i controlli ispettivi in corso d'opera:

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;
- I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed int.;
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;

- Nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell'Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003, nonché nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003;
- L'esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo, è comunicato dalla Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale.

RITENUTO di stabilire, altresì, ai sensi dell'art. 7bis, c. 3bis della l.r. n. 29/1983 i criteri per la determinazione delle spese istruttorie, da versare alle Province in sede di rilascio delle autorizzazioni sismiche e di deposito dei progetti ai sensi dell'articolo 6 della l.r. n. 29/83, ispirati ai principi di adeguatezza e di proporzionalità delle funzioni, come da tabella che segue:

Tipologia	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito sismico (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
	Tariffa		Importo minimo	Tariffa		Importo minimo
A	Volume \leq 5000 [m ³]	0,40 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	50 [€]
	Volume $>$ 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]		Volume $>$ 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	
B	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	50 [€]
	Volume $>$ 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]		Volume $>$ 5000 [m ³]	0,05 [€/m ³]	
C	Per l'intera struttura	50 [€]		Per l'intera struttura	25 [€]	
D	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
E	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
F	Per l'intera struttura	100 [€]		Per l'intera struttura	50 [€]	

- Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione fino all'estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate, strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale.
- Le modalità di versamento delle spese istruttorie sono le seguenti:
 1. La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
 2. L'avvenuto versamento è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 6 della L.R. n. 29/1983 e succ. mod. ed int..

3. All'esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

- i ridetti criteri si applicano ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale.

Su proposta dell'Assessore all'Ambiente, sviluppo sostenibile, attività di protezione civile, caccia e pesca acque interne altra economia e stili di vita consapevoli

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa:

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 bis, commi 1 e 2 l.r. 29/83, i seguenti criteri per la determinazione del campione per i controlli sui progetti e per i controlli ispettivi in corso d'opera:

- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo con metodo a campione nella percentuale del 3% con un minimo di 10 unità. Tale campione viene determinato bimestralmente mediante estrazione fra i progetti depositati nei due mesi antecedenti ed è relativo al progetto strutturale depositato;
- I controlli sui progetti e sulle costruzioni in corso d'opera accertano la corretta applicazione delle norme tecniche sulle costruzioni, di cui al D.M. 14.01.2008 e succ. mod. ed int.;
- i progetti depositati in zona a bassa sismicità sono soggetti a controllo ispettivo in corso d'opera con metodo a campione nella percentuale pari al 2%, con un minimo di 10 unità. Il campione viene determinato semestralmente mediante estrazione fra i depositi e le richieste di autorizzazione presentati nei tre bimestri antecedenti;
- Nei comuni classificati in zona a molto bassa sismicità sono soggetti a controllo a campione i depositi dei progetti relativi agli interventi di nuova costruzione, inseriti nell'Elenco allegato alla D.G.R. n. 1384 del 7.11.2003, nonché nell'allegato 1 del Decreto del Capo del Dipartimento di Protezione civile del 21.10.2003;
- L'esito dei sorteggi, riferiti sia al controllo sui progetti sia al controllo ispettivo è comunicato dalla Provincia ai titolari delle denunce e, per conoscenza, ai Comuni interessati, nonché pubblicato sul sito istituzionale provinciale.

2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7bis, comma 3 bis della L.R. n. 29/1983 e s.m.i., i seguenti criteri per la determinazione delle spese istruttorie da versare alle Province relativamente alle autorizzazioni e ai depositi, come da tabella¹ che segue:

¹

Tipologia A – Nuove costruzioni. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo.

Tipologia B – Adeguamento e miglioramento sismico, come definiti ai punti 8.4.1 e 8.4.2 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008. Sono previsti due contributi unitari differenziati e si applicano rispettivamente fino al raggiungimento dei 5000 metri cubi e per i volumi eccedenti i 5000 metri cubi. E' previsto altresì un contributo minimo. Ai fini del calcolo del contributo, la volumetria dell'edificio si considera ridotta del 30%.

Tipologia C – Riparazione o intervento locale, come definito al punto 8.4.3 delle norme tecniche allegate al D.M. 14/01/2008.

Tipologia D – Nuove costruzioni, cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, quali tralicci, pannelli pubblicitari, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E.

Tipologia E – Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, anche con più campate di lunghezza/luce complessiva superiore a 20 metri.

Tipologia F – Varianti sostanziali.

	Autorizzazione sismica (art. 6 bis L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)			Deposito (art. 6 L.R. n. 29/1983 e s.m.i.)		
Tipologia di Intervento			Importo minimo			Importo minimo
Nuove costruzioni (A)	Volume \leq 5000 [m ³]	0,40 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	
Adeguamento e miglioramento sismico (B)	Volume \leq 5000 [m ³]	0,20 [€/m ³]	100 [€]	Volume \leq 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]	50 [€]
	Volume > 5000 [m ³]	0,10 [€/m ³]		Volume > 5000 [m ³]	0,05 [€/m ³]	
Riparazione o intervento locale (C)	Per l'intera struttura	50 [€]		Per l'intera struttura	25 [€]	
Nuove costruzioni a cui non sia applicabile il contributo per metro cubo, nonché interventi su costruzioni esistenti della medesima tipologia e della tipologia di cui alla lettera E. (D)	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
E Ponti, viadotti, gallerie, opere d'arte stradali, di lunghezza/luce complessiva (anche con più campate).	Per l'intera struttura	500 [€]		Per l'intera struttura	250 [€]	
F Varianti sostanziali.	Per l'intera struttura	100 [€]		Per l'intera struttura	50 [€]	

- Ai fini dell'applicazione dei criteri fissati nella Tabella sopra riportata, che gradua gli importi dovuti in ragione della tipologia di intervento e del procedimento amministrativo da istruire, la volumetria va calcolata con riferimento all'intera struttura portante, oggetto dei lavori, al lordo degli elementi verticali ed al netto degli sbalzi, partendo dallo spiccatto di fondazione fino all'estradosso della copertura. Nel caso in cui la pratica sia riferita a lavori afferenti a due o più tipologie il contributo istruttorio è dovuto per ciascuna tipologia. Nel caso di lavori riferibili a più organismi strutturali, ovvero strutture giuntate oppure strutture accessorie rispetto a quella principale, il contributo va calcolato come somma dei contributi dovuti per ciascun organismo strutturale.
- Le modalità di versamento delle spese istruttorie sono le seguenti:
 1. La richiesta di autorizzazione sismica ovvero il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta, in originale, dell'avvenuto pagamento delle spese istruttorie.
 2. L'avvenuto versamento è accertato nell'ambito della verifica di completezza e di regolarità della documentazione, di cui all'art. 6 della L.R. n. 29/1983.
 3. All'esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo dovuto, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
- i criteri ridetti si applicano ai procedimenti avviati in data successiva alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale regionale.

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. ai sensi di legge.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1667**

P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, Asse 2, linea di attività 2.2, Approvazione bando Produzione di energia da fonti rinnovabili - Imprese (impegno € 1.689.000,00).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

per i motivi indicati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati:

1. di approvare il bando "Produzione di energia da fonti rinnovabili – Imprese" attuativo della linea di attività 2.2 "Produzione di energia da fonti rinnovabili e efficienza energetica – Imprese" nell'ambito dell'Asse 2, del P.O.R. FESR 2007-2013 Obiettivo «Competitività regionale e Occupazione», allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;
2. di affidare alla società F.I.L.S.E. S.p.A. la gestione del sopracitato bando, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando stesso;
3. di utilizzare la procedura on – line per la gestione delle domande di agevolazione, relative al suesposto bando;
4. di destinare alla suddetta linea di attività una dotazione complessiva di risorse finanziarie pari a € 1.689.000,00;
5. di autorizzare la spesa di €1.689.000,00 a favore di FILSE SPA per la gestione del bando "Produzione di energia da fonti rinnovabili – Imprese" relativo alle attività 2.2. "produzione di energia da fonti rinnovabili ed efficienza energetica - imprese " nell'ambito dell'ASSE 2"energia" del P.O.R. FESR 2007 -2013 Obiettivo "Competitività regionale e Occupazione";
6. di impegnare ai sensi dell'articolo 79 della l.r. 42/77 e successive modifiche e integrazioni, la somma complessiva di €1.689.000,00 a favore della Società FILSE SPA con sede in GENOVA, Via Peschiera 16 (codice fiscale 00616030102) a valere sui corrispondenti capitoli di spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2013, relativi al POR FESR "Competitività regionale e Occupazione" come segue:
capitolo 9458 €610.517,76 quale quota FESR ;
capitolo 9464 €1.078.482,24 quale quota regionale;
7. di incaricare il Settore Ragioneria e Contabilità a provvedere all'aumento dell' accertamento in entrata della somma da impegnare a titolo di contributo comunitario" sul corrispondente capitolo di entrata del bilancio per l'esercizio 2013 come segue:
capitolo n. 1923 per €610.517,76 quale quota FESR, in aumento dell'accertamento n.817/2013;
8. di approvare l'allegato schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta in data 23 febbraio 2009 tra la Regione Liguria e la società F.I.L.S.E. S.p.A., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, dando mandato al Direttore Generale del Dipartimento Sviluppo Economico di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria;
9. di rinviare, ai sensi dell'art. 83 della l.r. 42/77 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 86 comma 5 della l.r. n. 15/02 , il trasferimento alla F.I.L.S.E. S.p.A., della somma complessiva di €1.689.000,00 come sopra impegnata successivamente alla sottoscrizione della convenzione allegata parte integrante del presente atto;
10. di rendere noto il contenuto del presente atto, mediante:
pubblicazione di informativa sul sito internet della Regione Liguria
pubblicazione, per estratto, della seguente deliberazione e del relativo allegato sul BURL
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il SEGRETARIO
Roberta Rossi


(segue allegato)



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

OBIETTIVO "COMPETITIVITA' REGIONALE E OCCUPAZIONE"

PROGRAMMA OPERATIVO

2007-2013

Parte Competitività

COFINANZIATO DAL F.E.S.R. - FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

ASSE 2 ENERGIA

AZIONE 2.2 Efficienza energetica e produzione di energia da fonti rinnovabili

Bando Azione 2.2

"Produzione di energia da fonti rinnovabili - Imprese"

1) Riferimenti normativi

- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;
- Legge regionale, n. 22 del 29/05/2007" e ss.mm.ii. "Norme in Materia di Energia";
- Piano energetico regionale approvato con Deliberazione del Consiglio regionale 02/12/2003 n.43;
- Deliberazione di Giunta Regionale 1278 del 26/10/2007 di presa d'atto del Programma Operativo Regionale 2007-2013 - Parte Competitività – della Regione Liguria;
- Decisione della Commissione di approvazione del Programma C(2007) 5905 del 27/11/2007;
- Delibera CIPE (n° 36 del 15/06/07) di co-finanziamento statale del Programma;
- Regolamento (CE) N. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- Regolamento (CE) N. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione;
- Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";
- Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione, Regolamento generale di esenzione per categoria;
- Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02 "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà";
- Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005, di "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese";
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03 ottobre 2008 n. 196, Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) N. 1083/2006 del Consiglio;
- L.R. 25/11/2009 n. 56, Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011;
- Legge n. 10 del 09/01/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia" e successive modifiche;
- D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii.;
- D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. "Codice dell'amministrazione digitale", art. 65.

2) Obiettivi

1. L'azione si propone di sostenere la competitività del sistema delle imprese liguri e dei soggetti no profit, supportando azioni rivolte alla produzione di energia da fonte rinnovabile fotovoltaica, anche finalizzate a migliorare la tutela ambientale.

3) Dotazione finanziaria

Il presente bando dispone di una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.689.000,00.

4) Soggetti beneficiari ⁽¹⁾

1. Possono presentare domanda di finanziamento grandi, medie, piccole imprese e soggetti no-profit che esercitano attività diretta alla produzione di beni e/o servizi, singole e associate, solo in forma cooperativa o consortile, iscritte al registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo e attive al momento della presentazione della domanda.
2. Per la definizione di piccole e medie imprese si fa riferimento ai parametri dimensionali di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12.10.2005.
3. Non possono presentare domanda di agevolazione, le ESCO, i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, i contratti di rete e altre forme associative che non siano espressamente indicate al primo punto del presente articolo.
4. Sono esclusi dai benefici del presente bando:
 - a) le iniziative/gli investimenti riguardanti le attività economiche svolte dall'impresa, relative ai settori della pesca e dell'acquacoltura di cui al Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, della produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'Allegato 1 del Trattato, dell'industria carboniera e delle fibre sintetiche, in applicazione dei divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso Paesi terzi o Stati membri, vale a dire aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e alla gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione;
 - c) le imprese che hanno ricevuto dall'autorità nazionale competente un'ingiunzione di recupero di Aiuti di Stato precedentemente ottenuti e dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. "clausola Deggendorf"), di cui all'art. 1 comma 1223 della l.

¹ ⁽¹⁾ tutti i dati acquisibili presso la C.C.I.A.A., indicati in domanda e negli allegati, devono corrispondere e rispecchiare la realtà aziendale. Nel caso in cui le informazioni indicate in domanda e negli allegati non fossero conformi a quelli presenti presso la C.C.I.A.A., in quanto in via di recepimento da parte della stessa, l'impresa dovrà indicare gli estremi dell'istanza presentata alla Camera di Commercio per la variazione dei dati. Non saranno comunque ammissibili istanze di regolarizzazione inoltrate alla C.C.I.A.A. successivamente alla data di presentazione della domanda, anche se tali regolarizzazioni avessero effetto retroattivo.

27/12/2006 n. 296 come ad oggi regolamentata dal relativo decreto di attuazione (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 160 del 12.7.2007), qualora le relative somme non siano state rimborsate o depositate in un conto bloccato in ottemperanza alla precitata ingiunzione;

- d) le imprese che non siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, trovandosi in corso di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta, amministrativa o volontaria alla data di presentazione della domanda;
- e) le imprese classificabili come "imprese in difficoltà" ai sensi dell'art. 1, paragrafo 7 del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 06 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) e s.m.i.

5) Localizzazione

1. Le iniziative/investimenti oggetto del presente bando devono riguardare strutture operative, ubicate sul territorio della Regione Liguria, che, al momento della presentazione della domanda, risultino nella piena disponibilità dell'impresa.

6) Iniziative ammissibili

1. Sono considerati ammissibili investimenti finalizzati alla realizzazione di Impianti fotovoltaici di potenza superiore o uguale ai 20 kWp ed inferiore o uguale a 200 kWp sia per autoconsumo che collegati alla rete elettrica di distribuzione per la produzione di energia da fonti rinnovabili relativi a:
 - a) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare su edifici esistenti;
 - b) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare a terra nelle aree di pertinenza;
 - c) Impianti a servizio di attività produttive esistenti da realizzare in caso di sostituzione di una copertura esistente contenente amianto;
 - d) impianti fotovoltaici a terra collocati in aree già degradate da attività antropiche e/o da riqualificare quali, ex aree industriali, ex cave prive di valori naturalistici e discariche a termine coltivazione;
2. Gli investimenti devono essere realizzati entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione.
3. Tutti gli interventi devono essere già definiti al momento della presentazione della domanda con un programma dettagliato dell'investimento previsto.
4. Tutti i titoli di spesa dovranno essere intestati all'impresa beneficiaria.

7) Spese ammissibili

1. Il costo massimo ammissibile è pari a 2.500,00 € (I.V.A. esclusa) a kWp installato.
2. Sono ammissibili le spese riferite a iniziative avviate dalla data di pubblicazione del presente bando sul B.U.R.L. (al fine della verifica del rispetto della suddetta condizione fa fede la data del primo titolo di spesa fattura, ricevuta fiscale, parcella o titolo equipollente ammesso a contributo) e devono riguardare le seguenti voci:
 - a) progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione dell'impianto nel limite massimo del 10% del costo ammissibile dell'intervento;
 - b) acquisto dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione dell'impianto;
 - c) installazione e posa in opera dell'impianto, comprensivo dell'allaccio alla rete elettrica;
 - d) opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione dell'impianto;
 - e) eventuale smaltimento della copertura in amianto.
3. Le spese in valuta estera possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA da determinarsi applicando il tasso ufficiale di cambio pubblicato sulla G.U. ai sensi dell'art 110 c. 9 del TUIR ed applicato nella data di emissione del documento di spesa.
4. Sono ammissibili i preventivi e i titoli di spesa di cui alle precedente lettera b) nei quali l'importo complessivo imponibile dei beni agevolabili sia almeno pari a 500,00 Euro, e purché tali beni siano iscritti a bilancio e/o nella dichiarazione dei redditi quali beni ammortizzabili in più esercizi.
5. Per tutte le spese è sempre escluso l'ammontare relativo all'I.V.A. e a qualsiasi onere accessorio fiscale o finanziario.
6. Relativamente ai consorzi, sono ammissibili esclusivamente le spese agli stessi fatturate e da questi sostenute. Non sono, pertanto, ammissibili le spese sostenute direttamente dalle singole imprese consorziate e successivamente ri-fatturate al Consorzio e da questo rimborsate alle singole imprese.
7. Non sono ammissibili, tra le altre, le spese non puntualmente sopra citate ed in particolare:
 - a) le spese relative ad un bene e/o servizio rispetto al quale il beneficiario abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
 - b) le spese fatturate all'impresa richiedente da altra impresa che si trovi con la prima, nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, o nel caso in cui entrambe siano partecipate per almeno il 25% da un medesimo altro soggetto. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta;
 - c) le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;

- d) le spese effettuate e/o fatturate da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti o affini entro il terzo grado in linea diretta e collaterale dei soggetti richiamati;
 - e) le spese per servizi richiesti da imprese che abbiano al proprio interno le professionalità e le competenze tecniche utili alla realizzazione dell'intervento e/o per le quali il servizio medesimo costituisce il prodotto tipico dell'attività aziendale;
 - f) le spese per adeguamento obbligatorio alla normativa vigente;
 - g) le spese per acquisto di beni usati o rigenerati;
 - h) le spese per acquisto di beni a fini dimostrativi;
 - i) le spese e gli oneri connessi a contratti di assistenza a fronte di beni oggetto di contributo;
 - j) spese relative al rifacimento della copertura non interessata dall'intervento.
8. Le modalità di pagamento ammissibili per le suddette spese sono limitate a bonifico, Ri.Ba., assegno, RID e carta di credito aziendale disposti da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'impresa beneficiaria, utilizzati, anche in via non esclusiva, per il pagamento delle spese ammesse ad agevolazione e per l'accreditamento dell'agevolazione concessa.
9. Il C.U.P. (Codice Unico di Progetto) verrà comunicato nel provvedimento di concessione dell'agevolazione.
10. F.I.L.S.E. richiederà, ove previsto, la documentazione di legge finalizzata all'acquisizione dell'informativa antimafia.

8) Intensità e forma dell'agevolazione

1. L'agevolazione è concessa da F.I.L.S.E. entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili, nelle misure di seguito indicate:

contributo a fondo perduto a titolo del regime "de minimis", nella misura massima del:

- a) **40%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per interventi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 6) **"Iniziative ammissibili"**;
- b) **50%** della spesa di investimento ammissibile ai sensi del presente bando per interventi di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 6) **"Iniziative ammissibili"**;

Per regime "de minimis" si intende, ai sensi di quanto previsto dal "Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE sugli aiuti di importanza minore", pubblicato sulla GUCE del 26/12/2006, un aiuto nel limite massimo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi. L'impresa beneficiaria assume l'onere di verificare che qualsiasi ulteriore aiuto supplementare, sempre a titolo di "de minimis", non comporti il superamento del suddetto limite di € 200.000,00. Inoltre l'impresa deve indicare, all'atto della presentazione della domanda, informazioni esaurienti su eventuali altri aiuti "de minimis", dalla stessa ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e in quello in corso.

Secondo quanto disciplinato dal citato Regolamento, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto su strada il limite massimo di contributi che la stessa può ottenere a titolo di regime "de minimis" è ridotto a 100.000,00 euro.

2. Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti di stato o con altre agevolazioni pubbliche compresi gli incentivi fiscali relativamente agli stessi servizi, ad eccezione di eventuali agevolazioni a valere su fondi di garanzia pubblici, fino alla concorrenza delle intensità massime di aiuto consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

9) Presentazione delle proposte

1. Le domande di ammissione ad agevolazione devono essere redatte esclusivamente on line accedendo al sistema "Bandi on line" dal sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilate in ogni loro parte e complete di tutta la documentazione richiesta, da allegare alle stesse in formato elettronico, firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa (formato PDF.p7m.) e inoltrate esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico, pena l'irricevibilità della domanda stessa, a decorrere dal giorno 25 febbraio 2014 al giorno 25 marzo 2014
2. Si precisa che le domande potranno essere inviate dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 17.30 (salvo festività). La procedura informatica sarà a disposizione delle imprese sul sito www.filse.it a partire dal giorno 12 febbraio 2014.
3. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda a valere sul presente bando entro i termini di apertura del bando stesso.
4. Le domande di ammissione ad agevolazione sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.
5. Il sistema non consentirà l'invio di istanze non sottoscritte con firma digitale² e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico) e/o spedite al di fuori dei termini.
6. Ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda si considera la data di invio telematico.

10) Documentazione obbligatoria

1. La domanda, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:
 - a) relazione illustrativa dell'impresa;
 - b) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'intervento, relativa collocazione, vantaggi energetici in termini di produzione da rinnovabili completa e metodologia di calcolo;e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:
 - c) planimetrie dell'area e disposizione dell'impianto;
 - d) copia dei preventivi e/o dei computi metrici estimativi relativamente alle spese di cui al punto 6 del bando;
2. L'impresa deve fornire i dati necessari per l'acquisizione d'ufficio, in sede di concessione dell'agevolazione, del documento unico di regolarità contributiva (DURC); Nel caso in cui, a seguito

dell'acquisizione del DURC, questo risulti irregolare, F.I.L.S.E. procede, con le modalità previste dalla l.r. 56/2009, al rigetto della domanda di agevolazione.

3. I titoli di spesa di cui alla lettera d) del punto 1 del presente paragrafo, dovranno riportare fedelmente quanto inserito nella schermata - relazione tecnica dell'intervento proposto e relative spese - del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
4. Tutta la documentazione di cui sopra, allegata in formato elettronico (a titolo esemplificativo: giustificativi di spesa, elaborati grafici, relazione tecnica etc.), dovrà essere completa e leggibile in tutti i suoi contenuti ed in formato PDF.
5. **Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l'impresa e F.I.L.S.E. avverranno tramite il sistema bandi on line e, quando necessario, tramite la Posta Elettronica Certificata (PEC), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, salvo, ove richiesto, per l'invio da parte dell'impresa della documentazione di cui al D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia" e sue integrazioni correttive di cui al D.Lgs. n. 218/2012 e ss.mm.ii., che dovrà essere spedita in forma cartacea.

11) Istruttoria e criteri di valutazione

1. L'istruttoria delle domande viene effettuata dalla F.I.L.S.E. S.p.A. con procedura valutativa a sportello. L'ordine cronologico viene determinato dalla data di spedizione delle domande, e nel caso di più domande spedite nella stessa data si procederà, per l'inserimento nell'elenco cronologico, al sorteggio in presenza di notaio.
2. Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute sarà attuato in conformità alle disposizioni della L.R. 25 novembre 2009, n. 56 (Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e relativo regolamento regionale di attuazione n. 2 del 17/05/2011.
3. Si precisa che non saranno ammesse regolarizzazioni o completamenti della domanda e della relativa documentazione obbligatoria.
4. Superata la verifica formale, F.I.L.S.E. si riserva la facoltà di richiedere eventuali precisazioni sul merito dell'investimento presentato. Non saranno in ogni caso ammesse integrazioni documentali e/o dati/informazioni strutturali sul progetto stesso.
5. L'attività istruttoria, in considerazione della complessità del procedimento, deve concludersi entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, con comunicazione, ai soggetti proponenti, di giudizio positivo o negativo sull'ammissibilità dell'iniziativa alle agevolazioni.
6. In caso di esito negativo dell'istruttoria, F.I.L.S.E., prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica, tempestivamente all'impresa, ai sensi dell'art. 14 della Legge 56 del 25/11/2009, i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa ha il diritto di presentare per iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate da documenti purché meramente esplicativi delle suddette osservazioni.
7. Si precisa che tale facoltà non riapre i termini perentori previsti dal bando per l'invio della documentazione obbligatoria da allegare esclusivamente al momento dell'invio della domanda,

restando ferme le preclusioni e le cause di inammissibilità della domanda maturate a seguito del mancato rispetto delle previsioni del bando in oggetto.

8. La comunicazione di cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
9. Per le domande valutate positivamente, nella comunicazione saranno evidenziate le spese ammesse e quelle escluse, con la determinazione del totale dei costi ammissibili del progetto.
10. Il richiedente o chiunque abbia interesse, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, ai sensi della legge regionale 25/11/2009, n. 56 e relativo regolamento, può esercitare il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
11. Le domande saranno selezionate in due fasi, al fine di valutare:
 - a. l'ammissibilità formale della domanda;
 - b. il merito del progetto proposto a finanziamento.

Prima Fase: valutazione di ammissibilità formale della domanda

I criteri relativi alla fase di verifica dell'ammissibilità formale della domanda corrispondono ad altrettanti requisiti di procedibilità della fase istruttoria.

In tale fase l'istruttoria sarà tesa a verificare:

1. il rispetto delle forme, delle modalità e dei tempi prescritti dal bando per l'inoltro della domanda e completezza della documentazione allegata;
2. i requisiti soggettivi prescritti dal bando in capo al potenziale beneficiario;
3. la tipologia e la localizzazione dell'intervento coerenti con le prescrizioni del bando;
4. il cronogramma di realizzazione dell'intervento compatibile con i termini fissati dal bando;
5. il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del bando;
6. il rispetto dei limiti di potenza previsti per gli impianti (come risultante dalla richiesta dell'impresa).

Le domande ritenute formalmente ammissibili, saranno sottoposte alla successiva valutazione tecnica che terrà conto della rispondenza ai seguenti requisiti:

Seconda Fase: Valutazione del merito del progetto proposto

Nella fase di valutazione del merito del progetto proposto ad agevolazione giudizio è di tipo "qualitativo" e comporta l'attribuzione di un punteggio, assegnato sulla base dei criteri sotto individuati, che determina l'ammissione/non ammissione ad agevolazione.

Saranno ritenute ammissibili ad agevolazione le domande il cui esame di merito in ordine ai sottoriportati criteri consegua un punteggio minimo uguale a 5

N.	Criterio	Elementi di valutazione	Punteggio
1	Livello di cantierabilità, coerenza del cronoprogramma e capacità di spesa annuale	Alto (tutte le autorizzazioni sono già state ottenute/non sono necessarie autorizzazioni) Medio (autorizzazioni richieste) Basso (autorizzazioni da richiedere)	<u>3</u> <u>2</u> <u>1</u>
2	Economicità dell'intervento (rapporto tra potenza nominale installata e costo dell'intervento) $PN = \text{potenza nominale kWp}^{(1)}$ $I = \text{investimento imputabile in euro}$	$P = \frac{PN \text{ (kWp)} * 5000}{I \text{ (€)}}$	P
3	Contributo dell'utilizzo di fonti rinnovabili alla riduzione dei consumi energetici ed all'autosufficienza energetica dell'impresa	Valutazione: <ul style="list-style-type: none"> • Sufficiente • Discreta • Buona 	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>
4	Qualità e innovazione del progetto rispetto agli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti.	<u>Valutazione:</u> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Sufficiente</u> • <u>Discreta</u> • <u>Buona</u> 	<u>1</u> <u>2</u> <u>3</u>

Per le verifiche tecniche sull'iniziativa presentata sia in fase di istruttoria, che di monitoraggio successivo all'accoglimento della domanda e di rendicontazione del progetto, FI.L.S.E. si avvale dell'Agenzia Regionale per l'Energia (A.R.E.) Liguria S.p.A.

12) Comitato Tecnico di Valutazione

- Per la valutazione relativa ai progetti, la FI.L.S.E. si avvale di un Comitato Tecnico costituito dall'Autorità Ambientale del P.O.R. e da 4 esperti qualificati in materia, di cui 2 individuati dalla stessa FI.L.S.E. e 2 individuati dalla Regione.

13) Erogazione dell'agevolazione

- Ogni impresa beneficiaria potrà effettuare un'unica richiesta di erogazione.
- Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione in oggetto, l'impresa dovrà dimostrare la regolarità contributiva ai sensi della Legge 296/2006 – Legge Finanziaria 2007 e della L.R. 30/2007. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.M. 24 ottobre 2007 il documento di regolarità contributiva rilasciato per la fruizione di benefici normativi e contributivi ha validità mensile.
- FI.L.S.E. S.p.A. procederà alla valutazione di merito dell'iniziativa rendicontata quantificando, altresì, l'investimento rendicontato ammissibile dell'iniziativa stessa.

4. L'erogazione del contributo avverrà, in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione) pena la revoca dell'agevolazione concessa.

La richiesta di erogazione dell'agevolazione, da redigersi in formato elettronico, al fine di essere inoltrata in via telematica, dovrà essere compilata nelle seguenti schermate:

A. saldo delle spese acquistate con modalità diretta:

- a) richiesta di erogazione da parte dell'impresa beneficiaria attestante data e modalità di pagamento delle fatture, ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti allegati alla richiesta di erogazione e che gli stessi:
- sono conformi ai documenti originali;
 - sono fiscalmente regolari e si riferiscono, per l'importo dichiarato, unicamente a spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa agevolata;
 - sono stati integralmente e regolarmente pagati tramite uno dei conti correnti di cui al precedente punto 7 del bando, e sugli stessi non sono stati praticati sconti e abbuoni, né emesse note di credito, al di fuori di quelli già evidenziati;
 - non ricadono nei casi di inammissibilità di cui al punto 7.6 e 7.7 del bando;

e corredata dai seguenti documenti, allegati anch'essi in formato elettronico:

- b) copia delle fatture ricevute fiscali, parcelle o titoli equipollenti relativamente alle spese ammissibili di cui al punto 7 comma 2 del bando.
- c) relazione illustrativa sul programma, sui risultati ottenuti e sui costi sostenuti.
5. I titoli di spesa dovranno riportare fedelmente quanto inserito nelle schermate del sistema bandi on line. In caso di discrepanza si procederà alla valutazione mediante criteri prudenziali.
6. Il sistema non consentirà l'invio di richieste di erogazione non sottoscritte con firma digitale³ e/o non compilate in ogni parte e/o prive di uno o più documenti obbligatori (allegati anch'essi in formato elettronico).

14) Obblighi del beneficiario

E' fatto obbligo ai soggetti beneficiari del contributo di:

- a) eseguire l'investimento entro 12 mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di concessione, conformemente alla proposta approvata;
- b) mantenere per un periodo di 3 anni successivi alla data di completamento dell'investimento i seguenti requisiti:
- localizzazione delle unità operative interessate dall'intervento nel territorio regionale;
 - non cessazione dell'attività produttiva, salvo il caso in cui sia dovuta a fallimento;

- c) dare comunicazione a F.I.L.S.E. qualora intendano rinunciare all'esecuzione dell'iniziativa agevolata;
- d) produrre la rendicontazione finale di spesa entro il termine perentorio di 45 giorni dalla data ultima concessa per il completamento dell'investimento (12 mesi dal ricevimento del provvedimento di concessione);
- e) realizzare un impianto fotovoltaico di potenza superiore o uguale a 20 kwp e inferiore o uguale ai 200 kwp, in conformità a quanto stabilito al punto 6 comma 1 del bando;
- f) fornire alla Regione e a F.I.L.S.E., qualora richiesti, durante la realizzazione, i dati sull'avanzamento dell'intervento e i dati relativi agli indicatori fisici e finanziari di realizzazione e, per i **5 anni** successivi al completamento dell'intervento, i dati relativi agli indicatori socio - economici volti a valutare gli effetti prodotti;
- g) conservare a disposizione della Regione per un periodo **di 10 anni**, a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo, la documentazione originale di spesa;
- h) rispettare le modalità di pagamento delle spese previste al punto 7 del bando;
- i) non trasferire a qualsiasi titolo, per atto volontario, i beni acquistati o realizzati per la durata di 3 anni dalla data di completamento dell'investimento salvo la loro sostituzione con beni di qualità e funzionalità analoghe, in presenza di cause di forza maggiore, previa comunicazione corredata da idonea perizia di qualificato professionista iscritto ad albo pubblico
- j) menzionare, in ogni documento in formato elettronico o cartaceo prodotto nelle attività di divulgazione del progetto, il cofinanziamento con le risorse del POR CRO Regione Liguria 2007-2013;
- k) di accettare sia durante l'istruttoria, sia durante e dopo la realizzazione dell'iniziativa, le verifiche tecniche ed i controlli che la F.I.L.S.E., gli Organi comunitari, statali e regionali riterranno di effettuare in relazione all'agevolazione concessa e/o erogata.

15. Variazione del soggetto

1. Nel caso in cui l'impresa (d'ora in poi denominata impresa A) intenda trasferire l'azienda, un ramo o la gestione degli stessi, tramite contratto di affitto, atto di conferimento, fusione, scorporo, donazione, scissione, cessione, o qualsiasi altro negozio giuridico, la stessa dovrà avvisare tempestivamente F.I.L.S.E. ed avanzare una specifica istanza tesa al mantenimento della validità della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione, in relazione ai requisiti di ammissibilità ed alle spese ammesse ad agevolazione.
2. L'impresa che intende subentrare negli obblighi e nei diritti previsti dal bando all'impresa A (d'ora in poi denominata impresa B) deve possedere tutti i requisiti per l'ammissibilità ai benefici del bando e deve assumersi tutti gli obblighi in capo all'impresa A previsti dal bando stesso e dal provvedimento di concessione.
3. Ai fini di cui sopra l'impresa A, insieme all'istanza sopracitata per il mantenimento della domanda di agevolazione o dell'eventuale provvedimento di concessione dell'agevolazione deve fornire:
 - a) nel caso di affitto d'azienda o di un ramo d'azienda:
 - copia registrata del contratto che evidenzia compiutamente anche le attività produttive e/o servizi interessati dal trasferimento, gli elementi che assicurino il mantenimento della organicità e

funzionalità del programma da agevolare o agevolato e gli interventi oggetto dell'agevolazione interessati dal trasferimento medesimo, nonché l'impegno da parte dell'impresa B al pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla concessione delle agevolazioni di cui al presente bando assumendo al contempo piena responsabilità in ordine al mancato rispetto degli stessi;

- dichiarazione sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell'impresa B con la quale si aggiornano/integrano i dati e le informazioni indicate nell'iniziativa e dalla quale si evincano le motivazioni che stanno alla base della stipula del contratto d'affitto nonché tutte le ulteriori notizie o informazioni utili alla valutazione;

b) nel caso di conferimento, cessione, scissione, scorporo, donazione e fusione d'azienda o di un ramo d'azienda :

- dichiarazione dell'impresa A in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione delle attività riferite all'iniziativa;
 - dichiarazione dell'impresa B in relazione all'operazione di cui sopra, con esplicitazione di accettazione delle attività riferite all'iniziativa;
 - copia dell'atto notarile con timbro di registrazione o titolo equipollente, relativo all'operazione straordinaria d'azienda nel quale risulti evidente il trasferimento delle attività relative all'iniziativa agevolata.
4. Le comunicazioni corredate dalla documentazione richiesta sopra descritta dovranno pervenire a F.I.L.S.E. entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di registrazione dell'atto.
 5. Nel caso in cui tali variazioni intervengano prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, si provvederà ad avviare nuovamente l'iter istruttorio.
 6. Nel caso in cui tali variazioni intervengano successivamente l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni F.I.L.S.E. espletterà le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma delle agevolazioni concesse.
 7. Qualora gli interessati omettano di avvertire la F.I.L.S.E. secondo le modalità ed i tempi sopra descritti si procederà con la revoca dei benefici riconosciuti.

16 Revoche

1. La revoca totale o parziale dell'agevolazione sarà deliberata dalla F.I.L.S.E. nei casi in cui:
 - a) il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti risultanti non veritieri;
 - b) il beneficiario abbia ottenuto per gli stessi beni e/o servizi altre agevolazioni previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche, fatta salva la possibilità di cumulo previste nel presente bando;
 - c) il beneficiario non abbia eseguito l'iniziativa in conformità alla proposta approvata nei contenuti e nelle finalità previste;
 - d) il beneficiario non abbia confermato a consuntivo i dati di progetto per i quali in sede di istruttoria è stato assegnato il relativo punteggio, e risultando così il punteggio complessivo inferiore a quello minimo stabilito per la finanziabilità dell'iniziativa;
 - e) dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti emergano gravi inadempienze dell'impresa beneficiaria;

- f) l'impresa sia sottoposta a liquidazione o procedure fallimentari, concorsuali, etc., nei cinque anni successivi alla conclusione dell'investimento agevolato;
- g) il beneficiario non abbia rispettato gli obblighi di cui alle lettere a), b), d), e), h), i) del punto 14.
2. Nel caso in cui il programma non venga ultimato entro i termini prescritti, la F.I.L.S.E. effettuerà la revoca parziale dell'agevolazione relativa ai titoli di spesa datati successivamente a detti termini, fatta salva ogni determinazione conseguente alle verifiche sull'effettivo completamento dell'intervento e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati.
- Il procedimento di revoca del contributo concesso si dovrà concludere entro 60 giorni dal primo atto di impulso.
3. Il provvedimento di revoca dovrà contenere, tra l'altro, l'ammontare della somma da recuperare nonché le modalità ed i tempi ai quali deve attenersi il beneficiario del contributo.
4. La procedura di revoca comporterà, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione del contributo, il recupero dello stesso, gravato degli interessi legali calcolati dalla data di erogazione a quella di restituzione dello stesso.

17) Controlli

1. I competenti Organi comunitari, statali e regionali possono effettuare, in qualsiasi momento, controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare la regolarità e la conformità della realizzazione delle iniziative finanziate.
2. L'Amministrazione regionale provvede altresì, ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 445/2000, a verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte.

18) Misure di salvaguardia

1. Per gli interventi oggetto di concessione del contributo, la Regione non assume responsabilità in merito alla mancata osservanza, da parte dei soggetti proponenti e attuatori, della rispondenza degli stessi interventi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di affidamenti degli incarichi professionali, di approvazione dei progetti, di modalità di appalto, affidamento, esecuzione, direzione e collaudo dei relativi lavori, ivi compresi gli eventuali servizi e forniture accessori e dei relativi adeguamenti normativi.
2. Dette responsabilità rimangono esclusivamente in capo ai soggetti beneficiari dei contributi e, in caso di inadempienze, i contributi relativi agli interventi potranno essere revocati.

19) Informativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/2003

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione, ovvero, quando ne ha interesse, l'integrazione dei dati e, se ne

ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolare del trattamento è F.I.L.S.E. S.p.A.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1668**

Approvazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della l.r. n. 12/2012 e s.m., di "Linee guida per il recupero dei siti di cava dismessi".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

RICHIAMATE

- la l.r. 5 aprile 2012 n. 12 e s. m., recante: "Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva";
- l'art. 3, comma 1, lett. b), della stessa l.r. n. 12/2012 e s.m., che dispone che la Regione definisca criteri, indirizzi e procedure per l'esercizio dell'attività estrattiva;
- la D.G.R. n. 141 del 5.2.2010 recante: "Modifiche alle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse di cui alla D.G.R. n. 141/2008";

CONSIDERATO che:

- a seguito di specifici studi, confluiti nell'argomento di Giunta n. 80 del 16.12.2011 recante "Indagine relativa al recupero ambientale di areali di cave dismesse e attive mediante ricomposizione morfologica" e nel successivo argomento di Giunta n. 87 del 21.12.2012 recante "Analisi preliminare per l'individuazione dei siti di cava, dismessi o attivi, potenzialmente idonei alla installazione di centrali fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica" sono stati individuati alcuni siti idonei, in linea di massima e comunque previ i necessari approfondimenti di natura progettuale, all'abbancamento di materiali al fine di conseguire una connotazione morfologica traguardante il simultaneo e duplice obiettivo di una ricucitura con il paesaggio circostante e di una ottimizzazione per il recepimento di impianti fotovoltaici;

VERIFICATO che;

- a seguito di simulazioni effettuate sui siti di cava dismessi i contenuti delle "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive..." sopra citate risultano in generale adeguati e funzionali ad orientare la progettazione e realizzazione del recupero ambientale nei siti di cave dismesse;
- i medesimi studi, rivolti in particolare ai siti con caratteristiche idonee al recepimento di centrali fotovoltaiche, hanno evidenziato la necessità di salvaguardare nella maggior misura possibile le superfici pianeggianti e/o sub-pianeggianti e pertanto l'abbancamento a fini ricompositivi deve essere commisurato al conseguimento di tale obiettivo;
- ove tale condizionamento non sussista, l'abbancamento di materiali sciolti rimane lo strumento principale e più adeguato al fine di pervenire ad una efficace ricomposizione ambientale dei siti;
- le medesime Linee Guida, recependo le indicazioni del D. Lgs. n. 117/2008, limitano tuttavia la tipologia di materiali da utilizzarsi ai fini dell'abbancamento per la ricomposizione morfologica alle categorie:
 - a) terre e rocce da scavo (anche di provenienza esterna al sito di cava purchè non classificate come rifiuti);
 - b) rifiuti provenienti dalle attività estrattive;

PRESO ATTO che:

- l'analisi statistica relativa alla produzione dei rifiuti provenienti dalle attività estrattive, stimata tra il 5% e il 10% della volumetria estratta, indica che tali quantitativi risultano largamente minoritari rispetto alla stime del fabbisogno per fini ricompositivi dei siti di cava dismessi o meno;
- gli stessi materiali non possono comunque essere utilizzati ai fini dell'abbancamento in cave diverse da quelle di produzione, come stabilito dal D. Lgs. n. 117/2008;
- la riqualificazione ambientale dei siti in grado di recepire i maggiori quantitativi ubicati nelle aree limitrofe a Genova (tra cui le cave denominate "Vecchie Fornaci" e "Castellaro") è destinata ad assorbire i materiali derivanti dalla realizzazione delle grandi opere infrastrutturali in corso di approvazione (Gronda e Terzo Valico);
- la residua disponibilità sul mercato di materiali rientranti a pieno titolo nelle terre e rocce da scavo non classificate come rifiuti ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 non consente di raggiungere in tempi brevi i quantitativi complessivamente in grado di soddisfare le necessità di cui sopra;
- l'attuale normativa di riferimento limita in modo determinante la possibilità di utilizzare materiali alternativi, ancorché non pericolosi per l'ambiente e per le biocenosi;

RILEVATO pertanto che l'obiettivo di un efficace recupero morfologico-ambientale dei siti dismessi di cava di cui all'argomento di Giunta n. 87 del 21.12.2012 deve necessariamente essere calibrato sulla possibilità che il sito ospiti centrali fotovoltaiche nonché sulle reali e prevedibili disponibilità dei materiali utilizzabili a norma di legge;

RITENUTO pertanto di individuare specifici criteri di riferimento utili a conseguire un accettabile grado di ricomposizione ambientale dei siti di cava dismessi a fronte:

- a) della necessità di salvaguardare nella maggior misura possibile le superfici pianeggianti e subpianeggianti per i siti idonei ad ospitare centrali fotovoltaiche;
- b) della accertata inadeguatezza delle quantità di materiali richieste al fine di realizzare abbancamenti;

CONSIDERATO che tali criteri debbono, tra l'altro, recepire la diffusa esistenza di fronti di cava relitti a rilevante sviluppo verticale ed orizzontale e che gli stessi costituiscono elementi in grado di condizionare fortemente le qualità paesaggistiche di immediata percezione;

DATO ATTO che i fattori significativi ai fini di un corretto recupero ambientale si riferiscono principalmente a:

- morfologia originaria del sito e lettura delle condizioni al contorno;
- equilibrio idrogeologico del sito;
- popolazione vegetale sostenibile;

RITENUTO pertanto, alla luce della normativa sopra richiamata, di:

- confermare, ai fini del recupero dei siti di cava dismessi, i contenuti di cui alla Dgr. 141/2010 recante: "Modifiche alle Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse di cui alla Dgr. 141/2008", in quanto indirizzi validi anche per i suddetti siti;
- implementare i contenuti medesimi, attraverso il documento allegato al presente atto, in modo che i principi di riferimento per la progettazione e realizzazione degli interventi di recupero ambientale dei siti individuino con maggior precisione i criteri da seguire per addivenire a sistemazioni

finali pienamente inserite nel contesto paesaggistico circostante, riservando altresì particolare attenzione alla rinaturalizzazione dei fronti relitti quali elementi specifici derivanti dalla coltivazione di cave di versante;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio equo e solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di confermare, per quanto riguarda i siti di cava dismessi, la piena validità e applicabilità delle "Linee Guida per la progettazione, gestione e risanamento ambientale delle attività estrattive a cielo aperto e in sotterraneo e opere connesse" di cui alla Dgr. 141/2008, così come modificate dalla Dgr. 141/2010.
2. Di approvare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), della l.r. n. 12/2012 e s.m., ad integrazione delle Linee Guida di cui al punto 1, le "Linee Guida per il recupero dei siti di cava dismessi", contenute nel documento allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1669

Rimodulazione del finanziamento per l'intervento relativo alla realizzazione e allargamento della via Morego a Genova-Bolzaneto - 1 lotto", conseguente la riprogrammazione PAR FAS 2007-2013 e relative sistemazioni contabili.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto specificato in premessa e qui integralmente richiamato:

- di procedere al trasferimento dell'imputazione dell'intervento di seguito indicato alle risorse di cui alla programmazione del PAR FAS 2007-2013 secondo la seguente tabella:

BILANCIO REGIONALE 2005						PAR FAS 2007-2013			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Titolo intervento	D.G.R. impegno	Impegno	Cap.	Finanz. Euro	Benefic.	Titolo intervento	Cap.	Finanz. Euro	Benefic.
Razionalizzazione e allargamento delle via Morego a Genova Bolzaneto da via Mercati Generali all'altezza dell'edificio del Ministero delle Finanze - 1° lotto	1729 del 23.12.05	10475	9050	607.000	Comune di Genova	Razionalizzazione e allargamento delle via Morego a Genova Bolzaneto da via Mercati Generali all'altezza dell'edificio del Ministero delle Finanze - 1° lotto	888	607.000	Comune di Genova

- di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 04.11.1977, n. 42 e s.m.i., ad assumere i nuovi impegni come da tabella comparativa sopra indicata per l'intervento indicato in colonna G, sul capitolo indicato in colonna H, secondo l'importo della colonna I al beneficiario definito in colonna L;
- di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 04.11.1977, n. 42 e s.m.i., ad assumere l'accertamento sul capitolo di entrata n. 1585 a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze - C.F.: 80207790587 - per l'importo di € 607.000,00;
- di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad annullare l'impegno individuato nella colonna C della tabella comparativa sopra indicata;
- di provvedere alla liquidazione dell'impegno assunto ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale 42/1977 secondo le prescrizioni tecniche operative e le modalità di liquidazione presenti nelle procedure previste dal programma attuativo regionale PAR FAS 2007-2013, poiché in contrasto con quanto indicato negli atti originari per il finanziamento suddetto;
- di pubblicare il presente atto per estratto sul BURL e sul sito ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1670

Sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione)- Impegno di € 20.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI:

- la Legge 4 Maggio 1983, n. 184 "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" così come novellata dalla Legge 28 Marzo 2001, n. 149 "Diritto del minore ad una famiglia" concernente modifiche alla Legge 4 Maggio 1983, n. 184 nonché al titolo VIII del Libro primo del Codice Civile;

- la Legge 28 agosto 1997 n. 285, recante “Disposizioni per la promozione dei diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- la Legge 8 Novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Legge Regionale 24 Maggio 2006, n. 12, “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”;
- la Legge Regionale 9 Aprile 2009, n. 6, “Promozione delle politiche per i minori e i giovani”;
- la DCR 06/08/2013 n. 18, “Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, ai sensi degli articoli 25 e 62 della Legge Regionale 24 maggio 2006, n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari)”;

RICHIAMATA la Raccomandazione della Commissione Europea del 20 Febbraio 2013, “Investire nell’infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale”, nella quale si raccomanda l’elaborazione di strategie integrate finalizzate, tra l’altro, a “Migliorare i servizi di assistenza alle famiglie e la qualità dei servizi di cura alternativa – Rafforzare i servizi sociali e i servizi di protezione destinati ai minori, in particolare in materia di prevenzione; aiutare le famiglie a sviluppare le loro competenze parentali evitando stigmatizzazioni e vigilare inoltre affinché i minori sottratti alla loro famiglia crescano in un ambiente corrispondente alle loro esigenze”;

VISTO il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (P.I.P.P.I.) avviato in data 29 dicembre 2010 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi Ministero) e dalle città “riservatarie” di Torino, Firenze, Bologna, Bari, Venezia, Genova, Reggio Calabria, Napoli, Palermo e Milano, per cui è prevista l’assistenza tecnica da parte dell’Università degli studi di Padova;

DATO ATTO che il Ministero, visti i risultati positivi raggiunti dalla prima fase della sperimentazione del Programma (pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ritenuto necessario estendere la sperimentazione del modello di intervento ai territori regionali;

DATO ATTO che con D.D. n. 123 del 22 ottobre 2013 il Ministero ha adottato le linee guida per la presentazione delle proposte di adesione all’allargamento ai territori regionali della sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. ;

DATO ATTO che il Ministero ha inteso finanziare 50 proposte di adesione per un finanziamento complessivo di Euro 2.500.000,00, prevedendo da parte delle Regioni proponenti un co-finanziamento minimo del 20% del costo totale del progetto;

DATO ATTO che in data 25/11/2013 è stata presentata al Ministero la proposta di ampliamento della sperimentazione già in corso nel Comune di Genova a tutto il territorio della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese, anche in considerazione degli esiti positivi ottenuti nella prima fase di sperimentazione e dell’opportunità di valorizzare le risorse umane ed organizzative già attivate nella stessa;

VALUTATO altresì opportuno attivare a favore degli operatori di tutto il territorio ligure un percorso di formazione di base sulla metodologia e gli strumenti previsti dal programma utilizzando parte delle risorse messe a disposizione come co-finanziamento;

DATO ATTO che con Decreto n. 205 del 05/12/2013 del Direttore Generale della Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero la proposta è stata ammessa al finanziamento per Euro 50.000,00;

PRESO ATTO della necessaria disponibilità finanziaria nell’UPB 10.101 “Fondo per le Politiche Sociali” al CAP. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i Servizi Sociali”;

RITENUTO pertanto opportuno impegnare, quale quota di co-finanziamento nonché delle spese necessarie per attivare un percorso di formazione di base agli operatori presenti sul territorio regionale, sul CAP. 5900 “Fondo regionale per le spese correnti per i Servizi Sociali”, che presenta la necessaria disponibilità, la somma di Euro 20.000,00 a favore del Comune di Genova, capofila della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese;

DI DARE mandato al Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile di predisporre gli adempimenti connessi alla partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti;

Su proposta dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità

DELIBERA

Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate,

DI AUTORIZZARE la spesa di Euro 20.000,00 quale quota di co-finanziamento per l'implementazione del Programma P.I.P.I. sul territorio della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese nonché delle spese necessarie per attivare un percorso di formazione di base agli operatori presenti sul territorio regionale;

DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 79 della Legge Regionale n.42/1977 e dell' art. 86 comma 5 della Legge Regionale 15/2002, la somma di Euro 20.000,00 a favore del Comune di Genova, C.F. 00856930102 – Contabilità Speciale 0062101, capofila della Conferenza dei Sindaci della ASL 3 Genovese, imputando la spesa nell'UPB 10.101 "Fondo per le Politiche Sociali" al CAP. 5900 "Fondo regionale per le spese correnti per i Servizi Sociali" che presenta la necessaria disponibilità;

DI RINVIARE a successivo provvedimento, ai sensi dell'art. 83 della legge regione 4/11/77 n. 23 e ss.mm.ii., la liquidazione della quota di cofinanziamento sopra indicata subordinandola all'effettiva erogazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del relativo importo di finanziamento del progetto;

DI DARE ATTO che il contributo di cui al presente provvedimento non è soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'art. 28 DPR 29/09/1973 n. 600;

DI DARE MANDATO al Dirigente del Servizio Famiglia, Minori, Giovani, Pari Opportunità e Servizio Civile di predisporre gli adempimenti connessi alla partecipazione alla sperimentazione in oggetto compresa la sottoscrizione dei relativi atti;

DI DISPORRE l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria nonché il suo inserimento sul sito www.regione.liguria.it

Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1691**

Programmi di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei Comuni (L.R.10/2008 e s.m e i.) - atto propedeutico al "Programma 2014".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per quanto in premessa specificato,

1. di individuare come ammissibili al finanziamento, quale atto propedeutico al provvedimento di

approvazione del "Programma di investimenti a favore dei Comuni" per l'anno 2014 ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale n. 10 del 20 aprile 2008 e s.m. e i. nonché dell'articolo 15 quater della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 43 (Legge finanziaria 2009), gli interventi trasmessi dai comuni di :

- Serra Riccò (GE) - realizzazione di un parcheggio in località Pedemonte per un importo dei lavori di 60 mila euro;
- Moneglia (GE) - consolidamento della sede stradale in frazione Crova per un importo dei lavori di 66.800 euro;
- Spotorno (SV) - interventi per la piena agibilità della ex-casa colonica adibita a centro sociale per anziani per un importo dei lavori di 74.266,00 euro;
- Massimino (SV) - risanamento conservativo di immobili comunali per un importo dei lavori di 60 mila euro;

in quanto coerenti con le indicazioni di priorità stabilite dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1054 del 7 agosto 2012 ;

2. di fissare il mese di febbraio 2014 quale termine ultimo per l'approvazione del "Programma di investimenti a favore dei Comuni" per l'anno 2014;
3. di dare atto che le risorse per il finanziamento di interventi infrastrutturali urgenti a favore dei comuni sono stanziati alle Legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Finanziaria 2014)";
4. di dare atto che il beneficio finanziario maturerà dal momento dell'impegno di spesa;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1696

Approvazione Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Chiavari, C.C.I.A.A. di Genova, Ascom Confcommercio di Chiavari, CIV "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008", proprietari di immobili di Chiavari. L.R. 1/07 e D.C.R. 31/12.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio) e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 3 e l'articolo 122;

VISTA la Deliberazione del Consiglio regionale del 17 dicembre 2012, n.31 recante : "Nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa dopo liberalizzazioni - legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (testo unico in materia di commercio)" ed in particolare il Paragrafo 2, Lettera B) PATTI D'AREA quale innovativo strumento finalizzato :

- alla valorizzazione dei Centri storici e Centri storici e commerciali ;
- al miglioramento della qualità della vita, della vivibilità e dell'accessibilità in tali ambiti;
- all'utilizzo di immobili chiusi da molti anni soprattutto nei piani terra di tali ambiti territoriali anche a causa dei canoni d'affitto troppo elevati ;
- alla risoluzione dei problemi legati alla desertificazione dei centri storici con conseguenti problematiche anche legate alla sicurezza e all'ordine pubblico;

DATO ATTO che i protagonisti dell'Innovazione e della modernizzazione devono essere soprattutto le piccole e le medie imprese che si possono collocare all'interno del tessuto urbano senza romperne l'equilibrio esistente, senza ripercussioni sull'occupazione di lavoratori autonomi e dipendenti, migliorandone la qualità della vita e la vivibilità e che tra gli elementi dell'azione di sviluppo devono esserci :

- L'Innovazione di processo e la Qualità nel servizio

- L'Organizzazione del territorio come elemento di valorizzazione e qualità
- L'accessibilità e transitabilità
- La valorizzazione della vocazione di segmenti territoriali per migliorarne l'offerta con la gerarchizzazione e differenziazione

CONSIDERATO che tra le varie disposizioni sia normative che programmatiche con le quali la Regione Liguria intende raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è il Centro Integrato di Via (CIV) che costituisce un esempio positivo avanzato di reti di impresa di cui al richiamato articolo 122 della L.R. n.1/2007 e s.m. e/o i.;

PRESO ATTO che il Comune di Chiavari sta svolgendo l'attività necessaria alla predisposizione del nuovo strumento urbanistico (PUC) che sottolinea l'importanza del "ben vivere" quale patrimonio principale di un'immagine notoriamente apprezzata ad ogni livello;

PRESO ATTO, altresì, che una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio presenti nel Comune di Chiavari la ASCOM-CONFCOMMERCIO di Chiavari ha istituito il CIV - Centro Integrato di Via denominato "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008";

CONSIDERATO CHE, come dichiarato dal Comune di Chiavari, nell'area territoriale del centro storico/centro storico-commerciale in cui insiste il CIV sopracitato sono ricompresi numerosi immobili che potrebbero essere utilizzati per l'insediamento di attività commerciali che verranno definite in modo più preciso e puntuale in successivo atto che farà seguito al Patto d'area di cui all'allegato alla presente deliberazione e che costituirà integrazione al medesimo anche sotto il profilo della definizione più compiuta di alcuni aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B) Patti d'area della citata D.C.R. n.31/2012, così come riportati nel richiamato allegato;

PRESO ATTO di quanto riportato nella D.G.R. assunta dal Comune di Chiavari in data 10 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Centro Integrato di Via denominato "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008" con la quale il Comune prende atto del nuovo statuto del CIV - Centro Integrato di Via denominato "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008" ed approva la nuova perimetrazione di detto CIV così come da planimetria allegata alla medesima deliberazione comunale;

VISTE, inoltre, delle recentissime disposizioni statali e, specificatamente, il D.L. 21 giugno 2013, n.69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito in Legge 9 agosto 2013, n.98 che, all'articolo 30 (Semplificazioni in materia edilizia), comma 5-ter, alla luce delle quali è consentito alle Regioni la possibilità di limitare fino ad arrivare all'interdizione, l'insediamento di attività produttive e commerciali in precise zone del territorio, nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi enunciati dalle richiamate disposizioni statali e cioè la "tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali";

PRESO ATTO che l'ambito territoriale in cui si realizzano gli interventi di cui trattasi è quello del centro storico/storico commerciale così come definito dall'art. 14 della L.R. n.1/2007, che rientra, pertanto, in una di quelle aree da salvaguardare ai sensi delle soprarichiamate disposizioni statali;

VISTI gli impegni assunti dai soggetti sottoscrittori del PATTO D'AREA in esame riportati nel medesimo di cui all'allegato alla presente deliberazione;

DATO ATTO che il presente PATTO D'AREA non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

RITENUTO per i suddetti fini di procedere alla stipula del PATTO D'AREA tra i sopra citati soggetti, al fine di formalizzare i rispettivi ruoli;

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale, Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia,

DELIBERA

Per i motivi in premessa citati e che si intendono integralmente richiamati:

- di approvare il Patto d'Area tra Regione Liguria, Comune di Chiavari, Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova, Ascom Confcommercio di Chiavari ,CIV“ CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008”, proprietari di immobili di Chiavari di cui all'allegato alla presente deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di stabilire che il suddetto Patto d'area sarà sottoscritto, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente dall'Assessore allo Sviluppo economico, Industria, Commercio, Commercio equo solidale , Artigianato, Tutela dei consumatori, Ricerca e innovazione tecnologica, Energia, autorizzando lo stesso ad apportare in fase di sottoscrizione ogni utile precisazione e completamento che si rendesse necessario senza alterare il suo contenuto sostanziale;
- di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro sessanta giorni, o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

PATTO D'AREA

(L.R. n° 1 del 2.1.2007 e D.C.R. n° 31 del 17/12/2012)

tra

la Regione Liguria

rappresentata dall'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca ed Innovazione Tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli

e

il Comune di Chiavari, rappresentato dal Sindaco Ing. Roberto Levaggi

e

la Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova rappresentata dal Presidente Paolo Odone

e

l'Ascom Confcommercio di Chiavari rappresentata dal Presidente Giampaolo Roggero

e

il CIV "CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008" di Chiavari rappresentato dal Presidente Giampaolo Roggero

e

i proprietari di immobili:

Fondazione di diritto privato Casa di riposo Pietro Torriglia proprietario dell'immobile sito in Chiavari, Via della Cittadella n.2

Signore Torre Alessandra, Torre Marialuigia e Torre Rita proprietarie dell'immobile sito in Chiavari, Via Martiri della Liberazione n.204

Premesso che:

Il Testo Unico in materia di commercio, L.R. n° 1 del 2.1.2007, e successive modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio e definisce in particolare sia gli indirizzi generali, sia i criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per gli insediamenti delle diverse tipologie distributive commerciali;

Il Consiglio Regionale, con propria deliberazione n° 31 del 17/12/2012, ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa, dando attuazione a quanto previsto dall'articolo 3 della richiamata L.R. n. 1/2007;

Tra le varie disposizioni sia normative che programmatiche con le quali la Regione Liguria intende raggiungere l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, ha individuato diversi strumenti tra i quali uno dei più importanti è senza dubbio il Centro Integrato di Via (CIV) che costituisce un esempio positivo avanzato di reti di impresa, strutturati - sotto il profilo giuridico - come consorzi o società consortili, forma più vincolante che regola il rapporto fra le imprese aderenti e che li distingue dalle altre forme con cui vengono regolate le aggregazioni sui territori;

Nella nuova programmazione commerciale ed urbanistica in materia di commercio al dettaglio in sede fissa di cui alla richiamata D.C.R. n.31/2012, al Paragrafo 2, Lettera B) PATTI D'AREA, si stabilisce che

– per la valorizzazione dei Centri storici e Centri storici e commerciali – possano essere effettuate, tra le altre, le seguenti attività :

“1 stipulare sulle aree perimetrale i PATTI D'AREA o CONTRATTI DI QUARTIERE tra Regione, Comune, Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative del Commercio e Camera di Commercio Industria Artigianato competente per territorio, Consorzi di Imprese, Proprietari degli immobili collocati nei Centri storici in cui :

- vengono escluse alcune tipologie merceologiche e ne vengono sostenute altre (...) ovvero s'incentiva e facilita l'entrata di alcune merceologie e se ne rende difficoltosa quella di altre sulla base di criteri prettamente qualitativi e definiti attraverso Piani di Sviluppo con l'obiettivo di concentrare imprese economiche e fisiche, capaci di fornire maggiore attrazione al territorio ed assolutamente in linea con i recenti principi di liberalizzazione contenute nei Decreti Governativi

- viene facilitata l'apertura di soli esercizi di vicinato

- la Regione, il Comune, le Associazioni di Categoria del Commercio, e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente per territorio mettono in contatto i vari proprietari dei fondi per un accordo di offerta di mix commerciale

- vengono acquisiti dei piani terra per un'offerta di mix commerciale e di servizi

- la Regione, il Comune, le Associazioni di Categoria del Commercio, e la Camera di Commercio Industria ed Artigianato competente per territorio organizzano con i privati la presenza di marchi diversificati grazie alla conoscenza del mercato e dei vari marchi presenti

- vengono concordati canoni di affitto ridotti per almeno 5 anni

- l'esercente che beneficia di tali facilitazioni si impegna a ristrutturare i locali

- il proprietario del locale, a sua volta, per compensare il canone ridotto potrà beneficiare della riduzione delle imposte locali di una quota pari al 20%

- il Comune si impegna a non richiedere oneri urbanistici di sua competenza

- si può prevedere di dare la priorità all'utilizzo dei locali ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni

- si può prevedere una programmazione anche “a tema” e “per singole aree

”
- si possono coinvolgere i CIV

- si possono assegnare eventuali finanziamenti regionali e/o comunitari qualora si rendessero disponibili le relative risorse

2 creare nuove tipologie distributive integrando commercio, somministrazione, servizi, formazione a sostegno del consumo.

Protagonisti dell'innovazione e della Modernizzazione devono essere le piccole e le medie imprese che si possono collocare all'interno del tessuto urbano senza romperne l'equilibrio esistente, senza ripercussioni sull'occupazione di lavoratori autonomi e dipendenti, migliorandone la qualità della vita e la vivibilità.

Naturalmente tutto ciò è perfettamente in linea con quanto contenuto all'art. 2 della l.r. 1/2007 e successive modificazioni, il quale individua fra le finalità che si propone di perseguire tale legge regionale, anche quella di promuovere l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento, alla tutela e alla valorizzazione del ruolo delle piccole imprese commerciali, anche in relazione alla loro funzione di salvaguardia e di presidio del territorio e del tessuto urbano.

Tra gli elementi dell'azione di sviluppo devono esserci :

- L'Innovazione di processo e la Qualità nel servizio
- L'Organizzazione del territorio come elemento di valorizzazione e qualità
- L'accessibilità e transitabilità
- La valorizzazione della vocazione di segmenti territoriali per migliorarne l'offerta con la gerarchizzazione e differenziazione

Occorre riconoscere il valore del territorio per ottimizzarne i pregi, così da permettere un insediamento ottimale delle nuove attività, che vadano a legare con le peculiarità del territorio circostante, sfruttandone appieno le potenzialità e contribuendo così alla crescita ed allo sviluppo di una identità territoriale che porterà ad una differenziazione di offerta e di domanda; questo consentirà di ritagliare uno spazio del mercato senza danneggiare altre zone, anzi creando una sinergia che porti un'evoluzione collettiva.

Si dovranno quindi trovare raccordi sul piano urbanistico, concordare piani di modifica e sviluppo con le società adibite al trasporto pubblico ed incentivare i rapporti con centri culturali e organizzazioni di eventi”.

Il Comune di Chiavari sta svolgendo l'attività necessaria alla predisposizione del nuovo strumento urbanistico (PUC) che sottolinea l'importanza del “ben vivere” quale patrimonio principale di un'immagine notoriamente apprezzata ad ogni livello;

Una delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore commercio presenti nel Comune di Chiavari la ASCOM-CONFCOMMERCIO di Chiavari ha istituito il CIV - Centro Integrato di Via denominato “ CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008”;

Nell'area territoriale del centro storico/centro storico-commerciale in cui insiste il CIV sopracitato sono ricompresi numerosi immobili che potrebbero essere utilizzati per l'insediamento di attività commerciali che verranno definite in modo più preciso e puntuale in successivo atto che farà seguito al presente Patto d'area e che costituirà integrazione al medesimo anche sotto il profilo della definizione più compiuta dei seguenti aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B)Patti d'area della citata D.C.R. n.31/2012 e precisamente:

- Individuazione delle tipologie merceologiche da insediare;
- Individuazione delle tipologie distributive da insediare;
- Individuazione di marchi diversificati in relazione ai marchi presenti;
- Individuazione degli immobili/piani terra in cui insediare le attività commerciali;
- Determinazione dei canoni di affitto ridotti per almeno 5 anni degli immobili/piani terra in cui insediare le attività commerciali;
- Impegno dell'esercente alla ristrutturazione dei locali;
- Impegno del Comune di Chiavari a ridurre le imposte locali di una quota pari al 20 per cento a favore del proprietario del locale per compensare la riduzione del canone;
- Impegno del Comune a non richiedere oneri urbanistici di sua competenza con riferimento agli immobili oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- Previsione della eventuale priorità all'utilizzo dei locali ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni;

Preso atto delle recentissime disposizioni statali e, specificatamente, il D.L. 21 giugno 2013, n.69, recante: “ *Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*”, convertito in Legge 9 agosto 2013, n.98 che, all' articolo 30 (Semplificazioni in materia edilizia), comma 5-ter, stabilisce quanto segue:

“All'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «', potendo prevedere al

riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali”;

RILEVATO che, alla luce della disposizione di cui sopra, come stabilito anche da recenti Risoluzioni del Ministero Sviluppo Economico (n. 146930 del 11 settembre 2013) le Regioni possono limitare fino ad arrivare all’interdizione, l’ insediamento di attività produttive e commerciali in precise zone del territorio , nel rispetto e nella salvaguardia dei superiori interessi enunciati dalle richiamate disposizioni statali e cioè la “ *tutela della salute, dei lavoratori,dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali*”;

PRESO ATTO CHE l’ambito territoriale in cui si realizzano gli interventi di cui trattasi, come dichiarato dal Comune di Chiavari, è quello del centro storico/storico commerciale così come definito dall’art. 14 della L.R. n.1/2007, che rientra, pertanto, in una di quelle aree da salvaguardare ai sensi delle richiamate disposizioni statali;

Tutto ciò premesso e considerato,

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – FINALITA’

Obiettivo comune delle parti che sottoscrivono il presente Patto d’area è quello del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali.

Il Comune di Chiavari ha individuato quale area territoriale interessata quella contraddistinta urbanisticamente nell’ambito del centro storico.

ARTICOLO 2- IMPEGNI DELLE PARTI

La Regione Liguria svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro costituiti tra le parti sottoscrittrici il presente Patto d’area al fine di:

- Individuare le tipologie merceologiche da insediare;
- Individuare le tipologie distributive da insediare;
- Individuare i marchi diversificati in relazione ai marchi presenti;
- Individuare gli immobili/piani terra in cui insediare le attività commerciali;

Il Comune di Chiavari si impegna a:

- Individuare altri eventuali immobili/piani terra che insistono nell’area del centro storico/storico-commerciale interessata all’intervento in cui insediare le attività commerciali;
- Individuare i proprietari degli immobili che insistono nell’area del centro storico/storico-commerciale interessata all’intervento in cui insediare le attività commerciali;

- Ridurre le imposte locali di una quota pari al 20 per cento a favore del proprietario del locale per compensare la riduzione del canone di affitto dell'immobile interessato;
- Non richiedere oneri urbanistici di sua competenza con riferimento agli immobili oggetto dell'intervento di cui trattasi;
- Individuare eventualmente giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni ai fini della priorità all'utilizzo degli immobili interessati all'intervento.

La Camera di Commercio, Industria Artigianato di Genova s'impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche alla individuazione delle priorità da inserire nel Patto d'Area e successivo atto integrativo del medesimo;

La Ascom-CONFCOMMERCIO e CIV " CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008" di Chiavari s'impegnano a fornire le proposte ed i progetti per meglio valorizzare il Centrostorico/ Storico Commerciale di Chiavari ed a fornire ulteriori elementi alle azioni di sviluppo sia per quanto riguarda l'Innovazione sia per l'Accessibilità, l'Organizzazione del territorio e la Valorizzazione della sua vocazione commerciale;

I proprietari di immobili:

Fondazione di diritto privato Casa di riposo Pietro Torriglia proprietario dell'immobile sito in Chiavari, Via della Cittadella n.2

Signore Torre Alessandra, Torre Marialuigia e Torre Rita proprietarie dell'immobile sito in Chiavari, Via Martiri della Liberazione n.204

Si impegnano a:

- Indicare e mettere a disposizione gli immobili/piani terra che insistono nell'area del centro storico/storico-commerciale interessata all'intervento in cui insediare le attività commerciali;
- concordare canoni di affitto degli immobili di loro proprietà ridotti per almeno 5 anni.

ARTICOLO 3- GESTIONE DEL PATTO D'AREA

Le parti sottoscrittrici del presente accordo si impegnano a fornire singolarmente le informazioni sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e sulla realizzazione degli interventi oggetto del presente Patto d'area e eventuale successiva integrazione inviando alla Regione Liguria specifici report con cadenza annuale.

Al presente Patto d'area possono aderire, in qualunque momento, altri proprietari degli immobili che insistono nell'area interessata all'intervento di cui trattasi, diversi dai presenti sottoscrittori.

A riguardo le parti sottoscrittici si impegnano a coinvolgere tutti i soggetti potenzialmente interessati, al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.

Il presente Patto d'area potrà essere successivamente integrato al fine della definizione degli aspetti riportati al richiamato Paragrafo 2, lettera B)Patti d'area della citata D.C.R. n.31/2012.

Chiavari, li _____

Regione Liguria
Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale,
Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca ed Innovazione Tecnologica, Energia
Renzo Guccinelli

Comune di Chiavari
Sindaco
Ing. Roberto Levaggi

Camera di Commercio Industria e Artigianato di Genova
Presidente
Paolo Odone

Ascom Confcommercio di Chiavari
Presidente
Giampaolo Roggero

CIV“ CIVediamo in Centro a Chiavari dal 2008” di Chiavari
Presidente
Giampaolo Roggero

Proprietari di immobili:

Fondazione di diritto privato Casa di riposo Pietro Torriglia proprietario dell'immobile sito in Chiavari,
Via della Cittadella n.2

Signore Torre Alessandra, Torre Marialuigia e Torre Rita proprietarie dell'immobile sito in Chiavari,
Via Martiri della Liberazione n. 204.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1702**

Aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sanità animale e sicurezza alimentare, adozione nuove modalità di invio per la rendicontazione dei flussi e indicatori di monitoraggio degli stessi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visti e richiamati:

- il Regolamento (CE) del 28 gennaio 2002 n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- il Regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;

Richiamata l'Intesa Stato – Regioni del 23 marzo 2005 che impegna le Regioni e le Aziende Sanitarie, in particolare al mantenimento dei livelli essenziali di assistenza previsti dal DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii;

Richiamato il Patto della Salute per gli anni 2010 -2012 approvato con l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 03/12/2009, ove, nell'ambito della sicurezza alimentare, è ribadita la volontà di rafforzare il monitoraggio dei sistemi di controllo finalizzati ad eliminare o ridurre i rischi per i consumatori;

Considerato che lo sviluppo del sistema informativo e del sistema di rendicontazione per la sicurezza alimentare e la veterinaria rappresentano gli imprescindibili presupposti per l'attività di programmazione e controllo della Regione, nonché per la corretta valutazione dei processi tecnici identificati nei suddetti ambiti;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale n° 1606 del 22/12/2011 "Aggiornamento del censimento dei flussi informativi in materia di sicurezza alimentare e veterinaria, adozione di modulistica regionale per la rendicontazione dei flussi e indicatori di monitoraggio degli stessi";

Considerato che nel corso del tempo intercorso dal 2011 ad oggi sono entrati in vigore atti programmatici e normativi, sia nazionali che regionali, tali da rendere necessario un aggiornamento della suddetta DGR 1606/2011;

Considerato che si è conclusa la fase sperimentale, prevista con DGR 1606/2011, sul sistema di monitoraggio degli indicatori regionali ai fini valutativi dei flussi informativi in materia di sicurezza alimentare e sanità animale, e tali indicatori, modificati alla luce dei risultati ottenuti, sono stati integrati nel sistema di valutazione dei Direttori Generali delle AASSLL liguri con DGR 1408/2013;

Considerato che per la rendicontazione di tutti i flussi informativi da parte delle AASSLL in ambito sanitario, Regione Liguria ha attivato già da tempo una piattaforma WEB denominata "Sistema di Accoglienza Ligure (SAL)" fruibile dal portale Liguria Informa Salute, che ottimizza e traccia il processo rendicontativo, anche tramite servizi personalizzati nel cosiddetto "Cruscotto SAL", ove può essere predisposto un Report che permetterà all'utente di verificare lo stato dell'invio effettuato;

Considerato che nel portale Liguria Informa Salute è stato possibile creare anche una apposita area ove reperire le modulistiche di rendicontazione dei flussi informativi in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria che, anche a causa di istanze di origine ministeriale e comunitaria, possono essere

passibili di frequenti aggiornamenti;

Considerato inoltre che l'opportunità di utilizzo del suddetto SAL anche per i flussi di sicurezza alimentare e sanità veterinaria nonché la necessità di modificare gli indicatori di monitoraggio degli stessi sono stati condivisi con le AASSLL in apposite riunioni avvenute presso gli uffici regionali nel 2013;

Ritenuto dunque necessario, al fine di migliorare l'efficienza della raccolta e della elaborazione dei dati rientranti nei sopraddetti flussi informativi in materia di sicurezza alimentare e sanità animale, procedere a:

1. aggiornare il censimento dei flussi di cui alla DGR 1606/2011
2. disporre che la rendicontazione dei suddetti flussi per le AASSLL liguri, qualora non avvenga utilizzando piattaforme informatiche ministeriali (VETINFO- NSIS ecc.), debba avvenire utilizzando la piattaforma WEB denominata "Sistema di Accoglienza Ligure (SAL)" fruibile dal portale Liguria Informa Salute,
3. disporre altresì che, nelle more di predisposizione del suddetto "Sistema di Accoglienza Ligure (SAL)", ARPAL e IZS Piemonte Liguria Valle D'Aosta continuino ad inviare a Regione i flussi informativi di competenza via email all'indirizzo alimenti.veterinaria@regione.liguria.it, qualora non sia previsto di utilizzare piattaforme informatiche ministeriali (VETINFO- NSIS ecc.)
4. apportare i necessari correttivi per il calcolo degli indicatori di monitoraggio dei suddetti flussi, in ragione delle nuove modalità di rendicontazione;

su proposta dell'Assessore alla Salute e Politiche della Sicurezza dei Cittadini

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

- 1) Di approvare
 - a) il censimento dei flussi dei dati ordinari e ricorrenti in materia di sicurezza alimentare e sanità animale, attivi alla data del presente atto, così come riportato nell'Allegato A, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento, nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei flussi in esso descritte;
 - b) gli indicatori per la valutazione della correttezza e qualità dei suddetti flussi informativi, secondo quanto riportato all'allegato B, quale parte integrante e necessaria del presente provvedimento.
- 2) di disporre che la rendicontazione dei suddetti flussi da parte delle AASSLL liguri, qualora non debba avvenire utilizzando piattaforme informatiche del Ministero della Salute (VETINFO- NSIS ecc.), avvenga utilizzando la piattaforma WEB denominata "Sistema di Accoglienza Ligure (SAL)" fruibile dal portale Liguria Informa Salute a partire dal 01/01/2014 in via sperimentale, oltre che via email all'indirizzo alimenti.veterinaria@regione.liguria.it, e che dal 01/02/2014 l'utilizzo della suddetta piattaforma sia l'esclusiva modalità di conferimento di tali flussi alla Regione Liguria;
- 3) di disporre altresì che ARPAL e IZS Piemonte Liguria Valle D'Aosta continuino ad inviare a Regione i flussi informativi di competenza via email all'indirizzo alimenti.veterinaria@regione.liguria.it, qualora non sia già disposto di utilizzare piattaforme informatiche ministeriali (VETINFO- NSIS ecc.).
- 4) di disporre che la modulistica di riferimento, da utilizzarsi per la rendicontazione dei flussi informativi in materia di sicurezza alimentare e sanità veterinaria per le AASSLL liguri, sia quella reperibile nell'apposita area creata su Liguria Informa Salute per la sezione Sicurezza Alimentare e Sanità Animale;
- 5) di affidare al Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale, il compito di effettuare la valutazione sulla correttezza e qualità dei suddetti flussi informativi, elaborando almeno un report annuale nell'anno successivo a quello di riferimento, da inviarsi alla Direzione Generale delle AASSLL liguri;

- 6) di stabilire che la DGR 1606/2011 è abrogata dalla data di adozione del presente atto;
- 7) di disporre l'integrale pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire a chiunque sia interessato di acquisirne conoscenza.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omissis)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1709

Nomina revisore dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "In Liguria".

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

- di nominare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, quale Revisore dell'Agenzia regionale per la promozione turistica "in Liguria"; la persona di seguito indicata:

- Dott. Giuseppe Canale

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla notifica.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1711

Variazioni per euro 4.148.440,00 al bilancio 2013 ai sensi art. 7 l.r. 21/12/2012, n.52 - Fondo sanitario nazionale 2012 - Sanità penitenziaria - (16° Provvedimento).

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al riordino della medicina penitenziaria – comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari - prevede che siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro

della Salute e del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, le modalità e i criteri per il trasferimento delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria, dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della Giustizia al Servizio Sanitario Nazionale;

VISTE le deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica

- del 21 dicembre 2012, n. 141 (G.U. n. 97 del 26 aprile 2013) e in particolare il punto 3.10 del deliberato che, nel ripartire le disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale relative all'anno 2012, dispone l'accantonamento della somma di 167.800.000 euro per il finanziamento della medicina penitenziaria, ai sensi del citato art. 2, comma 283, della legge n. 244/2007, da ripartire per le finalità individuate nella medesima delibera sulla base di successive proposte del Ministro della Salute;
- del 19 luglio 2013, n. 49 (G.U. n. 273 del 21 novembre 2013) recante "Fondo sanitario nazionale 2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse destinate al finanziamento della sanità penitenziaria. (Delibera n. 49/2013)" con cui si provvede al riparto dell'importo di euro 167.800.000,00 e, in particolare, si assegnano alla Regione Liguria euro 4.148.440,00;

VISTE:

- la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013
- la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e ss.mm.ii."
- la legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (2° provvedimento);

VISTI:

- il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013,
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 16 luglio 2013
- il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (II provvedimento) allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 31 ottobre 2013;

RILEVATO che dagli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio 2011 e, di conseguenza, del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2011", non risulta iscritta la suddetta assegnazione;

CONSIDERATO che con nota del Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità animale n. IN/2013/24973 del 17 dicembre 2013 si richiede di apportare le necessarie variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013;

RICHIAMATI:

- l'art.37, comma 1, lett. a) della legge regionale 26/3/2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";
- l'art. 7 comma 1, lett. a) della suddetta l.r. 52/2012;

RITENUTO pertanto di dover iscrivere nel bilancio 2013, nello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa la somma di euro 4.148.440,00 per accogliere e destinare la suddetta assegnazione;

RITENUTO altresì che ricorrano le condizioni per poter provvedere alla iscrizione della predetta assegnazione con atto amministrativo negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2013, con conseguente variazione agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013";

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, in termini di competenza e di cassa:

Variazione allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2 "Trasferimenti dal Fondo Sanitario Nazionale di +4.148.440,00 euro parte corrente"

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.103 "Finanziamento di parte corrente del Servizio +4.148.440,00 euro Sanitario Regionale - Arretrati"

2. di apportare le seguenti variazioni al Documento "Bilancio per capitoli - esercizio finanziario 2013", in termini di competenza e di cassa:

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata:

- U.P.B. 2.2.4 - al capitolo 1283 "Quota regionale del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della medicina penitenziaria - arretrati"
 - L. 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 283;è aumentata la previsione di euro 4.148.440,00 (quattromilionicento-quarantottomilaquattrocentoquaranta/00);

Variazioni allo stato di previsione della spesa:

- U.P.B. 9.103 - al capitolo 5339 "Ripartizione della quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente per il finanziamento della medicina penitenziaria - Anno 2012"
 - L. 24/12/2007, n. 244, art. 2, comma 283;è iscritto lo stanziamento di euro 4.148.440,00 (quattromilionicento-quarantottomilaquattrocentoquaranta/00);

Il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL SEGRETARIO

Roberta Rossi

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 1713**

Linee guida per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito del settore estrattivo, ai sensi art. 25, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m..

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di approvare, al fine di agevolare il passaggio dalla Regione alle AA.SS.LL. delle funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro in ambito estrattivo previsto dall'articolo 25, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m. e garantire una corretta ed omogenea applicazione sul territorio regionale del complesso quadro normativo relativo alla sicurezza nelle attività estrattive, il seguente programma di attività - a completamento delle attività di preparazione, formazione e accompagnamento già svolte e descritte in premessa - da realizzarsi prima dell'operatività della delega di funzioni:
 - a) trasmissione dalla Regione alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di tutti i fascicoli delle attività estrattive che risultano in oggi autorizzate;
 - b) predisposizione e invio alle AA.SS.LL., da parte della Regione, di idonea cartografia indicante la localizzazione delle attività estrattive sia a cielo aperto che in sotterraneo e discariche consortili, con elenco riepilogativo delle attività medesime;
 - c) censimento da parte della Regione della situazione aziendale presente nelle cave in oggi attive, con conseguente invio alle AA.SS.LL. di schede riassuntive da cui risultino, per ciascuna cava, oltre l'elenco delle attrezzature di lavoro utilizzate, altresì i nominativi delle principali figure previste dalla normativa in materia di polizia mineraria e sicurezza sul lavoro (datore di lavoro, direttore dei lavori, sorvegliante/i dei lavori, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), medico competente, eventuale Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
2. Di approvare, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento degli organi di vigilanza spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 1, della l.r. 12/2012 e s.m., le Linee Guida per l'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di polizia mineraria, di prevenzione infortuni e di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito del settore estrattivo, allegate alla presente delibera come sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1).
3. Di approvare la modulistica da utilizzarsi da parte dei titolari di cava e dei direttori responsabili dei lavori per le varie domande/denunce/segnalazioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, allegata alla presente delibera come sua parte integrante e sostanziale, ed in particolare:

Allegato 2: Denuncia di esercizio di permesso di ricerca;
Allegato 3: Variazione denuncia di esercizio di permesso di ricerca;
Allegato 4: Denuncia di esercizio di cava;
Allegato 5: Variazione denuncia di esercizio di cava;
Allegato 6: Comunicazione di sospensione dell'attività estrattiva;
Allegato 7: Denuncia di infortunio.
4. Di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione

Liguria e sul sito web della Regione.

5. Di trasmettere copia del presente provvedimento alle AA.SS.LL. competenti per territorio, all'ARPAL e ai soggetti titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattiva o di permessi di ricerca.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla comunicazione, notificazione o pubblicazione dello provvedimento stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1714

Convenzione tra Regione Liguria e ARPAL per l'affidamento di attività di supporto tecnico all'esercizio della funzione di vigilanza in ambito estrattivo prevista dall'art. 25, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m. impegno € 20.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa:

1. Di approvare lo schema di convenzione tra Regione Liguria e Arpal, allegato al presente atto come sua parte integrante e sostanziale, per regolare lo svolgimento da parte di Arpal delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui alla l.r. 20/2006, Allegato B, relativamente alle funzioni di vigilanza in ambito estrattivo spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della l.r. 12/2012 e s.m.
2. Di autorizzare la spesa di Euro 20.000,00 per lo svolgimento da parte di Arpal delle attività di supporto previste dal suddetto schema di convenzione.
3. Di impegnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 79 della l.r. 42/1977 e s.m. e 86, comma 5, della l.r. 15/2002, la somma di Euro 20.000,00, IVA esente, a favore di ARPAL (C.F./P.I. 01305930107), allocata al capitolo 636, UPB 14.101, del bilancio per l'esercizio in corso, gestione competenza, che presenta la necessaria disponibilità.
4. Di disporre che la liquidazione della somma sopraindicata avvenga, ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 della l.r. 42/1977 e s.m. e 86, comma 5, della l.r. 15/2002, secondo le seguenti modalità:
 - il 50% entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione;
 - il restante 50% a fine attività, a fronte del riscontro positivo delle attività svolte.
5. Di dare atto che il pagamento di cui al presente atto non è soggetto alle procedure di verifica ex art. 48 bis del Dpr. 602/1973.
6. Di dare mandato all'Assessore allo Sviluppo Economico, Industria, Commercio, Commercio Equo e Solidale, Artigianato, Tutela dei Consumatori, Ricerca e Innovazione tecnologica, Energia, Renzo Guccinelli, di sottoscrivere la convenzione in nome e per conto della Regione Liguria, con le modalità previste dall'art. 15 c. 2 bis l.241/1990 e ss.mm.ii.
7. Di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

20.12.2013

N. 1715

Approvazione del Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria. Impegno di spesa a favore di Unioncamere Liguria euro 400.458,39.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO, relativamente agli interventi promozionali in materia agricola e floricola:

- l'art. 7 della legge regionale del 6 dicembre 1999 n. 36 "Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico" nel quale si specifica che la Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzo per gli interventi di valorizzazione delle produzioni regionali tipiche e di qualità da attuare nell'anno successivo;
- l'art. 9 della legge regionale del 29 novembre 2004, n. 22 "Disciplina dei servizi di sviluppo e degli interventi per lo sviluppo rurale", che prevede, tra l'altro, l'organizzazione di iniziative promozionali per la valorizzazione delle produzioni agricole regionali nell'ambito di specifici piani promozionali in agricoltura, approvati dalla Regione;
- l'art. 8 della legge regionale 21 marzo 2007 n. 13 "Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa" che prevede che la Regione attua direttamente azioni di sensibilizzazione, di informazione, di ricerca e di studio;

VISTO, relativamente agli interventi per il settore della pesca e dell'acquacoltura:

- l'atto della Giunta regionale n. 26 del 19 novembre 2010 con il quale è stata adottata la proposta di "Programma regionale per la Pesca e l'Acquacoltura per il triennio 2011-2013", ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 novembre 2009 n. 50 "Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore Pesca e Acquacoltura";
- l'art. 7 della citata l.r. 50/2009, secondo cui la Regione, in conformità con quanto previsto dal Programma regionale approva ed attua un programma di iniziative indirizzate, fra l'altro alla realizzazione di campagne di promozione e informazione regionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, alla valorizzazione delle specie eccedentarie e poco utilizzate, a campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, all'organizzazione e partecipazione a fiere ed esposizioni;

VISTA la legge regionale 4 agosto 2000 n. 36 "Norme in materia di Associazioni Allevatori" relativamente agli interventi per il settore zootecnico;

VISTE relativamente agli interventi per l'agricoltura biologica e per gli interventi a favore degli itinerari enogastronomici di cui alla l.r. 13/2007:

- la Legge regionale 28 dicembre 2009 n. 66 "Disciplina degli interventi per lo sviluppo, la tutela, la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni biologiche liguri;
- la Legge 268/1999 relativa alla valorizzazione dei territori a vocazione vinicola;
- la Legge n. 38/2003 con riferimento all'art. 3 relativa alla promozione e sviluppo delle imprese agricole e zootecniche biologiche;

VISTO il progetto Terragir 2, di cui la Regione Liguria è soggetto capofila, finanziato nell'ambito del Programma comunitario Transfrontaliero IT - FR marittimo;

CONSIDERATO il progetto Terragir 2, di durata biennale:

- promuove azioni finalizzate alla valorizzazione dei territori e delle produzioni rurali di eccellenza attraverso la realizzazione di azioni di comunicazione e promozione nonché della costituzione delle Vetrine delle Produzioni agroalimentari di qualità;
- è strettamente collegato e trova le opportune sinergie e integrazioni con le iniziative e azioni previste dal presente Piano;

RITENUTO opportuno e strategico per la Regione definire un unico documento d'indirizzo, organico e integrato, che individui gli obiettivi e le azioni che l'Assessorato Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura intende realizzare relativamente a tutti i settori di propria competenza per valorizzare e promuovere le produzioni e le eccellenze regionali, tipiche e di qualità, nonché per favorire e sostenere l'immagine e la competitività del comparto agricolo e ittico nel suo complesso;

ATTESO che il Dipartimento Agricoltura, Sport, Turismo e Cultura – Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo e Unioncamere Liguria, d'intesa con il Settore Politiche Agricole e della Pesca, le Camere di Commercio e le Organizzazioni professionali di categoria e sentito il Distretto florovivaistico del Ponente Ligure, hanno elaborato per le finalità di cui sopra l'allegato documento di indirizzo, di seguito denominato "Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria";

CONSIDERATO opportuno prevedere per l'attuazione del suddetto Piano iniziative ed azioni condotte dalla Regione Liguria anche attraverso la compartecipazione finanziaria di altri soggetti istituzionali;

ATTESO che ai sensi del Protocollo d'intesa approvato con DGR n. 1205 del 10/11/2006, stipulato in data 20/11/2006, la Regione intende in particolare avvalersi per l'attuazione e l'organizzazione delle iniziative di cui al suddetto Piano della collaborazione di Unioncamere Liguria;

VISTA la nota n. 1464 del 04/12/2013 con la quale Unioncamere Liguria individua le principali iniziative da attuarsi d'intesa con la Regione Liguria nell'ambito del citato Piano, nonché la quota di compartecipazione finanziaria complessiva a carico della stessa Unioncamere Liguria per una somma complessiva pari a Euro 100.000,00;

ATTESO che per l'attuazione delle iniziative previste dal Piano, si prevedono a titolo indicativo importi di spesa a carico dei fondi regionali compresi tra 1.000,00 - 5.000,00 euro per l'adesione alle manifestazioni locali, tra 5.000,00 e 20.000,00 euro per gli eventi di valenza regionale, tra 20.000,00 e 80.000,00 euro per quelli di valenza nazionale e internazionale e tra 80.000 e 150.000 euro per l'evento "Agricoltura in Piazza";

TENUTO CONTO delle modalità di compartecipazione previste dall'intesa di cui alla citata DGR n. 1205/2006 e delle attuali disponibilità finanziarie regionali, che ammontano per la realizzazione delle azioni individuate dal presente documento d'indirizzo, a complessivi Euro 400.458,39 a valere sui seguenti capitoli del bilancio regionale:

- euro 200.000,00 capitolo 6807 "trasferimenti a imprese di fondi per il riconoscimento, lo studio e la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici regionali per la gestione e il controllo dei marchi di settore"- UPB 13.107;
- euro 80.000,00 sul capitolo 6849 "contributi per la realizzazione di programmi rivolti al sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica"- UPB 13.207;
- euro 120.458,39 sul capitolo 6743 "trasferimento di fondi provenienti dallo Stato – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per la valorizzazione dei territori a vocazione vinicola" – UPB 13.105;

RITENUTO:

- di approvare il "Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria"; documento che fa parte integrante e necessaria del presente atto (allegato n. 1);
- di avvalersi, in regime di cofinanziamento, per l'attuazione e l'organizzazione delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale della collaborazione di Unioncamere Liguria ai sensi del protocollo d'intesa, di cui alla citata DGR n. 1205/2006;
- di approvare le principali azioni da attuarsi d'intesa tra la Regione Liguria e Unioncamere Liguria; elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 2);
- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 400.458,39=, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'attuazione delle iniziative in parola;
- di impegnare a favore di Unioncamere Liguria la somma complessiva di euro 400.458,39= a vale-

re sui capitoli 6807, 6849 e 6743 del bilancio regionale per il corrente esercizio, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria, al fine di provvedere all'avvio delle procedure di rito per l'organizzazione e la partecipazione alle iniziative previste dal Piano;

- di stabilire che l'importo di spesa per ciascuna delle attività programmate e la quota di compartecipazione a carico della Regione Liguria sarà meglio definita per ciascuna iniziativa in base al livello qualitativo di partecipazione alla stessa, alla disponibilità finanziaria complessiva nonché agli obiettivi definiti del citato Piano;
- di stabilire che in corso di realizzazione e d'intesa con Unioncamere Liguria potranno essere realizzate azioni aggiuntive o sostitutive purchè motivate e ritenute strategicamente e funzionalmente più rispondenti agli obiettivi del Piano e trovino copertura finanziaria negli specifici capitoli del Bilancio regionale o nell'ambito di altri pertinenti stanziamenti nazionali e comunitari;

DATO ATTO che si provvederà alla liquidazione delle spese sostenute secondo quanto previsto all'art. 4 del citato protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 1205/2006 e ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 44/77 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO inoltre di rimandare a successivo provvedimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio l'impegno a favore di Unioncamere Liguria dei fondi disponibili nei capitoli di pertinenza per le attività relativamente al settore pesca, acquacoltura e al programma regionale di Sviluppo Rurale, previste nel Piano;

VISTO l'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122";

DATO ATTO che Unioncamere non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010;

VISTA:

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 della Regione Liguria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 516/2013.

OTTEMPERATO a quanto disposto al capo I, articolo 5, comma 1, lettera r) del "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015", approvato con la citata DGR n. 516/2013;

VISTO l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento di approvazione produce gli effetti legali di efficacia previsti dal citato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la Legge regionale n. 42/1977;

VISTO l'articolo 86, comma 5 della L.R. n. 15/2002;

VISTE la L.R. n. 52 del 21/11/2012 di approvazione del bilancio regionale per il corrente esercizio finanziario e la L.R. n. 22 del 16/7/2013 ad oggetto "assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013";

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura

DELIBERA


1. di approvare, per i motivi in premessa indicati, il "Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria", ai sensi della L.R. n. 36/99, della L.R. n. 22/04 e della L.R. n. 50/2009, documento allegato al presente atto quale parte integrante e necessaria (allegato n. 1).
2. di avvalersi, in regime di cofinanziamento, per l'attuazione e l'organizzazione delle iniziative di cui al suddetto Piano regionale della collaborazione di Unioncamere Liguria ai sensi del protocollo d'intesa, di cui alla citata DGR n. 1205/2006.
3. di approvare le principali azioni da attuarsi d'intesa tra la Regione Liguria e Unioncamere Liguria di cui all'elenco allegato al presente provvedimento come parte integrante e necessaria (allegato n. 2).

4. di approvare, per i motivi in premessa indicati, la spesa complessiva di Euro 400.458,39.= a favore di Unioncamere Liguria necessaria per il finanziamento della quota regionale finalizzata all'attuazione del suddetto Piano;
5. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità ad impegnare la spesa complessiva di Euro 400.458,39.= a favore di Unioncamere Liguria, con sede a Genova, Via S. Lorenzo 15/1, C.F. 80030310108 ai sensi dell'art. 79 della L.R. n. 42/1977 e successive modifiche e integrazioni sui seguenti capitoli del Bilancio regionale per il corrente esercizio che presentano la necessaria disponibilità finanziaria:
 - euro 200.000,00 capitolo 6807 - UPB 13.107;
 - euro 80.000,00 sul capitolo 6849 – UPB 13.207;
 - euro 120.458,39 sul capitolo 6743 – UPB 13.105.
6. di dare atto che Unioncamere Liguria non rientra tra gli enti soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 78 del 31/05/2010.
7. di dare atto che il presente atto produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
8. di stabilire che l'importo di spesa per ciascuna delle attività programmate e la quota di compartecipazione a carico della Regione Liguria sarà meglio definita per ciascuna iniziativa in base al livello qualitativo di partecipazione alla stessa, alla disponibilità finanziaria complessiva nonché agli obiettivi definiti del citato Piano.
9. di stabilire che in corso di realizzazione e d'intesa con Unioncamere Liguria potranno essere realizzate azioni aggiuntive o sostitutive purchè motivate e ritenute strategicamente e funzionalmente più rispondenti agli obiettivi del Piano regionale e trovino copertura finanziaria negli specifici capitoli del Bilancio regionale o nell'ambito di altri pertinenti stanziamenti nazionali e comunitari.
10. di dare atto che alla liquidazione delle spese sostenute si provvederà secondo quanto previsto all'art. 4 del citato protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 1205/2006 e ai sensi dell'art. 83 della L.R. n. 42/1977 e successive modifiche e integrazioni.
11. di rimandare a successivo provvedimento e nei limiti delle disponibilità di bilancio l'impegno a favore di Unioncamere Liguria dei fondi disponibili nei capitoli di pertinenza per le attività relativamente al settore pesca, acquacoltura e al programma regionale di Sviluppo Rurale previste nel Piano.
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 gg. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della repubblica entro 120 gg. dalla notifica, comunicazione e pubblicazione del provvedimento medesimo.

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi

(segue allegato)

ALLEGATO n. 1

**REGIONE LIGURIA****PIANO REGIONALE
PER GLI INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGRICOLE,
ENOGASTRONOMICHE E ITTICHE della LIGURIA****1) PREMESSA**

Il presente documento costituisce l'atto di indirizzo per la programmazione operativa ed integrata in materia promozionale, elaborato dall'Assessorato regionale Agricoltura, di concerto con Unioncamere Liguria, ai sensi del protocollo d'intesa, di cui alla DGR n. 1205 del 10/11/2006.

La Regione Liguria, tramite il presente Piano, si propone di assumere il ruolo di Ente di programmazione e di coordinamento complessivo in materia della promozione e della valorizzazione delle produzioni e le eccellenze regionali, tipiche e di qualità, del comparto agricolo, floricolo, zootecnico e ittico, sviluppando le opportune sinergie con il sistema produttivo e con Enti ed Istituzioni.

Il ***"Piano regionale per gli interventi di valorizzazione delle produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche della Liguria"***, di durata annuale, individua gli obiettivi e le azioni per i principali settori di competenza regionale, che si prevedono di realizzare e/o organizzare nel corso dell'annualità 2014.

Il Piano 2014 è stato elaborato partendo da una valutazione complessiva delle iniziative finanziate e dei risultati conseguiti nelle precedenti programmazioni nonché sulla base delle risultanze emerse negli incontri preliminari e di coordinamento con Unioncamere Liguria, il Sistema Camerale, le Organizzazioni professionali di categoria e sentito il Distretto florovivaistico del Ponente ligure.

Le attività previste nel presente Piano saranno finanziate dalla Regione, compatibilmente alle disponibilità di bilancio regionale nei pertinenti capitoli di spesa, in compartecipazione con Unioncamere Liguria e, per talune iniziative, dal Sistema Camerale e da altri enti territoriali.

Per il 2014, si prevede di introdurre poche, ma significative novità, confermando in linea generale l'impostazione progettuale e strategica, che negli ultimi anni ha portato ad una graduale evoluzione del Piano.

Nonostante la costante riduzione dei fondi, il Piano comprenderà per il 2014 un articolato calendario di eventi e iniziative, differenziate per tipologia e target promozionale.

Il presente Piano (e il prossimo) è inoltre costruito e proiettato **verso EXPO 2015**: alcune manifestazioni saranno finalizzate per rappresentare la "Liguria agricola e enogastronomica" in occasione dell'importante evento mondiale, che si svolgerà nel 2015 a Milano.

2) ATTIVITA' SVOLTE nel 2013

Le azioni programmate nel 2013 sono state regolarmente e positivamente realizzate; tra gli aspetti positivi sono da evidenziare:

- una considerevole adesione delle aziende agricole, in particolare ad alcune manifestazioni (Vinitaly, Vinidamare, Agriturismo in Fiera e nei viaggi di aggiornamento per il settore floricolo);
- la partecipazione congiunta dei principali operatori floricoli dell'Albenganese nello stand istituzionale in occasione della manifestazione "IPM" di Essen;
- gli eventi regionali hanno ottenuto un notevole riscontro in termini di visitatori.

Di contro la riduzione dei fondi ha negativamente influito sul numero di iniziative finanziate ed in alcuni casi sulla qualità espositiva e sulla comunicazione. Tra le produzioni certificate, il settore vitivinicolo è quello, che ha fruito, negli ultimi anni, di una quota di finanziamenti percentualmente più elevata rispetto agli altri settori. Nel 2013 non sono state realizzate specifiche iniziative a favore dell'agricoltura biologica. Per il settore floricolo il Piano promozionale ha previsto un numero di azioni migliorabili e implementabili in relazione all'importanza che il florovivaismo riveste a livello regionale.

L'ulteriore e costante riduzione dei fondi regionali (25 % rispetto al Piano 2013, che si aggiunge alla riduzione del 30 % del precedente anno) è diventato comunque il fattore limitante per una adeguata e efficace azione promozionale.

Per il Piano 2013 si è pertanto proceduto ad una selezione più mirata delle iniziative da finanziare e parallelamente ad una riduzione degli oneri a carico della Regione Liguria nel finanziamento delle singole iniziative (manifestazioni di rete). Tale riduzione è stata solo in parte compensata dall'aumento della compartecipazione da parte di Unioncamere, che ha portato, a partire dal 2012, la propria quota di compartecipazione finanziaria, passando dal 35 % al 40 %.

Le risorse finanziarie messe a disposizione per il Piano 2013, prevalentemente dalla Regione e dal Sistema camerale, sono state indicativamente euro 400.000,00, a cui deve essere sommato il finanziamento di alcuni Enti territoriali, le economie derivanti da precedenti Piani e le quote versate dalle aziende e dagli operatori, che hanno aderito alle iniziative (circa euro 200.000).

In sintesi per il 2013 sono state finanziate le seguenti azioni promozionali:

- partecipazione alle manifestazioni nazionali (*Vinitaly*) ed internazionali (*IPM di Essen*);
- organizzazione delle manifestazioni regionali ("*Liguria da Bere*", "*Salone dell'Agroalimentare Ligure*", "*Olioliva*", "*Vinidamare*");
- azioni di informazione e di comunicazione per le produzioni DOP (olio extravergine d'oliva DOP "*Riviera ligure*" e Basilico genovese DOP);
- visite di aggiornamento professionale per gli operatori floricoli in occasione delle manifestazioni "*IPM*" di Essen e "*Flower Show Turkey*" di Istanbul;
- adesione alle manifestazioni locali ("*Festa nazionale del Tartufo*", "*Festa della Transumanza*", "*MediTaggiasca*", "*Atri Fioriti*");
- azioni promozionali per il turismo verde ("*Agriturismo in fiera*", "*Fattorie didattiche aperte*");

- azioni per il settore ittico (Slow Fish);
- altri interventi di informazione e comunicazione.

Tra le attività e iniziative, realizzate nel 2013 e strettamente complementari e funzionali al Piano, sono inoltre da ricordare:

- la piena operatività dell'Enoteca regionale della Liguria con la costituzione degli organi;
- le azioni promozionali in campo agroalimentare e il completamento delle Vetrine, finanziate nell'ambito dei progetti comunitari;
- il riconoscimento del Distretto Biologico della Val di Vara;
- l'approvazione delle linee guida per il riconoscimento, ormai prossimo, dell'Oleoteca regionale.

3) PRINCIPI E OBIETTIVI

Il Piano, quale principale strumento d'indirizzo regionale in materia promozionale, comprende tutte le principali azioni ed eventi che l'Assessorato regionale all'Agricoltura intende attuare ovvero organizzare nel corso del 2014, in base alle risorse disponibili ed impegnate a favore di Unioncamere Liguria.

In linea con i principi e obiettivi dei precedenti Piani, la Regione si propone di:

- condividere il Piano promozionale, con un coinvolgimento diretto del Sistema camerale e del mondo produttivo (Organizzazioni agricole e della pesca) e della filiera (Distretto floricolo, Consorzi di tutela, Enoteca e Oleoteca, Distretto Biologico, Itinerari, etc.);
- consolidare l'intesa e la collaborazione con il sistema camerale dal punto di vista finanziario, organizzativo ed operativo;
- individuare e realizzare le azioni più idonee ed efficaci in base al settore/prodotto da valorizzare per rispondere sempre più alle esigenze del mondo produttivo, con una ricaduta diretta per le imprese;
- impostare il Piano, finalizzando le azioni verso EXPO 2015;
- raggiungere in maniera incisiva il consumatore, gli operatori economici e l'opinione pubblica in generale, migliorando e potenziando l'informazione e la comunicazione.

In sintesi il presente Piano si prefigge i seguenti obiettivi:


- promuovere e valorizzare le produzioni floricole, agroalimentari e ittiche;
- far conoscere ai consumatori, ai turisti e agli operatori economici le produzioni regionali agricole, floricole, della pesca e dell'acquacoltura;
- promuovere iniziative di filiera corta per favorire la presenza, l'acquisto ed il consumo dei prodotti tipici direttamente sul territorio d'origine;
- individuare nuovi canali commerciali e/o favorire e consolidare la penetrazione commerciale delle imprese liguri nei mercati nazionali e esteri, con particolare riferimento alla floricoltura e alla viticoltura;
- sostenere il sistema degli itinerari e dell'enogastronomia regionale;
- promuovere gli agriturismi, le fattorie didattiche, la pescaturismo e l'ittiturismo, come strumenti di valorizzazione e promozione del territorio;
- promuovere un consumo consapevole e l'adozione di corretti comportamenti alimentari e nutrizionali, in particolare nelle scuole e per le giovani generazioni;

- favorire l'aggiornamento professionale delle aziende agricole e della pesca;
- migliorare l'attrattività e la visibilità delle produzioni floricole e agroalimentari, con particolare riferimento alle certificazioni di origine, ecocompatibili (biologico) ed etico e socio-ambientale;
- promuovere maggiormente azioni informative e promozionali, anche attraverso l'allestimento di spazi espositivi e vetrine presso luoghi ad elevato transito, comprese la messa in rete sinergica, con le attività del presente Piano.

4) SISTEMA PROMOZIONALE LIGURE

Negli ultimi anni obiettivo strategico dell'Assessorato regionale all'Agricoltura, d'intesa con Unioncamere Liguria, è stato di creare e consolidare a livello regionale una RETE (SISTEMA) di soggetti pubblici e privati che possano svolgere un ruolo importante sia nella governance che nell'attuazione dell'attività promozionale e di sviluppo territoriale. Un sistema integrato e funzionale, costruito per promuovere la filiera corta, ma anche proiettato verso il mercato nazionale e estero.

Nelle seguenti tabelle (tab 1 e tab 2) è schematicamente rappresentato il Sistema Promozionale della Liguria.



Tab. 2: ATTORI

- ❖ **ENOTECA Regionale della Liguria;**
- ❖ **OLEOTECA Regionale della Liguria; (NOVITA**
- ❖ **ITINERARI enogastronomici della Liguria;**
- ❖ **Distretto floricolo e Distretto Biologico;**
- ❖ **Associazioni e Cooperative dei Produttori;**
- ❖ **CONSORZI di TUTELA;**
- ❖ **Soggetti qualificati (es. AIS, ONAIO e Panel di Assaggio, Città dell'Olio e del Vino)**
- ❖ **Aziende speciali della Camera di Commercio;**
- ❖ **Agenzia Regionale IN LIGURIA;**
- ❖ **Liguria International.**

Nel 2014 l'impegno della Regione si concentrerà nel completare e consolidare il Sistema promozionale in particolare l'Assessorato regionale all'Agricoltura si prefigge:

- il completamento della rete degli itinerari enogastronomici, con il riconoscimento degli itinerari dell'imperiese e del savonese e il contestuale consolidamento di quelli già operativi;
- il riconoscimento e l'avviamento dell'Oleoteca regionale della Liguria;
- il rafforzamento del ruolo del Distretto floricolo nel coordinamento e nell'attuazione delle azioni promozionali in campo floricolo;
- la costituzione e l'avviamento del primo Distretto regionale del Biologico in attuazione della l.r. n. 66/2009;
- il consolidamento del ruolo dell'Enoteca regionale della Liguria e il raggiungimento della piena operatività con il completamento delle sedi operative;
- il lancio del sistema d'identificazione della "ristorazione tipica regionale" in attuazione della l.r. 19/2012;
- la realizzazione di nuove "Vetrine" e la costituzione della rete con quelle già operanti sul territorio.

In previsione degli impegni derivanti da EXPO 2015 sarà necessario ricercare anche un maggiore coordinamento con gli Assessorati regionali al Turismo e allo Sviluppo Economico, anche tramite l'Agenzia regionale "In Liguria" e "Liguria International", concordando azioni ed eventi comuni.

L'obiettivo è di promuovere un'immagine unitaria e coordinata dei "Prodotti di Liguria", attraverso la valorizzazione congiunta delle eccellenze liguri, agricole, turistiche e dell'artigianato.

5) AZIONI PROMOZIONALI

Per il perseguimento degli obiettivi del Piano 2014, come descritti nei punti precedenti, si prevede l'organizzazione e la realizzazione delle seguenti "tipologie" di azioni promozionali:

- la partecipazione alle principali manifestazioni fieristiche di settore in Italia e all'estero;

- l'organizzazione e/o l'adesione di eventi di valenza regionale o locale, da svolgersi in Liguria;
- la promozione e l'organizzazione di eventi di Business to Business/workshop, anche attraverso la rete Enterprise Europe Network, di cui Unioncamere Liguria è partner;
- l'organizzazione di azioni di supporto al mondo produttivo (azioni di scouting, visite d'aggiornamento e d'affari);
- la promozione mirata per il mercato estero e l'internazionalizzazione d'impresa;
- la realizzazione di attività di animazione territoriale, informative e di comunicazione;
- il sostegno della filiera corta regionale.

Per il Piano 2014 le azioni promozionali sono così distinte:

- la floricoltura (reciso e piante in vaso);
- le produzioni certificate DOP (vino, basilico e olio d'oliva);
- evento "Agricoltura in Piazza";
- l'agroalimentare, comprese le azioni a favore degli itinerari, del biologico e della filiera corta;
- la pesca e l'acquacoltura;
- il turismo verde.

a) AZIONI PER IL SETTORE FLORICOLO

Di seguito sono riportate le principali azioni "floricole" da realizzarsi per il 2014:

- ***"Internationale Plantzen Messe" (Essen - Germania)***
 - rappresenta la più importante manifestazione floricola a livello internazionale ed è tra le principali iniziative individuate come prioritarie dal Distretto floricolo. Mantiene un forte interesse da parte dei produttori e commercianti, in particolare dell'Albenganese (piante in vaso). In particolare è prevista la partecipazione degli operatori liguri in uno spazio comune, cofinanziato dalla Camera di Commercio di Savona e dal Comune di Albenga.
 - periodo di svolgimento: 28/31 gennaio 2014.
- ***manifestazioni floricole***
 - si valuterà la partecipazione ad una delle manifestazioni fieristiche, che si stanno affermando nel panorama internazionale floricolo, quali ad esempio *"Four Oaks Trade Show"* (Cheshire, Inghilterra), *"Flowers e Hortech"* (Kiev, Ucraina). L'individuazione sarà effettuata, d'intesa con il Distretto Florovivaistico ed in base ad una preventiva verifica dell'interesse degli operatori commerciali e delle imprese floricole liguri.
- ***azioni di supporto e di valorizzazione alla produzione***
 - l'elaborazione, d'intesa con il Distretto florovivaistico, di un piano di attività finalizzato a:
 - ✓ individuare, con il supporto del Centro Servizi in floricoltura e di Unioncamere Liguria, e della rete EEN cui appartiene, le strategie di sviluppo degli operatori di settore ("business intelligence) e la conseguente "profilazione" di ciascuno di essi con strumenti atti ad inserirli in reti di domanda/offerta di trasferimento tecnologico e di collaborazione commerciale ad ampio spettro. Ciò permetterà di individuare un bacino di aziende con le quali attivare un'azione strutturata verso i mercati esteri e che saranno coinvolte nei "workshop" previsti dal presente Piano;

- ✓ attuare un'azione di "scouting" della domanda dei mercati esteri già strutturati e di quelli emergenti e di monitoraggio dei relativi canali distributivi.

Tale Piano di attività diventerà necessario e funzionale per una più efficace azione promozionale a favore del settore floricolo.

- l'organizzazione di visite di aggiornamento professionale, workshop ed incontri d'affari o ricerca di collaborazioni commerciali, anche in occasione delle manifestazioni fieristiche o in paesi esteri di particolare interesse floricolo (es. Israele, Olanda, Inghilterra);
- l'attuazione di specifiche azioni mirate a coinvolgere le categorie strategiche dei fioristi e flore-design (es. dimostrazioni professionali, collaborazioni con le scuole professionali) per consolidare il presidio nei mercati tradizionali (es. Germania, Svizzera, Austria, Scandinavia) ed il lancio dei prodotti tipici liguri sui mercati emergenti (es. Paesi dell'Est europa e Inghilterra).

b) PRODUZIONI CERTIFICATE DOP

• **"Vinitaly" (Verona)**

- rappresenta la manifestazione più importante, dedicata al vino, in ambito nazionale e tra le principali a livello mondiale, dimostrabile dall'elevato e crescente numero di aziende partecipanti, sia dalla presenza sempre più numerosa di operatori economici e dei media.

E' un appuntamento strategico di livello internazionale per tutti le imprese vitivinicole liguri e principale mercato per il business del vino, per avviare rapporti di collaborazione economica o consolidare i rapporti commerciali.

Si conferma la presenza regionale con uno stand istituzionale, gestito dall'Enoteca regionale della Liguria e dall'Associazione Italiana Sommelier (AIS), e che si caratterizza necessariamente per uno standard qualitativo ed espositivo adeguato al livello della manifestazione.

- periodo di svolgimento: 6/10 aprile 2014

• **"Vinidamare" (Camogli)**

- è uno degli appuntamenti di punta per il settore vitivinicolo ligure, promosso annualmente dall'Associazione Italiana Sommeliers (AIS). Sono previsti seminari e incontri con buyer e operatori di settore. Aderiscono un numero elevato di aziende vitivinicole liguri.

- periodo di svolgimento: maggio 2014 (data da confermare)

• **azioni di supporto**

individuare, d'intesa con l'Enoteca regionale della Liguria, dei Consorzi di tutela e dell'Oleoteca, altre iniziative e azioni promozionali dedicate ai prodotti certificati DOP, anche in occasione delle manifestazioni regionali e nazionali, previste dal Piano, da finanziare anche nell'ambito dei progetti comunitari, quali ad esempio:

- **campagne di comunicazione** per dare continuità all'azione informativa, avviata negli ultimi anni dai due Consorzi di tutela (spazi "pubblicitari", quotidiani e riviste di settore, la radio e le TV) dedicata all'olio extravergine d'oliva DOP "Riviera dei Fiori" e del Basilico genovese DOP;
- **workshop** per promuovere incontri e visite tra le imprese e gli operatori di settore (buyer, ristorazione, GDO, etc.).

c) "AGRICOLTURA IN PIAZZA – verso EXPO 2015" (Genova)

- si prevede di organizzare a Genova la 2° edizione di "Agricoltura in Piazza", che ha rappresentato una delle novità più importanti tra le manifestazioni realizzate nel 2012. Tale evento si candida a diventare, anche in previsione di EXPO 2015, il principale evento regionale di promozione dell'agroalimentare, della floricoltura e delle produzioni ittiche. I risultati dell'edizione 2012 hanno confermato le potenzialità di un format promozionale, che richiede comunque adeguate risorse finanziarie e il coinvolgimento delle rappresentanze agricole e degli enti territoriali.

Il format della manifestazione potrà essere utilizzato nei prossimi anni per EXPO 2015 di Milano e/o in altre località di particolare interesse (nazionali e/o europee), rafforzandolo con iniziative collaterali di supporto (es. workshop, educational).

- periodo di svolgimento: 26/28 settembre 2014 (data da confermare)

d) AGROALIMENTARE

- **azioni per lo sviluppo della filiera corta**

- **interventi per la promozione della ristorazione tipica regionale**

la ristorazione tipica regionale rappresenta un ruolo chiave per promuovere e valorizzare le produzioni agricole di qualità e il turista e il consumatore.

Pertanto nel corso del 2014 la Regione, d'intesa con Unioncamere Liguria e le Camere di Commercio, intende definire un nuovo sistema d'identificazione per promuovere e qualificare una rete di ristoranti di qualità, che somministrano un "menù tipico regionale".

Per diffondere e incentivare il collegamento tra ristorazione e il mondo agricolo, si prevede la realizzazione di specifiche azioni di supporto (animazione, informazione, etc.).

Tale sistema sarà un punto di forza dal punto di vista identificativo nella partecipazione della Liguria ad Expo 2015.

- **itinerari enogastronomici**

verrà attuato un calendario di iniziative e azioni per consolidare gli Itinerari già esistenti e per promuovere la costituzione di nuovi itinerari enogastronomici:

- animazione e informazione (incontri, seminari, etc.) per le aziende agricole, alla ristorazione e altri operatori economici operanti sul territorio;
- coinvolgimento operativo degli Itinerari, in occasione delle manifestazioni promosse dalla Regione;
- potenziamento degli strumenti promozionali già realizzati (APPS, etc);
- studi e indagine di marketing territoriale.

Altre specifiche iniziative di supporto saranno definite d'intesa con gli Itinerari enogastronomici riconosciuti.

- **manifestazioni e eventi regionali e locali**

- l'Assessorato conferma l'adesione, con una riduzione della compartecipazione finanziaria ad alle manifestazioni ed eventi regionali "Salone dell'Agroalimentare", "Olioliva", "Liguria da bere", che si svolgono tradizionalmente sul territorio ligure.

Per le manifestazioni a carattere locale/comprensoriale, promosse da Enti territoriali, l'eventuale co-finanziamento regionale, nei limiti previsti dal presente Piano, sarà valutato in base all'effettivo coinvolgimento del mondo produttivo, alla reale ricaduta territoriale, alle produzioni agricole e enogastronomiche da promuovere e alla tipologia di azioni previste.

La Regione si riserva di aderire anche a manifestazioni locali, di recente istituzioni, purchè in linea con il presente Piano.

- ***“Salone del Gusto e Terra Madre” (Torino)***

- la manifestazione, promossa da Slow Food, rappresenta uno dei principali eventi internazionali per conoscere le specialità agroalimentari tipiche e di qualità delle diverse realtà produttive a livello nazionale e internazionale e per promuovere e sostenere la biodiversità agraria.

La partecipazione della Liguria all'edizione 2014 sarà puntualmente definita sulla base dell'esperienza maturata nelle precedenti edizioni e degli elevati costi della manifestazione. Si intende inoltre verificare con Slow Food Liguria eventuali azioni e spazi comuni nonché il coinvolgimento di altri soggetti, pubblici e/o privati, in considerazioni delle minori disponibilità finanziarie.

- periodo e sede di svolgimento: 23/27 ottobre 2014

- ***azioni per l'agricoltura biologica***

- si prevedono azioni di informazione, di valorizzazione e di promozione, comprese indagini e altri interventi a sostegno delle produzioni biologiche, da realizzarsi a livello regionale.

Tali iniziative sono finanziate con le risorse ministeriali ancora disponibili nell'ambito del programma nazionale “sostegno e sviluppo dell'agricoltura biologica”.

Al riguardo dovrà essere elaborato, sentita la Consulta del Biologico, un apposito progetto operativo, che definisce nel dettaglio le azioni da realizzare.

e) TURISMO VERDE

Rientrano le attività a sostegno degli agriturismi, delle fattorie didattiche e degli itinerari enogastronomici. L'azione promozionale sarà indirizzata prioritariamente verso le azioni già attuate negli ultimi anni:

- ***“Agriturismo in Fiera” (Milano)***

- “Agriturismo in Fiera” si sta affermando come una delle principali manifestazioni dedicate al turismo verde, che si svolge in periodo e interessa un bacino di utenza, strategico per la Liguria. Si intende confermare la presenza alla manifestazione, a seguito del bilancio positivo nella partecipazione alla prima edizione.

Si prevede il coinvolgimento e la collaborazione delle Associazione di settore, a cui viene affidata la gestione dello stand istituzionale, articolato in più spazi messi a disposizione della Fiera, che verrà animato da un calendario di eventi promozionali (es. degustazione, laboratori).

- periodo di svolgimento: 18/19 gennaio 2014

- ***“Fattorie didattiche aperte”***

- si prevede di ripresentare nel 2014 l'iniziativa, promossa con le organizzazioni di categoria e con la direzione scolastica regionale, che sta riscuotendo negli ultimi anni un buon successo per

l'elevato numero di visitatori e l'adesione delle fattorie didattiche. Da valutare la riproposizione del concorso fotografico, novità dell'ultima edizione.

- periodo di svolgimento: settembre/ottobre 2014 (data da confermare)

- **altre azioni di supporto**

- è previsto il coinvolgimento degli agriturismi e delle fattorie didattiche, anche attraverso la realizzazione di spazi dedicati, in occasione di alcuni eventi e manifestazioni, promosse nell'ambito del presente Piano.

In base alle risorse disponibili, da valutare, d'intesa con le OOPPAA e con l'eventuale coinvolgimento dell'Agenzia in Liguria/Assessorato Turismo, la realizzazione di un workshop, dedicato, la partecipazione o visite ad altre manifestazioni di settore (es. "BIT" di Milano), l'aggiornamento del portale agriligurianet e l'eventuale pubblicazione di materiale promozionale.

f) AZIONI PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Rientrano le azioni per promuovere, con il coinvolgimento diretto degli operatori, i prodotti tipici della pesca ligure (es. il pesce azzurro, il gambero rosso, ecc., i prodotti della tonnarella di Camogli, l'IGP dell'acciuga sotto sale del Mar Ligure, ecc.) ed i prodotti dell'acquacoltura, con particolare attenzione all'itticoltura e alla molluschicoltura.

In particolare si prevede, d'intesa con le Organizzazioni di categoria, di:

- partecipare alle manifestazioni ed eventi promossi per il settore agroalimentare, quali ad esempio il "Salone del Gusto", "Agricoltura in Piazza", "Salone dell'Agroalimentare", organizzando specifiche iniziative promozionali;
- l'eventuale adesione alle manifestazioni di settore, locali e nazionali;
- la realizzazione di eventi specifici promozionali e informativi rivolti al consumatore e al mondo scolastico nell'ambito di specifici progetti comunitari.

g) ALTRE INIZIATIVE DI VALORIZZAZIONE DELL'AGROALIMENTARE, FLORICOLTURA, ITTICOLTURA

Possono rientrare tra le azioni finanziabili dal presente Piano:

- azioni specifiche di valorizzazione e di supporto al Piano (es. pubblicazioni, depliant, supporti audiovisivi, altro materiale promozionale, seminari, etc.);
- educational tour con gli operatori di settore (giornalisti, blogger, etc.) e altre azioni di valorizzazione anche in occasione di particolari manifestazioni, di eventi sportivi e culturali, ricorrenze e festività;
- sondaggi di opinione e indagini di mercato;
- azioni di educazione e comunicazione alimentare rivolte al mondo scolastico (insegnanti, studenti, etc.) e al consumatore;
- azioni informative in Italia e all'estero, attraverso i media (es. TV, radio) o presso i punti vendita (es. creazione di "corners" promozionali, promozione di prodotti presso catene di ristoranti, negozi di specialità, GDO);
- organizzazione di seminari, laboratori e altre azioni necessarie per potenziare il messaggio promozionale degli eventi e manifestazioni previste nel Piano;
- aggiornamento e l'implementazione del portale regionale dell'agricoltura;

- azioni informative e divulgative a supporto del Programma regionale di Sviluppo Rurale;
- altre iniziative per lo sviluppo della filiera corta in attuazione della l.r. n. 19/2012;
- azioni di valorizzazione delle Vetrine regionali.

h) PROGETTI COMUNITARI

• progetto “Terragir 2”

TERRAGIR 2 “Promozione del territorio per la competitività e l’innovazione nello spazio rurale transfrontaliero” è un progetto di durata biennale, finanziato nell’ambito del Programma comunitario di cooperazione transfrontaliera MARITTIMO IT-FR. La Regione Liguria è capofila del progetto con i seguenti partner: ODARC- Corsica, Province di Grosseto, Livorno, Pisa, Lucca, Massa Carrara e Nuoro.

In particolare il progetto si prefigge l’obiettivo di promuovere e valorizzare i prodotti agroalimentari di qualità attraverso la realizzazione di punti fisici/virtuali (network vetrine) e l’attuazione di azioni di comunicazione e di informazione.

Terragir 2 dovrà, ove possibile, integrarsi con le azioni previste dal presente Piano, in particolare in occasione dei principali eventi e manifestazioni fieristiche regionali e nazionali, programmate per il 2014.

• progetto Medolico

Medolico è un progetto di comunicazione e promozione, finanziato dal Programma ENPI CBC MED di cui Unioncamere Liguria è partner e Regione Liguria è partner associato. Il progetto è finalizzato alla valorizzazione delle acque reflue dei frantoi.

Nel corso del 2014 Unioncamere Liguria intende organizzare una conferenza internazionale che coinvolga l’intero partenariato (Cipro, Giordania, Israele, Portogallo e Italia) al fine di dare ampio risalto ai risultati ottenuti dal progetto.

A questo fine si prevede la partecipazione congiunta alle manifestazioni regionali nonché a quelle nazionali di rilievo per il settore olivicolo e per le relative tecnologie di produzione, (es. Enolitech di Verona e Medoliva di Arezzo). I costi di partecipazione e di organizzazione dell’evento sono a carico del Progetto MEDOLICO.

6) MODALITA’ DI ATTUAZIONE

Il Piano 2014 si realizza attraverso azioni e interventi che sono schematicamente distinte in:

- azioni promosse e cofinanziate dalla Regione Liguria – Assessorato Agricoltura, da Unioncamere Liguria e dal Sistema Camerale (tabella n. 1);
- azioni promosse da Enti territoriali e soggetti istituzionali e finanziate al 100 % dalla Regione, tramite Unioncamere Liguria (tabella n. 2);
- azioni promosse da Unioncamere e dal Sistema camerale, che non comportano oneri finanziari da parte della Regione.

Le azioni di competenza regionale, finanziate anche con le eventuali economie emerse nei precedenti Piani, potranno essere attivate nel corso del 2014 ovvero previste e completate nell’anno successivo.

Le iniziative previste dal presente Piano saranno dettagliate in fase progettuale. In fase di attuazione del Piano sarà periodicamente effettuato un monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività e delle relative spese. Al riguardo potrà verificarsi la necessità di adeguamento o di sostituzione delle iniziative previste, purchè ritenute funzionali e conformi a quanto previsto dal Piano. Parimenti, nel caso si rendessero disponibili risorse finanziarie aggiuntive, potranno altresì essere realizzate iniziative integrative e/o di supporto al Piano.

Al fine di integrare le risorse disponibili, per alcuni eventi e manifestazioni, è previsto il versamento di una quota di compartecipazione da parte degli operatori partecipanti a parziale copertura delle spese promozionali sostenute e dei servizi offerti.

Sarà inoltre valutata l'opportunità di ricercare e coinvolgere, anche tramite il Sistema camerale, idonei e qualificati "sponsor".

Per le azioni cofinanziate e/o realizzate d'intesa con Unioncamere Liguria, la Regione provvederà all'autorizzazione delle spese relative a ciascuna iniziativa prevista dal Piano in base alle modalità definite ai sensi dello specifico protocollo d'intesa, approvato con DGR n. 1205/2006.

A titolo indicativo si prevede un costo preventivo, a carico di Regione, compreso:

- tra 1.000,00 - 5.000,00 euro per l'adesione alle manifestazioni locali/comprensoriali;
- tra 5.000,00 – 20.000,00 euro per le manifestazioni regionali e per le azioni informative e promozionali;
- tra 20.000 – 80.000,00 euro per le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali (es. "Vinitaly", "IPM" di Essen).
- tra 80.000 – 150.000 euro per "Agricoltura in Piazza".

Al fine di quantificare i risultati ottenuti la Regione si riserva di richiedere, a consuntivo, ai soggetti promotori o attuatori tutte le informazioni e i dati utili al fine del monitoraggio e della valutazione del Piano. Al riguardo potranno essere predisposti questionari con specifici indicatori di risultato.

7) RIFERIMENTI FINANZIARI e NORMATIVI

Gli interventi promozionale in materia di agricoltura e itticoltura trovano attualmente riferimento finanziario nelle seguenti leggi e normative:

- legge regionale 29/11/2004 n. 22 *"disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale"* e della legge regionale 6/12/1999 n. 36 *"interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità"* per gli interventi in campo agroalimentare e floricolo;
- legge regionale 10/11/2009 n. 50 *"Disposizioni regionali per la modernizzazione del settore Pesca e Acquacoltura"*, per gli interventi a favore della pesca e acquacoltura;
- legge regionale 21/03/2007 n. 13 *"Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa"*, modificata con la l.r. n. 19/2012 per gli interventi a favore degli itinerari enogastronomica;
- legge regionale 4/08/2000 n. 36 *"Norme in materia di Associazioni Allevatori"*;
- legge regionale 30/04/2012 n. 19 *"Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta"*;
- Il Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 (assistenza).
- Programma triennale del Distretto agricolo florovivaistico del Ponente 2011/2014, in attuazione della l.r. 30/11/2001 n. 42;

Alcune delle iniziative, previste nel presente Piano 2014, potranno trovare eventuali collegamento e integrazioni ovvero essere finanziate con le risorse previste da specifici programmi o progetti (nazionali o comunitari) quali:

- il progetto TERRAGIR 2, finanziato nell'ambito del Programma Marittimo;
- i progetti di informazione e promozione, finanziate nell'ambito della misura 133 del Programma regionale di sviluppo rurale 2007 - 2013;
- il progetto di promozione del vino nei mercati esteri, finanziato all'Enoteca regionale nell'ambito dell'OCM vino;
- i progetti promossi dal sistema camerale, anche nell'ambito della collaborazione tra le Camere di Commercio delle regioni di frontiera franco-italiana (Euroregione Alpi Mediterraneo, progetto Medolico).

ALLEGATO n. 2**PIANO REGIONALE 2014****Elenco delle principali iniziative di interesse per Unioncamere Liguria**• **TABELLA 1: elenco dei principali eventi con finanziamento regionale fino al 60 %**

– Agriturismo in Fiera (Milano)	turismo verde
– Vinitaly (Verona)	vino
– Azioni per le produzioni certificate DOP	olio e basilico
– “Agricoltura in Piazza”	agroalimentare e floricolo
– Iniziative per “Liguria Gourmet”	agroalimentare -ristorazione
– Workshop (settoriali)	agroalimentare e floricolo
– Manifestazioni regionali (Salone Agroalimentare, Liguria da Bere, Olioliva)	agroalimentare
– azioni di valorizzazione per la floricoltura e Piano di attività (business intelligence e scouting)	floricolo

• **TABELLA 2: elenco dei principali eventi con finanziamento regionale al 100 %**

– manifestazioni floricole e azioni di valorizzazione a favore del florovivaismo
– Internationale Plantzen Messe di Essen – Germania (cofinanziato da CCIAA sv e Comune di Albenga)
– Vinidamare (Camogli)
– adesione a manifestazioni locali
– attività di informazione e comunicazione e azioni di supporto al piano
– azioni per la valorizzazione dell’agricoltura biologica
– altri interventi a favore degli itinerari, del turismo verde e della filiera corta
– azioni a favore del comparto ittico e dell’acquacoltura
– azioni informative per il Programma di sviluppo Rurale

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**20.12.2013****N. 37**

Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio camerale della Spezia spettante a ciascuna organizzazione imprenditoriale, sindacale e associazione dei consumatori e utenti o loro raggruppamenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal D.L.G.S. 15 febbraio 2012 n° 23 "Riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n° 99" ed in particolare l'art. 12, inerente la costituzione del Consiglio camerale;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n° 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri di giunta delle camere di commercio in attuazione dell'art. 12 della legge 29 dicembre 1993, n° 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n° 23" (di seguito denominato D.M.);

VISTA la deliberazione del Consiglio Camerale della Spezia n. 4 del 3 giugno 2013 con la quale è stata definita l'apposita modifica statutaria contenente la composizione del Consiglio della Camera di Commercio della Spezia come segue:

consigliere al settore agricoltura;	n. 1	(anche in rappresentanza della p.i.)
consiglieri al settore artigianato	n. 3	
consiglieri al settore industria;	n. 3	(di cui 1 in rappresentanza della p.i.)
consiglieri al settore commercio;	n. 4	(di cui 1 in rappresentanza della p.i.)
consigliere al settore cooperazione;	n. 1	
consiglieri al settore turismo;	n. 2	
consigliere al settore trasporti e spedizioni;	n. 1	
consigliere al settore credito e assicurazioni;	n. 1	
consiglieri al settore servizi alle imprese;	n. 3	
consigliere al settore economia del mare;	n. 1	

DATO ATTO che del suddetto Consiglio fanno parte altresì, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 580/1993 e s.m.i., due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e un componente in rappresentanza dei liberi professionisti di cui alla Consulta provinciale delle Professioni presso la Camera di Commercio come introdotto dal decreto legislativo n° 23/2010;

VISTO l'articolo 9 del D.M. 156/2011 che, ai fini della determinazione del grado di rappresentatività, nell'ambito della circoscrizione, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni dei consumatori e utenti identifica nella consistenza numerica, nell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative, nei servizi resi e nell'attività svolta, gli elementi a tal fine necessari;

VISTO l'articolo 9, comma 6, del D.M. 156/2011 il quale dispone che il Presidente della Giunta regionale attribuisca, in termini comparativi, a ciascuna organizzazione sindacale e associazione dei consumatori e utenti, o loro raggruppamenti, un punteggio per ciascuno dei tre parametri sopra menzionati in modo tale che ciascuno di essi non superi il 50 per cento del punteggio massimo che intende attribuire ai tre parametri nel loro complesso;

RITENUTO di stabilire in 100 il punteggio complessivo di detti tre parametri e di attribuire a ciascuno di essi il punteggio massimo per i motivi di seguito specificati:

- a) consistenza numerica: punti 40, in ragione della maggior significatività del parametro rispetto ai restanti dei quali costituisce altresì elemento di valorizzazione, da ripartire in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna organizzazione o associazione nell'ambito della circoscrizione;
- b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative: punti 25, un ragione dell'importanza della presenza sul territorio di sedi operative che concorrono a formare il giudizio di rappresentatività di ciascuna organizzazione o associazione, da ripartire in proporzione al numero delle strutture presenti nella circoscrizione;

- c) servizi resi e attività svolta: punti 35, in ragione del carattere del parametro volto a misurare l'efficacia dell'azione dell'organizzazione o dell'associazione, da attribuire in rapporto al numero delle iniziative autonome e originali intraprese;

RILEVATO che, all'interno del numero dei rappresentanti dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 580/1993, deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per la piccola impresa, altresì fatto riferimento alla circolare del Ministero delle Attività Produttive n° 3536/C del 24 dicembre 2001 che in merito alla rappresentanza della piccola impresa nei settori economici dell'industria, agricoltura e commercio recita : "Nel caso di un solo seggio lo stesso viene assegnato all'organizzazione che rappresenta più imprese nel senso dell'indice socio-economico a prescindere dalle piccole imprese. Una diversa opinione avrebbe portato all'insostenibile risultato che il settore in parola fosse rappresentato esclusivamente dalla piccola impresa", parere applicabile anche alla luce delle disposizioni del D.M. 156/2011 come confermato dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota del 25 maggio 2012 prot. 122689;

PRESO ATTO che in data 24 giugno 2013 il Presidente della Camera di Commercio della Spezia ha dato avvio alle procedure previste dal D.M. 156/2011 per la costituzione del Consiglio Camerale, mediante pubblicazione dell'apposito avviso all'albo camerale e contestuale comunicazione al Presidente della Giunta regionale;

VISTA la documentazione inviata ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. 156/2011 dal segretario generale della Camera di Commercio della Spezia al Presidente della Giunta regionale e pervenuta al Settore competente in data 18 ottobre 2013 prot. n° 173078 ed in particolare:

- a) tabella di sintesi dei dati relativi alle organizzazioni imprenditoriali, alle associazioni sindacali e ai consumatori regolarmente acquisiti a norma degli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D che restano a disposizione presso la Camera di Commercio per eventuali verifiche;
- b) tabella di sintesi dei dati completati con il diritto annuale versato dalle imprese, aggregati per ogni associazione e divisi per settore nonché delle note fornite a seguito di precisazioni o di regolarizzazioni;
- c) tabella contenente il valore aggiunto per addetto di ciascun settore;

PRESO ATTO dell'attività istruttoria come sopra svolta dalla Camera di Commercio della Spezia che ha validato la conformità della documentazione presentata, le regolarizzazioni, le precisazioni e i chiarimenti forniti dalle organizzazioni, tenuto conto del parere del Ministero dello Sviluppo Economico n. 56939 del 5/3/2012;

DATO ATTO che le tabelle sinottiche, elaborate in attuazione di quanto disposto dall'articolo 9 del D.M. 156/2011 ed allegate al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale, indicano pertanto:

- a) il grado di rappresentatività di ciascuna organizzazione imprenditoriale nell'ambito di ciascun settore economico;
- b) le organizzazioni imprenditoriali cui spetta designare i componenti nel consiglio camerale e il numero dei componenti che ciascuna di esse designa;
- c) l'associazione dei consumatori e utenti cui spetta designare il componente del Consiglio Camerale;

DATO ATTO che non è luogo a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 6, del D.M. 156/2011 avendo concorso congiuntamente le organizzazioni sindacali Camera del lavoro CGIL - La Spezia, U.S.T. CISL - La Spezia e C.S.P. UIL - La Spezia all'assegnazione del seggio loro spettante, come da dichiarazione di apparentamento presentata ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 156/2011 e che nessuna altra organizzazione sindacale ha partecipato al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio Camerale;

DATO ATTO che non è luogo a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 9, comma 6, del D.M. 156/2011, più sopra citato, in ordine alle associazioni dei consumatori e degli utenti risultando le Associazioni Adiconsum di La Spezia, ADOC Provinciale di La Spezia e Federconsumatori di La Spezia, tra loro apparentate, le uniche tra quelle che hanno titolo a concorrere all'assegnazione del seggio spettante e che nessuna altra associazione di consumatori ha partecipato al procedimento per la nomina dei componenti il Consiglio Camerale;

DATO ATTO che la designazione del rappresentante dei liberi professionisti di cui alla Consulta provinciale delle Professioni prevista dall'art. 10, comma 6, della legge n° 580/1993 come modificata dal decreto legislativo n° 23/2010 dovrà avvenire secondo le modalità previste dalla lett. e), comma 1, art. 9 del D.M. n° 156/2011;

RITENUTO di procedere alla determinazione dei rappresentanti spettanti alle organizzazioni imprenditoriali, nonché dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali e associazioni dei consumatori e utenti, stante il disposto di cui all'articolo 9 del D.M. 4 agosto 2011 n° 156;

DECRETA

per i motivi in premessa indicati

- sono approvate le tabelle sinottiche allegate al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale relative ai settori fermo restando che, per le motivazioni in premessa indicate, non è luogo a provvedere agli adempimenti di cui all'articolo 9 del D.M. 156/2011 relativamente alle organizzazioni sindacali e alle associazioni dei consumatori e degli utenti;
- sono pertanto stabiliti come segue ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera b) del D.M. 156/2011 i rappresentanti spettanti a ciascuna organizzazione imprenditoriale o gruppi di organizzazioni apparentate aventi titolo, nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Spezia:

SETTORE	ORGANIZZAZIONE/APPARENTAMENTO	N° SEGGI ASSEGNATI
AGRICOLTURA (seggi da assegnare: 1)	Federazione Provinciale Coltivatori Diretti - La Spezia	1 (anche in rappresentanza della piccola impresa)
ARTIGIANATO (seggi da assegnare: 3)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	3
INDUSTRIA (seggi da assegnare: 3)	Confindustria - La Spezia	3 (di cui 1 in rappresentanza della piccola impresa)
COMMERCIO (seggi da assegnare: 4)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	4 (di cui 1 in rappresentanza della piccola impresa)
COOPERAZIONE (seggi da assegnare: 1)	Lega Ligure delle Cooperative e Mutue - La Spezia	1
TURISMO (seggi da assegnare: 2)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia	2

	Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	
TRASPORTI E SPEDIZIONI (seggi da assegnare: 1)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	1
CREDITO E ASSICURAZIONI (seggi da assegnare: 1)	Apparentamento ABI Associazione Bancaria Italiana - Roma ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici - Roma	1
SERVIZI ALLE IMPRESE (seggi da assegnare: 3)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	2
	Confindustria - La Spezia	1
	TOTALE	3
ECONOMIA DEL MARE (seggi da assegnare: 1)	Apparentamento Confartigianato - La Spezia - Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa - CNA - La Spezia Confcommercio Imprese per l'Italia - La Spezia Confesercenti provinciale della Spezia - La Spezia	1

- sono pertanto stabiliti come segue ai sensi dell'articolo 9, primo comma, lettera c), del D.M. 156/2011 i rappresentanti spettanti a ciascuna organizzazione sindacale e associazione dei consumatori e utenti, o loro raggruppamenti, aventi titolo, nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Spezia:

Organizzazioni e associazioni

Rappresentanti

- Camera del lavoro C.G.I.L. - La Spezia, U.S.T. C.I.S.L. - La Spezia, C.S.P. U.I.L. - La Spezia
Apparentate
- ADICONSUM - La Spezia, ADOC Provinciale - La Spezia, FEDERCONSUMATORI - La Spezia
Apparentate

N. 1

N. 1

- è disposta la notifica del presente decreto, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera d), del D.M. n. 156/2011, a tutte le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e alle associazioni dei consumatori e utenti che hanno effettuato validamente la trasmissione della documentazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 del D.M. 156/2011 stesso;

- è richiesto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. e) del D.M. n° 156/2011, al Presidente della Consulta provinciale delle Professioni di cui all'art. 8 dello stesso il nominativo designato in seno al Consiglio della Camera di Commercio della Spezia;

Avverso le determinazioni contenute nel presente provvedimento, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali e le associazioni dei consumatori e utenti che hanno effettuato le comunicazioni di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 156/2011, possono presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso;

Il presente decreto verrà pubblicato per intero sul Bollettino Ufficiale di questa Regione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Claudio Burlando

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE, BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI

16.12.2013

N. 487

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 115,00 (10° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 40, che:

- al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";
- al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1)";

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

Viste la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013", la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e ss.mm.ii." e la legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (2° provvedimento)";

Visto in particolare l'art.9 della citata l.r. 52/2012;

Visti il Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013, il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 16 luglio 2013 e il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (II provvedimento) allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 31 ottobre 2013;

Considerato che con nota prot. n.IN/2013/24460 del 11 dicembre 2013 il Settore Trasporti ha richiesto l'impinguamento in termini di competenza e di cassa di euro 115,00 del capitolo di spesa 499 "Spese per l'espletamento delle funzioni amministrative della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, esercitate avvalendosi degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova", nell'ambito dell'U.P.B. 18.103 "Spesa per le deleghe ad enti locali", precisando che detta richiesta deriva dalla necessità di adeguare all'aumento dell'IVA al 22% il corrispettivo in oggetto a favore della Camera di Commercio di Genova;

Rilevato che il citato capitolo 499 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti;

DECRETA

E' prelevata dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" UPB 18.105 la somma di euro 115,00 (centoquindici/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B 18.103 "Spesa per le deleghe ad enti locali" mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013":

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
UPB 18.105	"Fondi di riserva" (corrente)	- 115,00 (centoquindici/00)
UPB 18.103	"Spesa per le deleghe ad enti locali"	+ 115,00 (centoquindici/00)
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border-top: 1px solid black;"/> --

Variazioni al documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
UPB 18.105	Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 115,00 (centoquindici/00)
UPB 18.103	Cap. 499 "Spese per l'espletamento delle funzioni amministrative della commissione regionale per l'accertamento dei requisiti di idoneità all'esercizio del servizio di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, esercitate avvalendosi degli uffici della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Genova", spesa obbligatoria e d'ordine	+ 115,00 (centoquindici/00)
		<hr style="border-top: 1px solid black;"/> <hr style="border-top: 1px solid black;"/> --

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE SETTORE RISORSE FINANZIARIE,
BILANCIO ED ENTRATE REGIONALI****16.12.2013****N. 488**

Prelevamento dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" ai sensi art. 40, comma 2, della l.r. 15/2002 euro 20.000,00 (9° provvedimento).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge regionale 26 marzo 2002, n.15 "Ordinamento contabile della Regione Liguria";

Visto in particolare l'art. 40, che:

- al comma 1 prevede "Nel bilancio annuale è iscritto un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore";
- al comma 2, prevede "Con deliberazione della Giunta regionale sono prelevate dal fondo le somme per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti relativi a spese obbligatorie e d'ordine specificate nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 3, punto 1)";

Vista la D.G.R. n. 655 del 27 giugno 2006 e ss.mm.ii.;

Viste la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 52 "Bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013", la legge regionale 16 luglio 2013, n. 22 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n.15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e ss.mm.ii." e la legge regionale 24 ottobre 2013 n. 31 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 della Regione Liguria (2° provvedimento)";

Visto in particolare l'art.9 della citata l.r. 52/2012;

Visti il Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1662 del 21 dicembre 2012 "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al Bilancio di Previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2013, il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative all'assestamento del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013" allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 16 luglio 2013 e il Documento "Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative alla variazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 (II provvedimento) allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1349 del 31 ottobre 2013;

Considerato che con nota prot. n.IN/2013/24404 del 10/12/2013 il Settore Avvocatura Regionale ha richiesto l'impinguamento in termini di competenza e di cassa di euro 20.000,00 del capitolo di spesa 445 "Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie" nell'ambito dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" per far fronte al pagamento delle spese in favore dei legali professionisti che assistono l'Amministrazione regionale;

Rilevato che il citato capitolo 445 della spesa figura nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine allegato al Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013;

Ritenuto di dover procedere all'impinguamento onde consentire gli ulteriori impegni e i relativi pagamenti;

DECRETA

E' prelevata dal "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine" UPB 18.105 la somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) in termini di competenza e di cassa per impinguare di pari importo lo stanziamento di competenza e di cassa dell'U.P.B. 18.102 "Spesa di funzionamento" mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 e conseguentemente al Documento "Bilancio per capitoli – Esercizio finanziario 2013":

- a) Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio per l'anno finanziario 2013 in termini di competenza e di cassa

		(euro)
-	UPB 18.105 "Fondi di riserva" (corrente)	- 20.000,00 (ventimila/00)
-	UPB 18.102 "Spesa di funzionamento"	+ 20.000,00 (ventimila /00)
		<hr/> <hr/> --

b) Variazioni al documento "Bilancio per capitoli - Esercizio finanziario 2013" in termini di competenza e di cassa

		(euro)
-	UPB 18.105 Cap. 9570 "Fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine"	- 20.000,00 (ventimila /00)
-	UPB 18.102 Cap. 445 "Spese per incarichi a legali esterni, periti ed accessorie"	+ 20.000,00 (ventimila /00)
		<hr/> <hr/> --

Il presente provvedimento sarà pubblicato per esteso sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
Claudia Morich

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI
18.12.2013 **N. 4979**

"Fondazione CEPIM - Onlus" di Genova: riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "FONDAZIONE CEPIM -ONLUS" mediante l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione Liguria;
2. sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione CEPIM - ONLUS", redatti in data 10 ottobre 2013 con atto pubblico a rogito dottor Luigi Castello, Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari repertorio n. 46173 e raccolta n. 23562, come modificato con atto pubblico redatto in data 3 dicembre 2013 a rogito dottor Luigi Castello, Notaio in Genova repertorio n. 46300 e raccolta n. 23660, il cui testo di statuto integrato è allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica agli atti del Settore;
3. è iscritta la "FONDAZIONE CEPIM - ONLUS" nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione Liguria;
4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Rossella Gragnoli

(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ISPETTORATO AGRARIO REGIONALE
04.12.2013 **N. 4985**

Concessione di contributi a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 (PSR) della Regione Liguria. Periodo 1/10-31/10/2013.

IL DIRIGENTE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Liguria approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2007) 5714 del 20 novembre 2007, in appresso PSR;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 dell'11 dicembre 2007;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale 12 aprile 2011, n. 7, in seguito alla cessazione delle deleghe disposta dall'articolo 12 della Legge Regionale 29 dicembre 2010, n. 23, a far data dal 1° maggio 2011 sono esercitate dalla Regione le funzioni, già svolte dalle Comunità montane e dai Consorzi di Comuni, in materia di agricoltura, foreste ed economia montana;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale n. 933 in data 30/07/2013 ad oggetto:

“Procedure per la definizione degli atti di concessione di contributi a valere sul Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013 (PSR) della Regione Liguria”;

VISTI i nulla osta finanziari formati nel periodo 1/10-31/10/2013 dai funzionari responsabili del procedimento dell'Ispettorato Agrario Regionale risultanti dall'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO di provvedere all'approvazione degli stessi dando atto che con la sottoscrizione del presente decreto si producono, relativamente ai suddetti nulla osta, gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

DATO ATTO che non sono stati evidenziati da parte dei Responsabili dei procedimenti anomalie, conflitti di interesse, ritardi ingiustificati nella gestione dei procedimenti stessi o altri casi di inosservanza delle disposizioni contenute nel Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 della Regione Liguria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 516/2013;

VISTO l'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare i nulla osta finanziari formati nel periodo 1/10-31/10/2013 dai funzionari responsabili del procedimento dell'Ispettorato Agrario Regionale risultanti dall'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che con la sottoscrizione del presente provvedimento, da pubblicare sul B.U.R.L. e sul web, si producono, relativamente ai suddetti nulla osta, gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;
3. di dare altresì atto che contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale presso il TAR Liguria entro 60 giorni e ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTE
Bruno Piombo

(segue allegato)

NULLA OSTA RILASCIATI NEL MESE DI OTTOBRE 2013					
N°	CODICE DOMANDA DI AIUTO	NOMINATIVO	MISURA	CODICE FISCALE	IMPORTO PRENOTATO (€)
1	94752120884	ENTE PARCO ANTOLA	4.3.1.		101.595,00
2	94750559349	COMUNE DI BORZONASCA	3.2.2.		11.018,97
3	94750551965	COMUNE DI REZZOAGLIO	3.2.2.		38.080,40
4	94750555248	COMUNE DI BORZONASCA	3.2.2.		59.304,83
5	94750596366	COMUNE DI MEZZANEGO	3.2.2.		59.304,83
6	94750777990	COMUNE DI S. COLOMBANO CERTENOLI	3.2.2.		43.464,02
7	94751504468	OTTAVIANI VALENTINA	4.1.3-311	TTVVNT86P70D938D	200.000,00
8	94750590336	SOCIETA' AGRICOLA "IL BOSCO"	4.1.3-311	1552710996	329,59
9	94750590286	FERRI ROBERTA	4.1.3-311	FRRRRT66M67C261B	63.950,04
10	94751810642	COMUNE DI MEZZANEGO	4.1.3-3.2.2	82002550109	37.614,01
11	94752121478	COLDIRETTI LA SPEZIA	4.3.1-431	80002400119	15.000,00
12	94751661342	SOC. AGR. CASSOLA DI NOCERA ANTONINO	122	03326000167	27.165,47
13	94751618961	PELLEGRINI TIZIANO	122	PLLTZN75H04C621K	10.915,63
14	94751625545	FOSSATI FABIANO	122	FSSFBN69S04D969B	34.196,02
15	94751815104	SCAPPARONE FABIO	413-311	SCPFBA74M20E560K	174.877,36
16	94751816557	DE VINCENZI SONIA	413-311	DVNSNO76H581693V	206.228,52
17	94751500862	BRONZINA STEFANIA	413-311	BRNSFN74R62E463R	114.047,07
18	94751605240	BRONZINA STEFANIA	413-311	BRNSFN74R62E463R	31.049,45
19	94751817340	PESSAGNO	413-311	PSSCLL52R27L681W	26.304,16
20	94751592513	BACCELLI SARA	413-311	BCCSRA78L47E463F	74.300,68
21	94751713473	BIASI FRANCESCO	413-311	BSIFNC92P18E463G	33.192,76
22	94751482822	COMUNE DI BOISSANO	413.322	81001410091	114.439,11
23	94751798417	COMUNE DI ARNASCO	413.322	00326540093	133.292,09
24	94751776488	VIVAI MONTINA SOCIETA AGRICOLA SEMPLICE	413.311	00988840096	29.716,02
25	94751744403	MAZZARELLO FABIO	413.311	MZZFBA76A15E632G	103.485,89
26	94751803936	VIO RENATA	413.311	VIORMT64M59A145J	3.842,72
27	94751803704	COMUNE DI BALESTRINO	413.322	00338410095	62.887,68
28	94751799597	COMUNE DI GARLEDA	413.322	00327980090	59.784,32

29	94751809115	COMUNE DI NASINO	413.322	00342860095	32.224,00
30	94751810634	COMUNE DI ORTOVERO	413.322	00341180099	121.006,81
31	94751808794	COMUNE DI VENDONE	413.322	00326560091	62.270,72
32	94751639405	SILA85 SOC.COOP.A.R.L.	1.2.2	00800200792	205.137,42
33	94750590336	MONTEVERDE SANDRO	3.1.1	1552710996	329,59
34	94751813257	COMUNE DI CARPASIO	413/313	00247250087	393,87
35	94751808042	COMUNE DI AIROLE	413/313	00238700082	50.456,00
36	94751499263	COMUNE DI COSIO D'ARROSCIA	413/313	00246210082	69.574,97
37	94751552046	COMUNE DI PORNASSIO	413/322	00246290084	61.436,36
38	947515479885	COMUNE DI MONTEGROSSO PIAN LATTE	413/322	00246350086	87.016,73
39	94751736730	PASTORELLI SIMONA	413/311	PSTSMN69S60A1450	33.351,36
40	94751777734	GERINO DANILO	413/311	GRNDNL62L27G632Z	135.957,00

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

16.12.2013

N. 5015

Programma regionale di Sviluppo Rurale - misura 111 azione b) "informazione": attuazione della DGR n. 762/2013: approvazione della graduatoria delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili.

IL DIRIGENTE

VISTA l'azione B) "informazione" della misura 111 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, di seguito PSR;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 762 del 28/06/2013 con la quale sono state approvate i criteri e le modalità, di seguito Bando, per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento nonché per la concessione dei finanziamenti a valere sulla citata misura del PSR;

CONSIDERATO che, ai sensi del punto 13, il Bando stabilisce che l'istruttoria di merito delle domande di aiuto, compresa la verifica dei requisiti dei soggetti proponenti e l'ammissibilità oggettiva delle domande sia effettuata da un apposito Gruppo di lavoro che viene nominato dal Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo, che provvede contestualmente a definire le modalità operative;

VISTO l'ordine di servizio prot. n NP/2013/18766 del Dirigente del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo con il quale è stato nominato il sopraccitato Gruppo di lavoro;

DATO ATTO che ai sensi dei punti 3 e 4 del Bando le risorse finanziarie a disposizione del suddetto Bando ammontano complessivamente a Euro **300.000,00**, ripartite in base alle seguenti tematiche:

Tematica	ordine di priorità	disponibilità finanziaria
- norme obbligatorie in materia di condizionalità	1	120.000,00
- norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro	2	120.000,00
- salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente con particolare riferimento alle gestione forestale nelle zone SIC e ZPS	3	40.000,00
- sistemi di qualità (biologico, DOP) e di rintracciabilità	4	20.000,00
TOTALE		300.000,00

CONSIDERATO che ai sensi del punto 4 del Bando:

- la Regione approva specifiche graduatorie delle domande ammissibili e finanziabili per ciascuna delle tematiche sopra riportate sulla base della disponibilità finanziaria assegnate alle medesime;
- sono definite le modalità per utilizzare eventuali economie riscontrate rispetto alla dotazione assegnata a ciascun delle suddette tematiche;

VISTA la nota n. NP/2013/25420 del 5/12/2013, con la quale il Gruppo di lavoro ha trasmesso i verbali delle risultanze istruttorie e relative check list, acquisiti agli atti dal Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

PRESO ATTO che a valere sul suddetto Bando sono pervenute n. 15 (quindici) domande di aiuto; documenti agli atti del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo;

CONSIDERATO che a completamento delle verifiche istruttorie sono risultate ammissibili complessivamente n. 15 (quindici) domande di aiuto, come segue:

Tematica	domande ammissibili	importo richiesto	aiuto concedibile
- norme obbligatorie in materia di condizionalità	4	35.836,04	34.727,74
- norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro	3	67.392,74	59.796,29
- salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente	6	44.405,02	40.308,14
- sistemi di qualità e di rintracciabilità	2	29.907,36	29.290,57
TOTALE	15	177.541,16	164.122,74

VALUTATO che:

- le 15 (quindici) domande ammissibili risultano, ai sensi del punto 4 del Bando, finanziabili per un importo complessivo di euro 164.122,74, pari al 100 % della spesa ammessa;
- il suddetto importo trova completa copertura nella suddetta dotazione finanziaria del Bando;

RITENUTO ai sensi del punto 15 del Bando di approvare l'elenco delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili per ciascuna delle tematiche sopracitate in base alle risorse disponibili, con le modalità previste al punto 4 del Bando (allegato n. 1);

DATO ATTO che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111 del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;

RITENUTO inoltre di provvedere alla notifica del presente atto, mediante comunicazione del responsabile del procedimento nonché agli adempimenti di cui al punto 15 del citato Bando;

RICHIAMATE:

- la DGR n. 372 del 07/04/2008, successivamente modificata dalle deliberazioni n. 1396 del 11/11/2008, n. 317 del 09/02/2010 e n. 580 del 28/05/2010 e ss.mm.ii, con le quali si stabiliscono i criteri per l'ammissibilità delle spese;
- l'allegato n. 5 alla citata DGR n. 762/2013, con la quale sono state individuate le fattispecie di violazione di impegni e dei livelli di gravità, entità e durata per ciascuna violazione, ai sensi del DM 22/12/2009;

VISTA

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il Piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 della Regione Liguria, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 516/2013;

OTTEMPERATO a quanto disposto al capo I, articolo 5, comma 1, lettera r) del "Piano di prevenzione della corruzione e Programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015", approvato con la citata DGR n. 516/2013;

VISTO l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, relativo agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;

DATO ATTO che il presente provvedimento di approvazione produce gli effetti legali di efficacia previsti dal citato art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2009 n. 56.

DECRETA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di approvare ai sensi del Bando, approvato con DGR n. 762 del 28/06/2013 a valere dell'azione B) "Informazione" della misura 111 del Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 - 2013, le graduatorie delle domande di aiuto ammissibili e finanziabili, distinte per ciascuna delle

tematiche in premessa indicate, come da documento allegato (allegato n. 1) al presente provvedimento, come parte integrante e necessaria.

2. di dare atto che gli aiuti di cui al presente atto sono ridotti o revocati nei casi di violazione previsti dall'allegato 5 alla deliberazione della Giunta regionale n. 762/2013.
3. di dare atto che la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, compresa la misura 111, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale.
4. di provvedere mediante comunicazione A.R. del responsabile del procedimento a notificare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari elencati nel sopracitato allegato.
5. di provvedere agli adempimenti di cui al punto 15 del citato Bando.
6. di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL) e su sito regionale.
7. di dare atto che il presente decreto produce gli effetti legali di efficacia previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013.
8. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o alternativamente ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE
Gianni Anselmo

(segue allegato)

ALLEGATO n. 1



UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA
ITALIANA

REGIONE LIGURIA

Programma Regionale di Sviluppo Rurale 2007-2013 – LIGURIA
Misura 111 – azione b) “informazione”

ELENCO DEI SOGGETTI BENEFICIARI e DOMANDE DI AIUTO AMMISSIBILI E FINANZIABILI

(in attuazione del Bando approvato con DGR n. 762 del 28 giugno 2013)

• **Tematica 1: norme obbligatorie in materia di condizionalità**

n.	CUAA	Prestatore di Servizi	Indirizzo	domanda di aiuto	punteggio	costo richiesto	aiuto concesso
1	80043 01010 9	Confagricoltura Liguria	Via XXV Aprile 4/12A - 16123 Genova	94752 27000 2	36	13.43 4,74	12.809, 94
2	95127 50010 6	A.C.A.L.	Vico San Matteo, 2/2 - 16123 Genova	94752 28171 0	32	14.41 2,50	14.009, 00
3	80003 11008 9	C.I.P.A.T. centro per l'istruzione professionale e l'assistenza tecnica	Via Tommaso Schiva, 48 - 18100 Imperia	94752 26652 1	18	3.998, 00	3.998,0 0
4	80002 40011 9	Coldiretti La Spezia	Via Parma 65/67 - 19125 La Spezia	94752 27965 6	13,5	3.990, 80	3.910,8 0
TOTA LE						35.83 6,04	34.727, 74

• **Tematica 2: norme obbligatorie in materia di sicurezza del lavoro**

n.	CUAA	Prestatore di Servizi	Indirizzo	domanda di aiuto	punteggio	costo richiesto	aiuto concesso
1	800430 10109	Confagricoltura Liguria	Via XXV Aprile 4/12A- 16123 Genova	947522 71190	33	14.61 3,94	14.011, 14
2	951275 00106	A.C.A.L.	Vico San Matteo, 2/2 - 16123 Genova	947522 81546	32	15.00 0,00	14.848, 13
3	003024 40086	Istituto Regionale Per La Floricoltura	Via Carducci 12 - 18038 San Remo (IM)	947522 83427	27	14.79 0,00	9.182,2 5
4	800031 10089	C.I.P.A.T. centro per l'istruzione professionale e l'assistenza tecnica	Via Tommaso Schiva, 48 - 18100 Imperia	947522 66554	18	3.998, 00	3.998,0 0
5	950072 30105	Confcooperative Unione Regionale Ligure	Via Varese, 2 - 16122 Genova	947522 81017	15	15.00 0,00	13.910, 99
6	800024 00119	Coldiretti La Spezia	Via Parma 65/67 - 19125 La Spezia	947522 79680	11	3.990, 80	3.845,7 8
TOTA LE						67.39 2,74	59.796, 29

- **Tematica 3: salvaguardia e tutela del territorio e dell'ambiente con particolare riferimento alle gestione forestale nelle zone SIC e ZPS**

	CUAA	Prestatore di Servizi	Indirizzo	domanda di aiuto	punteggio	costo richiesto	aiuto concedibile
1	951275 00106	A.C.A.L.	Vico San Matteo, 2/2 - 16123 Genova	947522 82106	26	14.61 4,40	14.614,4 0
2	800430 10109	Confagricoltura Liguria	Via XXV Aprile 4/12 - 16123 Genova	947522 76389	21	14.82 6,02	14.247,2 0
3	800516 50101	Federazione Regionale Coldiretti Liguria	Via XX Settembre 21/5 - 16121 Genova	947522 85885	14,5	14.96 4,60	11.446,5 4
TOTALLE						44.40 5,02	40.308, 14

- **Tematica 4: sistemi di qualità (biologico, DOP) e di rintracciabilità**

	CUAA	Prestatore di Servizi	Indirizzo	domanda di aiuto	punteggio	costo richiesto	aiuto concedibile
1	80043 01010 9	Confagricoltura Liguria	Via XXV Aprile 4/12A - 16123 Genova	947522 69608	24	14.96 5,46	14.645, 61
2	95127 50010 6	A.C.A.L.	Vico San Matteo, 2/2 - 16123 Genova	947522 85109	20	14.94 1,90	14.644, 96
TOTALLE						29.90 7,36	29.290, 57

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO

16.12.2013

N. 5016

Concessione di contributi agli Enti Pubblici per l'anno 2013 ai sensi della l.r. n. 32/2007 "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", art. 5 , lett. G e DGR n. 658/2013. Impegno di spesa euro 20.000,00.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32 recante: "Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria", che:

- all'articolo 5, lettera g) individua, tra gli interventi che la Regione promuove e sostiene per il conseguimento delle finalità della legge, quelli rivolti agli Enti Pubblici;
- all'articolo 8 lettere b) e c) rimanda a successivo provvedimento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi e l'approvazione della relativa modulistica, nonché le iniziative da finanziare prioritariamente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 7 giugno 2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 – parte II del 19 giugno 2013, recante "L.R. n. 32/2007 – Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e solidale per l'anno 2013" con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in materia di commercio equo e solidale a valere sul Bilancio 2013;

RILEVATO che la suddetta DGR n. 658/2013, all'Allegato 2) - "Criteri, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui all'articolo 5, lettera g) della l.r. n. 32/2007 - Contributi a favore degli enti pubblici" - ha definito i beneficiari ed i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti all'articolo 5, lettera g) della legge regionale citata, individuando 3 Azioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale, come di seguito elencate:

- Azione 6 - Contributi agli Enti Pubblici per l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale nei capitolati della ristorazione scolastica;
- Azione 7 - Contributi agli Enti Pubblici per l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale nei distributori automatici;
- Azione 8 - Contributi agli Enti Pubblici per l'inserimento dei prodotti del commercio equo e solidale negli acquisti pubblici;

RILEVATO che sono pervenute 14 domande di contributo, successivamente integrate con i chiarimenti necessari qualora richiesto, come di seguito specificato:

- n. 7 domande di contributo a valere sull'Azione 6, con cui viene richiesto, come previsto dalla DGR n. 658/2013, per anno di capitolato (con un massimo di 3 anni) un euro per ogni bambino iscritto al servizio di ristorazione scolastica, per ogni prodotto del commercio equo e solidale inserito nel menù a cadenza settimanale;
- n. 5 domande di contributo a valere sull'Azione 7, con cui vengono richiesti € 200,00 per ogni singola macchina erogatrice, come previsto dalla DGR n. 658/2013;
- n. 2 domande di contributo a valere sull'Azione 8, con cui, come previsto dalla DGR n. 658/2013, viene richiesto il 25% o il 50% del costo di acquisto dei prodotti equo-solidali per iniziative sociali, così come specificato nella seguente tabella:

DATA	ENTE	AZIONE 6	AZIONE 7	AZIONE 8	TOTALE
18/07/2013	COMUNE DI VENTIMIGLIA	7.800,00			7.800,00
29/07/2013	ASTER		5.000,00		5000,00
03/08/2013	COMUNE DI BOLANO	864,00			864,00
28/08/2013	COMUNE DI FINALE LIGURE			3.500,00	3.500,00
16/09/2013	COMUNE DI COGOLETO	1.914,00			1.914,00
18/09/2013	ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERIALE		2.200,00		2.200,00

18/09/2013	COMUNE DI LAVAGNA	627,00			627,00
19/09/2013	COMUNE DI VEZZANO LIGURE	1.653,00			1.653,00
24/09/2013	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. GASTALDI - C.G. ABBA"		400,00		400,00
26/09/2013	ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO"		800,00		800,00
28/09/2013	COMUNE DI SESTRI LEVANTE	1.008,00		400,00	1.408,00
30/09/2013	COMUNE DI GENOVA	19.851,00			19.851,00
30/09/2013	LICEO SCIENTIFICO STATALE "G. D. CASSINI"		2.200,00		2.200,00
	TOTALE	33.717,00	10.600,00	3.900,00	48.217,00

CONSIDERATO che, nella DGR n. 658/2013 - Allegato 2) al punto 2 vengono indicati come beneficiari dei contributi gli Enti Pubblici;

PRESO ATTO che, anche in base al parere rilasciato dal Settore Staff del Dipartimento Sviluppo Economico e Affari Giuridici in data 25 settembre 2013, prot. n. IN/2013/18030, Aster S.p.A risulterebbe non essere un Ente Pubblico e pertanto la relativa domanda non può essere ammessa a finanziamento; la relativa comunicazione alla società, ai sensi dell'art. 14 della l.r. n. 56/2009, è stata già effettuata in data 16 ottobre 2013 con nota prot. n. PG/2013/171729;

PRESO ATTO CHE l'Istituto Scolastico "Istituto Comprensivo di Ceriale" non ha inviato la documentazione richiesta, con le note prot. PG/2013/165372 dell'8 ottobre 2013 e PG/2013/177211 del 22 ottobre 2013 e sollecitata per le vie brevi, a chiarimento ed integrazione della domanda presentata, e che, in mancanza di tale documentazione, non è stato possibile valutare la domanda e verificare il rispetto dei requisiti richiesti al fine del suo eventuale finanziamento;

DATO atto che il Bando approvato con la DGR n. 658/2013 citata, stabilisce al punto 9 la ripartizione dei fondi disponibili tra le diverse azioni, così come di seguito riportata, e specifica altresì che qualora si dovessero esaurire i fondi destinati ad una azione e dovesse esserci eccedenza dei fondi assegnati ad un'altra sarà possibile il trasferimento degli stessi tra le azioni medesime:

- AZIONE 6: € 12.000,00 (cap. 8109);
- AZIONE 7: € 1.500,00 (cap. 8109) e € 3.000,00 (cap. 8110);
- AZIONE 8: € 3.500,00 cap. 8109).

PRESO ATTO CHE con variazione compensativa disposta con Decreto del Direttore Generale n. 453 del 28 novembre 2013 è stato trasferito l'importo di € 400,00 dal capitolo 8109 "Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale" al capitolo 8110 "Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale" della medesima UPB 15.102 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 al fine di finanziare tutte le domande presentate nella medesima Azione 7 dagli Istituti scolastici;

PRESO ATTO altresì che il Bando approvato con la DGR n. 658/2013 citata, prevede al medesimo punto 9 soprarichiamato che, nel caso in cui le richieste dei contributi a valere sull'Azione 6, siano superiori alle risorse disponibili, si debbano finanziare prioritariamente per ogni domanda di contributo i primi due anni di capitolato seguendo la graduatoria determinata dall'ordine di arrivo sopra riportato e solo eventualmente il terzo anno secondo la disponibilità di fondi;

CONSIDERATO CHE sul capitolo 8109 residua, a seguito della variazione compensativa, la somma di € 1.100,00 non utilizzabile, come in origine previsto, per il finanziamento per l'Azione 7 a causa

dell'assenza di domande da parte degli enti locali a valere su tale Azione e che tale somma può essere ripartita per il finanziamento delle altre azioni come di seguito specificato:

- € 200,00 a finanziamento dell'Azione 8;
- € 900,00 a finanziamento dell'Azione 6;

RILEVATO che, l'esito delle istruttorie effettuate, dopo aver proceduto alle necessarie decurtazioni delle voci di spesa ritenute non ammissibili ai sensi della D.G.R. n. 658/2013, ha determinato l'ammissibilità a contributo delle domande, così come specificato nelle tabelle seguenti:

AZIONE 6	ISCRITTI	2 ANNI FINANZIABILI	PRODOTTI	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
COMUNE DI VENTIMIGLIA	1300	2	2	5.200,00
COMUNE DI BOLANO	432	2	1	864,00
COMUNE DI COGOLETO	638	2	1	1.276,00
COMUNE DI LAVAGNA	627	1	1	627,00
COMUNE DI VEZZANO LIGURE	551	2	1	1.102,00
COMUNE DI SESTRI LEVANTE	1008	1	1	1.008,00
COMUNE DI GENOVA	10357	1	1	2.823,00
TOTALE				12.900,00

AZIONE 7	NUMERO MACCHINE	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. GASTALDI - C.G. ABBA"	2	400,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO"	4	800,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.D. CASSINI"	11	2.200,00
TOTALE		3.400,00

AZIONE 8	UTILIZZO PRODOTTI ALIMENTARI	REGALISTICO	PERCENTUALE DI FINANZIAMENTO	CONTRIBUTO CONCEDIBILE
COMUNE DI FINALE LIGURE	7.000,00		50%	3.500,00
COMUNE DI SESTRI LEVANTE		800,00	25%	200,00
TOTALE				3.700,00

RISERVANDOSI, in sede di rendicontazione di rideterminare i contributi sulla base delle spese effettivamente sostenute e della documentazione effettivamente prodotta;

DATO ATTO che sui seguenti capitoli dell'UPB 15.102 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, a seguito della variazione compensativa disposta con Decreto del Direttore Generale n. 453 del 28 novembre 2013 sono presenti risorse pari complessivamente a € 20.000,00 così ripartite:

- € 16.600,00 sul capitolo 8109 “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”;
- € 3.400,00 sul capitolo 8110 “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”;

DATO ATTO CHE la domanda presentata dal Comune di Genova, essendo ultima nella graduatoria sopra riportata per l'Azione 6, potrà essere finanziata solo parzialmente, per un importo di € 2.823,00, pari alle risorse disponibili residue sul capitolo di bilancio 8109, e relativamente al primo anno di capitolato, al fine di consentire al medesimo Ente di presentare nuovamente domanda di finanziamento per gli anni successivi;

RITENUTO pertanto di procedere ai sensi della D.G.R. n. 658/2013 alla concessione dei contributi, come sopra specificato per un importo complessivo pari a € 20.000,00;

VISTO il comma 5 dell'art. 86 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15;

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati:

1. di dichiarare inammissibili le domande di seguito indicate, per le motivazioni a fianco di ciascuna evidenziate:

ASTER SpA	Manca il requisito di Ente Pubblico
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CERIALE	Non è stata inviata la documentazione richiesta ad integrazione e chiarimento necessaria per valutare la domanda

2. di concedere ai beneficiari indicati nella tabella di seguito riportata contributi pari a:

- € 12.900,00 per l'Azione 6, con imputazione sul capitolo 8109, “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 3.400,00 per l'Azione 7, con imputazione sul capitolo 8110 “Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- € 3.700,00 per l'Azione 8, con imputazione sul capitolo 8109, “Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale”, U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità;

BENEFICIARI	AZIONE 6	AZIONE 7	AZIONE 8	CONTRIBUTO CONCESSO
COMUNE DI VENTIMIGLIA CF 247210081	5.200,00			5.200,00
COMUNE DI BOLANO CF 101560118	864,00			864,00
COMUNE DI FINALE LIGURE CF 318330099			3.500,00	3.500,00
COMUNE DI COGOLETO CF 80007570106	1.276,00			1.276,00
COMUNE DI LAVAGNA CF 601910102	627,00			627,00
COMUNE DI VEZZANO LIGURE CF 109960112	1.102,00			1.102,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "A. GASTALDI-C.G. ABBA" CF 80043970104		400,00		400,00
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "FERRARIS - PANCALDO" CF 1548490091		800,00		800,00
COMUNE DI SESTRI LEVANTE CF 00787810100	1.008,00		200,00	1.208,00
COMUNE DI GENOVA CF 00856930102	2.823,00			2.823,00
LICEO SCIENTIFICO STATALE "G.D. CASSINI" CF 80049530100		2.200,00		2.200,00
TOTALE	12.900,00	3.400,00	3.700,00	20.000,00

Con imputazione sul

CAPITOLO	8109	8110	8109
----------	------	------	------

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 20.000,00;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità a provvedere, ai sensi dell'art. 79 della l. r. n. 42/1977 e 86 comma 5 della l.r. n. 15/2002, all'impegno a favore dei soggetti indicati nella tabella di cui al precedente punto 2 di un importo complessivo pari a € 20.000,00, così ripartito:
 - € 16.600,00 con imputazione sul capitolo 8109, avente ad oggetto "Trasferimenti ad Enti delle Amministrazioni locali di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013;
 - € 3.400,00 con imputazione sul capitolo 8110 "Trasferimenti ad Enti dell'Amministrazione Centrale di contributi per l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013;
5. di rinviare ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale n. 42/1977, la liquidazione delle spese come sopra impegnate, secondo le modalità previste nell'Allegato 2) del bando approvato con DGR n. 658 del 7 giugno 2013;
6. di dare comunicazione ai beneficiari del presente decreto;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

Il DIRIGENTE
Serenella Milia

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE DI SVILUPPO DEL COMMERCIO

16.12.2013

N. 5017

Concessione contributi anno 2013 alle organizzazioni COMES ai sensi della l.r. n. 32/2007 “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria”, artt. 5,6 e 7 e DGR n. 658/2013. Impegno di spesa euro 170.000,00.

IL DIRIGENTE

VISTA la legge regionale 13 agosto 2007, n. 32 recante: “Disciplina e interventi per lo sviluppo del commercio equo e solidale in Liguria”, che:

- all’articolo 3 ha istituito l’Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
- agli articoli 5, 6 e 7 ha individuato le iniziative che la Regione promuove e sostiene per il conseguimento delle finalità della legge;
- all’articolo 8 lettere b) e c) ha rimandato a successivo provvedimento attuativo la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei contributi di cui trattasi e l’approvazione della relativa modulistica, nonché le iniziative da finanziare prioritariamente;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 658 del 7 giugno 2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 25 – parte II del 19 giugno 2013, recante “L.R. n. 32/2007 – Approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e solidale per l’anno 2013” con la quale sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi in materia di commercio equo e solidale a valere sul Bilancio 2013;

RILEVATO che la suddetta D.G.R. n. 658/2013, all’Allegato 1) - “Criteri, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della l.r. n. 32/2007 - Contributi a favore dei soggetti iscritti nell’Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale” - ha definito i beneficiari ed i criteri per la concessione dei finanziamenti previsti all’articolo 5, lettere dalla a) alla f), all’articolo 6 e all’articolo 7 della legge regionale citata, individuando 5 Azioni specifiche per il raggiungimento degli obiettivi della legge regionale, come di seguito elencate:

- Azione 1 - Sostegno alle iniziative di divulgazione e sensibilizzazione;
- Azione 2 - Sostegno ai progetti educativi nelle scuole;
- Azione 3 - Iniziative di formazione per gli operatori;
- Azione 4 - Sostegno agli investimenti;
- Azione 5 - Presentazione di progetti per la fiera, le giornate e la gestione del portale regionale del commercio equo e solidale di cui agli articoli, 5 lett. e), 6 e 7 della l.r. 32/2007;

DATO ATTO CHE il capitolo 8203, “Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per la realizzazione di investimenti”, UPB 15.202, del Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013, non presenta le necessarie risorse economiche e pertanto non è stato possibile aprire il Bando per l’Azione 4 “Sostegno agli investimenti”;

PRESO ATTO che l’iscrizione nell’Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all’articolo 3 della l.r. n. 32/2007 è condizione necessaria per accedere ai contributi regionali in oggetto;

RILEVATO che sono pervenute 19 domande di contributo, che risultano spedite con un’unica Raccomandata A.R. il 12 settembre 2013, ricevuta in data 18 settembre 2013, prot. n. 151429, successivamente integrate con i chiarimenti necessari qualora richiesto, per un totale di €105.858,53, così come di seguito specificato:

- n. 8 domande di contributo a valere sull'Azione 1 per un totale di spesa preventivata pari a € 106.755,62 e una richiesta complessiva di contributi pari a € 74.728,93, pari al 70% della spesa, così come previsto dalla D.G.R. n. 658/2013;
- n. 6 domande di contributo a valere sull'Azione 2 per un totale di spesa preventivata pari a € 31.710,31 e una richiesta complessiva di contributi pari a € 22.197,22, pari al 70% della spesa, così come previsto dalla D.G.R. n. 658/2013;
- n. 5 domande di contributo a valere sull'Azione 3 per un totale di spesa preventivata pari a € 12.760,54 e una richiesta complessiva di contributi pari a € 8.932,38, pari al 70% della spesa, così come previsto dalla D.G.R. n. 658/2013 e così come specificato nella seguente tabella:

	AZIONE 1		AZIONE 2		AZIONE 3		TOTALE RICHiesto
	SPESA	CONTRIBUTO RICHiesto	SPESA	CONTRIBUTO RICHiesto	SPESA	CONTRIBUTO RICHiesto	
ASSOCIAZIONE AMANDLA- Per un commercio equo e solidale C.F. 01341540092	2.183,50	1.528,45	2.378,20	1.664,74	1.419,00	993,30	4.186,49
LA BOTTEGA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. C.F. 03479860102	24.114,90	16.880,43	12.687,40	8.881,18	2.835,14	1.984,60	27.746,21
BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01402370090	23.623,32	16.536,32	5.214,00	3.649,80			20.186,12
FAIR SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01585470998	9.355,50	6.548,85					6.548,85
ASSOCIAZIONE GARABOMBO L'INVISIBILE C.F. 01300000088	3.905,20	2.733,64	5.219,80	3.653,86	803,10	562,17	6.949,67
ASSOCIAZIONE KIKOA C.F. 01452240094	6.309,60	4.416,72					4.416,72
COOP SOCIALE MAGAZZINI DEL MONDO C.F. 01186650113			4.807,00	3.364,90	1.460,80	1.022,56	4.387,46
ASSOCIAZIONE RAM C.F. 03166620108	22.061,60	15.443,12					15.443,12
ZUCCHERO AMARO SOC. COOP. SOCIALE a r.l. C.F. 01159400991	15.202,00	10.641,40	1.403,91	982,74	6.242,50	4.369,75	15.993,89
TOTALE	106.755,62	74.728,93	31.710,31	22.197,22	12.760,54	8.932,38	105.858,53

RILEVATO che per l'Azione 5 è stato presentato da Bottega Solidale, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS) costituitasi con atto notarile del 19/02/2008 (Rep. N. 34486 e Racc. n. 18599), un progetto, sottoscritto da tutte le organizzazioni che fanno parte dell'ATS, per attività relative a "Equa", la fiera del commercio equo e solidale, per un importo pari a € 64.141,47;

DATO ATTO che tutte le Organizzazioni che hanno presentato domanda di contributo sono regolarmente iscritte nella Sezione II dell'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'art. 3 della legge regionale n. 32/2007, come risulta dal decreto dirigenziale n. 3875 del 14 dicembre 2007 così come integrato dai decreti dirigenziali n. 3390 del 24 novembre 2008, n. 150 del 2 febbraio 2009 e n. 2104 del 28 luglio 2010;

PRESO ATTO che l'esito dell'istruttoria effettuata ha determinato l'ammissibilità a contributo di tutte le domande presentate, ai sensi di quanto previsto al punto 5 del bando, approvato con la citata D.G.R. n. 658/2013 – Allegato 1), così come specificato nella seguente tabella:

	AZIONE 1		AZIONE 2		AZIONE 3		CONTRIBUTO TOTALE
	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCEDIBILE	
ASSOCIAZIONE AMANDLA- Per un commercio equo e solidale C.F. 01341540092	2.183,50	1.528,45	2.378,20	1.664,74	1.419,00	993,30	4.186,49
LA BOTTEGA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. C.F. 03479860102	24.114,90	16.880,43	12.687,40	8.881,18	2.835,14	1.984,60	27.746,21
BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01402370090	23.623,32	16.536,32	5.214,00	3.649,80			20.186,12
FAIR SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01585470998	9.355,50	6.548,85					6.548,85
ASSOCIAZIONE GARABOMBO L'INVISIBILE C.F. 01300000088	3.905,20	2.733,64	5.219,80	3.653,86	803,10	562,17	6.949,67
ASSOCIAZIONE KIKOA C.F. 01452240094	6.309,60	4.416,72					4.416,72
COOP SOCIALE MAGAZZINI DEL MONDO C.F. 01186650113			4.807,00	3.364,90	1.460,80	1.022,56	4.387,46
ASSOCIAZIONE RAM C.F. 03166620108	22.061,60	15.443,12					15.443,12
ZUCCHERO AMARO SOC. COOP .SOCIALE a r.l. C.F. 01159400991	15.202,00	10.641,40	1.403,91	982,74	6.242,50	4.369,75	15.993,89
TOTALE	106.755,62	74.728,93	31.710,31	22.197,22	12.760,54	8.932,38	105.858,53

RITENUTO, pertanto, di procedere per le Azioni 1, 2 e 3, alla concessione dei contributi come sopra specificati, nella misura percentuale prevista dalla D.G.R. n. 658/2013, pari al 70% della spesa ammissibile, per un importo complessivo pari a € 105.858,53 ripartito come segue:

- Azione 1: totale di spesa ammessa pari a € 106.755,62 e contributo complessivamente concedibile pari a € 74.728,93
- Azione 2: totale di spesa ammessa pari a € 31.710,31 e contributo complessivamente concedibile pari a € 22.197,22;
- Azione 3: totale di spesa ammessa pari a € 12.760,54 e contributo complessivamente concedibile pari a € 8.932,38;

RITENUTO altresì di procedere per l'Azione 5 alla concessione di un contributo di € 64.141,47 pari alle risorse disponibili;

DATO ATTO CHE sul capitolo 8108 "Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per il sostegno alla realizzazione di iniziative e progetti nel campo del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, sono presenti risorse pari a € 170.000,00;

RISERVANDOSI, in sede di rendicontazione di rideterminare i contributi sulla base delle spese effettivamente sostenute e della documentazione effettivamente prodotta, così come previsto al punto 6 dell'Allegato 1) alla D.G.R. n. 658/2013 - "Criteri, modalità attuative e beneficiari degli interventi di cui agli articoli 5, 6 e 7 della l.r. n. 32/2007 - Contributi a favore dei soggetti iscritti nell'Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale";

PRESO ATTO che i contributi saranno erogati secondo le modalità indicate al punto 6 dell'Allegato 1) della D.G.R. n. 658/2013;

RISERVANDOSI di acquisire, prima dell'erogazione dell'anticipo, apposita dichiarazione ai sensi della D.G.R. n. 516 del 10/05/2013 "Approvazione piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 (Strutture della Giunta Regionale) in applicazione della legge n. 190/2012", sulla base delle indicazioni che verranno fornite dagli Uffici regionali competenti;

VISTO il comma 5 dell'art 86 della l.r. 26 marzo 2002, n. 15;

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati che si intendono integralmente richiamati:

- di concedere i contributi per le Azioni 1, 2 e 3 per un importo complessivo di € 105.858,53, pari al 70% delle spese ammesse, con imputazione sul capitolo 8108 "Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per il sostegno alla realizzazione di iniziative e progetti nel campo del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti, come specificato nella seguente tabella:

	AZIONE 1		AZIONE 2		AZIONE 3		TOTALE
	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	SPESA AMMESSA	CONTRIBUTO CONCESSO	CONTRIBUTO CONCESSO
ASSOCIAZIONE AMANDLA- Per un commercio equo e solidale C.F. 01341540092	2.183,50	1.528,45	2.378,20	1.664,74	1.419,00	993,30	4.186,49
LA BOTTEGA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. C.F. 03479860102	24.114,90	16.880,43	12.687,40	8.881,18	2.835,14	1.984,60	27.746,21
BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01402370090	23.623,32	16.536,32	5.214,00	3.649,80			20.186,12
FAIR SOC. COOP. SOCIALE C.F. 01585470998	9.355,50	6.548,85					6.548,85
ASSOCIAZIONE GARABOMBO L'INVISIBILE C.F. 01300000088	3.905,20	2.733,64	5.219,80	3.653,86	803,10	562,17	6.949,67
ASSOCIAZIONE KIKOA C.F. 01452240094	6.309,60	4.416,72					4.416,72
COOP SOCIALE MAGAZZINI DEL MONDO C.F. 01186650113			4.807,00	3.364,90	1.460,80	1.022,56	4.387,46
ASSOCIAZIONE RAM C.F. 03166620108	22.061,60	15.443,12					15.443,12
ZUCCHERO AMARO SOC. COOP. SOCIALE a r.l. C.F. 01159400991	15.202,00	10.641,40	1.403,91	982,74	6.242,50	4.369,75	15.993,89
TOTALE	106.755,62	74.728,93	31.710,31	22.197,22	12.760,54	8.932,38	105.858,53

- di concedere per l'Azione 5 un contributo pari a € 64.141,47 con imputazione sul medesimo capitolo 8108 "Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per il sostegno alla realizzazione di iniziative e progetti nel campo del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità, a favore di "La Bottega Solidale, società cooperativa sociale a r.l.", Piazza della Vittoria 7/14 -

16129 GENOVA, C.F. 03479860102, in qualità di capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo (ATS);

3. di autorizzare la spesa complessiva di € 170.000,00;
4. di autorizzare il Settore Ragioneria e Contabilità, ai sensi dell'art. 79 della l. r. n. 42/1977 e 86 comma 5 della l.r. n. 15/2002, all'impegno della somma di euro € 170.000,00 con imputazione sul capitolo 8108, "Contributi alle organizzazioni del commercio equo e solidale per il sostegno alla realizzazione di iniziative e progetti nel campo del commercio equo e solidale", U.P.B. 15.102, del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 a favore dei soggetti come da tabella sotto riportata:

	IMPEGNO SUL CAPITOLO 8108
ASSOCIAZIONE AMANDLA- Per un commercio equo e solidale Via Mameli n. 13, 17019 VARAZZE (SV) C.F. 01341540092	4.186,49
LA BOTTEGA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. Piazza della Vittoria, 7/14 16121 GENOVA C.F. 03479860102	27.746,21
BOTTEGA DELLA SOLIDARIETA' SOC. COOP. SOCIALE Via Manzoni n. 54 r, 17100 SAVONA C.F. 01402370090	20.186,12
FAIR SOC. COOP. SOCIALE via San Luca n. 12/38, 16124 GENOVA C.F. 01585470998	6.548,85
ASSOCIAZIONE GARABOMBO L'INVISIBILE Via Cascione, 55 18100 IMPERIA C.F. 01300000088	6.949,67
ASSOCIAZIONE KIKOA Via Palestro n. 1, 17031 - ALBENGA (SV) C.F. 01452240094	4.416,72
COOP SOCIALE MAGAZZINI DEL MONDO Via G. Galilei, 21 19121 LA SPEZIA C.F. 01186650113	4.387,46
ASSOCIAZIONE ROBA DELL'ALTRO MONDO / RAM Via Molino Nuovo 8/A, 16030 AVEGNO (GE) C.F. 03166620108	15.443,12
ZUCCHERO AMARO SOC. COOP. SOCIALE a r.l. Via Entella n. 205, 16043 CHIAVARI (GE) C.F. 01159400991	15.993,89
LA BOTTEGA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE a r.l. per ATS Piazza della Vittoria, 7/14 16121 GENOVA C.F. 03479860102	64.141,47
TOTALE	170.000,00

5. di rinviare, ai sensi dell'articolo 83 della legge regionale n. 42/1977, la liquidazione dei contributi sopra impegnati, secondo le modalità previste al punto 5 dell'Allegato 2) al bando approvato con DGR n. 658 del 7 giugno 2013;
6. di acquisire, prima dell'erogazione dell'anticipo, apposita dichiarazione ai sensi della D.G.R. n. 516 del 10/05/2013 "Approvazione piano di prevenzione della corruzione e programma per la trasparenza e l'integrità 2013/2015 (Strutture della Giunta Regionale) in applicazione della legge n. 190/2012", sulla base delle indicazioni che verranno fornite dagli Uffici regionali competenti;
7. di dare comunicazione ai beneficiari del presente decreto;
8. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

IL DIRIGENTE
Serenella Milia

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO
DELLE ACQUE****18.12.2013****N. 5023**

Autorizzazione ai sensi art. 109 D.lgs. 152/06 e parere ai sensi art. 12 Reg.Cod.Nav. alla Società Marina di Loano S.p.A., all'immersione di materiali inerti nei pressi del piede della banchina lato interno molo di sottoflutto del Porto di Loano.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 12 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, la Società Marina di Loano S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., all'immersione, nei pressi del piede della banchina del lato interno del molo di sottoflutto del Porto di Loano, di circa 1400 tonnellate di massi di prima categoria, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata, fermo restando quanto previsto dall'art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto dei seguenti adempimenti:
 - A. sia data preventiva comunicazione dell'inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L.;
 - B. sia data comunicazione di ultimazione dei lavori, corredata dalla dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante la conformità dell'intervento al progetto presentato a corredo dell'istanza, da inviare alla Regione Liguria, al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A.L. ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Comune di Loano, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure ed alla Capitaneria di Porto di Savona;
4. di disporre la pubblicazione per estratto sul BUR del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ARIA, CLIMA E GESTIONE
INTEGRATA DEI RIFIUTI****18.12.2013****N. 5052****Assegnazione dei contributi per interventi di raccolta differenziata anno 2013. Cap. 2067 - Impegno euro 172.093,00.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il d.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale”, che all’art. 196 assegna alle Regioni competenze in materia di promozione della gestione integrata dei rifiuti e incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al recupero degli stessi;
- la l.r. 18/99 “Adeguamento disciplina e conferimento di funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia” ed in particolare: l’art. 39 in base al quale sono finanziabili, nell’ambito del programma di cui all’articolo 13, interventi relativi alla gestione dei rifiuti e alla raccolta differenziata;
- la Legge Regionale n.23 dell’11 luglio 2007 “Disciplina regionale del tributo per il conferimento in discarica dei rifiuti solidi”, modificata con Legge Regionale n.19 del 25 luglio 2011;
- il Piano regionale di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.17 in data 29.02.2000 ai sensi degli artt. 29 e 30 della l.r. n.18/99;
- la d.G.R. n. 184 del 22.02.2013 ad oggetto: “Leggi regionali 02.07.1999 n.18 e 04.08.2006 n. 20 – Programma di riparto fondi per gli interventi in materia ambientale. Importo complessivo di € 4.272.000,00”;
- la d.G.R. n. 590 del 24.05.2013 ad oggetto: Approvazione programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti. Impegno totale € 600.347,00.
- la d.G.R. n.722 del 21.06.2013 ad oggetto: “Accertamento dei risultati di raccolta differenziata raggiunti nell’anno 2012 dai Comuni della Liguria.”;
- la d.G.R. 894 in data 19.07.2013 ad oggetto: “Approvazione programma 2013 degli interventi in materia ambientale a valere sul capitolo 2067. Gestione integrata dei rifiuti. Modalità presentazione domande finanziamento”;
- la l.r. n. 10/2008 “Disposizioni collegate alla finanziaria 2008” ed in particolare l’art.31 – commi 8 e 9 - che dispone il principio del definanziamento automatico;
- la l.r. n.15 del 26.03.2002 “Ordinamento contabile della Regione Liguria”;

PRESO ATTO

- che la predetta d.G.R. n. 184/2013 ha destinato, tra l’altro, la somma complessiva di € 800.000,00 alla realizzazione di interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani realizzati dai Comuni;
- che con d.G.R. n. 590 in data 24.05.2013 si è provveduto a:
 - a) impegnare la somma di € 370.347,00 a favore dei Comuni per la realizzazione degli interventi risultati idonei secondo le graduatorie 1, 2 e 3 delle domande di contributo, di cui all’allegato C, parte integrante e sostanziale del D.D. m. 4891 del 24.12.2012, finalizzati al proseguimento dell’azione a supporto agli interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani realizzati dai Comuni fino a 2.000 abitanti;
 - b) impegnare la somma di € 230.000,00 a favore delle 4 Province per dare continuità all’azione di riduzione dei rifiuti, di cui all’Accordo di Programma approvato con d.G.R. n.1885/2009, proseguendo nel sostegno delle “Ecofeste”;
 - c) assegnare la somma residua di € 199.653,00 al finanziamento di interventi, che potranno presentare i Comuni, secondo criteri da definirsi con successivo provvedimento;
- che con la su citata d.G.R. n. 894/2013 si è provveduto a:
 - definire le caratteristiche puntuali degli interventi secondo la sotto indicata suddivisione:
 1. Progetti finalizzati alle raccolte differenziate domiciliari, presso utenze domestiche e non (somma complessivamente assegnata € 59.653,00);
 2. Progetti per l’incentivazione dell’autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione verde (somma complessivamente assegnata € 20.000,00);

3. Progetti rivolti alla realizzazione di isole ecologiche comunali o altri interventi attinenti l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata (somma complessivamente assegnata € 120.000,00);

- stabilire i requisiti generali di ammissibilità delle domande;
- fissare i criteri generali di priorità e di valutazione degli stessi per l'assegnazione dei finanziamenti;

ATTESO CHE:

- sono pervenute al Settore Aria, Clima e Gestione integrata dei rifiuti le n. 12 istanze riportate nel seguente schema:

N. Rif.	Comune	Prot. n. data	Prot.arrivo n. data	Intervento	Costo €	Contributo richiesto €
1	CASTIGLIONE CHIAVARESE	5238 del 02.09.2013	144438 del 06.09.2013	3	14.499,00	14.499,00
2	BAJARDO	2118 del 27.09.2013	161688 del 01.10.2013	3	25.000,00	20.000,00
3	VOBBIA	2720 del 04.10.2013	168336 del 09.10.2013	2	1.978,00	1.978,00
4	VEZZI PORTIO	3195 del 14.10.2013	PEC 170539 15.10.2013	3	15.616,00	15.616,00
5	PIEVE DI TECO	5330 del 04.10.2013	168337 del 09.10.2013	1	27.000,00	20.000,00
6	ROCCHETTA DI VARA	3933 del 09.10.2013	PEC 169655 14.10.2013	2	30.847,50	20.000,00
7	OLIVETTA SAN MICHELE	1097 del 11.10.2013	PEC 169951 14.10.2013	3	20.000,00	20.000,00
8	MONTALTO LIGURE	2673 del 11.10.2013	171231 del 11.10.2013	1	35.447,92	20.000,00
9	MONTEGROSSO PIAN LATTE	1114 del 08.10.2013	169164 del 10.10.2013	3	30.000,00	20.000,00
10	LAIGUEGLIA	16115 del 15.10.2013	PEC 171932 15.10.2013	3	24.073,48	20.000,00
11	IMPERIA	32572 del 14.10.2013	PEC 170764 15.10.2013	3	20.000,00	20.000,00
12	TRIORA	1944 del 02.09.2013	PEC 140809 02.09.2013	3	10.000,00	10.000,00

- l'istruttoria regionale, svolta dal Gruppo di lavoro nominato con nota prot. n.180980 in data 28.10.2013 del Settore Aria, Clima e Gestione integrata dei rifiuti, in conformità ai criteri previsti nella d.G.R. n.894/2013 e le cui risultanze sono agli atti del Settore, ha:
 - tenuto conto delle tipologie degli interventi da ammettere a contributo, nonchè del riparto di somme attribuite a ciascuna delle tre categorie indicate;
 - verificato la sussistenza, nelle richieste di interventi, dei requisiti di ammissibilità della domanda, così come individuati nella citata d.G.R. n. 894/2013;
 - ritenuto non ammissibili per le motivazioni indicate, le istanze di cui alla tabella sotto riportata:

N. Rif	Comune	Intervento	Requisito ammissibilità carente
5	PIEVE DI TECO	Raccolta differenziata domiciliare presso utenze domestiche e non.	Beneficiario del contributo di cui al DD 4891/2012;
12	TRIORA	Realizzazione punti raccolta di prossimità.	Beneficiario del contributo di cui al DD 4891/2012;

- provveduto a valutare le domande ritenute ammissibili a finanziamento, in base ai criteri di priorità e valutazione fissati nella predetta d.G.R. n.894/2013, pervenendo alla definizione delle sottoindicate graduatorie 1, 2 e 3 delle domande di contributo, suddivise secondo la tipologia degli interventi:

1. Progetti finalizzati alle raccolte differenziate domiciliari, presso utenze domestiche e non

N. Rif.	Comune	Prot. n. data	Prot.arrivo n. data	Costo €	Contributo richiesto €	Punteggio
8	MONTALTO LIGURE	2673 del 11.10.2013	171231 del 11.10.2013	35.447,92	20.000,00	8
	Totale				20.000,00	

2. Progetti per l'incentivazione dell'autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione verde

N. Rif.	Comune	Prot. n. data	Prot.arrivo n. data	Costo €	Contributo richiesto €	Punteggio
6	ROCCHETTA DI VARA	3933 del 09.10.2013	PEC 169655 del 14.10.2013	30.847,5	20.000,00	13
3	VOBBIA	2720 del 04.10.2013	168336 del 09.10.2013	1.978,15	1.978,00	4
	Totale				21.978,00	

3. Progetti rivolti alla realizzazione di isole ecologiche comunali o altri interventi attinenti l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata

N. Rif.	Comune	Prot. n. data	Prot.arrivo n. data	Costo €	Contributo richiesto €	Punteggio
11	IMPERIA	32572 del 14.10.2013	PEC 170764 del 15.10.2013	20.000,00	20.000,00	6
2	BAJARDO	2118 del 27.09.2013	161688 del 01.10.2013	25.000,00	20.000,00	4
4	VEZZI PORTIO	3195 del 14.10.2013	PEC 170539 del 15.10.2013	15.616,00	15.616,00	4
9	MONTEGROSSO PIAN LATTE	1114 del 08.10.2013	169164 del 10.10.2013	30.000,00	20.000,00	4
7	OLIVETTA SAN MICHELE	1097 del 11.10.2013	PEC 169951 del 14.10.2013	20.000,00	20.000,00	3
1	CASTIGLIONE CHIAVARESE	5238 del 02.09.2013	144438 del 06.09.2013	14.499,00	14.499,00	2
10	LAIGUEGLIA	16115 del 15.10.2013	PEC 171932 del 15.10.2013	24.073,48	20.000,00	2
	Totale				130.115,00	

CONSIDERATO CHE la misura massima di contributo concedibile a fronte di ciascuna richiesta, proveniente da singolo Comune, Unione di Comuni o insieme di Comuni è stata fissata nella su citata d.G.R. n.894/2013 in € 20.000,00 (ventimila);

RILEVATO che l'entità della somma a disposizione consente di soddisfare tutte le richieste di finanziamento risultate ammissibili;

RILEVATO inoltre, che la somma stanziata per la categoria di interventi n.1 (Progetti finalizzati alle raccolte differenziate domiciliari, presso utenze domestiche e non) non risulta completamente assegnabile in base alle domande pervenute e ritenute ammissibili, si rende opportuno assegnare parte dell'eccedenza riscontrata, ammontante ad € 39.653,00, al finanziamento di tutti gli interventi di tipologia n. 2 per € 1.978,00 e di tutti gli interventi di tipologia n. 3 in ragione di € 10.115,00, per un totale di € 12.093,00;

RITENUTO, in conseguenza di quanto sopra evidenziato:

- di formulare, a seguito dell'applicazione dei suddetti criteri, la seguente ripartizione delle somme a disposizione a favore dei soggetti sotto indicati:

1. Progetti finalizzati alle raccolte differenziate domiciliari, presso utenze domestiche e non (somma complessivamente assegnata € 20.000,00)

N.	Comune	Intervento	Costo totale	Contributo
8	MONTALTO LIGURE	Raccolta differenziata porta a porta con asini.	35.447,92	20.000,00
		T o t a l e		20.000,00

2. Progetti per l'incentivazione dell'autocompostaggio degli scarti organici umidi e della frazione verde (somma complessivamente assegnata € 21.978,00)

N.	Comune	Intervento	Costo totale	Contributo
3	VOBBIA	Acquisto compostiere e realizzazione campagna informativa	1.978,00	1.978,00
6	ROCCHETTA DI VARA	Acquisto compostatore.	30.847,5	20.000,00
		T o t a l e		21.978,00

3. Progetti rivolti alla realizzazione di isole ecologiche comunali o altri interventi attinenti l'organizzazione del servizio di raccolta differenziata (somma complessivamente assegnata € 130.115,00)

N.	Comune	Intervento	Costo totale	Contributo
1	CASTIGLIONE CHIAVARESE	Incremento numero contenitori per raccolta differenziata rifiuti e realizzazione piazzole stradali.	14.499,00	14.499,00
2	BAJARDO	Realizzazione isola ecologica e acquisto mezzo.	25.000,00	20.000,00
4	VEZZI PORTIO	Realizzazione punti raccolta e acquisto contenitori.	15.616,00	15.616,00
7	OLIVETTA S.MICHELE	Realizzazione isola ecologica.	20.000,00	20.000,00
9	MONTEGROSSO PIAN LATTE	Realizzazione isola ecologica.	30.000,00	20.000,00
10	LAIGUEGLIA	Realizzazione strutture isole ecologiche.	24.074,48	20.000,00
11	IMPERIA	Raccolta differenziata PAED e olio usato in 29 comuni del comprensorio imperiese.	20.000,00	20.000,00
		T o t a l e		130.115,00

- di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'art.31 della l.r. 10/2008 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008", si applica il defianziamento automatico dei progetti in caso di mancato rispetto del termine di 24 mesi dalla data di impegno del finanziamento per la consegna lavori ovvero della determina di ordinazione delle attrezzature;
- di prendere atto che, per i casi nei quali il finanziamento regionale non risulta sufficiente a coprire interamente i costi dell'intervento ammesso in graduatoria, gli Enti richiedenti hanno garantito con dichiarazione sottoscritta dal Sindaco, l'impegno ad integrare la somma con ricorso a fondi nella propria disponibilità;

D E C R E T A

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di approvare la seguente ripartizione dei contributi in conformità ai criteri di selezione delle domande di cui alla d.G.R 894/2013 e sulla base dell'istruttoria effettuata per l'ammontare di € 172.093,00, come da tabella di seguito riportata:

Comune	Cod. fiscale	Importo contributo €
MONTALTO LIGURE	00247280084	20.000,00
VOBBIA	00903710101	1.978,00
ROCCHETTA DI VARA	80007010111	20.000,00
CASTIGLIONE CHIAVARESE	00465390102	14.499,00
BAJARDO	00208720086	20.000,00
VEZZI PORTIO	00341200095	15.616,00
OLIVETTA SAN MICHELE	00238720080	20.000,00
MONTEGROSSO PIAN LATTE	00246350086	20.000,00
LAIGUEGLIA	81001590090	20.000,00
IMPERIA	00089700082	20.000,00
T o t a l e		172.093,00

2. di autorizzare la spesa di € 172.093,00 per la realizzazione degli interventi di cui alle citate istanze di finanziamento;
3. di impegnare la complessiva somma di € 172.093,00 a favore dei soggetti e per gli importi a fianco di ciascuno indicati di cui al precedente punto 1. ai sensi del combinato disposto dell'art. 79 della l.r. 4.11.1977, n.42 e dell'art.86, comma 5 della l.r. n.15/02, con imputazione al capitolo di spesa 2067 "Trasferimenti in conto capitale a Enti delle Amministrazioni Locali per interventi in materia di tutela ambientale corrispondente al 30% del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi al netto della quota spettante alle Province (l.r. 03/07/2007 n. 23)" dell'esercizio in corso, che presenta la necessaria disponibilità;
4. di stabilire che la liquidazione delle suddette somme avvenga ai sensi del combinato disposto degli artt. 83 della l.r. n.42/77 e ss.mm. e 86, comma 5 della l.r. n.15/02, e ss. mm.ii., secondo le seguenti modalità:
 - liquidazione dell' 80% del contributo concesso (ovvero dell'aggiudicato qualora inferiore) alla presentazione dell'atto di aggiudicazione dei lavori ovvero di determina di ordinazione delle attrezzature;
 - saldo alla presentazione alla Regione della certificazione di fine lavori e del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto nei modi di legge da tecnico a ciò abilitato, nonchè del rendiconto finale delle spese sostenute, ovvero di fatture quietanzate relative agli acquisti di mezzi e attrezzature effettuati;
5. di stabilire inoltre che la documentazione necessaria per l'erogazione del contributo, secondo le modalità fissate nel precedente punto 4., debba pervenire entro mesi 24 (ventiquattro) dalla data di pubblicazione del presente decreto e che, in caso di inerzia da parte dei soggetti interessati, si proceda ai sensi dell'art.31 - commi 8 e 9 della l.r. n. 10/2008 - che dispone il principio del defianziamento automatico;

6. di dare atto che i contributi di cui sopra non sono soggetti alla ritenuta del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973;
7. di dare atto che il pagamento non è soggetto alle procedure di verifica degli adempimenti operate ai sensi dell'art.48 bis del DPR 602/1973;
8. di attestare che è stato assolto il debito informativo di cui all'art.16 della l.r. 2/2006;
9. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Liguria, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Lidia Badalato

**DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PROGETTI E PROGRAMMI PER LA
TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE****13.12.2013****N. 5056****Partecipazione del CEA Parco delle Alpi Liguri dell'Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri al Sistema Regionale di Educazione Ambientale.**

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

per i motivi di cui in premessa, di:

- 1) ammettere il "CEA Parco Alpi Liguri", di cui è titolare l'Ente Parco Alpi Liguri, alla partecipazione al Sistema Regionale di Educazione Ambientale, per un periodo di 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione del presente provvedimento, fermo restando che ogni modifica che implichi il venir meno dei requisiti minimi previsti debba essere tempestivamente comunicata alla Regione;
- 2) raccomandare al "CEA Parco Alpi Liguri" i seguenti percorsi di miglioramento:
 - a) integrare più organicamente nei futuri atti di affidamento di attività educative afferenti al CEA a soggetti esterni i requisiti previsti dal SIQUAL anche in riferimento ad aspetti di scelta e valutazione del personale, programmazione, condivisione di strategie di medio termine (SIQUAL 4.A.1, 4.B, 4.C, 1.A.1, 1.A.3);
 - b) predisporre per il 2014 uno specifico "bilancio" finanziario riferito al CEA evidenziando tutte le fonti di finanziamento (compresi eventuali introiti a fronte di attività a pagamento e relativo utilizzo) e dettagliando tutte le relative voci di uscita comprese spese di gestione, personale interno, acquisto materiali, collaborazioni attivate di supporto all'attività del centro, spese varie ed eventuali (SIQUAL 3.B.1);
 - c) valutare il potenziamento della presenza su internet e nuove modalità di diffusione via web di materiale divulgativo informatico (SIQUAL 2.C.1 e 2.C.2, 6.A.1);
 - d) potenziare sistemi di individuazione delle tematiche prioritarie di intervento, nonché quelli di monitoraggio e valutazione delle attività di educazione, comunicazione, animazione territoriale svolte sul territorio (SIQUAL 6.A.3, 7.A.3 e 8.C.2);
- 3) disporre che il presente atto sia pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Gaetano Schena

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE
17.12.2013 **N. 5070**

Procedura di verifica/screening ex. artt. 23 ss. D.lgs. 152/06 e art. 10 l.r. 38/98. Progetto di impianto idroelettrico sul rio Gavano, Comune di Molini di Triora (IM). Proponente: SEAM Srl. Esito: Assoggettamento a V.I.A. regionale.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per quanto illustrato in premessa

1. che il progetto di realizzazione di impianto idroelettrico ad asta sottesa sul rio Gavano in Comune di Molini di Triora (IM), presentato dalla Società S.E.A.M. Srl, sia da assoggettare a V.I.A. regionale ai sensi dell'art. 13 della l.r. 38/98 e art. 23 del D. lgs. 152/06, in quanto potenzialmente impattante sull'assetto idrologico e sulla preservazione dell'ecosistema fluviale del corso d'acqua nel tratto di interesse.
- Il S.I.A. dovrà sviluppare, in particolare, gli aspetti legati all'impatto potenziale dell'opera di derivazione sull'ecosistema fluviale e proporre le mitigazioni e/o compensazioni del caso.

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Roberto Boni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

13.12.2013 **N. 5074**

Aggiornamento della disciplina di classificazione della sezione delle associazioni di promozione sociale nel Registro regionale del Terzo Settore (artt. 13 e 16 legge regionale 42/2012).

IL DIRIGENTE

Richiamata la seguente normativa:

legge 7 dicembre 2000, n.383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);

legge regionale 6 dicembre 2012, n.42 (Testo Unico delle norme sul Terzo Settore);

Premesso che:

l'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n.30 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) ha istituito il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, suddiviso in due parti così distinte:

- parte "A", comprendente le associazioni aventi in Liguria un numero di soci non inferiore a cinquemila ovvero una presenza organizzata in almeno tre Province, costituite da almeno tre anni e che dimostrino di avere svolto, per lo stesso periodo, attività continuativa;

- parte "B", comprendente tutte le associazioni aventi i requisiti e che non soddisfano le condizioni richieste per l'iscrizione nella parte "A";

la richiamata legge regionale 42/2012, nel riformare l'intera normativa regionale in materia di Terzo Settore, ha abrogato, tra le altre, la predetta legge regionale 30/2004;

l'articolo 13 della legge regionale 42/2012 ha istituito il Registro regionale del Terzo Settore, suddiviso in sezioni rispettivamente dedicate alle varie tipologie di soggetti appartenenti a questo comparto, una delle quali comprendente le associazioni di promozione sociale;

l'articolo 16 della legge regionale 42/2012 classifica nel modo seguente le associazioni di promozione sociale iscritte nella corrispondente sezione del Registro di cui sopra:

- parte "A", nella quale sono iscritte le associazioni operanti a livello regionale o infraregionale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 della legge 383/2000;
- parte "B", nella quale sono iscritte le articolazioni territoriali delle associazioni iscritte nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e i circoli a esse affiliati;

la pubblicazione del Registro sul Bollettino Ufficiale e sul sito web di Regione Liguria è, finora, avvenuta nel rispetto dei criteri di classificazione rispettivamente vigenti, disciplinati dalla legge regionale 30/2004 e dalla legge regionale 42/2012, tra loro non corrispondenti;

Verificato che l'attuale impostazione del Registro ha causato una generale situazione di disomogeneità tra le associazioni di promozione sociale iscritte prima dell'entrata in vigore della legge regionale 42/2012 e quelle iscritte successivamente e, con particolare riferimento alle associazioni iscritte prima dell'entrata in vigore della legge regionale 42/2012, la mancata corrispondenza tra le effettive caratteristiche strutturali e organizzative e la corrispondente area della sezione del Registro, situazione che richiede, quindi, adeguati interventi correttivi;

Ritenuto di dover adeguare la classificazione delle associazioni iscritte ai sensi dell'abrogata legge regionale 30/2004 ai criteri introdotti dalla legge regionale 42/2012, sopra richiamati, al fine di risolvere la descritta anomala situazione;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di aggiornare la classificazione delle associazioni di promozione sociale attualmente presenti nel Registro regionale del Terzo Settore, iscritte ai sensi della legge regionale 30/2004, applicando i criteri classificatori di cui, rispettivamente, alla parte "A" e alla parte "B", introdotti dall'articolo 16 della legge regionale 42/2012 e più dettagliatamente descritti nelle premesse;
2. di provvedere, conseguentemente, ad apportare le corrispondenti correzioni sul Registro regionale del Terzo Settore pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web di Regione Liguria;
3. di disporre l'integrale pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale e sul sito web di Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

13.12.2013

N. 5075

Registro regionale Terzo Settore (l.r. 42/2012) - iscrizione a sez. ass. di promozione sociale e cancellazione da sez. org. di volontariato "Centro Sociale Bordigotto", con sede in Bordighera (IM).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione "Centro Sociale Bordigotto", con sede in Bordighera (IM), codice fiscale 90026890088, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, cod. SS-IM-85-2003;
2. di iscrivere, ai sensi ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione "Centro Sociale Bordigotto", con sede in Bordighera (IM), codice fiscale 90026890088, al Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle associazioni di promozione sociale, sezione 'A', codice ASS-IM-065-2013;
3. di ribadire che:
 - ai sensi dell'articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, l'iscrizione al Registro costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e ss.mm.ii. e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;
 - ai sensi dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte al Registro devono, comunque, comunicare entro sessanta giorni ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto contenuto nell'autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 2 della stessa legge regionale 42/2012;
 - ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la cancellazione dal Registro;
4. di notificare all'Associazione "Centro Sociale Bordigotto" copia conforme del presente provvedimento;
5. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE**16.12.2013****N. 5104**

Approvazione della Convenzione tra la S.U.A.R. ed il Comune di Stella, attuativa della Convenzione - quadro stipulata tra le Prefetture Liguri, La Regione Liguria e l'A.N.C.I.

IL DIRIGENTE**VISTI:**

- l'articolo 1 comma 455 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)";
- l'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e ss.mm.ii.;
- l'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro);
- l'articolo 23, comma 2, della legge 13 agosto 2007, n. 31 (Organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni) contenente la previsione dell'adozione, da parte della Giunta regionale, del regolamento contenente la disciplina delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio regionale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 3 nonché lo schema di regolamento di cui all'articolo 14, comma 4, della medesima norma;
- l'articolo 3 della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e ss.mm.ii. per il quale, tra l'altro, la Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici, stabilisce, con regolamento, la disciplina esecutiva ed attuativa della l.r. n. 5/2008 e ss.mm.ii. nonché l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 20 della l.r. n. 30/2007 e dell'articolo 23, comma 2, della l.r. n. 31/2007;
- l'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)" e ss.mm.ii.;
- l'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie);
- l'articolo 3 della legge regionale 5 marzo 2012, n. 7, (Iniziativa regionali per la prevenzione del crimine organizzato e mafioso e per la promozione della cultura della legalità);
- gli artt. 65, 66 e 67 del regolamento regionale 5 aprile 2012 n. 2 "Regolamento esecutivo ed attuativo della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.) e successive modificazioni ed integrazioni e di attuazione dell'articolo 20 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e dell'articolo 33, comma 2, della legge regionale 13 agosto 2007, n. 31 (organizzazione della Regione per la trasparenza e la qualità degli appalti e delle concessioni);
- la dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova in ordine alla costituzione di Stazioni Uniche Appaltanti in ambito regionale, approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 1330 del 04/11/2011 e sottoscritta in data 06/02/2012;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1059 del 04/09/2012 e n. 1060 del 04/09/2012 sono stati approvati due schemi di convenzione - quadro; la prima delle quali tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria, gli enti appartenenti al settore regionale allargato, gli enti strumentali della Regione, le società regionali e l'Autorità Portuale di Genova e la seconda tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I.;
- dette convenzioni - quadro sono state stipulate alla presenza del Ministro dell'Interno in data 18 settembre 2012;

- entrambi i provvedimenti richiamati dispongono di dare mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative delle convenzioni – quadro previa informativa alla Giunta regionale da parte dell'Assessore competente in materia di gare e contratti;

RILEVATO che, nella seduta della Giunta Regionale del giorno 6 dicembre 2013, l'Assessore Risorse Finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione Generale, Istruzione, Formazione, Università ha provveduto ad informare la Giunta Regionale sui procedimenti di sottoscrizione delle convenzioni attuative relative alla convenzione – quadro tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., così come previsto dalla d.G.R. 1060/2012;

CONSIDERATO che il Comune di Stella, ha formalmente approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28 luglio 2013, lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., deliberando l'adesione alla Stazione Unica Appaltante Regionale e demandando il Sindaco pro tempore alla sottoscrizione della convenzione;

VISTO lo schema della convenzione attuativa della sopracitata convenzione - quadro, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Stella per lo svolgimento delle gare di lavori di cui all'articolo 2 della medesima convenzione attuativa;

DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli;

RITENUTO, sulla base di quanto in precedenza meglio espresso, di approvare lo schema della convenzione attuativa della convenzione quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la S.U.A.R. e il Comune di Stella della Provincia di Savona, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

DECRETA

È APPROVATO, per quanto meglio in premessa espresso e che qui si intende integralmente richiamato, lo schema di convenzione attuativa della convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra le Prefetture Liguri, la Regione Liguria e l'A.N.C.I., che sarà sottoscritta tra la Stazione Unica Appaltante Regionale e il Comune di Stella, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la cui durata decorre dalla data di stipula al 17 settembre 2015, in corrispondenza alla scadenza naturale della convenzione quadro;

È DATO ATTO che alla stipula della convenzione attuativa, in nome e per conto della Regione Liguria è autorizzato il Dirigente del Settore Amministrazione Generale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, Finanziarie e Controlli di concerto con il Sindaco pro tempore del Comune di Stella;

È AUTORIZZATA la trasmissione del presente provvedimento comprensivo dell'allegato al Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la pubblicazione.

IL DIRIGENTE
Nicola Giancarlo Poggi

(segue allegato)

**CONVENZIONE ATTUATIVA DELLA CONVENZIONE-QUADRO STIPULATA TRA LE
PREFETTURE DI GENOVA, IMPERIA, LA SPEZIA E SAVONA,
LA REGIONE LIGURIA E L'A.N.C.I. LIGURIA**

L'anno _____, il giorno _____, del mese di _____, presso la sede della Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova, in forza del Decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale n. _____ del _____ e della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Stella n. 45 del 28 novembre 2013,

TRA

la Regione Liguria, quale S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, codice fiscale 00849050109, avente sede a Genova in Via Fieschi, 15, rappresentata dal Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R., Dott. Nicola Giancarlo Poggi, nato a Genova (GE), il 22/01/1963 e domiciliato ai fini del presente atto in Genova, via Fieschi 15;

E

il Comune di Stella, c.f. e partita iva 00341200095, avente sede a Stella (SV) in Via Porte di Spagna, 20 17028 Stella (SV) rappresentato dal Sindaco Sig. Alessandro Revello, nato a Savona il 29/02/1968 e domiciliato ai fini del presente atto in Stella (SV) in Via Porte di Spagna, 20;

premessi che

- l'articolo 13, comma 1 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) promuove l'istituzione, in ambito regionale, di una o più stazioni uniche appaltanti (S.U.A.), al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'Interno, dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Lavoro e delle Politiche Sociali, per i Rapporti con le Regioni e per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011, (Stazione Unica Appaltante, in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 - Piano straordinario contro le mafie) disciplina le attività e i servizi della S.U.A., indica gli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono e mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011 prevede che possano aderire alla S.U.A. le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli enti locali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, da essi costituiti, gli altri soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le imprese pubbliche e i soggetti che operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti;
- il comma 2 dell'articolo 2 del DPCM 30 giugno 2011 dispone che la S.U.A. ha natura giuridica di centrale di committenza di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e cura, per conto degli enti aderenti, l'aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture, ai sensi dell'articolo 33 del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, svolgendo tale attività in ambito regionale;
- con la convenzione stipulata in data 18 settembre 2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura - UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria, avente per oggetto l'attività della S.U.A.R. - Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 9 maggio 2003 n. 13 e ss.mm.ii., nonché in forza della dichiarazione di intenti tra la Prefettura di Genova, la Regione Liguria, la Provincia di Genova ed il Comune di Genova sottoscritta in data 6 febbraio 2012, operante presso il Settore Amministrazione Generale della Regione Liguria per lo svolgimento dei sub-procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici di importo uguale o superiore a Euro 500.000,00.= al netto dell'I.V.A., sono stati regolamentati i rapporti tra gli Enti Locali che intendono aderire alla S.U.A.R. e la S.U.A.R. medesima;
- l'articolo 3, comma 2, della succitata convenzione prevede la facoltà, da parte della S.U.A.R., di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per le gare di lavori aventi importo inferiore alla soglia di € 500.000,00, previa delega e motivato accordo con il soggetto aderente o delegante;
- tale delega può essere conferita anche per l'acquisizione di forniture o servizi di interesse del singolo ente locale;
- con la deliberazione della giunta regionale n. 1060 in data 4 settembre 2012 si dà mandato al Dirigente del Settore Amministrazione Generale di approvare e stipulare le convenzioni attuative dello schema di convenzione – quadro approvato con la medesima deliberazione e stipulato il 18 settembre 2012;
- le parti si danno reciprocamente atto di ben conoscere e di accettare integralmente la convenzione - quadro dinnanzi richiamata con particolare riferimento ai compiti e alle funzioni svolte dalla S.U.A.R. (art. 3), alle competenze in capo agli enti partecipanti (art. 4), alle competenze in capo alla Prefettura - UTG competente per territorio (art. 6), agli schemi tipo e clausole d'obbligo dei bandi di gara predisposti dalla S.U.A.R. (art. 8), al monitoraggio degli appalti e verifiche in fase di

esecuzione del contratto (art. 9), alle anomalie nell'esecuzione (art. 10), alle risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie (art. 11), al contenzioso relativo alle procedure di gara (art. 14), alla durata e alle modifiche delle singole convenzioni di adesione (art. 17);

tutto ciò premesso,

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1

(premesse)

1. I contenuti delle premesse sono parti integranti e sostanziali della presente convenzione, particolarmente quelli riferiti alla convenzione - quadro stipulata in data 18/09/2012 tra la Prefettura - UTG di Genova, la Prefettura - UTG di Imperia, la Prefettura - UTG di La Spezia, la Prefettura- UTG di Savona, la Regione Liguria e l'ANCI Liguria.

Articolo 2

(oggetto)

1. La presente convenzione, regola i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria, nel proseguo S.U.A.R., ed il Comune di Stella relativamente all'espletamento di gare di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 500.000,00 al netto dell'IVA.
2. La S.U.A.R. ha la facoltà di svolgere le procedure per l'individuazione del terzo contraente per gare di lavori importo inferiore alla soglia di cui al punto che precede, per fornitura di beni e appalto di servizi di particolare interesse del Comune di Stella previa delega di Stazione Appaltante conferita dal medesimo Comune sulla base del proprio ordinamento.
3. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 e ss.mm.ii. è facoltà del Comune di Stella aderire alle convenzioni stipulate dalla S.U.A.R in seguito all'esperimento di procedure di gare centralizzate per la fornitura di beni e l'appalto di servizi.

Articolo 3

(durata e cause di scioglimento)

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha scadenza al 17 settembre 2015.
2. La stessa può essere rinnovata alla scadenza per un periodo non superiore a tre anni.
3. La presente convenzione può essere risolta anticipatamente, in qualsiasi momento, per:
 - o scioglimento consensuale, mediante adozione dei rispettivi atti da parte della Regione Liguria e del Comune di Stella, contenenti la motivazione condivisa dalle parti.
 - o recesso unilaterale dalla neoletta amministrazione manifestante la volontà di voler aderire ad altra Stazione Unica Appaltante.
4. In ogni caso lo scioglimento della convenzione potrà avvenire previo il regolamento di tutte le pendenze, anche di natura economica, derivanti dagli obblighi assunti con la sottoscrizione della presente convenzione.

Articolo 4

(modalità di adesione e termini per l'espletamento delle gare)

1. La S.U.A.R. si impegna ad avviare la procedura di gara entro un minimo di dieci giorni naturali e consecutivi ed un massimo di venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento dell'apposito modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, datato, sottoscritto e corredato di tutte le documentazioni nello stesso previste. Per ogni procedura di cui all'articolo 2 è previsto un particolare tipo di modulo di richiesta, scaricabile dal sito della S.U.A.R..
2. Qualora il modulo di richiesta di cui sopra risulti incompleto ovvero non sia corredato da tutta la documentazione prevista e necessaria per l'espletamento della procedura di gara ovvero la documentazione presentata sia in contrasto con la normativa comunitaria, statale o regionale, la S.U.A.R. provvede a segnalare formalmente tali difformità in modo che l'ente aderente o delegante apporti le necessarie modifiche al suddetto provvedimento.
3. I termini di cui al punto 1 decorrono nuovamente dal momento di ricezione del suddetto modulo debitamente modificato.

Articolo 5

(fase preliminare all'incarico di stazione appaltante)

1. Prima che il Comune aderente o delegante provveda all'adozione degli atti di approvazione della progettazione e di impegno della spesa, relativa alla pubblicità, all'apertura del codice identificativo della gara (CIG) e agli eventuali compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni giudicatrici, il medesimo soggetto può trasmettere all'indirizzo suar@regione.liguria.it la relazione di progetto corredata del capitolato speciale d'appalto, del quadro economico, nonché di tutte le documentazioni inerenti l'appalto di lavori, la fornitura di beni o l'appalto di servizi affinché la S.U.A.R. provveda alla quantificazione di massima delle spese e della tempistica di espletamento della procedura di gara.
2. Tale quantificazione è trasmessa dalla S.U.A.R., entro il termine di cinque giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relazione di progetto, al Comune aderente o delegante che provvede all'adozione degli atti di cui al punto 1.
3. Con il provvedimento di cui al punto 1 il soggetto aderente conferisce delega di stazione appaltante ai fini di espletare la gara richiesta.

Articolo 6

(costi attività)

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione a carico degli enti aderenti/deleganti, in ragione delle rispettive procedure di gara intraprese, sono limitate alle spese sostenute per l'apertura del CIG, alle spese sostenute per la pubblicità legale prevista dalla normativa vigente per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara e ad eventuali compensi dovuti ai componenti esterni della commissione tecnica, nominata ad hoc per l'espletamento della procedura di gara richiesta dall'ente aderente o delegante. La spesa relativa ad eventuali risorse umane messe a disposizione dall'ente aderente restano completamente a carico di quest'ultimi.
2. Le spese sostenute dalla S.U.A.R. per le incombenze di gara indicate al punto che precede devono essere rimborsate, da parte dell'ente aderente o delegante, entro venti giorni dalla data della richiesta corredata dal consuntivo delle spese medesime.
3. Ogni altro onere necessario al corretto espletamento della procedura di gara, inclusi quelli relativi alle risorse umane, sono a carico della S.U.A.R.

Articolo 7

(rendicontazione dell'attività svolta)

1. La S.U.A.R. si impegna a redigere e trasmettere all'ente aderente o delegante il rendiconto dell'attività espletata a conclusione della stessa, articolato in una relazione illustrativa e nella specificazione dei costi dalla S.U.A.R. soggetti a rimborso.
2. La relazione di cui al punto 1 del presente articolo è corredata dai verbali di gara relativi alla procedura esperita e dal decreto del Dirigente del Settore Amministrazione Generale e Responsabile della S.U.A.R. che determina l'aggiudicazione definitiva.

Articolo 8

(responsabile del procedimento)

1. Il Comune di Stella si impegna a nominare il Responsabile del Procedimento di cui all'articolo 9, legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 e dell'articolo 10, d.Lgs. 16 aprile 2006, 163 e ss.mm.ii.. Qualora il contratto riguardi l'esecuzione di lavori il Responsabile del Procedimento deve essere un tecnico in possesso di titolo di studio adeguato alla natura dell'intervento da realizzare.
2. La S.U.A.R., ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 11 marzo 2008, n. 5, provvede alla nomina del Responsabile del procedimento di affidamento, la cui competenza attiene il procedimento amministrativo dalla fase di indizione della procedura di gara fino alla fase di affidamento.

Articolo 9

(proprietà del materiale)

1. Gli studi e qualunque materiale documentario raccolto ed elaborato nell'espletamento dell'attività della S.U.A.R., restano di proprietà piena e assoluta della Regione Liguria la quale si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta, a suo insindacabile giudizio, opportuna.

Articolo 10

(trattamento dei dati)

1. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 il Comune di Stella dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse all'attività posta in essere dalla S.U.A.R., incluse quelle di pubblicazione in forma elettronica sulla rete internet, sulle Gazzette e sui Bollettini Ufficiali di Organismi Pubblici, sulle testate giornalistiche individuate dalla S.U.A.R., nonché per fini statistici.

Articolo 11

(controversie e foro competente)

1. Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, le Parti riconoscono quale unico Foro competente quello di Genova.

Articolo 12

(spese di convenzione)

1. La presente convenzione, redatta in due esemplari, uno per ciascuna Parte contraente, è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 16, tabella allegato "B", decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
2. Tale atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi dell'articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 13
(norma finale)

1. Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia a quanto disciplinato dalla convenzione – quadro in premessa richiamata e alla vigente normativa in materia.

<p>per la S.U.A.R. Stazione Unica Appaltante della Regione Liguria Il Dirigente del Settore Amministrazione Generale Dott. Nicola Giancarlo Poggi</p> <p>_____</p>	<p>per il Comune di Stella Il Sindaco Sig.</p> <p>_____</p>
--	---

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**17.12.2013****N. 5126**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "Genova Opinione", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n.42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "Genova Opinione", con sede in Genova, codice fiscale 95017860107;
2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Genova Opinione", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**18.12.2013****N. 5127**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "L'ANCORA", con sede in Genova, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

Omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai

sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 ed in ottemperanza a quanto disposto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 847 del 15 luglio 2011, l'Associazione "L'Ancora", codice fiscale 95059810101, con sede in Genova ;

2. di ribadire che, alla cancellazione di cui al punto precedente, consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all' Associazione "L'Ancora", con sede in Genova;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

18.12.2013

N. 5128

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione " CORO MONGIOJE", con sede in Imperia, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, l'Associazione "CORO MONGIOJE", con sede in Imperia, C.F.80010900084;
2. di ribadire che alla cancellazione di cui al punto precedente consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione " CORO MONGIOJE ", con sede in Imperia;
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SERVIZIO INTERVENTI PER IL TERZO SETTORE, COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**17.12.2013****N. 5129**

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, dell'Associazione "AUSER-Filo d'argento", con sede in Diano Marina (IM), ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:

1. di cancellare, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42, l'Associazione "Auser Filo d'argento", con sede in Diano Marina (IM), codice fiscale 91019840080;
2. di ribadire che alla cancellazione di cui al punto precedente consegue la perdita dei benefici previsti dalla normativa vigente in tema di volontariato a favore delle Associazioni iscritte;
3. di notificare il presente decreto all'Associazione "Auser Filo d'argento", con sede in Diano Marina (IM);
4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;
5. di dare atto che l'Associazione "Auser Filo d'argento" rientrerà nella filiera delle Associazioni di Promozione Sociale non appena giungerà comunicazione ufficiale dal Presidente regionale e/o provinciale "Auser", sezione delle Associazioni di Promozione Sociale;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Elena Magni

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GIURIDICI ISTITUZIONALI**23.12.2013****N. 5137**

"Fondazione Santa Maria Delle Tre Fontane Onlus": riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche private.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per le motivazioni espresse nelle premesse e che qui s'intendono integralmente richiamate,

1. è riconosciuta la personalità giuridica di diritto privato alla "Fondazione Santa Maria Delle Tre Fontane ONLUS" mediante l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche di Diritto Privato della Regione Liguria;

2. sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione Santa Maria Delle Tre Fontane ONLUS", redatti in data 19 giugno 2013 con atto pubblico a rogito dottor Luca Polidori Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari repertorio n. 132 e raccolta n. 95, allegato al presente provvedimento in copia conforme alla copia autentica agli atti del Settore;
3. è iscritta la "Fondazione Santa Maria Delle Tre Fontane ONLUS " di Montoggio, nel Registro delle persone giuridiche di diritto privato istituito presso la Regione Liguria;
4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE
Rossella Gragnoli

(allegato omesso)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

20.12.2013**N. 38**

Variante al PTC provinciale comportante aggiornamento puntuale del Sistema del Verde – relativo alle aree appartenenti alla componente degli “ambiti fluviali” nel Comune di Isola del Cantone, su proposta del Comune formulata all’interno del progetto preliminare del PUC di Isola del Cantone, ai sensi dell’art. 39, c. 8 della L.R. 36/1997, e conseguente parere su detto progetto preliminare di PUC, ai sensi dell’art. 39, c. 4 della citata legge, ai fini dell’ulteriore corso di detto progetto.

Visti gli articoli 42 e 48 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico Enti Locali;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 09/05/2012 – pubblicato sulla G.U. n. 114 del 17/05/2012 - con il quale è stato decretato lo scioglimento del Consiglio provinciale di Genova e contestualmente nominato, nella persona di Giuseppe Piero Fossati, il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione della Provincia di Genova fino alla elezione dei nuovi organi provinciali a norma di legge, con i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta Provinciale ed al Presidente della Giunta Provinciale ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Vista la Legge Urbanistica Regionale 4/9/1997 n. 36, che disciplina, al Titolo III, l’aggiornamento, la variazione e la revisione dei Piani Territoriali di Coordinamento provinciale, e al titolo IV definisce i contenuti e le procedure degli atti di pianificazione di livello comunale, prevedendo ai sensi dell’art. 38 l’elaborazione del Progetto Preliminare di Piano Urbanistico Comunale su cui acquisire i pareri ivi indicati e sulla scorta degli stessi del successivo Progetto Definitivo di Piano Urbanistico Comunale, attribuendo alla Provincia, agli artt. 39 e 40, l’espressione di Parere di merito ai Progetti Preliminari dei Piani Urbanistici Comunali e l’esercizio del successivo controllo di legittimità dei relativi Progetti Definitivi.

Premesso che:

L’art. 20, 1° comma, lett. e) punto 1, della Legge Urbanistica regionale n. 36/1997 e s.m. stabilisce che uno dei contenuti strutturali del PTC provinciale è costituito dalla definizione dell’organizzazione complessiva del sistema del verde a livello provinciale, da individuarsi con specifico riferimento alla struttura insediativa in generale ed, in particolare, alle strutture urbane ad alta densità abitativa, sulla base dell’articolazione del territorio provinciale negli ambiti individuati con lo stesso PTC;

Il Sistema del Verde del PTC provinciale, individuato ai sensi della norma sopra indicata, comprende le aree in grado di rappresentare l’intera gamma delle configurazioni in cui l’elemento naturalistico vegetazionale, agrario e di qualificazione botanica e paesistica si manifesta ed è reso disponibile, sia agli effetti dell’equilibrio ecologico del territorio, sia agli effetti del suo utilizzo agrario, sia agli effetti della fruizione collettiva sia, infine, anche ai soli effetti contemplativi e dell’attenuazione dei fenomeni di pressione determinati dalle alte concentrazioni urbane;

La normativa del Sistema del Verde è concorrente con la disciplina territoriale ed urbanistica vigente, garantendo nel contempo, mediante prescrizioni integrative la tutela delle risorse ambientali, paesistiche, agrarie e vegetazionali presenti nelle diverse componenti che compongono il Sistema in argomento.

Premesso, inoltre, che:

Il Comune di Isola del Cantone, dotato di Piano Regolatore Generale (P.R.G. corredato di disciplina paesistica) approvato con D.P.G.R. n. 98 del 31.03.1999, rettificato e convalidato con successivi D.P.G.R. n. 107/1999 e n. 122/2000, soggetto a revisione a norma dell’art. 1 della L.R. 7/1974, come sostituito dall’art. 4 della L.R. 30/1992, al fine della formazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale, con Deliberazione Consiliare n. 15 del 09.07.2003, ha adottato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 della citata L.R. 36/1997, il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale, con correlata proposta di Variante al PTC provinciale relativamente al Sistema del verde di livello provinciale - componente degli “ambiti fluviali” (AF) di cui all’art. 11, lettera d), delle relative Norme di Attuazione;

Il Progetto Preliminare del P.U.C. di Isola del Cantone risulta elaborato in attuazione della Convenzione stipulata tra la Provincia di Genova e lo stesso Comune in data 30 agosto 2010, in esecuzione della Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 51/2010 e della DCC. n. 19/2010;

Lo stesso Comune, con nota prot. n. 3602 del 09.8.2013 pervenuta in data 12.08.2013 ed assunta al protocollo della Provincia al n. 85336 in pari data, ha trasmesso a questa Amministrazione, ai fini

dell'espressione del parere di competenza, il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale composto dalla Descrizione Fondativa, dal Documento degli Obiettivi, dalla Struttura del Piano con la Disciplina Paesistica di livello puntuale del P.T.C.P.;

Il Progetto stesso è stato depositato secondo i termini di legge (90 giorni consecutivi a far data dal 28.08.2013) presso la Segreteria Comunale ai sensi di legge, e che, entro il termine all'uopo fissato, ai sensi del comma 2, lett. d), del citato art. 38 della L.R. 36/1997, sono state presentate n. 4 osservazioni al Comune di Isola del Cantone;

In base al disposto dell'art. 39, comma 2, della L.R. 36/1997, la Provincia è tenuta a esprimere il proprio parere sul Progetto Preliminare del P.U.C. relativamente alla conformità/compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con gli altri atti di programmazione di propria competenza, in merito alla validità della Descrizione Fondativa, alla coerenza degli Obiettivi e della Struttura del Progetto stesso, nonché alle osservazioni eventualmente pervenute, se congruenti in rapporto al parere come dianzi da esprimersi;

Premesso, altresì, che:

La legge urbanistica regionale 36/1977 e s.m.i. prevede che, con il progetto preliminare del PUC, i Comuni possano proporre Varianti al PTC provinciale nelle sue indicazioni prescrittive di cui all'art. 21, c. 1 lett. c) e d) della L.R. 36/1997, stabilendo che il parere della Provincia sullo stesso Progetto preliminare del PUC sia reso entro il termine di 180 giorni, previa Deliberazione del Consiglio di approvazione della Variante al PTC stessa;

Il "Sistema del Verde" è uno dei contenuti prescrittivi del PTC provinciale, come specificato all'art. 4, c. 1, lett. b.1 delle Norme di Attuazione, aggiornato dalla specifica Variante approvata con la richiamata D.C.P. n. 29 del 01/06/2011;

Il PTC approvato con D.C.P. n. 1 del 22/01/2002 è stato modificato ed integrato con la D.C.P. n. 29 del 01/06/2011 per quanto attiene al Sistema del Verde di livello provinciale, sub Cap. 6 della Struttura ed alle relative Norme di Attuazione (artt. 4, 11 e 19);

Con la specifica Variante al PTC sopra richiamata sono stati modificati i contenuti relativi alle componenti del Sistema del Verde: "Aree di verde strutturato e aree rurali", "Territori urbani e territori di cornice costieri connotati dal verde", "Verde di progetto", oggetto di approfondimenti conoscitivi e normativi, come specificato nelle Schede allegate all'art. 11 delle Norme di Attuazione, mentre non sono stati modificati i contenuti relativi alla componente "Ambiti fluviali".

Rilevato che:

Il Comune di Isola del Cantone con la Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 09/07/2013 ha avviato il procedimento di formazione del PUC, adottando il progetto preliminare, qui trasmesso con nota n. 85336 del 12/08/2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, c. 2, lett.c) della L.R. 36/1997 e dell'art. 9 della L.R. 32/2012, e che tale progetto contiene una proposta di Variante al PTC provinciale nelle sue indicazioni prescrittive, ai sensi del successivo art. 39, c. 8, segnatamente al Sistema del Verde provinciale;

Nel procedimento di approvazione della Variante al PTC del 2011, il Comune di Isola del Cantone, con la D.C.C. n. 32 del 13/10/2010, aveva rilasciato parere favorevole, ma nel contempo aveva formulato un'osservazione relativa alle aree del T. Scrivia ricomprese nella componente "ambiti fluviali", chiedendo parziale modifica e ridefinizione puntuale, nei confronti della quale la Provincia di Genova aveva rilevato la non accogliibilità, in quanto eccedente i contenuti della medesima Variante, che non aveva interessato tale categoria;

Nell'occasione, tuttavia, la Provincia aveva segnalato al Comune la possibilità di trasferire le proposte di modifica degli areali dell'ambito fluviale in sede di predisposizione della nuova pianificazione urbanistica comunale, come specificato nella D.C.P. n. 29/2011 di approvazione della Variante stessa, sub "Allegato B" istruttorio delle osservazioni pervenute;

La proposta di Variante contenuta nel PUC è rappresentata dai seguenti elaborati :

RELAZIONE - "Proposta di variante a Sistema del verde di livello provinciale"

TAV 1 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – Sistema del Verde vigente

	<i>(Trasposizione della Tav. 10 del Fascicolo VAR S.V./1)</i>	
	<i>Ambiti fluviali con caratteri naturali nei sistemi insediativi urbani AF del PTCp</i>	<i>scala 1:10.000</i>
TAV 2 -	<i>Ambiti fluviali con caratteri naturali nei sistemi insediativi urbani AF del PTCp</i>	
	<i>PTC vigente sovrapposto alla Struttura del PUC</i>	<i>scala 1:10.000</i>
TAV 3 -	<i>Ambiti fluviali con caratteri naturali nei sistemi insediativi urbani</i>	
	<i>AF del PTCp – Variante proposta al PTC</i>	<i>scala 1:10.000</i>
TAV 4 –	<i>Estratto da Ambito fluviali con caratteri naturali nei</i>	
	<i>sistemi insediativi urbani AF del PTCp</i>	
	<i>Tavola n. 10 del Fascicolo VAR S.V./1 stato attuale e proposta di variante</i>	<i>scala 1:25.000</i>

Gli areali “Ambiti Fluviali” lungo il Torrente Scrivia di cui si richiede la “sottrazione”, per complessivi mq. 73.362,40, sono i seguenti:

- 1) località Pietrabissara – sponda sinistra - aree in parte occupate dall’abitato di Pietrabissara e piccola fascia di terreno tra la SP. N. 35 e la linea ferroviaria Genova – Torino che interrompe la continuità dell’ambito fluviale;
- 2) località Mereta – sponda sinistra - aree a valle della SP 35 dei Giovi, che risultano già interessate dalla presenza di edifici produttivi nonché attraversate da viabilità comunale di collegamento agli insediamenti e al nucleo di Mereta, mantenendo nel sistema del verde le aree più prossime al corso d’acqua;
- 3) località Mereta – sponda destra - aree attraversate dalla linea ferroviaria Genova – Torino e comprese tra questa e l’asse autostradale che non hanno alcuna connessione con l’ambito fluviale;
- 4) località Camposerragno – sponda sinistra - porzione della fascia ricompresa tra la tra SP 35 dei Giovi e la linea ferroviaria Genova – Torino, con giacitura più alta rispetto al torrente Scrivia, già oggetto di sistemazioni d’area in vista di realizzazioni edificatorie e priva di valenza naturalistica, mantenendo nel sistema del verde la fascia più prossima al corso d’acqua interessata da vegetazione ripariale che si collega in continuità con il restante ambito;
- 5) frazione Prarolo - sponda destra - aree del sito comunale destinato alla raccolta differenziata degli ingombranti e adiacenti, in quanto già interessate da sistemazioni che non consentono, già allo stato attuale, l’identificazione di ambito fluviale;
- 6) Capoluogo – sponda destra - aree in prossimità di Via Piano prevalentemente edificate già allo stato attuale nonché ubicate in posizione alta rispetto al corso d’acqua, con morfologia scoscesa;
- 7) frazione Creverina / Madonna della Pentecoste - sponda sinistra – area a valle della SP 35 dei Giovi occupata da due edifici tra cui la cappella di culto;
- 8) frazione Creverina - sponda sinistra – area a valle della SP 35 dei Giovi occupata dall’abitato storico;

Gli areali di cui si propone invece la classificazione ad “incremento” dell’ambito “AF” del PTC provinciale, per un totale complessivo di 210.214,90 mq., sono i seguenti:

- 1) ambito al margine del torrente Scrivia, in sponda sinistra, a valle della località di Prarolo, che presenta le caratteristiche proprie dei “terrazzi fluviali”;
- 2) ambito a valle della frazione di Prodonno, che assicura la continuità della fascia fluviale;
- 3) ambiti al margine del torrente Vobbia, lungo le due sponde a partire dalla confluenza con il torrente Scrivia sino alla frazione di Vobbietta, con momenti di discontinuità soprattutto in corrispondenza degli abitati, in quanto corrispondono alle specificazioni del PTCp specie per quanto attiene al rapporto con gli abitati (residenziali, ma anche produttivi) di cui costituiscono momenti di rigenerazione ambientale e naturalistica, e di fruizione attiva del territorio in correlazione con i servizi pubblici esistenti, in particolare finalizzati all’accessibilità e alla godibilità del corso d’acqua (pesca sportiva, beach volley, canoa, ecc.).

Considerato che:

La proposta di Variante all’interno del PUC comprende sia la richiesta di ripermetrazione e parziale stralcio delle aree comprese nel Sistema del PTC già formulata nella precedente osservazione, sia l’inserimento di nuove aree del T. Scrivia e del suo affluente in sponda destra “Vobbia”, inserendo gli areali dalla confluenza fino all’abitato di Vobbietta, che il Comune ritiene siano coerenti con gli obiettivi del PTC e possiedano le caratteristiche tipiche dell’ambiente fluviale per quanto attiene all’assetto morfologico e vegetazionale, nonché le potenzialità di fruizione attiva che il PUC intende valorizzare;

Nella Conferenza d’Ambito del 2/12/2010 propedeutica alla formazione del PUC, convocata dal Comune ai sensi dell’art. 24, c. 5, delle Norme di Attuazione del PTC, la Provincia di Genova aveva evidenziato, nel proprio parere rilasciato con nota n.160485 del 24/12/2010, la possibilità nel nuovo PUC di integrare le aree del Sistema del verde di livello provinciale, specie con riferimento alla individuazione di ambiti per la fruizione attiva del territorio fluviale;

Le motivazioni a supporto della proposta di Variante al PTC, per quanto attiene alla richiesta di riduzione delle aree, sono collegate prevalentemente alla differente scala di studio e rappresentazione del PUC, rispetto a quella territoriale del PTC (1:25.000), che consente un maggior dettaglio nella perimetrazione delle aree, anche al fine della integrazione con gli obiettivi del PUC; l’implementazione del Sistema del verde con nuovi areali lungo il Vobbia dalla confluenza fino all’abitato di Vobbietta, è motivata con descrizione puntuale di ciascuna di esse;

La proposta variante al PTC sotto il profilo quantitativo, comporta un saldo positivo della superficie complessiva degli areali "Ambiti Fluviali" appartenenti al Sistema del Verde provinciale, con un incremento di circa 136.852,50 mq, rinvenuti sia lungo il T Scrivia che nella prima parte del T. Vobbia.

Valutato che:

La proposta di variante al PTC, a seguito degli studi effettuati e degli obiettivi del PUC per la valorizzazione degli ambienti fluviali del T. Scrivia e del suo affluente T. Vobbia, introduce le modifiche di riduzione ed incremento degli areali dell'ambito fluviale come definiti dal Sistema del verde provinciale, in attuazione di quanto già indicato dalla Provincia in occasione dell'approvazione della specifica Variante 2011, a risposta alle osservazioni presentate dal Comune con la DCC. n.32/2010, ed in occasione della Conferenza d'Ambito del 2/12/2010 in fase di formazione del PUC stesso;

Nei territori in corrispondenza del T. Scrivia e del T. Vobbia proposti con la Variante in parola, che costituiscono elementi di pausa in corrispondenza delle aree insediate con destinazioni abitative, ma anche produttive e per servizi, si riconoscono le caratteristiche proprie degli ambienti fluviali meritevoli di tutela sotto i profili paesaggistici, naturalistici ed ambientali, con la finalità di incentivare una più ampia fruizione del territorio, in un'ottica di sostenibilità ambientale;

Le modifiche proposte con il progetto preliminare del PUC sono supportate da adeguati approfondimenti e sono volte alla specificazione ed alla integrazione del Sistema del Verde a livello comunale, con un bilancio complessivo in termini quantitativi di incremento complessivo delle aree oggetto di tutela sotto il profilo morfologico, paesaggistico e vegetazionale;

La Variante al PTC in argomento, risulta, quindi, conseguire gli obiettivi del Sistema del Verde ed ha elementi di coerenza con i contenuti rappresentati nel Cap. 6 della Struttura del PTC;

Dato atto che:

I contenuti della variante hanno carattere non sostanziale, non incidono sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del piano, configurandosi a tutti gli effetti come aggiornamento ed approfondimento del Sistema del Verde di livello provinciale;

Per l'approvazione della variante di aggiornamento del PTC per le motivazioni sopra esposte, si debba ricorrere alla procedura dell'art. 39, c. 8 della L.R. 36/1997;

La procedura di pubblicità risulta esperita all'interno del procedimento di adozione del progetto preliminare dal Comune di Isola del Cantone con pubblicazione degli atti a far data dal 28/08/2013 secondo i termini di legge, che garantisce quanto prescritto all'art. 22 e all'art. 39, c. 8 della L.R. 36/1997, in termini di partecipazione ai fini della formulazione di osservazioni;

Per quanto attiene al rilascio dei pareri nei confronti della variante al PTC da parte della Regione Liguria e degli Enti interessati, previsti dalla L.R. 36/1997, ed alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), il procedimento del Comune di Isola del Cantone risulta comprendere tali fasi;

La variante da apportare al PTC provinciale, nei termini esposti, è rappresentata nei seguenti elaborati :

1. Cap. 6 della Struttura : "Organizzazione del Sistema del Verde di livello provinciale", paragrafi "L'Assetto del Sistema del Verde", "Dimensionamento del Sistema del Verde";
2. Tav. SV1 "Organizzazione del Sistema del Verde di livello provinciale";
3. Tavola n. 10 scala 1:25.000 (3 cartografie : vigente, proposta di variante, raffronto);

si richiamano anche, per maggiore dettaglio della Variante al PTC, gli elaborati del PUC relativi alla proposta della Variante stessa : "Relazione Illustrativa"; Struttura : N. 3 Tavole in scala 1:10.000 relative allo stato del PTC vigente, alla proposta di Variante ed al raffronto;

Le n. 4 osservazioni pervenute al Comune di Isola del Cantone durante il periodo di pubblicazione non sono attinenti alla Variante al PTC, nel merito delle quali, pertanto, la valutazione, secondo quanto disposto all'art. 39, comma 4, della L. R. n. 36/1997, è rimessa alla Civica Amministrazione che è tenuta ad esprimersi sulle medesime anche alla luce del parere espresso sul Progetto Preliminare del PUC da parte dell'Amministrazione Provinciale e della Regione.

Considerato inoltre che:

Il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Isola del Cantone è stato sottoposto all'esame del Comitato Tecnico Urbanistico Provinciale nelle sedute del 04.12.2013 e 11.12.2013 che ha contestualmente esaminato e valutato al fine della sua approvazione la Variante al PTCp proposta con lo stesso progetto preliminare di PUC, previa predisposizione di apposita relazione istruttoria, predisposta dagli Uffici Strumenti Urbanistici e Pianificazione Territoriale della Direzione Pianificazione Generale e di Bacino;

Il Comitato Tecnico Urbanistico, con Voto n. 665 del 11.12.2013 ha espresso sul Progetto Preliminare la seguente valutazione conclusiva:

“Il Progetto Preliminare del Piano Urbanistico del Comune di Isola del Cantone prefigura un assetto del territorio in linea con le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Genova, che ha previsto, nella Missione di Pianificazione affidata all'Ambito, come il territorio di area vasta debba essere sottoposto ad azioni di nuova configurazione ed innovazione degli attuali assetti insediativi, infrastrutturali e di servizio, tali da consolidare lo sviluppo demografico e socio economico in una prospettiva di sostenibilità ambientale e di rispetto dei valori paesistici.

La proposta di variante delle aree del Sistema del verde di livello provinciale introdotta con il PUC, riferita in particolare all'individuazione di nuovi ambiti per la fruizione attiva delle aree del verde prossime al territorio fluviale e di una contenuta esclusione dall'ambito AF di alcune aree, risulta condivisibile in quanto le aree di nuovo inserimento in corrispondenza del T. Scrivia e del T. Vobbia costituiscono elementi di pausa in corrispondenza del sistema insediativo e presentano le caratteristiche proprie degli ambienti fluviali meritevoli di tutela sotto i profili paesaggistici, naturalistici ed ambientali, con la finalità di incentivare una più ampia fruizione del territorio, in un'ottica di sostenibilità ambientale; tali modifiche sono supportate da adeguati approfondimenti di specificazione ad integrazione del Sistema del Verde a livello comunale e con un bilancio in termini quantitativi di incremento complessivo delle aree oggetto di tutela sotto il profilo morfologico, paesaggistico e vegetazionale.

Tale Variante al PTC, risulta, quindi, conseguire gli obiettivi del Sistema del Verde ed ha elementi di coerenza con i contenuti rappresentati nel Cap. 6 della Struttura del PTC, la variante ha carattere non sostanziale, in quanto non incide sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del piano, configurandosi a tutti gli effetti come aggiornamento ed approfondimento del Sistema del Verde di livello provinciale, nei termini previsti all'art. 11 delle NTA.

Nel PUC adottato dal Comune, attraverso anche la disciplina urbanistica e paesistica di livello puntuale, corredata di forme innovative di definizione progettuale dei piccoli interventi, le previsioni risultano effettivamente mirate a dettare gli indirizzi ed i criteri progettuali affinché l'attuazione degli obiettivi fissati dal Piano, quali la salvaguardia della qualità dell'abitare, l'incentivo alle attività agricole, il mantenimento di quelle produttive, il miglioramento degli aspetti paesaggistici e naturalistici e la localizzazione di nuove e soprattutto migliori dotazioni di servizi, possa realizzarsi nel rispetto dei valori connotanti l'ambito territoriale, ivi compresi anche quelli di carattere archeologico, tema che viene trattato dal progetto di Piano in modo innovativo.

Il progetto di Piano, inoltre, si basa sulla condivisione dei principi posti alla base della pianificazione territoriale di cui all'art. 2 della L. R. n. 36/97, fondandosi sulla cooperazione tra Provincia e Comuni e tra i Comuni della valle Scrivia, che si è attuata nelle fasi di redazione del progetto di Piano, e sulla partecipazione dei cittadini alle scelte pianificatorie, come evidenziato nel Rapporto Ambientale redatto ai sensi del D.lgs. N.152/2006 e smi e della L.R. 32/2012 e smi., laddove persegue il minimo consumo di suolo, alla luce della selezionata e contenuta localizzazione delle aree edificabili.

Anche sotto il profilo della coerenza interna si conferma la valutazione positiva sul progetto di Piano rispetto al livello generale, in quanto lo stesso risulta dotato di una Struttura coerente con gli Obiettivi, dichiarati in esito alle analisi conoscitive, come dimostra l'articolazione delle Norme di Conformità e Congruenza volte ad introdurre meccanismi in grado di agevolare il recupero dell'esistente ma anche di assicurare l'integrazione dell'edificato esistente, sia residenziale che produttivo, nonché per il presidio del territorio.

L'articolazione degli Ambiti di conservazione, di quelli di Riqualificazione e dei Distretti, ove il Comune ha voluto introdurre alcune “sfide” finalizzate alla rivitalizzazione del territorio e alla sua migliore integrazione con i territori contermini e a favore delle attività presenti, risulta, inoltre, chiara e motivata, approfondendo e in parte aggiornando, in modo peraltro più cautelativo, la lettura dell'ambito territoriale rilevata dal P. T. C. P., ferma restando la necessità di procedere agli adeguamenti ai rilievi della Regione Liguria che deriveranno dalle determinazioni in tema di VAS, con specifico riferimento alle osservazioni formulate in sede istruttoria dal Dipartimento Urbanistica più sopra richiamato, potendosi comunque rilevare che con le iniziative proposte dal progetto di Piano risultano correttamente ponderati gli interessi coinvolti correlati da un lato alla trasformazione del territorio, dall'altro alla tutela dell'ambiente in tutti i suoi aspetti.

Altrettanto favorevole è la valutazione dal Piano per quanto riguarda gli aspetti geologici di conformità alla pianificazione sovraordinata, di metodo e di coerenza, alla luce degli approfondimenti che il progetto di Piano ha affrontato.

Per quanto sopra, in sintesi, si valuta positivamente la strategia fondante le scelte del progetto di Piano, nel tentativo, da un lato, di caratterizzare la Struttura con una corretta diversificazione di funzioni, in linea con i principi dettati dalla l.r. 36/1997 e smi., volta a consentire, nei territori riconosciuti ambientalmente e paesaggisticamente compatibili, una pluralità di interventi, senza determinare una rigida qualificazione funzionale delle singole aree bensì dotando lo Strumento Urbanistico di una buona flessibilità, e, dall'altro, di contrastare il fenomeno in atto dell'abbandono del territorio di versante di Isola del Cantone, determinato peraltro da una pluralità di fattori legati al modello di sviluppo socio-economico di simili realtà territoriali.

Il Progetto Definitivo del P. U. C. dovrà, pertanto, confermare la buona impostazione di base che connota il Progetto Preliminare, operando alcune mirate azioni di approfondimento per verificare la compatibilità delle scelte in termini di dimensionamento, adeguando l'analisi della popolazione fluttuante a quella demografica tramite l'individuazione di elementi utili a costituire una serie storica, al fine di perfezionarne la compatibilità urbanistica e la coerenza complessiva, in particolare con la pianificazione e la programmazione di competenza provinciale, fermo restando quanto più sopra espresso in ordine alla Variante al PTC p che il PUC comporta; nel Progetto definitivo di PUC si valuteranno inoltre le integrazioni che verranno introdotte in ottemperanza alle osservazioni sopra riportate in tema di assetto idrogeologico.

Tutto ciò premesso, considerato e valutato si esprime il seguente

PARERE

1) - che la Variante al Piano Territoriale di Coordinamento provinciale, introdotta con il progetto preliminare del PUC di Isola del Cantone ai sensi dell'art. 39, c. 8, della L.R. 36/1997, possa essere approvata, trattandosi infatti di variante a carattere non sostanziale volta a conseguire gli obiettivi del Sistema del Verde, che non incide sulle linee fondamentali e sugli obiettivi del Piano e che si configura a tutti gli effetti come aggiornamento ed approfondimento del Sistema del Verde di livello provinciale, nei termini previsti all'art. 11 delle NTA, variante rappresentata negli elaborati più sopra elencati la cui pubblicità è stata esperita all'interno del procedimento di adozione del progetto preliminare del PUC dal Comune stesso, garantendo così quanto prescritto all'art. 22 e all'art. 39, c. 8 della L.R. 36/1997 in termini di partecipazione ai fini della formulazione di osservazioni.

2) - che il Comune di Isola del Cantone possa procedere alla formazione del Progetto Definitivo del P.U.C, ferme restando le determinazioni di competenza della Regione Liguria sotto il profilo ambientale, in sede di verifica di assoggettabilità alla V.A.S., e sotto il profilo paesaggistico, in sede di verifica del rapporto PUC/PTCP, dandosi carico delle indicazioni più sopra riportate, apportando conseguentemente le possibili modifiche e/o integrazioni ai contenuti strutturali del progetto preliminare del PUC”.

Ritenuto che:

Sono da condividere e far proprie le valutazioni espresse dal Comitato Urbanistico Provinciale, così come integralmente espresse nel sopra richiamato Voto n. 665/2013, allegato alla presente Deliberazione ed a cui si fa rinvio ad ogni effetto;

Ai fini della diffusione dell'entrata in vigore della Variante, si possa ottemperare a quanto prescritto dalla L.R. 36/1997 art. 22, c. 14, tramite la pubblicazione sul sito internet della Provincia, in luogo della pubblicazione su “*almeno un quotidiano a diffusione regionale*”, in accordo con le recenti disposizioni in materia di risparmio sulla spesa pubblica (L. 69 del 18/06/2009 e s.m.i.).

Atteso che, per quanto sopra indicato, nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione del presente atto;

Visto il parere del Direttore della Direzione 3 “Pianificazione generale e di bacino”, espresso, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Testo Unico Enti Locali in senso FAVOREVOLE, come da allegato;

Visto il parere del Responsabile dei Servizi Finanziari espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

Con i poteri del Consiglio Provinciale e della Giunta provinciale assunti ai sensi e per gli effetti del sopra citato D.P.R. 09/05/2012;

DELIBERA

per quanto attiene alla Variante al PTC provinciale:

1. di approvare la Variante al Sistema del Verde del vigente P.T.C. della Provincia di Genova, nei termini più sopra descritti e rappresentati;
2. di approvare la tav. 10 Var e la Tavola SV1 "Organizzazione del Sistema del Verde di livello provinciale" e le modifiche al Cap. 6 della Struttura del PTC;
3. di incaricare la Direzione Pianificazione Generale e di bacino di procedere agli adempimenti procedurali conseguenti al presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 22, c. 14 - 15 e dell'art. 23, c. 5 della L.R. 36/1997;

per quanto attiene al conseguente parere sul progetto preliminare del PUC di Isola del Cantone:

4. di esprimere il parere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 della L.R. 4/9/1997, n. 36, sul Progetto Preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Isola del Cantone, adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 09.07.2013, nei termini di cui al Voto del Comitato Urbanistico Provinciale n. 665/2019, allegato alla presente Deliberazione, a cui si fa rinvio;
5. che il Comune di Isola del Cantone possa procedere alla elaborazione, adozione ed approvazione del Progetto Definitivo del proprio Piano Urbanistico Comunale, con le modalità ed ai sensi dell'art. 40 della L.R. 36/1997 tenendo conto del parere come sopra reso da questa Amministrazione Provinciale;

di prendere atto che nessuna spesa deriva a carico del bilancio provinciale dall'approvazione della presente deliberazione.

DELIBERA altresì

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, TUEL d.lgs. n.° 267/2000, avuto riguardo all'esigenza per il Comune di Isola del Cantone di addivenire in tempi brevi alla predisposizione del progetto definitivo del PUC.

IL DIRETTORE
(Arch. Andrea Pasetti)

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976

(legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)
